

Proposte per l'attuazione della delega penitenziaria

**a cura di
Glaucio Giostra e Pasquale Bronzo**

INDICE SOMMARIO

<i>Premessa</i>	p.	VII
<i>Avvertenze</i>	p.	VIII
<i>Indice degli autori</i>	p.	IX
<i>L. 23 giugno 2017, n. 103 (estratto)</i>	p.	X

Sezione I

a) Semplificazione delle procedure

1. Rossano Adorno, <i>Semplificazione, diritto alla presenza dell'interessato e pubblicità</i>	p.	3
2. Marcello Bortolato, <i>Contraddittorio differito ed eventuale per le pene brevi</i>	p.	13
3. Marcello Bortolato, <i>Concessione in via anticipata della semilibertà</i>	p.	15
4. Marcello Bortolato – Fabio Gianfilippi, <i>Ottemperanza immediata per il provvedimento ex art. 35-bis ord. penit.</i>	p.	16
5. Lina Caraceni, <i>Per un modello esecutivo che favorisca il ricorso a misure penali di comunità</i>	p.	17
6. Laura Cesaris, <i>Semplificazione delle procedure: un bilanciamento tra estensione del rito de plano e giurisdizionalizzazione in materia di misure alternative</i>	p.	66
7. Laura Cesaris, <i>Per una più pronta applicazione dell'art. 684 c.p.p.</i>	p.	68
8. Fabio Fiorentin, <i>Razionalizzazione delle competenze: l'art. 677 c.p.p.</i>	p.	69
9. Fabio Fiorentin, <i>Razionalizzazione delle competenze: l'art. 18 ord. penit.</i> ..	p.	70
10. Fabio Fiorentin, <i>Razionalizzazione delle competenze: l'art. 18-ter ord. penit.</i> ..	p.	71
11. Fabio Fiorentin, <i>Razionalizzazione delle competenze: l'art. 30 ord. penit.</i> ..	p.	72
12. Fabio Fiorentin, <i>Razionalizzazione delle competenze: l'art. 56 reg. esec. ..</i>	p.	73
13. Carlo Fiorio, <i>“Monocratizzazione” delle competenze del giudice di sorveglianza</i>	p.	74
14. Antonino Pulvirenti, <i>Bilanciamento tra diritto a partecipare personalmente al procedimento ed esigenze di efficienza</i>	p.	83
15. Daniele Vicoli, <i>Ridefinizione dei rapporti tra il procedimento tipico di sorveglianza e le forme semplificate di decisione</i>	p.	85

Sezione II

b) Presupposti delle misure alternative

1. Stefania Carnevale, <i>Revisione dei presupposti e delle modalità di accesso alle misure alternative: l'affidamento in prova</i>	p.	91

2.	Stefania Carnevale, <i>Revisione dei presupposti e delle modalità di accesso alle misure alternative: la detenzione domiciliare</i>	p.	95
3.	Fabio Fiorentin, <i>Modifica all'art. 666 c.p.p.</i>	p.	97
4.	Fabio Fiorentin, <i>Modifiche all'art. 47 ord. penit.</i>	p.	99
5.	Fabio Fiorentin, <i>Modifiche all'art. 47-ter ord. penit.</i>	p.	101
6.	Fabio Gianfilippi, <i>Ampliamento del ricorso alla concessione di misure in via provvisoria da parte del magistrato di sorveglianza</i>	p.	103
7.	Fabio Gianfilippi, <i>No all'espulsione desocializzante</i>	p.	107
8.	Fabio Gianfilippi, <i>Esecuzione domiciliare disposta dal Tribunale di sorveglianza, quando inconcepibile una più ampia misura</i>	p.	109
9.	Luigi Kalb – Donatello Cimadomo, <i>Modifica all'art. 676 c.p.p.</i>	p.	110
10.	Luigi Kalb – Girolamo Daraio, <i>Modifica all'art. 47 ord. penit.</i>	p.	111
11.	Luigi Kalb – Girolamo Daraio, <i>Modifica all'art. 47-ter ord. penit.</i>	p.	113
12.	Luigi Kalb – Girolamo Daraio, <i>Modifica all'art. 47-quinquies ord. penit.</i>	p.	115
13.	Michele Passione, <i>Restrizione dei meccanismi d'ingresso</i>	p.	117
14.	Michele Passione, <i>Incentivazione della progressione trattamentale</i>	p.	118
15.	Michele Passione, <i>La concessione della detenzione domiciliare agli ultra-settantenni</i>	p.	119
16.	Michele Passione, <i>La prosecuzione delle misure alternative in caso di sopravvenienza di nuovi titoli</i>	p.	121
17.	Michele Passione, <i>Concessione della liberazione anticipata per i detenuti in espiazione pena fino ad un anno</i>	p.	122
18.	Michele Passione, <i>Eliminazione di ostacoli per la nuova concessione delle misure alternative</i>	p.	123
19.	Michele Passione, <i>Eliminazione del parere del PM per la concessione della liberazione anticipata</i>	p.	125
20.	Michele Passione, <i>La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per i tossicodipendenti</i>	p.	126
21.	Michele Passione, <i>Accesso all'affidamento in prova in casi particolari</i>	p.	127
22.	Michele Passione, <i>Per un miglior svolgimento del programma terapeutico: art. 94 comma 6-ter d.P.R. n. 309/1990</i>	p.	129
23.	Fabrizio Siracusano, <i>Modifica all'art. 656 c.p.p.</i>	p.	130

Sezione III

c) Accesso alle misure alternative

1.	Stefania Carnevale, <i>Il livellamento delle soglie di pena previste per la sospensione dell'ordine di esecuzione</i>	p.	135
2.	Carlo Fiorio, <i>Modifiche al procedimento di esecuzione</i>	p.	137

3.	Luigi Kalb, <i>Modifica all'art. 656 c.p.p.</i>	p.	139
4.	Michele Passione, <i>Modifica all'art. 47 ord. penit</i>	p.	141

Sezione IV

d) Osservazione scientifica

1.	Stefania Carnevale, <i>L'osservazione della personalità dei condannati non detenuti e gli interventi dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna</i>	p.	145
2.	Stefania Carnevale, <i>Il sistema dei controlli sul rispetto delle prescrizioni dettate per l'esecuzione delle misure alternative</i>	p.	149

Sezione V

e) Automatismi e preclusioni

1.	Marcello Bortolato, <i>La libertà di 'non collaborazione': verso l'abolizione dell'ergastolo ostativo</i>	p.	155
2.	Fabio Fiorentin, <i>Modifica all'art. 677 c.p.p.</i>	p.	160
3.	Fabio Fiorentin, <i>Superamento delle preclusioni alla concessione dei benefici penitenziari</i>	p.	161
4.	Fabio Fiorentin, <i>Modifica all'art. 30-ter ord. penit.</i>	p.	164
5.	Fabio Fiorentin, <i>Modifica all'art. 30-quater ord. penit.</i>	p.	165
6.	Fabio Fiorentin, <i>Modifica all'art. 58-ter ord. penit.</i>	p.	166
7.	Fabio Fiorentin, <i>Modifica all'art. 58-quater ord. penit.</i>	p.	168
8.	Fabio Fiorentin, <i>Modifica all'art. 67 l. 24 novembre 1981, n. 689</i>	p.	169
9.	Carlo Fiorio, <i>Attenuazione delle preclusioni trattamentali</i>	p.	170
10.	Gian Luigi Gatta, <i>Modifiche in materia di recidiva: eliminazione di automatismi sanzionatori e preclusioni all'accesso a benefici penitenziari</i>	p.	178
11.	Fabio Gianfilippi, <i>Più facile l'accesso ai permessi premio con pene brevi</i> .	p.	184
12.	Fabio Gianfilippi, <i>Eliminazione dei limiti più rigorosi per i permessi ai recidivi</i>	p.	185
13.	Fabio Gianfilippi, <i>Eliminazione o razionalizzazione delle ostatività previste nell'art. 58-quater ord. penit.</i>	p.	186
14.	Fabrizio Siracusano, <i>Modifiche all'art. 58-ter ord. penit.</i>	p.	188
15.	Fabrizio Siracusano, <i>Modifiche all'art. 4-bis ord. penit.</i>	p.	189

Sezione VI

f) Giustizia riparativa

1.	Adolfo Ceretti – Grazia Mannozi, <i>Affiancare la giustizia riparativa al trattamento e alla rieducazione</i>	p.	195
2.	Adolfo Ceretti – Grazia Mannozi, <i>La giustizia riparativa come momento qualificante l'individualizzazione del trattamento</i>	p.	196

3.	Adolfo Ceretti – Grazia Mannozi, <i>La giustizia riparativa incontra la logica trattamentale</i>	p.	197
4.	Adolfo Ceretti – Grazia Mannozi, <i>Una norma generale sull'accesso ai programmi di giustizia riparativa</i>	p.	198
5.	Adolfo Ceretti – Grazia Mannozi, <i>Ripensare l'affidamento in prova al servizio sociale</i>	p.	199
6.	Adolfo Ceretti – Grazia Mannozi, <i>Liberazione condizionale: l'apporto alla giustizia riparativa</i>	p.	200

Sezione VII

g) Lavoro

1.	Pasquale Bronzo, <i>Modifiche in tema di lavoro di pubblica utilità</i>	p.	203

Sezione VIII

h) Volontariato

1.	Marcello Bortolato, <i>Autorizzazioni all'ingresso: poteri al direttore</i>	p.	209
2.	Fabio Fiorentin, <i>Modifica all'art. 78 ord. penit.</i>	p.	210

Sezione IX

i) Collegamenti audiovisivi

1.	Marcello Bortolato, <i>Uso di strumenti e tecnologie informatiche</i>	p.	213
2.	Marcello Bortolato – Fabio Gianfilippi, <i>I colloqui con il difensore e con il garante dei detenuti</i>	p.	215
3.	Marcello Bortolato – Fabio Gianfilippi, <i>I colloqui telefonici</i>	p.	216
4.	Laura Cesaris, <i>Partecipazione a distanza e ricorso a collegamenti audiovisivi</i>	p.	218
5.	Antonino Pulvirenti, <i>Modifica all'art. 678 c.p.p.</i>	p.	219
6.	Paolo Renon, <i>Video-partecipazione del soggetto detenuto fuori della circoscrizione del giudice</i>	p.	221

Sezione X

l) Medicina penitenziaria

1.	Marcello Bortolato, <i>Trasferimenti in luoghi di cura: delega al direttore</i> ...	p.	225
2.	Fabio Fiorentin, <i>Modifiche in tema di assistenza sanitaria</i>	p.	226

Sezione XI

m) Consiglio di disciplina

1.	Michele Passione, <i>Modifica all'art. 40 comma 2 ord. penit</i>	p.	233

Sezione XII

n) Affettività

1.	Marcello Bortolato – Fabio Gianfilippi, <i>Le relazioni ‘intime’</i>	p.	237
2.	Laura Cesaris, <i>Razionalizzazione degli strumenti di tutela del diritto all’affettività: abrogazione dell’art. 21-ter e introduzione del nuovo art. 30-quinquies ord. penit.</i>	p.	239
3.	Laura Cesaris, (segue) <i>abrogazione del comma 2 dell’art. 30 e introduzione del nuovo art. 30-sexies ord. penit.</i>	p.	242
4.	Agata Ciavola, <i>Il diritto all’affettività del detenuto dentro il carcere</i>	p.	243
5.	Agata Ciavola, <i>I permessi per ragioni familiari</i>	p.	245
6.	Agata Ciavola, <i>I permessi premio per ragioni familiari</i>	p.	246
7.	Angela Della Bella, <i>Modifica all’art. 18 e inserimento degli artt. 18-quater e 18-quinquies ord. penit.</i>	p.	247
8.	Carlo Fiorio, <i>Modifiche in tema di affettività delle persone detenute</i>	p.	250
9.	Paolo Renon, <i>Previsione di visite intime</i>	p.	252
10.	Paolo Renon, <i>Ampliamento dei presupposti del permesso di necessità</i>	p.	255
11.	Paolo Renon, <i>Controllo a distanza in luogo dell’obbligo di scorta</i>	p.	257
12.	Paolo Renon, <i>Introduzione di permessi di affettività</i>	p.	258

Sezione XIII

o) Stranieri

1.	Mitja Gialuz, <i>Modifica all’art. 80 ord. penit.</i>	p.	263
2.	Paola Spagnolo, <i>Il mediatore culturale</i>	p.	265
3.	Paola Spagnolo, <i>L’integrazione del detenuto straniero</i>	p.	267

Sezione XIV

p) Minori

1.	Lina Caraceni, <i>Schema per l’introduzione di norme riguardanti l’adeguamento dell’ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei condannati minorenni e giovani adulti</i>	p.	271
2.	Maria Grazia Coppetta, <i>Introduzione di alcune norme concernenti un elemento centrale del trattamento intra moenia riservato ai minorenni e ai giovani adulti: l’istruzione nella duplice veste di formazione scolastica e professionale</i>	p.	300
3.	Antonino Pulvirenti, <i>Modifica all’art. 79 ord. penit.</i>	p.	305

Sezione XV

q) Riserva di codice

Sezione XVI

r) Dignità e responsabilizzazione

1. Marcello Bortolato, *Da soli in cella: un diritto per gli ergastolani* p. 311
2. Patrizio Gonnella, *Dignità e diritti dei detenuti* p. 312
3. Paolo Renon, *Efficacia dell'ordinanza che decide il reclamo giurisdizionale*. p. 315

Sezione XVII

s) Detenute madri

1. Laura Cesaris, *Per una più efficace tutela del rapporto genitoriale: la proroga della detenzione domiciliare comune* p. 319

Sezione XVIII

t) Donne

1. Fabio Fiorentin, *Modifica all'art. 47-quinquies ord. penit.* p. 323

Sezione XIX

u) Pene accessorie

Sezione XX

v) Libertà di culto

1. Paola Spagnolo, *Libertà di culto* p. 329

Sezione XXI

Disposizioni transitorie

1. Marco Gambardella, *Disposizioni transitorie*..... p. 335

Sezione XXII

Misure di sicurezza

1. Maria Lucia Di Bitonto, *Modifiche relative al procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza* p. 339
2. Michele Passione, *La messa in sicurezza delle misure di sicurezza* p. 341

PREMESSA

Quando la legge di delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario ha intrapreso il suo cammino parlamentare abbiamo cercato di dare sostegno allo sforzo di innovazione, chiedendo a qualificati esperti riflessioni e proposte per migliorarne contenuti e formulazione normativa. I loro contributi sono stati raccolti in un *working paper* "Carceri: materiali per la riforma" offerti al dibattito culturale e all'attenzione degli organismi legislativi. Di questi materiali, in effetti, il lavoro parlamentare ha tenuto conto (si pensi, in particolare, alla integrale ricezione dei suggerimenti in materia di ordinamento penitenziario minorile), ancorché meno di quanto sarebbe stato a nostro giudizio auspicabile.

Il percorso della legge di delega, come è noto, è stato poi molto più tortuoso e lungo di quello che si potesse immaginare: a ritardarne l'approvazione contribuirono, da un lato, la sua collocazione all'interno di un articolato di riforma complesso ed eterogeneo, che incontrava per altri contenuti forti resistenze (basti ricordare le disposizioni sulle intercettazioni, sulla prescrizione, sul termine per l'esercizio dell'azione penale, sulla partecipazione dell'imputato a distanza), dall'altro, l'intrecciarsi di importanti e divisivi accadimenti politici (valga per tutti l'esempio del referendum costituzionale). Anzi, nei primi mesi di questo anno – avendo le principali forze politiche trovato sostanzialmente l'accordo sulla riforma della legge elettorale e ventilandosi insistentemente una fine anticipata della legislatura – ne è sembrata improbabile la stessa approvazione. Comunque, ci si rendeva conto che, con il passare delle settimane, i tempi per la realizzazione del disegno innovatore si andavano facendo via via più stretti: anche a voler pensare che la legislatura si concludesse alla sua scadenza naturale, infatti il termine di un anno previsto nel disegno di legge delega per la sua attuazione si andava riducendo in realtà a pochi mesi.

Era diffusa la preoccupazione che – non foss'altro per problemi di tempo – il grande sforzo di analisi e di elaborazione svolto dagli Stati generali per l'esecuzione penale e talune importanti aperture del disegno di legge delega per la riforma penitenziaria non potessero esprimere il loro potenziale di innovazione, per ridare finalmente vento alla vela del principio costituzionale per cui le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato. Abbiamo pensato allora, in continuazione ideale con la positiva esperienza del *working paper*, di chiedere a personalità dell'accademia, della magistratura e del mondo forense di calarsi nei panni del legislatore delegato e di elaborare ipotesi di attuazione normativa di uno o più criteri di delega, in modo da poter offrire un prezioso punto di riferimento per il legislatore delegato. Esperti del settore hanno messo generosamente a disposizione la loro provata competenza formulando disposizioni normative in attuazione di uno o più principi della delega e illustrandone la *ratio* ispiratrice. Questo volume raccoglie tali proposte, riunendole per criteri direttivi e con opportuni rinvii qualora l'intervento investa più di un criterio.

Ovviamente, l'opera non ha alcuna pretesa né di completezza, né di organicità: mentre per due criteri direttivi non sono pervenute proposte, per altri sono state offerte più linee interpretative. Pluralità, peraltro, che ci sembra possa considerarsi un valore aggiunto dal punto di vista del legislatore delegato: gli viene offerta l'opportunità di valutare il precipitato normativo di alcune opzioni esegetiche e, una volta operata la scelta, di usufruire di un prodotto legislativamente di "pronto consumo".

Mentre diamo alle stampe questo volume, l'*an* e il *quomodo* dell'esercizio della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario sono ancora sotto il segno dell'incertezza, e con essi, naturalmente, l'utilizzo delle proposte che vi sono raccolte. Di sicuro, però, queste resteranno rincuorante testimonianza di come qualificatissime e disinteressate energie siano pronte a mobilitarsi per l'ideale di una esecuzione della pena meno indegna dell'uomo e di uno Stato di diritto.

I Curatori

AVVERTENZE

I contributi sono suddivisi in schede. Le schede riunite per criteri di delega. Ad ogni criterio di delega è dedicata una Sezione.

In ciascuna scheda l'Autore propone la modifica di una disposizione o di più disposizioni che ritiene appartenenti ad un medesimo plesso tematico. Per rendere di immediata evidenza l'interpolazione suggerita sono stati riportati sinotticamente il testo normativo vigente e il testo come risulterebbe se la modifica fosse approvata, accompagnati da una breve relazione illustrativa. Per facilitare la lettura, nel testo degli articoli sono riportati soltanto i commi interessati da modifiche, e tutti i commi sono stati numerati, anche negli articoli in cui non lo sono.

Nella prima pagina di ogni Sezione sono riportati gli Autori delle schede ad essa afferenti, con le relative intitolazioni esplicative. Sono inoltre indicate le schede che, pur raccolte in altre Sezioni, risultano tematicamente collegate.

Hanno una struttura diversa soltanto le schede relative ai detenuti minorenni (Sez. XIV), in ragione della peculiarità dell'intervento.

INDICE DEGLI AUTORI

- ROSSANO ADORNO, *Professore associato di diritto processuale penale - Università del Salento*
- MARCELLO BORTOLATO, *Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze*
- PASQUALE BRONZO, *Ricercatore di diritto processuale penale - Sapienza Università di Roma*
- LINA CARACENI, *Ricercatrice di diritto processuale penale - Università degli Studi di Macerata*
- STEFANIA CARNEVALE, *Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Ferrara*
- ADOLFO CERETTI, *Professore ordinario di criminologia - Università di Milano-Bicocca*
- LAURA CESARIS, *Professore a contratto di diritto dell'esecuzione penale - Università degli Studi di Pavia*
- AGATA CIAVOLA, *Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Enna "Kore"*
- DONATELLO CIMADOMO, *Ricercatore di diritto processuale penale - Università degli Studi di Salerno*
- MARIA GRAZIA COPPETTA, *Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Urbino*
- GIROLAMO DARAIO, *Ricercatore di diritto processuale penale - Università degli Studi di Salerno*
- ANGELA DELLA BELLA, *Ricercatrice di diritto penale - Università degli Studi di Milano*
- MARIA LUCIA DI BITONTO, *Professore associato di diritto processuale penale - Università di Camerino*
- FABIO FIORENTIN, *Magistrato di Sorveglianza di Udine*
- CARLO FIORIO, *Professore ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Perugia*
- MARCO GAMBARDELLA, *Professore associato di diritto penale - Sapienza Università di Roma*
- GIAN LUIGI GATTA, *Professore ordinario di diritto penale - Università degli Studi di Milano*
- MITJA GIALUZ, *Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Trieste*
- FABIO GIANFILIPPI, *Magistrato di Sorveglianza di Spoleto*
- PATRIZIO GONNELLA, *Presidente dell'Associazione Antigone – Università Roma Tre*
- LUIGI KALB, *Professore ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Salerno*
- GRAZIA MANNOZZI, *Professore ordinario di diritto penale - Università degli Studi dell'Insubria*
- MICHELE PASSIONE, *Avvocato del Foro di Firenze*
- ANTONINO PULVIRENTI, *Professore associato di diritto processuale penale - L.U.M.S.A. di Palermo*
- PAOLO RENON, *Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Pavia*
- FABRIZIO SIRACUSANO, *Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Catania*
- PAOLA SPAGNOLO, *Professore associato di diritto processuale penale - L.U.M.S.A. di Roma*
- DANIELE VICOLI, *Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Bologna*

LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario

Art. 1.

(Omissis)

16. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

(Omissis)

c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e prevedendo comunque la durata massima delle misure di sicurezza personali, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura, e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità della cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità sociale siano venute meno; previsione, in caso di capacità diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;

d) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

(Omissis)

85. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;

b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;

d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;

g) incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;

h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici dell'esecuzione penale esterna;

i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena;

m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;

n) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;

o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere;

p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri:

- 1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;
- 2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;
- 3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;
- 4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;

- 5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
- 6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;
- 7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;
- 8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;

q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminosi previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;

r) previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;

s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età;

t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;

u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;

v) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.

86. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

(Omissis)

SEZIONE I

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;

1. ROSSANO ADORNO	<i>Semplificazione, diritto alla presenza dell'interessato e pubblicità</i>
2. MARCELLO BORTOLATO	<i>Contraddittorio differito ed eventuale per le pene brevi</i>
3. MARCELLO BORTOLATO	<i>Concessione in via anticipata della semilibertà</i>
4. MARCELLO BORTOLATO FABIO GIANFILIPPI	<i>Ottemperanza immediata per il provvedimento ex art. 35-bis ord. penit.</i>
5. LINA CARACENI	<i>Per un modello esecutivo che favorisca il ricorso a misure penali di comunità</i>
6. LAURA CESARIS	<i>Semplificazione delle procedure: un bilanciamento tra estensione del rito de plano e giurisdizionalizzazione in materia di misure alternative</i>
7. LAURA CESARIS	<i>Per una più pronta applicazione dell'art. 684 c.p.p.</i>
8. FABIO FIORENTIN	<i>Razionalizzazione delle competenze: l'art. 677 c.p.p.</i>
9. FABIO FIORENTIN	<i>Razionalizzazione delle competenze: l'art. 18 ord. penit.</i>
10. FABIO FIORENTIN	<i>Razionalizzazione delle competenze: l'art. 18-ter ord. penit.</i>
11. FABIO FIORENTIN	<i>Razionalizzazione delle competenze: l'art. 30 ord. penit.</i>
12. FABIO FIORENTIN	<i>Razionalizzazione delle competenze: l'art. 56 reg. esec.</i>
13. CARLO FIORIO	<i>“Monocratizzazione” delle competenze del giudice di sorveglianza</i>

(segue)

14. ANTONINO PULVIRENTI

Bilanciamento tra diritto a partecipare personalmente al procedimento ed esigenze di efficienza

15. DANIELE VICOLI

Ridefinizione dei rapporti tra il procedimento tipico di sorveglianza e le forme semplificate di decisione

vedi inoltre:

FABIO GIANFILIPPI

sez. II scheda 6

FABIO FIORENTIN

sez. VII scheda 2

ANTONINO PULVIRENTI

sez. IX scheda 6

MARCELLO BORTOLATO

sez. X scheda 2

ROSSANO ADORNO

1

**SEMPLIFICAZIONE, DIRITTO ALLA PRESENZA
DELL'INTERESSATO E PUBBLICITÀ**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1. Salvo quanto ~~stabilito dal successivo comma 1-bis~~, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. ~~1-bis.~~ Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. 2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.	Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1. Salvo quanto stabilito dai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 o da singole disposizioni di legge, il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4. ~~1-bis.~~ <i>Soppresso</i> 2. Il tribunale di sorveglianza, prima di decidere, a richiesta dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, sulla concessione della liberazione condizionale, del differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 ovvero sulla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico, deve sentire il pubblico ministero. Se nei cinque giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il tribunale di sorveglianza decide. 3. Il tribunale di sorveglianza, quando deve decidere sulla revoca di uno dei provvedimenti indicati nel comma 2, procede a norma dell'articolo 666. Se non è diversamente stabilito, procede nello stesso modo

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.~~ ~~3 bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza,~~	quando deve pronunciarsi in sede di reclamo o di appello sulle impugnazioni avverso i provvedimenti dell'amministrazione o del magistrato di sorveglianza. In tal caso, del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Quando per effetto della disposizione precedente non è possibile comporre il collegio con i magistrati di sorveglianza del distretto, il presidente della Corte di appello procede con decreto alla relativa integrazione, individuando un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale. 4. Il magistrato di sorveglianza, quando deve decidere sull'applicazione di una misura di sicurezza, sulla sua trasformazione con altra più grave ovvero sulla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procede a norma dell'articolo 666. 5. Salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, gli altri provvedimenti attinenti alle misure di sicurezza ovvero alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere e quelli relativi ai permessi premio sono adottati dal magistrato di sorveglianza in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, dopo aver assunto, se del caso, sommarie informazioni. Quando procede a richiesta dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, il magistrato di sorveglianza decide non prima di due giorni dalla richiesta di parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso. I provvedimenti previsti dal presente comma sono comunicati o notificati senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. 6. Quando si procede, anche a norma dell'articolo 667, comma 4, nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento. 7. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. 8. Quando si procede a norma dell'articolo 666, anche a seguito dell'opposizione prevista dall'articolo 667, comma 4, il magistrato di sorveglianza o il presidente del collegio dispone, su istanza dell'interessato, che l'udienza si svolga in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472. 9. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.~~	provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 14-ter ord. penit. (Reclamo) 2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo. 3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie. 4. ~~Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II bis del titolo II.~~	Art. 14-ter ord. penit. (Reclamo) 2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro venti giorni dalla ricezione del reclamo. Se la decisione sul reclamo non interviene nel termine prescritto il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare perde efficacia. 3. Nel procedimento di reclamo l'amministrazione penitenziaria può presentare memorie. 4. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni dell'articolo 678, commi 3, 6, 7, 8 e 9 del codice di procedura penale.
Art. 18-ter ord. penit. (Limitazioni e controlli della corrispondenza) 6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. ~~Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale.~~	Art. 18-ter ord. penit. (Limitazioni e controlli della corrispondenza) 6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.
Art. 30-bis ord. penit. (Provvedimenti e reclami in materia di permessi) 4. La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede	Art. 30-bis ord. penit. (Provvedimenti e reclami in materia di permessi) 4. La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente. 5. ~~Il magistrato di sorveglianza~~, o il presidente della corte d'appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso. 6. ~~Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non è possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all'integrazione della sezione ai sensi dell'articolo 68, terzo e quarto comma.~~	entro quindici giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente. 5. Il presidente della corte d'appello non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso. 6. <i>Soppresso</i>
Art. 30-ter ord. penit. (Permessi premio) 7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis.	Art. 30-ter ord. penit. (Permessi premio) 7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza.
Art. 35-bis ord. penit. (Reclamo giurisdizionale) ~~1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell' articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale , il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.~~ ~~4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.~~ ~~4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.~~ ~~5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.~~ ~~8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.~~	Art. 35-bis ord. penit. (Reclamo giurisdizionale) 1. Il magistrato di sorveglianza fa dare avviso del reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, all'amministrazione interessata, che ha diritto di trasmettere osservazioni e richieste. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza decide trascorsi cinque giorni dall'avviso. 4. <i>Soppresso</i> 4-bis. Soppresso 5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad opposizione o impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale e del precedente comma 1. 8. <i>Soppresso</i>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 41-bis ord. penit. (Situazioni di emergenza) 2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-<i>quinqies</i>, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-<i>bis</i> o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-<i>bis</i>, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.	Art. 41-bis ord. penit. (Situazioni di emergenza) 2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-<i>quinqies</i>, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-<i>bis</i> o del procuratore nazionale antimafia. Si applica la disposizione dell'art. 14-ter, comma 2. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-<i>bis</i>, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.
Art. 52 ord. penit. (Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà) 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.	Art. 52 ord. penit. (Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà) 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno. Si osservano le disposizioni dell'articolo 678, comma 5, del codice di procedura penale e dell'articolo 30-ter, commi 1 e 7.
Art. 53 ord. penit. (Licenze agli internati) 1. Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità. 2. Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una	Art. 53 ord. penit. (Licenze agli internati) 1. Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità e una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale. Si osservano le disposizioni richiamate nell'articolo 52, comma 1, ultimo periodo. 2. Agli internati può inoltre essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30-bis.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.~~ 3. Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel ~~primo~~ comma dell'articolo precedente.	3. Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel comma 1 dell'articolo precedente. Si osservano le disposizioni richiamate nell'articolo 52, comma 1, ultimo periodo.
Art. 53-bis ord. penit. (Computo del periodo di permesso o licenza) 2. Avverso il decreto può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza ~~secondo la procedura di cui all'articolo 14 ter. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del Collegio.~~	Art. 53-bis ord. penit. (Computo del periodo di permesso o licenza) 2. Avverso il decreto può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza.
Art. 69 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza) 5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.	Art. 69 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza) 5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
Art. 69-bis ord. penit. (Procedimento in materia di liberazione anticipata) 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, ~~adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.~~ 2. ~~Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.~~ 4. ~~Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.~~	Art. 69-bis ord. penit. (Procedimento in materia di liberazione anticipata) 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, ai sensi dell'articolo 678, comma 5, del codice di procedura penale, ma la decisione è adottata non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso. 2. <i>Soppresso</i> 4. <i>Soppresso</i>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 70 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza) 2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello ~~sui ricorsi~~ avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. ~~Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.~~	Art. 70 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza) 2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sulle impugnazioni avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 92 d.P.R. n. 309/1990 (Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza) ~~1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.~~ 2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato. 3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.	Art. 92 d.P.R. n. 309/1990 (Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza) 1. <i>Soppresso</i> 1. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato. 2. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.
Art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari) 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, 92, ~~commi 1 e 3.~~	Art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari) 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, e 92, comma 3.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 2 l. n. 207/2003 (Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione) 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi ~~1, 3 e 4~~, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.	Art. 2 l. n. 207/2003 (Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione) 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale.	6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678, commi 3, 6, 7, 8 e 9 , del codice di procedura penale.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 16 d.lgs. n. 286/1998 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) 6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre ~~opposizione dinanzi~~ al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.	Art. 16 d.lgs. n. 286/1998 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) 6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le modifiche proposte tendono ad attuare i criteri di cui alle lett. a) e c) della delega, nella misura in cui semplificano le procedure e configurano un procedimento di sorveglianza che garantisce il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza. In questa prospettiva, passando dalla riscrittura dell'art. 678 c.p.p., si ipotizza di "cucire" il procedimento "ordinario" di sorveglianza sul modello oggi delineato dall'art. 667, comma 4, c.p.p. Tale opzione, invero, consente di snellire l'iter procedurale ed accelerare la decisione, senza sacrificare il contraddittorio, che potrà sempre attuarsi, in via eventuale e differita, nelle forme contemplate dall'art. 666 c.p.p., a seguito dell'opposizione presentata dal pubblico ministero o dall'interessato avverso l'ordinanza adottata <i>de plano</i> dal tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Sembra, peraltro, opportuna una variante nello schema descritto dall'art. 667, comma 4, c.p.p., implicante l'interpello "cartolare" del pubblico ministero, quando il tribunale di sorveglianza debba decidere sulla concessione di misure idonee ad incidere sull'<i>an</i>, sul <i>quomodo</i> o sul quando della carcerazione. La possibilità, così assicurata, di tenere conto del punto di vista del pubblico ministero dovrebbe anche favorire l'adozione di provvedimenti maggiormente ponderati e, per questa via, "frenare" la presentazione di successive opposizioni. In linea con la direttiva di cui alla lett. a), si prevede, invece, il ricorso alla procedura "partecipata" di cui all'art. 666 c.p.p. qualora il tribunale di sorveglianza debba decidere sulla revoca delle misure alternative alla detenzione. Di più. Non ostandovi la formulazione letterale del criterio di delega, si propone di applicare tale schema procedurale anche quando si tratti di decidere sulla revoca delle altre misure ampliative dello <i>status libertatis</i> del condannato. La proposta si giustifica, non solo e non tanto in ossequio al contraddittorio, che sarebbe comunque salvaguardato dal meccanismo oppositivo ex art. 667, comma 4, c.p.p. – la cui attivazione sospenderebbe l'esecuzione del provvedimento di revoca –, quanto per ragioni di economia processuale: non è revocabile in dubbio, infatti, che il provvedimento di revoca della misura "di favore", adottato dal giudice <i>inaudita altera parte</i>, si esporrebbe sistema-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ticamente all'opposizione dell'interessato. Sembra, poi, coerente estendere la procedura "partecipata" ai casi in cui il tribunale di sorveglianza decide quale giudice del reclamo o dell'appello avverso provvedimenti adottati dall'amministrazione o dal magistrato di sorveglianza: la scelta, se, il più delle volte, è coerente con l'esigenza di supplire, in sede di impugnazione, al *deficit* di contraddittorio orale che caratterizza l'adozione del provvedimento impugnato, talvolta (si pensi all'appello avverso il provvedimento applicativo di una misura di sicurezza) è funzionale ad assicurare, nella fase di controllo della decisione, dinanzi al giudice collegiale, un tasso dialettico corrispondente a quello sotteso alla decisione controllata. Con un intervento di *lifting* normativo, sono trapiantate, una volta per tutte, nell'art. 678, comma 3, c.p.p. l'incompatibilità a giudicare, quale componente del tribunale di sorveglianza, del magistrato che abbia emesso il provvedimento impugnato e il connesso meccanismo di integrazione del collegio con giudici non specializzati, a fronte dell'impossibilità di comporlo con i magistrati di sorveglianza del distretto. Parallelamente, sono soppresse le omologhe previsioni disseminate nel testo della l. n. 354/1975.

Quanto alle materie rientranti nella competenza del magistrato di sorveglianza, si circoscrive il ricorso alla procedura di cui all'art. 666 c.p.p. ai soli casi in cui dal provvedimento finale possa derivare una incisiva limitazione della libertà personale dell'interessato (applicazione o trasformazione *in peius* di misure di sicurezza) o un aggravio del suo *status* penale (dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere). Mentre è congegnata una procedura ad hoc, con contraddittorio eventuale, di tipo cartolare, in vista dell'adozione degli altri provvedimenti – ampliativi della sfera giuridica dell'interessato – attinenti alle misure di sicurezza ovvero alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, nonché ai permessi premio. Al riguardo, infatti, la necessità di assicurare il controllo del tribunale di sorveglianza, nelle forme ordinarie del procedimento di esecuzione, sulla legittimità e fondatezza dei provvedimenti emessi dall'organo monocratico impedisce di far leva, anche ortopedicamente, sul modello previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p., che assicura sì, a seguito di opposizione, l'attuazione del contraddittorio, ma dinanzi allo stesso giudice che ha adottato il provvedimento investivo dall'atto oppositivo.

L'esigenza di preservare la specificità di alcuni modelli decisionali atipici o particolari deviazioni dagli schemi ordinari di riferimento (artt. 666 e 667, comma 4, c.p.p.), sia nelle materie di competenza del magistrato di sorveglianza (cfr., a titolo esemplificativo, artt. 30-*bis*, commi 1 e 2, 35-*bis*, 47, comma 8, 47-*ter*, comma 4, 51-*bis*, 51-*ter*, 53-*bis*, comma 1, e 69-*bis* ord. penit., 2, comma 2, l. n. 207/2003 e 16, comma 6, d.lgs. n. 286/1998), sia in quelle di competenza del tribunale di sorveglianza (v., ad esempio, artt. 14-*ter*, 18-*ter*, comma 6, e 30-*bis*, comma 4, ord. penit., 90-93 e 94 d.P.R. n. 309/1990 e 16, comma 6, d.lgs. n. 286/1998), è garantita da apposite clausole di salvezza allocate nell'art. 678 c.p.p. (comma 1: «Salvo quanto stabilito dai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 o da singole disposizioni di legge, ...»; comma 3: «Se non è diversamente stabilito, ...»; comma 5: «Salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, ...»).

L'obiettivo di semplificazione delle procedure è perseguito anche con la prospettata interpolazione dell'art. 35-*bis* ord. penit., volta a sostituire l'attuale doppio *step* procedurale, a contraddittorio necessario, di cui all'art. 666 c.p.p., con il più snello modulo bifasico, a contraddittorio eventuale e differito, richiamato dall'art. 678, comma 1, c.p.p. (sia pure ibridato dalla prevista interlocuzione con l'amministrazione interessata). Non solo. La modifica proposta, sopprimendo il "doppio reclamo" e riservando al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere tanto sul reclamo contro il provvedimento dell'amministrazione, quanto sull'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. avverso l'ordinanza che lo definisce *de plano*, evita il più dispendioso intervento, in seconda battuta, del tribunale di sorveglianza. Nella stessa ottica di semplificazione procedurale si colloca, altresì, la proposta applicabilità al giudizio di ottemperanza delle forme di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p. in luogo della sequenza a contraddittorio necessario disciplinata dall'art. 666 c.p.p.

Funzionali al potenziamento del "diritto alla presenza dell'interessato" sono le modifiche all'art. 69, comma 5, ord. penit., dirette ad estendere, anche *per relationem* (cfr. art. 21-*bis*, comma 2, ord. penit.), l'ambito operativo della procedura ex art. 667, comma 4, c.p.p. al decreto di approvazione del programma di trattamento (art. 13 ord. penit.) e a quello con il quale il magistrato di sorveglianza concede o nega al condannato o all'internato l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro all'esterno (art. 21 ord. penit.) o l'autorizzazione all'assistenza all'esterno dei figli minori (art. 21-*bis* ord. penit.).

Nella stessa ottica, si giustificano le modifiche agli artt. 52 e 53 ord. penit., dirette a estendere le rimodulate garanzie partecipative previste in materia di permessi premio e di necessità alle licenze per detenuti semiliberi e per internati. In proposito, pare opportuno diversificare – intervenendo sul comma 7 dell'art. 30-*ter* ord. penit. – la tempistica del procedimento di reclamo dinanzi al tribunale di sorveglianza in relazione alla diversa natura dei permessi (e, corrispondentemente, delle licenze), circoscrivendo ai permessi (e alle licenze) di necessità la procedura accelerata prevista dall'art. 30-*bis*, comma 4, ord. penit. Relativamente alle scadenze contemplate da tale disposizione, la prospettata dilatazione del termine per la decisione del tribunale di sorveglianza – da dieci a quindici giorni – muove dall'esigenza di coordinare lo *spatium deliberandi* concesso al giudice con il termine dilatorio, anche esso di

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

dieci giorni, previsto dall'art. 666, comma 3, c.p.p. per la comunicazione o notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.

Nelle procedure di controllo dei provvedimenti limitativi dei diritti fondamentali dell'individuo (artt. 14-ter, 18-ter e 41-bis ord. penit.) sono incuneati termini perentori a pena di caducazione dei provvedimenti impugnati, traendo spunto dal congegno delineato dall'art. 309, commi 5, 9 e 10, c.p.p. La modifica in esame, sebbene non imposta dai criteri della delega, potrebbe favorire, indirettamente, la semplificazione delle procedure ove si ritenesse che alla scadenza del termine per la decisione, oltre alla perdita di efficacia del provvedimento restrittivo, consegua anche l'estinzione del procedimento di controllo per sopravvenuta carenza di interesse in capo al condannato.

Infine, in linea con il criterio direttivo di cui alla lett. c), è contemplata la pubblicità dell'udienza ex artt. 666 e 678 c.p.p.: le modalità controversiali di svolgimento e l'elevata posta in gioco che la caratterizzano (tanto più nella nuova cornice normativa di riferimento) rendono ineludibile un adeguamento del modello procedurale "partecipato" alle indicazioni provenienti dal Giudice delle leggi (cfr., *ex plurimis*, Corte cost., 5 giugno 2015, n. 97 e Corte cost., 21 maggio 2014, n. 135) e dalla Corte di Strasburgo (v., tra le altre, Corte eur. dir. uomo, 10 aprile 2012, *Lorenzetti c. Italia* e Corte eur. dir. uomo, 13 novembre 2007, *Bocellari e Rizza c. Italia*). In funzione della tutela di valori sovra/equi-ordinati in conflitto (cfr. artt. 6 § 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 14 § 1 Patto internazionale sui diritti civili e politici), si giustifica, poi, il recepimento dei limiti e delle eccezioni alla pubblicità dell'udienza racchiusi nell'enclave normativa degli artt. 471-473 c.p.p.

MARCELLO BORTOLATO

CONTRADDITORIO DIFFERITO ED EVENTUALE PER LE PENE BREVI

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 678 c.p.p. (*) (Procedimento di sorveglianza) 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4. 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ~~ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono~~ a norma dell'articolo 667, comma 4. (*) La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 21 maggio 2014, n. 135 (in <i>G.U.</i> 1^a s.s. 28/05/2014, n. 23), ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica» e con sentenza 15 aprile - 5 giugno 2015, n. 97 (in <i>G.U.</i> 1^a s.s. 10/6/2015, n. 23),	Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1. Salvo quanto stabilito dai successivi commi 1-bis e 1-ter, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4. 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata procede a norma dell'articolo 667, comma 4. 1-ter. Il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, c.p.p. quando la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore ad anni uno, nonché in materia di riabilitazione e valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procede a norma dell'articolo 667 comma. 4. Su istanza degli interessati, il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza per l'applicazione delle misure di sicurezza e il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza, in tutte le materie di sua competenza, ad esclusione di quelle previste dal comma 1-ter, si svolge nelle forme dell'udienza pubblica.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica».	

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L'attuazione delle delega dovrebbe proseguire nel cammino, parzialmente già recepito dal d.l. n. 146/2013 conv. nella l. n. 10/2014 (che ha introdotto il comma 1-bis all'art. 678 c.p.p.), di intervento sulla disciplina del procedimento di sorveglianza, riservando la procedura a maggiore tasso di giurisdizionalità alle materie per le quali si procede con le più garantite forme di cui all'art. 666 c.p.p. (poiché involgenti più direttamente profili afferenti a diritti fondamentali quali la libertà personale) ed estendendo alla sola materia dell'applicazione delle misure alternative ai soggetti 'liberi sospesi' ex art. 656 comma 5 che abbiano da espiare una pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non superiore ad anni uno, la più snella e semplificata procedura camerale senza contraddittorio con possibilità, su opposizione della parte ex art. 667 comma 4 c.p.p., di accedere in ogni caso al contraddittorio pieno avanti il Tribunale. Ferme restando le competenze a contraddittorio differito ed eventuale dell'organo monocratico di cui al comma 1-bis all'art. 678 c.p.p. e i poteri di intervento anticipato del Magistrato di sorveglianza nella concessione delle misure alternative e nel differimento della pena ai sensi degli articoli 47 comma 4 e 47-ter comma 1-quater ord. penit. e 684 c.p.p., ove ricorrano le condizioni ivi previste, da estendere anche alla concessione anticipata, in tutte le ipotesi, della semilibertà, si ritiene di dover limitare il contraddittorio differito alla concessione delle misure alternative da parte del Tribunale nei limiti indicati, allorché l'esiguità della pena consente un'indagine istruttoria più snella da parte del Collegio (che viene comunque mantenuto anche nella sua composizione dei giudici Esperti) lasciando agli interessati (PM e condannato) la facoltà di opposizione. Come emerge già dalla Relazione accompagnatoria, Analisi tecnico-normativa (pag. 31 della legge delega) non solo la revoca ma anche la materia relativa all'applicazione delle misure alternative, in forma prevalente, e, integralmente, quelle relative al differimento della pena (artt. 146 e 147 c.p.), al ricovero per infermità psichica (art. 148 c.p.), all'applicazione, esecuzione, trasformazione e revoca delle misure di sicurezza (art. 679 c.p.p.) e riesame della pericolosità (208 c.p.) nonché, infine, la tutela giurisdizionale dei diritti (artt. 35-bis e 35-ter ord. penit.), va opportunamente riservata al contraddittorio pieno a salvaguardia della natura stessa della 'giurisdizione rieducativa' in quanto costitutivamente discorsiva, dialettica e multidisciplinare, garanzia fondamentale della qualità dei giudizi prognostici. Per questi motivi anche l'intera materia riguardante la concessione delle misure alternative ai soggetti detenuti va esclusa dalla semplificazione legislativa. Del resto va ricordato che la Corte costituzionale ha già previsto, ancorché a richiesta dell'interessato, l'udienza pubblica in tutti i procedimenti di competenza del Tribunale di sorveglianza e nei procedimenti in materia di misure di sicurezza avanti al magistrato di sorveglianza, esigenza che mal si concilia con un contraddittorio solo eventuale. Per questi motivi si ritiene anche di adeguare la normativa alle pronunce della Corte cost. introducendo all'art. 678 un ulteriore comma (4°) per la previsione, a richiesta dell'interessato, dell'udienza pubblica in tutti i procedimenti a contraddittorio pieno avanti al Tribunale di sorveglianza e nella materia delle misure di sicurezza avanti al Magistrato di sorveglianza.

MARCELLO BORTOLATO

3

CONCESSIONE IN VIA ANTICIPATA DELLA SEMILIBERTÀ

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 50 ord. penit. (Ammissione alla semilibertà) 6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.	Art. 50 ord. penit. (Ammissione alla semilibertà) 6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica si propone di uniformare, facilitando l'accesso alla relativa misura, la disciplina in ordine ai poteri di intervento 'anticipato' del Magistrato di sorveglianza nella concessione delle misure alternative e nel differimento della pena ai sensi degli artt. 47 comma 4 e 47-ter comma 1-quater ord. penit. e 684 c.p.p., ove ricorrano le condizioni ivi previste.

Nel caso di specie si propone di estendere tale potere alla concessione anticipata della semilibertà in tutte le ipotesi (commi 1 e 2) e non solo, come oggi, a quella della pena non superiore a 6 mesi, con esclusione comunque dell'ipotesi dell'ergastolo (comma 5)

MARCELLO BORTOLATO – FABIO GIANFILIPPI

**OTTEMPERANZA IMMEDIATA PER IL PROVVEDIMENTO
EX ART. 35-BIS ORD. PENIT.**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 35-bis ord. penit. (Reclamo giurisdizionale) 4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa. 5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento ~~non più soggetto ad impugnazione~~, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.	Art. 35-bis ord. penit. (Reclamo giurisdizionale) 4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa. Il reclamo non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. 5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte mirano a semplificare le procedure per le decisioni di competenza del magistrato di sorveglianza, in particolare nella materia dei reclami giurisdizionali ex art. 35-bis ord. penit., in attuazione del criterio di cui alla lett. a).

Inoltre le stesse sono finalizzate a rendere più effettivo il rimedio giurisdizionale, con conseguente più pronta tutela dei diritti delle persone detenute e, in ultima istanza, maggior rispetto della loro dignità, in attuazione del criterio di cui alla lett. r).

A tal fine si propone di rendere esplicito che l'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza è immediatamente esecutiva e che l'eventuale reclamo non ne sospende l'esecuzione.

Resta ferma la possibilità di richiedere al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento la sospensione dell'esecuzione in attesa della decisione sull'impugnazione.

Conseguentemente si propone di intervenire anche sul comma 5, disponendo che il procedimento per l'ottemperanza possa essere attivato immediatamente, ove il provvedimento non trovi esecuzione da parte dell'amministrazione interessata, senza attendere l'esperimento delle impugnazioni.

In tal modo viene mutuata integralmente la disciplina dell'ottemperanza dal processo amministrativo ove è prevista la possibilità, così come stabilito dall'art. 114 comma 4 lett. c) d.lgs. n. 104/2010, di ottenere l'esecuzione coattiva del provvedimento anche prima della sua definitività (nel giudizio amministrativo anche le sentenze del t.a.r. non ancora passate in giudicato sono infatti passibili di ottemperanza). L'art. 35-bis, con le descritte modifiche, risponderebbe in modo assai più efficace alla sua funzione inibitoria rispetto ai comportamenti dell'amministrazione che arrechino un grave pregiudizio all'esercizio di diritti delle persone detenute, riducendo i tempi dell'esecuzione ed eliminando così anche i reclami ripetitivi che il detenuto che ha ottenuto un provvedimento favorevole è costretto a fare prima di vederlo concretamente eseguito.

LINA CARACENI

5

**PER UN MODELLO ESECUTIVO CHE FAVORISCA IL RICORSO
A MISURE PENALI DI COMUNITÀ**

Modifica dell'art. 656 c.p.p. – introduzione di una presunzione legale di idoneità della misura alternativa quando la condanna da eseguire non supera i quattro anni di reclusione

Modifica della disciplina dei requisiti di accesso alle misure alternative – con eliminazione di ogni preclusione legata alla tipologia del reato

Modifica della disciplina dell'applicazione in via provvisoria – possibile per tutte le misure alternative alla detenzione

Introduzione e modifica di norme regolamentari – necessarie per l'attuazione della riforma proposta

Ridenominazione delle misure alternative – misure penali di comunità

PREMESSA

Gli interventi proposti sul tessuto dell'attuale titolo I, capo VI della legge n. 354/1975 non sono che una parte dei risultati prodotti dal gruppo di lavoro del Tavolo XII degli Stati Generali dell'esecuzione penale, il quale aveva come compito assegnato quello di tracciare le linee di una riforma penitenziaria che mettesse al centro non più il carcere, ma le misure alternative alla detenzione, ridenominate misure penali di comunità, a testimoniare, anche nel linguaggio utilizzato, la nuova prospettiva da perseguire.

Gli elaborati normativi proposti dal Tavolo XII risultano molto più completi e articolati: da essi si prende spunto per alcuni ritocchi all'attuale disciplina che possano dare rapida attuazione al criterio della delega che vuole un potenziamento di modelli esecutivi che rendano davvero residuale il ricorso alla carcerazione.

Si è scelto di inserire tutte le modifiche proposte in un unico documento, poiché si tratta di interventi tra loro connessi, che forniscono una complessiva rilettura del sistema.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) ~~4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché~~	Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) ~~4-bis. Soppresso~~	La scommessa per un'esecuzione che prescindendo dal carcere potrà essere vinta nella misura in cui si consenta l'accesso alle misure alternative dalla libertà più rapidamente e senza dover scontare un periodo di detenzione. Perciò, si propone un intervento di radicale riscrittura della disciplina di accesso alle misure penali di comunità dalla libertà che tiene conto: 1) del carattere residuale che si vuole dare al carcere, quando la condanna riguarda pene medio-brevi; 2) del potenziamento del ruolo del magistrato di sorveglianza nella concessione di detti bene-

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
~~provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza a dottata ai sensi dell'articolo 69 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.~~ 4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. 4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza. ~~5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successi-~~	4-ter. Soppresso 4-quater. Soppresso 5. Quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a quattro anni di reclusione o a sei anni nei casi di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione e previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per l'eventuale applicazione della liberazione anticipata e sostituzione della pena detentiva con una misura penale di comunità di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero con la sospensione dell'esecuzione	fici (in una prospettiva di semplificazione e soprattutto di riduzione dei tempi). In particolare, si sceglie di introdurre una presunzione legale di idoneità della misura penale di comunità, in caso di pene detentive non superiori ai 4 anni di reclusione (6 per i tossicodipendenti), presunzione fatta valere attraverso un meccanismo automatico di sostituzione della pena detentiva divenuta definitiva; ciò per riaffermare ancora una volta che la reclusione in carcere va considerata sempre come l'<i>extrema ratio</i>. L'ordinamento privilegia forme di esecuzione alternative e il magistrato di sorveglianza, anche mediante il calcolo preliminare della liberazione anticipata, è chiamato a valutare l'opportunità di modalità esecutive della pena attraverso le misure penali di comunità. La presunzione legale di idoneità della misura <i>extra moenia</i> non si applica ai reati di terrorismo e criminalità organizzata di stampo mafioso (poiché in questi casi l'accesso ai benefici ha tempi più lunghi e richiede un periodo di osservazione e trattamento in carcere) e ricorre a speciali criteri di valutazione per i reati commessi con violenza alla persona. Dal punto di vista procedurale, stante la presunzione di idoneità, non è più necessaria l'istanza dell'interessato per introdurre il procedimento per la concessione. Ricapitolando, ecco i punti qualificanti la riscrittura dell'art. 656 c.p.p. Innanzitutto viene introdotta l'investitura automatica del magistrato di sorveglianza in tutti i casi in cui la pena detentiva potrebbe rientrare, calcolata la liberazione anticipata, nei limiti di pena che consentono il ricorso alle misure penali di comunità; un procedimento snello, che segue le regole di cui all'art. 666 commi 3 e 5 c.p.p.; dunque una procedura "a contraddittorio ridotto ed eventuale", ga-

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
~~ve modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.~~ ~~6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.~~	della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. 6. Nei casi di cui al comma 5, il magistrato di sorveglianza decide senza ritardo sulla liberazione anticipata, ai sensi dell'articolo 69-bis. Successivamente, se non ritiene vi siano i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, con ordinanza, restituisce gli atti al pubblico ministero per l'emissione dell'ordine di esecuzione. Viceversa, se ritiene che la pena possa essere sostituita con una misura penale di comunità, fissa l'udienza a norma dell'articolo 666, comma 3 e ne fa dare avviso al condannato, al suo difensore e al pubblico ministero. Con l'avviso le parti sono altresì invitate a depositare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, memorie e documenti utili per la sostituzione della sanzione detentiva. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del magistrato di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Sulla sostituzione della pena detentiva, il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza. Si applica l'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 6-bis. Quando la condanna da eseguire riguarda i delitti commessi con violenza sulla persona, il giudice decide sulla sostituzione della pena detentiva tenendo con-	ranzia quest'ultima che potrà essere recuperata in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva, poiché si consente all'interessato di proporre reclamo ex art. 69-bis ord. penit. Questa scelta rispecchia una delle direttive della delega che, al fine di semplificare le procedure di sorveglianza, si esprime a favore di modelli procedurali a contraddittorio differito o eventuale. La competenza per la concessione delle misure penali di comunità dalla libertà viene affidata al magistrato di sorveglianza, in un'ottica di semplificazione e di uniformità rispetto al potere corrispondente dello stesso magistrato (quando applica le misure in via provvisoria); il tribunale interviene solo nel caso in cui la sostituzione venga negata. Nel comma 5 viene elevato a 4 anni il limite di pena per l'accesso a tutte le misure, eliminando in tal modo l'attuale discrasia tra la fruibilità dell'affidamento in prova dalla libertà e la fruibilità della detenzione domiciliare. Viene confermato, razionalizzandolo, il meccanismo di computo preventivo della liberazione anticipata (anche nei confronti di chi si trovi sottoposto a custodia cautelare in carcere). Per i reati commessi con violenza alla persona non viene esclusa la possibilità di accedere dalla libertà alla misura penale di comunità (poiché le manifestazioni in con-

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
~~7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.~~ ~~8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiara inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.~~ ~~8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.~~	to delle prescrizioni di cui all'articolo 96-bis comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 7. Contro l'ordinanza che nega la sostituzione della pena detentiva è sempre ammesso reclamo davanti al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 69-bis. In tal caso, l'emissione dell'ordine di esecuzione è sospesa fino alla decisione definitiva. Il magistrato che ha negato la sostituzione non fa parte del collegio. 8. La disposizione di cui al comma 6, prima parte, si applica anche al condannato che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovi in stato di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura ai sensi degli articoli 285 e 286 nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 6-bis e 7 si applicano anche al condannato che si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo	creto di queste fattispecie sono talmente eterogenee da non consentire presunzioni di pericolosità legate al reato in astratto). Tuttavia, per la natura della condotta che caratterizza tali reati possono esistere evidenti ragioni di tutela e protezione di chi ha subito l'aggressione e che più difficilmente possono essere soddisfatte con modalità esecutive aperte. Si propone, pertanto, l'introduzione di talune disposizioni regolamentari che impongono l'adozione di peculiari prescrizioni a tutela della vittima con il provvedimento che applica la misura penale di comunità (vedi <i>sub</i> art. 96-bis reg. esec.). Il calcolo della liberazione anticipata riguarda anche coloro che durante il processo hanno trascorso un periodo di tempo in custodia cautelare in carcere. Viene confermata anche la possibilità di sostituzione nei confronti di chi si trova agli arresti domiciliari, con prosecuzione di questo regime esecutivo fino alla decisione del magistrato di sorveglianza.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
~~9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:~~ ~~a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423 bis, 572, secondo comma, 612 bis, terzo comma, 624 bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari di sposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;~~ ~~b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.~~ ~~c) (...)~~ ~~10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4 bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.~~	corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. 9. La sostituzione della pena detentiva con una misura penale di comunità non si applica quando la condanna da eseguire riguarda i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale. 10. Nella determinazione del magistrato di sorveglianza competente per la sostituzione della pena detentiva, si applicano le regole generali di cui all'articolo 677.	La riformulazione del comma 9 non consentirà ai condannati per reati di terrorismo e di criminalità organizzata di stampo mafioso di accedere dalla libertà alle misure <i>extra moenia</i>, poiché il loro peculiare ed elevato profilo criminale (stante la natura del reato commesso) richiede un periodo di osservazione e intervento rieducativo in carcere prima di poter accedere ai benefici (vedi sul punto <i>sub</i> art. 96-bis reg. esec.). Sempre a proposito della competenza, venuto meno il meccanismo di sospensione dell'ordine di esecuzione, non si giustifica più una competenza speciale (quella del magistrato del luogo in cui si trova l'ufficio del pubblico ministero che procede) volta a garantire uno stretto coordinamento tra il pubblico ministero che sospende l'ordine e il giudice che si pronuncia sulle modalità esecutive; possono rivivere le regole generali fissate dall'articolo 677 c.p.p.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)		
Art. 4-bis ord. penit. (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per alcuni delitti)	Art. 4-bis ord. penit. (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per alcuni delitti) <i>Soppresso</i>	La previsione in astratto di preclusioni automatiche all'accesso ai benefici penitenziari (costruita sulla natura del reato commesso) è contraria al principio rieducativo della pena, poiché non consente quell'intervento flessibile, progressivo e individualizzato indispensabile per un effettivo recupero del condannato. Escludere per taluni la possibilità di raggiungere l'obiettivo della rieducazione e perciò della riconquistata libertà tradisce gli scopi dell'art. 27 comma 3 Cost. Ogni condannato, invece, ha il diritto di accedere ai benefici penitenziari quando abbia maturato le relative condizioni di applicabilità (cfr. anche Racc. 2014/3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa ai delinquenti pericolosi, secondo cui «è necessario trattare i delinquenti pericolosi, come tutti i delinquenti, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e tenendo in dovuto conto la loro situazione particolare ed i loro bisogni individuali, pur continuando a proteggere la società in modo efficiente contro le loro azioni»). Nondimeno, sulla base delle indicazioni provenienti dalla delega, si è consapevoli che gli autori di particolari crimini (quali terrorismo e criminalità organizzata di stampo mafioso) sono portatori di uno speciale profilo criminale che difficilmente consente l'accesso a misure penali di comunità (quantomeno nelle prime fasi dell'esecuzione). Tuttavia non può escluderlo, poiché significherebbe negare a priori il finalismo rieducativo della pena per taluni tipi d'autore, in evidente contrasto con la previsione costituzionale. Per questo, per salvaguardare la deroga all'abrogazione di ogni preclusione automatica ai benefici penitenziari contenuta nella delega e riferita proprio ai reati summenzionati (comma 85, lett. e), si propone l'introduzione di presupposti e cri-

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
		teri di accesso più rigorosi nei tempi e nei modi di fruizione, che recuperano talune prescrizioni di cui all'art. 4-bis ord. penit. alle quali il giudice di sorveglianza deve attenersi nel momento in cui è chiamato a valutare l'ammissibilità del beneficio (vedi <i>sub</i> art. 96-bis reg. esec.). Con l'abrogazione dell'art. 4 bis vengono meno tutti i regimi detentivi speciali che su questa norma si fondano e dall'ordinamento penitenziario vanno espunti tutti i riferimenti ad essa. Perciò, correlata a questa si propone quantomeno l'abrogazione degli articoli 58-ter e 58-quater ord. penit.
Capo VI (Misure alternative alla detenzione e remissione del debito) (Misure penali di comunità) Anche nel lessico è importante marcare una differenza se si vuole perseguire l'obiettivo di introdurre un sistema penitenziario che cambi radicalmente l'attuale prospettiva punitiva incentrata sul carcere. Per questo non sembra appropriato l'uso del termine "alternative" riferito alle misure <i>extra moenia</i> quando queste dovrebbero rappresentare la modalità ordinaria di esecuzione della pena.		
Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) Se la pena detentiva inflitta non supera ~~tre~~ anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati ~~della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.~~ ~~L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istitu-~~	Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) 1. Se la pena detentiva inflitta non supera quattro anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. 2. Il provvedimento è adottato sulla base degli elementi di osservazione forniti dall'istituto penitenziario, se il soggetto è recluso e dal condannato stesso, debitamente accertati dagli uffici di esecuzione penale esterna e dalle forze dell'ordine, quando l'adozione avviene ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale. 3. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 57 e seguenti.	L'affidamento in prova resta la misura penale di comunità per eccellenza; perciò si propongono alcuni ritocchi volti a superare talune criticità. La prima modifica proposta intende uniformare i criteri di ammissione, ponendo come unico tetto di pena quattro anni, sia che la misura venga concessa dalla libertà che dalla detenzione. Al comma 2 si propone un intervento volto a superare alcuni elementi, di fatto problematici, quali la collegialità dell'osservazione della persona obbligatoria.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
~~to quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.~~ ~~3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espia- re una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.~~ ~~L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza.~~ ~~L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.~~ ~~Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.~~ ~~Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate~~	<i>Soppresso</i> <i>Soppresso</i> 7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della collettività e, in quanto possibile, in favore della persona offesa dal reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. 8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate	Eliminate le distinzioni relative al percorso di ammissione al beneficio fondate sul <i>quantum</i> di pena. La disciplina riguardante l'applicazione in via provvisoria delle misure penali di comunità viene inserita in un nuovo capo che contiene tutte le disposizioni attinenti ai profili procedurali comuni alle diverse misure. Vengono potenziate quelle prescrizioni obbligatorie riguardanti la ricomposizione del conflitto con la vittima (ove possibile) e il coinvolgimento della comunità nell'esecuzione della pena, poiché solo così modalità esecutive <i>extra moenia</i> potranno essere accettate dalla società civile (perché assolve-

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al ~~comma 10.~~ Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. ~~Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.~~ ~~L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.~~ ~~L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.~~ ~~12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3.~~	dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui all'articolo 98 comma 7 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. 9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. <i>Soppresso</i> 10. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova, ai sensi dell'articolo 58-bis. <i>Soppresso</i> <i>Soppresso</i>	ranno anche alla loro funzione retributiva) e favoriranno il recupero e il reinserimento del reo. Anche in questo caso, le disposizioni procedurali abrogate vengono inserite nella nuova disciplina di cui al capo VI <i>bis</i>, trattandosi di profili comuni a tutte le misure.
Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) ~~01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di~~	Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 01. <i>Soppresso</i>	La disciplina della detenzione domiciliare richiede una razionalizzazione che tenga conto di modalità esecutive contenute in leggi diverse, in particolare la disciplina di cui

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
~~quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4 bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.~~ 1. ~~La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:~~ ~~a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;~~ ~~b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;~~ ~~c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;~~ ~~d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;~~ ~~e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.~~	1. La pena detentiva non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare la fuga o il pericolo che il condannato commetta altri reati. 2. Il limite di cui al comma 1 è elevato a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ai dieci anni o affetta da <i>handicap</i> totalmente invalidante, con lei convivente; b) padre, esercente la responsabilità, di prole di età inferiore ai dieci anni o affetta da <i>handicap</i> totalmente invalidante con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a ses-	all'art. 1 legge n. 199/2010. Un testo organico che riordini i requisiti di accesso, i criteri che orientano la decisione e la variegata gamma di modalità di esecuzione, tutte a disposizione del giudice per valutare la più idonea a soddisfare le esigenze riscontrate nel caso concreto. Inoltre, va preso atto della rilevanza che l'esecuzione della pena presso il domicilio ha assunto recentemente nel sistema delle misure <i>extra moenia</i> e, di conseguenza, è necessario stabilire <i>standard</i> minimi uniformi di trattamento, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona condannata e della sua aspettativa di reinserimento sociale, per impedire che si arrivi al paradosso di una esecuzione domestica meno garantita di quella in carcere (vedi <i>infra</i>, comma 4). La disposizione di cui al comma 01 costituisce condizione di accesso alle misure speciali di comunità a carattere umanitario che vengono disciplinate nel successivo art. 47-<i>quater</i> (completamente riformulato). Nel comma 1 resta disciplinata l'ipotesi-base di detenzione domiciliare (quella dell'attuale comma 1-<i>bis</i>), quale alternativa all'affidamento in prova al servizio sociale, con eliminazione di tutte le preclusioni e specificazione dei luoghi dove la misura può essere eseguita, ivi compreso il riferimento ai luoghi di cura, di assistenza e accoglienza che ci consentono di ricomprendere anche le case famiglia protette per l'esecuzione della misura nei confronti delle detenute madri. Le disposizioni di cui al comma 1 del vigente art. 47-<i>ter</i> sono trasferite, per necessità sistematiche, nel nuovo comma 2, dal quale dovrebbe essere espunta la lettera e), ove si adottasse la riforma dell'ordinamento penitenziario con norme dedicate all'esecuzione nei confronti di minorenni e giovani adulti.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
~~1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'esecuzione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.~~ ~~1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.~~ ~~1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.~~	santa anni, se inabile anche parzialmente. 1-bis. <i>Soppresso</i> 1-ter. <i>Soppresso</i> 1-quater. <i>Soppresso</i> 3. Il giudice di sorveglianza, nel disporre la detenzione domicilia-	I contenuti dell'attuale comma 1-ter costituiscono condizione di accesso alle misure speciali di comunità a carattere umanitario di cui al successivo art. 47-quater. La disciplina riguardante l'applicazione in via provvisoria è demandata al capo VI-bis comune a tutte le misure. Il nuovo comma 3 rappresenta uno dei pilastri su cui si regge la propo-

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
~~4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.~~ ~~5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.~~ ~~6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.~~	re, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale, tenendo conto del programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ai sensi dell'articolo 72. Tali prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare secondo le disposizioni dell'articolo 58, comma 2. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 tengono conto dei diritti incompressibili di cui agli articoli 10, 18, 21-bis, 21-ter e 23, nonché di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230. Gli interventi di cui al medesimo comma 3 e le relative disposizioni giurisdizionali favoriscono l'accesso del condannato in detenzione domiciliare al lavoro all'esterno, a percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché ad attività culturali, ricreative e sportive, se del caso avvalendosi di mezzi di controllo elettronici. Alle condizioni di cui agli articoli 30, 30-ter, i condannati in esecuzione di detenzione domiciliare possono usufruire dei benefici dei permessi e dei permessi-premio. 5. Per quanto non espressamente richiamato in questo articolo, il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario detentivo previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione della giustizia per il mantenimento del condannato che si trovi in detenzione domiciliare. 6. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana senza autorizzazione, è punito ai sensi dell'articolo 385 del co-	sta di riforma della misura domestica, poiché la riempie di contenuti rieducativi e la uniforma alle altre misure penali di comunità, dal punto di vista dell'offerta trattamentale e del sostegno da parte degli UEPE. La modifica riscrive la norma sulla competenza sulla base di quanto disposto nelle norme di procedura di cui al capo VI bis. Il comma 4 mira ad assicurare al condannato standard di garanzie e di diritti almeno pari a quello di chi è in carcere. È paradossale, ma fino ad oggi il rischio connesso all'esecuzione della pena presso il domicilio, è stato la creazione di una situazione di detenzione, se possibile, peggiore rispetto a quella normalmente vissuta in carcere, poiché la "reclusione" fuori dall'istituto fa perdere tutti quei benefici di cui godono i ristretti (colloqui, permessi, attività trattamentali, supporto da parte degli operatori dell'area educativa). Per questo, una riforma della misura impone di estendere quei benefici e quei diritti di cui gode ogni detenuto. Solo così potrà mantenere il suo carattere di modello esecutivo alternativo al carcere. Viene spostato nel comma 6 il contenuto degli attuali commi 8 e 9

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
~~7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.~~ ~~8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.~~ ~~9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio.~~ ~~9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.~~	dice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. Salvo che il fatto non sia di lieve entità, la condanna per il delitto di cui al presente comma comporta la revoca del beneficio. 7. <i>Soppresso</i> 8. <i>Soppresso</i> 9. <i>Soppresso</i> 10. <i>Soppresso</i>	Le disposizioni di cui al vigente comma 7 sono assorbite dalle norme generali di procedura sulla revoca delle misure di comunità. Alla luce delle norme generali di procedura sulla convertibilità delle misure di cui al capo VI-bis, il vigente comma 9-bis è abrogato.
Art. 47-<i>quater</i> ord. penit. (Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria) ~~1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive o ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.~~	Art. 47-<i>quater</i> ord. penit. (Misure penali di comunità in casi particolari) 1. Le misure penali di comunità di cui al presente capo possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena previsti, nei confronti di: a) persone che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o in un momento successivo, abbiano compiuto i settanta anni di età; b) persone nei confronti delle quali potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale; c) persone affette da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi	La disciplina riservata alle misure <i>extra moenia</i> in caso di AIDS conclamata viene modificata e ampliata per consentirne l'impiego nei confronti di tutte quelle forme patologiche o di quelle condizioni personali incompatibili con la detenzione: vi rientrano le varie ipotesi di detenzione domiciliare c.d. umanitaria (attuali artt. 47-ter, commi 01 e 1-ter, 47-<i>quater</i>). Restano disciplinate a parte le misure in favore delle detenute madri (art. 47-<i>quinquies</i>) e l'affidamento in prova per tossicodipendenti (di cui non ci si occupa). La scelta di fondo è quella di consentire al giudice di scegliere quale sia la misura penale di comunità più adatta a far fronte alle speciali esigenze di cura e assistenza del condannato, consentendo altresì di derogare ai limiti di pena previsti per l'accesso.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS. 3. ~~Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.~~ 4. ~~In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma.~~ 5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l'interessato	dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e di assistenza presso le unità di malattie infettive ospedaliere e universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate, secondo i piani regionali, nell'assistenza ai casi di AIDS; d) persone affette da altre gravi patologie i cui programmi di trattamento socio-sanitario possano essere seguiti con maggiori benefici in regime di esecuzione penale esterna. 2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata a certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e, per le persone di cui alla lettera c), la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS. 3. Il giudice può revocare la misura penale di comunità disposta ai sensi del comma 1, qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione della misura. 4. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura penale di comunità per le ragioni di cui al comma 3, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 5. La revoca non può essere disposta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non	Si provvede, inoltre, a riorganizzare talune delle attuali disposizioni, spostandole, accorpandole o abrogandole. Tutte le disposizioni riguardanti i profili processuali sono state trasferite nel capo VI-bis. Al comma 3 vengono trasferiti i contenuti dell'attuale comma 6.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
~~abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.~~ ~~6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.~~ ~~7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.~~ ~~8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 47-ter.~~ ~~9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.~~ ~~10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate.~~	rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. 6. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, si applica la disciplina di cui al capo VI-bis, nonché l'articolo 99-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, per quanto compatibili. 7. <i>Soppresso</i> 8. <i>Soppresso</i> 9. <i>Soppresso</i> 10. <i>Soppresso</i>	
Art. 47-quinquies ord. penit. (Detenzione domiciliare speciale) ~~1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o acco-~~	Art. 47-quinquies ord. penit. (Misure penali di comunità per le madri) 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse alle misure penali di comunità, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione	Qui la scelta adottata è quella di consentire alle madri – al fine di ricostituire la convivenza con i figli – non soltanto l'accesso alla detenzione domiciliare (vedi <i>sub</i> art. 4-ter), ma ogni altra misura compatibile con la finalità perseguita e che sia idonea a prevenire la fuga o la reiterazione del reato. Di fatto, si raccordano e si ampliano a casi analoghi le misure applicate per ragioni umanitarie (art. 47-quater). Anche in questo caso non ci sono preclusioni per tipologia di reato.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
glienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo secondo le modalità di cui al comma 1-bis. 1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiazione la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espia nelle case famiglia protette, ove istituite. 2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale. 3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.	di almeno un terzo della pena, ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. 2. L'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal periodo precedente, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di fuga o di commissione di ulteriori reati, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiazione la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espia nelle case famiglia protette, ove istituite. 3. Allo stesso modo si procede nel caso in cui il figlio sia affetto da <i>handicap</i> totalmente invalidante. 4. Le misure penali di comunità possono essere concesse, alle stesse condizioni previste per la madre nei commi precedenti, anche al padre esercente la responsabilità, se la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. 5. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla misura penale di comunità di cui al presente articolo, il tribunale di sorveglianza può: a) disporre la proroga della misura ovvero convertirla in altra più idonea allo scopo dell'assistenza del minore; b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.	Le garanzie dell'assistenza ai figli vengono estese anche a coloro che sono affetti da <i>handicap</i> totalmente invalidante. Il nuovo comma 4 riproduce i contenuti dell'attuale comma 7. Il nuovo comma 5 riproduce i contenuti dell'attuale comma 8.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
~~4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.~~ ~~5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.~~ ~~6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.~~ ~~7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.~~ ~~8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:~~ ~~a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;~~ ~~b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21 bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.~~	4. <i>Soppresso</i> 5. <i>Soppresso</i> 6. <i>Soppresso</i> 7. <i>Soppresso</i> 8. <i>Soppresso</i>	La disciplina della revoca è quella prevista per tutte le misure nel capo VI-bis. I contenuti sono recuperati nel nuovo comma 4. I contenuti sono recuperati nel nuovo comma 5.
Art. 47-sexies ord. penit. (Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo) 1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare	Art. 47-sexies ord. penit. (Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo) 1. La condannata ammessa al regime di cui all'articolo 47 <i>quinquies</i> che	Articolo identico, con qualche adeguamento formale.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
~~speciale~~ che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa ~~a questi~~, ai sensi dell'articolo 47-<i>quinquies</i>, comma 7.	rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa, ai sensi dell'articolo 47-<i>quinquies</i>, comma 4.	
Art. 48 ord. penit. (Regime di semilibertà) ~~Il regime di~~ semilibertà consiste nella concessione al condannato e ~~all'internato~~ di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, ~~istruttive~~ o comunque utili al reinserimento sociale. I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.	Art. 48 ord. penit. (Semilibertà) 1. La semilibertà consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, di istruzione, di formazione professionale o comunque utili al reinserimento sociale. 2. I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili. 3. Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.	A parte qualche adeguamento lessicale, si ravvisa l'esigenza di inserire nell'art. 48 il comma 8 dell'art. 101 del regolamento di esecuzione, ritenendolo centrale nella <i>ratio</i> trattamentale della misura. Al comma 3, dunque, si prevede l'utilizzo di particolari edifici di civile abitazione per l'esecuzione della misura, scelta che ne potrebbe favorire l'impiego in favore di quanti, vivendo ai margini della società e non potendo contare su altre risorse, difficilmente sono ammessi ad una esecuzione <i>extra moenia</i> (vedi <i>sub</i> art. 50).
Art. 50 ord. penit. (Ammissione alla semilibertà) Possono essere espiate in ~~regime di~~ semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, ~~se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.~~ ~~Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti~~	Art. 50 ord. penit. (Ammissione alla semilibertà) 1. Possono essere espiate in semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a quattro anni, nel caso non sia possibile la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ovvero della detenzione domiciliare per sola assenza di idoneo domicilio, pubblico o privato. 2. Nel caso di cui al comma 1, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone gli interventi necessari per favorire il reperimento di un domicilio o di altra situazione abitativa, tale da con-	Le modifiche proposte intendono differenziare l'accesso alla misura della semilibertà, ipotizzando, di fatto, tre situazioni diverse. Unitamente a quella già presente nell'ordinamento penitenziario, si prevede una forma di semilibertà quale alternativa all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare – e quindi alle medesime condizioni – in assenza di un domicilio idoneo. Come si accennava, a determinare l'esecuzione nella forma più dura del carcere non possono essere le condizioni di disagio personale, economico e sociale in cui vive il condannato (basti pensare alla condizione degli stranieri); per cui, anche la semilibertà può essere un

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
~~indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.~~ L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. ~~Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiaato almeno venti anni di pena.~~ ~~Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.~~ ~~Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.~~	sentire la modifica della semilibertà in quella dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare. 4. L'ammissione alla semilibertà, nei casi di cui al comma 1, è possibile anche in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 57-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la misura è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e anche in base alle opportunità offerte dall'istituto penitenziario ove è eseguita la pena, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. <i>Soppresso</i> <i>Soppresso</i> <i>Soppresso</i>	valido strumento per consentire temporaneamente a questi soggetti l'accesso a forme esecutive <i>extra moenia</i>, in attesa del ripristino delle condizioni per poter fruire dei benefici più ampi. In questo, nel reperimento di un domicilio o di altra situazione abitativa utile per l'esecuzione delle misure di maggior favore, sono impegnati gli operatori degli UE-PE, ai quali è affidato anche il programma trattamentale. A parte l'ipotesi della semilibertà come alternativa all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare (che può essere concessa fin dall'inizio dell'esecuzione della pena), la fruibilità della misura, essendo legata ai progressi nel trattamento, non può essere negata quando tali progressi sono dovuti all'assenza di opportunità rieducative offerte nell'istituto dove la pena è eseguita e, nella valutazione, questo elemento va preso nella dovuta considerazione. Per i condannati all'ergastolo, si propone l'introduzione di una disciplina autonoma (art. 50-ter). La disciplina contenuta in questo comma è confluita in una norma regolamentare (art. 101).

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	Art. 50-ter ord. penit. (Ammissione alla semilibertà per condannati all'ergastolo) 1. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere fruito per almeno cinque anni dei permessi premio, di cui all'articolo 30-ter e comunque dopo venti anni. 2. Il condannato deve altresì aver dato prova di cambiamento con particolare riguardo alla capacità di costruire e gestire relazioni personali e sociali improntate al rispetto delle regole e deve essere disponibile a svolgere attività di utilità sociale in favore della collettività. 3. Le attività di utilità sociale, così come il risarcimento del danno, se richiesto, dovranno essere inserite nel programma rieducativo predisposto con la misura, attraverso apposite prescrizioni.	L'esecuzione della pena nei confronti dei condannati all'ergastolo ha delle peculiarità che richiedono l'individuazione di norme dedicate; perciò, si ritiene utile prevedere una forma autonoma di semilibertà, che dovrebbe essere prodromica alla concessione della liberazione condizionale. Viene inserita, quindi, in un progetto di risocializzazione centrato sul principio di gradualità nel percorso di recupero e di reinserimento sociale.
Art. 176. C.P. (Liberazione condizionale) Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ~~ravvedimento~~, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. ~~Se si tratta di recidivo, nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.~~ Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia ~~scontato almeno ventisei anni di pena.~~	Art. 50-quater ord. penit. (Liberazione condizionale) 1. Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo cambiamento in termini di stile di vita, capacità di costruire e gestire relazioni personali e sociali improntate al rispetto delle regole, della persona e della sua dignità e sia disponibile a svolgere attività di utilità sociale in favore della collettività, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. 2. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia sperimentato in modo positivo e costante il regime di semilibertà, di cui all'articolo 50-ter, per almeno cinque anni consecutivi e comunque dopo ventisei anni.	In un'ottica di razionalizzazione della disciplina e di creazione di un sistema organico, la cui regolamentazione sia totalmente affidata alla legge n. 354/1975, si ritiene necessario, previa abrogazione dell'art. 176 c.p., inserire la liberazione condizionale nell'ordinamento penitenziario, ufficializzando, quindi, il suo carattere di misura penale di comunità. Il concetto di ravvedimento (proprio del foro interiore) scompare e l'attenzione viene spostata sui comportamenti del detenuto durante l'esecuzione della pena, dai quali poter desumere un cambiamento nelle sue scelte di vita rivelatore del raggiungimento dell'obiettivo della risocializzazione. Questa previsione dà attuazione al principio di gradualità nel percorso di recupero del condannato all'ergastolo (e che quindi ha trascorso in carcere un lungo periodo): egli viene ammesso alla liberazione condizionale solo dopo aver sperimentato almeno un perio-

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.	3. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle. 4. Nel caso di condannato all'ergastolo, la previsione di cui al comma 3 dovrà essere valutata anche in base al fatto di aver ottemperamento alle specifiche prescrizioni riguardanti il risarcimento del danno. 5. In caso di concessione, il condannato è sottoposto alla libertà vigilata per un periodo non superiore a cinque anni. Si applica l'articolo 58 comma 3.	do proficuo di semilibertà, la quale, già a sua volta, richiede che abbia positivamente fruito di permessi-premio. Il cambiamento nello stile di vita del condannato si desume anche dal suo comportamento con riguardo alle obbligazioni civili nascenti dal reato, adempimento che risulta particolarmente importante nella concessione della liberazione condizionale all'ergastolano. Le modalità esecutive sono sempre quelle della libertà vigilata, anche se viene rafforzato il ruolo degli UEPE, ai quali il liberato condizionalmente viene affidato per gli interventi di sostegno e controllo.
Art. 177. C.P. (Revoca della liberazione condizionale e estinzione della pena) Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. ~~La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.~~ Decorso ~~tutto~~ il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena ~~rimane~~ estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con	Art. 50-quinquies ord. penit. (Revoca della liberazione condizionale ed estinzione della pena) 1. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 58-bis e 58-ter e, in caso di revoca della misura, il condannato non potrà ripresentare istanza se non decorsi almeno tre anni. In caso di revoca, il tempo trascorso in libertà condizionale potrà essere computato nella durata della pena, previa valutazione del tribunale di sorveglianza. 3. Decorso il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena è estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza	Anche la disciplina della revoca della liberazione condizionale, una volta abrogato l'art. 177 del codice penale, viene inserita nell'ordinamento penitenziario, con alcune modifiche.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.	di condanna o con provvedimento successivo.	
Art. 51 ord. penit. (Sospensione e revoca del regime di semilibertà)	Art. 51 ord. penit. (Sospensione e revoca della semilibertà) 6. Si applica la disciplina degli articoli 58-bis e 58-ter, per quanto compatibile.	La norma resta identica, con l'aggiunta della numerazione dei commi (che viene fatta anche in altre norme) e di un rinvio alla disciplina generale in tema di revoca delle misure penali di comunità. In sostanza, nel testo delle norme riguardanti le singole misure vengono disciplinate solo le speciali ipotesi di revoca.
Art. 52 ord. penit. (Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà) Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno. Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata. Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.	Art. 52 ord. penit. (Licenza al condannato ammesso alla semilibertà) 1. Al condannato ammesso alla semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno e a giorni sessanta, in modo progressivo, per la misura prevista all'articolo 50-ter, nel caso in cui il condannato abbia dato prova di proficua partecipazione all'opera di rieducazione. 2. Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata. 3. Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà. 4. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51.	Sempre guardando al principio di gradualità del trattamento e tenuto conto della proposta di introdurre una forma di semilibertà solo per condannati all'ergastolo e prodromica a una possibile applicazione della liberazione condizionale, si ritiene che le licenze premio, in tale situazione, possano essere concesse, in modo progressivo, sino a sessanta giorni l'anno. Tale previsione è strettamente connessa alla necessità di sperimentare il più possibile il condannato all'esterno dell'istituto, per poterne valutare il livello di reinserimento sociale.
Art. 54 ord. penit. (Liberazione anticipata) ~~Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo~~	Art. 54 ord. penit. (Liberazione anticipata) 1. Al condannato a pena detentiva che abbia tenuto comportamenti e compiuto atti concreti rivelatori di un positivo evolversi della personalità è concessa, quale ricono-	L'istituto viene impropriamente annoverato tra le misure penali di comunità: tuttavia, con esse condive la natura premiale e le caratteristiche di strumento per il trattamento progressivo di portata risocializzante. Favorendo un più rapido accesso tanto al fine-pena che ai

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
~~più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.~~ La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione ~~o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.~~ La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai ~~benefici dei~~ permessi premio, ~~della semilibertà e della liberazione condizionale,~~ la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.	scimento di tale progressione e ai fini di un suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di proficua partecipazione all'opera di rieducazione è altresì concessa una ulteriore detrazione di quindici giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine si applica l'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230. 2. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione. 3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio. 4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai permessi premio e alle misure penali di comunità, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo. 5. Ai fini di quanto previsto al comma 1 è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o in esecuzione della pena secondo le modalità di cui al presente capo.	benefici penitenziari (lo sconto di pena permette di maturare prima i presupposti oggettivi), la liberazione anticipata va comunque mantenuta nel capo dedicato alle misure penali di comunità. La proposta di modifica agisce su più livelli: a) adeguamenti del dettato normativo a sopravvenienze legislative (soppressione al comma 2 del riferimento al pretore) e pronuncianti giurisprudenziali (recepimento al comma 3 di Corte cost. n. 186/1995); b) revisione della norma e contestuale soppressione dell'art. 4 d.l. n. 146/2013; c) individuazione dei requisiti di accesso funzionali a decurtazioni "scalari" della pena (comma 1); d) ampliamento dell'ambito applicativo della disciplina (comma 5). In riferimento al punto b), la soppressione dell'istituto della liberazione anticipata "speciale", è giustificata dal fatto che si tratta di misura a termine introdotta per rispondere al problema del sovraffollamento. Passato, ci si augura, il periodo emergenziale, questa deve essere "assorbita" dal sistema attraverso una ridefinizione complessiva dell'istituto che preveda pure sconti di pena "differenziati", commisurati ai progressi del detenuto nel trattamento. Inoltre, con la soppressione della liberazione anticipata "speciale", vengono eliminati i limiti soggettivi ed oggettivi alla sua fruibilità e rimodulati i requisiti di accesso per garantire a tutti lo sconto di pena, nel rispetto dell'art. 27 comma 3 Cost. Si propone così (e passiamo al punto c), un intervento sui requisiti di accesso alla liberazione anticipata, prevedendo, al comma 1, una sorta di modello "scalare" di decurtazione: in via ordinaria al detenuto che abbia tenuto una condotta che riveli un positivo evolversi della personalità, è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata. La detrazione sarà di ulteriori quindici giorni, ove il detenuto abbia dato

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
		prova di una proficua partecipazione all'opera di rieducazione. Per orientare il potere discrezionale della magistratura di sorveglianza nel concedere o negare il beneficio (ed evitare disparità di trattamento), si propone la modifica dell'art. 103 reg. esec., con specificazione dei parametri di valutazione dei requisiti contenuti nell'art. 54 ord. penit. (vedi <i>infra</i>). Infine, al comma 5, è previsto quale ambito applicativo della liberazione anticipata, quello di tutte le modalità esecutive della pena, sia <i>intra</i>, sia <i>extra moenia</i> che consentono di valutare i progressi nel trattamento (prospettiva legata al rafforzamento dei contenuti rieducativi di tutte le misure penali di comunità). Allo <i>status</i> di condannato si aggiunge quello di imputato sottoposto a misure di custodia cautelare.
Capo VI-bis ord. penit (Disciplina di accesso e vicende esecutive delle misure penali di comunità) Nel capo dedicato alle misure penali di comunità, subito dopo l'individuazione tipologica dei vari benefici, attraverso un intervento di razionalizzazione delle norme esistenti (modifiche e soppressioni) e l'introduzione di nuove disposizioni, vengono disciplinati gli aspetti esecutivi che accomunano tutte le misure. Si è consapevoli dell'impropria tecnica legislativa utilizzata (sostituire talune norme con altre, malgrado l'eterogeneità dei contenuti), ma si ritiene prioritario soddisfare l'esigenza di riordino del sistema delle misure penali di comunità, anche dal punto di vista della disciplina procedimentale, sul rilievo che la ripetitività di alcune prescrizioni potrebbe ingenerare contrasti interpretativi e problemi applicativi, nonché conseguenti disparità nell'adozione dei provvedimenti.		
~~Art. 55 ord. penit.~~ ~~(Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata)~~ ~~Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.~~	~~Art. 55 ord. penit.~~ ~~(Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata)~~ <i>Soppresso</i>	L'art. 55 viene abrogato. La previsione è stata inserita nell'articolo 58, a proposito dell'intervento dei servizi.
Art. 57 ord. penit. (Legittimazione alla richiesta dei benefici) ~~Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 e 56~~	Art. 57 ord. penit. (Legittimazione alla richiesta delle misure penali di comunità) 1. I benefici penitenziari e le misure di cui al capo VI possono es-	Le modifiche suggerite sono funzionali a favorire l'accesso alle misure. Per i condannati che possono accedere alle misure penali di comunità dallo stato di detenzione, la previsione del potere del magistra-

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
~~possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.~~	sere richiesti dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, o possono essere proposti sia dal magistrato di sorveglianza, sia dal gruppo di osservazione e trattamento.	to di sorveglianza di proporre il beneficio consentirebbe l'avvio della procedura in tutti i casi in cui il detenuto non è in possesso degli strumenti culturali e giuridici per tutelare i propri interessi (si pensi, ad esempio, ai detenuti stranieri). Peraltro, trattandosi dell'organo monocratico deputato al controllo sulle modalità della detenzione, dovrebbe essere in possesso delle informazioni essenziali per valutare la sussistenza dei presupposti di ammissione. Inoltre, si propone di sostituire il consiglio di disciplina con il gruppo di osservazione e trattamento, quello che più di altri conosce l'evoluzione del condannato e può valutare la fruibilità di una misura <i>extra moenia</i> . L'istanza può essere presentata anche dal difensore del condannato o dell'internato. Il potere di proposta va esteso a tutte le misure, nel rispetto del principio di individualizzazione del trattamento.
	Art. 57-bis ord. penit. (Adozione delle misure penali di comunità) 1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la richiesta di misura penale di comunità è presentata al tribunale di sorveglianza competente per il luogo di esecuzione della pena. 2. Il tribunale decide sulla base dei risultati dell'osservazione della persona e di ogni altro elemento utile a determinare la sussistenza delle condizioni di accesso e l'idoneità della misura a favorire il reinserimento sociale e ad evitare il pericolo di fuga e di reiterazione del reato, tenuto conto della proposta di programma di trattamento redatta ai sensi dell'articolo 72. Si applicano gli articoli 96 e 96-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.	La competenza del tribunale di sorveglianza in tema di concessione delle misure penali di comunità riguarda i casi in cui la possibile fruizione consegue ad un periodo di osservazione e trattamento del condannato condotto <i>intra moenia</i> : sono queste, in effetti, le situazioni in cui la competenza "composita" del collegio permette ai giudici non togati di dare il loro contributo nel valutare se il progetto trattamentale predisposto per il detenuto abbia consentito allo stesso il raggiungimento di quel livello di cambiamento e di responsabilizzazione tali da permettere la fruizione di più ampi spazi di libertà. La nuova disposizione fa salva la possibilità di applicazione delle misure dalla libertà <i>ex art. 656 comma 5 c.p.p.</i> e in via provvisoria <i>ex art. 57-ter ord. penit.</i>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	3. Con l'ordinanza che applica la misura penale di comunità, il tribunale dispone la sospensione dell'esecuzione delle misure di sicurezza personali ai sensi dell'articolo 58-sexies. 4. Nella scelta della misura penale di comunità deve essere accordata preferenza a quella che meglio promuova il recupero e il reinserimento del condannato, con il minor sacrificio della libertà personale.	Viene altresì previsto che l'accesso alla misura penale di comunità sia incompatibile con la valutazione di pericolosità sociale necessaria per l'applicazione di una misura di sicurezza personale, con la conseguente necessità di disporre la sospensione dell'esecuzione, in attesa dell'esito della misura penale di comunità. Infine, viene introdotta una disposizione ispirata al principio del <i>favor libertatis</i> che impone al giudice di orientarsi per la misura che, nell'assicurare l'esigenza di reinserimento sociale del condannato, determini il minor sacrificio possibile della libertà personale.
	Art. 57-ter ord. penit. (Applicazione in via provvisoria) 1. La richiesta di misura penale di comunità può essere presentata, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. La disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale. 2. Il magistrato, anche d'ufficio, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare l'applicazione in via provvisoria della misura, quando, sulla base dei risultati dell'inchiesta personologica e sociale condotta dagli uffici di esecuzione penale esterna o, in assenza di questa, degli elementi di osservazione personali e sociali raccolti, tenuto conto della documentazione prodotta dal condannato e del comportamento da questi serbato dopo la commis-	Per favorire una rapida uscita dal carcere dei condannati a pene medio brevi che avessero maturato (in termini di pena) i limiti di accesso alle misure penali di comunità e a prescindere dall'osservazione della persona condotta in istituto, si prevede un ampio e generalizzato potere del magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria tutte le misure, quando è in possesso di elementi tali da far ritenere, oltre all'esistenza dei presupposti delle singole misure, che il soggetto non si darà alla fuga e non commetterà ulteriori reati. La disciplina non si applica a quanti sono stati condannati per reati di terrorismo e di criminalità organizzata di stampo mafioso, per i quali un periodo di osservazione e trattamento è imprescindibile prima di poter fruire delle misure <i>extra moenia</i>. La valutazione dovrebbe essere sempre effettuata sulla base dei risultati dell'osservazione della persona condotta sin dalla libertà; tuttavia, nei casi di assenza di osservazione, il magistrato si avvale degli elementi raccolti (sia fuori che dentro l'istituto) in grado di dare indicazioni sulla praticabilità di un'esecuzione aperta.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	sione del reato, sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura e non vi sia pericolo di fuga o di reiterazione del reato. 3. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza, il quale, entro sessanta giorni, può disporre la revoca della sospensione dell'esecuzione della pena. Con il provvedimento di revoca il tribunale dispone che l'esecuzione prosiga in regime detentivo, fatta salva l'applicazione di altra misura penale di comunità. 4. Avverso il provvedimento di diniego del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'articolo 69-bis. 5. L'ordinanza che applica in via provvisoria la misura penale di comunità produce gli stessi effetti del provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza. 6. Si applicano l'articolo 57-bis e la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, per quanto compatibili.	Il provvedimento applicato in via provvisoria può perdere la sua efficacia solo nel caso in cui il tribunale revochi la sospensione dell'esecuzione della pena (e disponga l'esecuzione in carcere) o sostituisca la misura con un'altra ritenuta idonea allo scopo. L'ordinanza di applicazione provvisoria, che comporta la sospensione dell'esecuzione della pena, ha la stessa efficacia di quella disposta dal magistrato di sorveglianza
Art. 58 ord. penit. Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza	Art. 58 ord. penit. (Esecuzione delle misure penali di comunità) 1. Salvo diversa disposizione, l'esecuzione delle misure penali di comunità ha inizio dal giorno in cui è notificata al condannato l'ordinanza che le dispone. 2. Competente per l'esecuzione e per l'eventuale modifica delle prescrizioni impartite è il magistrato di sorveglianza del luogo in cui viene eseguita la misura. 3. Il condannato sottoposto all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare viene af-	La disposizione attuale relativa alle comunicazioni viene integrata con una disciplina generale riguardante l'esecuzione di tutte le misure di comunità. Ciò per far sì che le regole comuni vengano contenute in una stessa norma, evitando che le norme dedicate a singoli benefici riproducano identiche formule. Al regolamento di esecuzione, invece, è affidata la comune disciplina di "dettaglio", attraverso l'opportuna modifica degli artt. 96-102 (vedi <i>infra</i>) L'individuazione di regole comuni fa comunque salve speciali disposizioni procedurali riguardanti singole misure penali di comunità (ai cui articoli si rimanda).

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Dei provvedimenti previsti ~~dal presente capo~~ ed adottati dal magistrato o ~~dalla sezione~~ di sorveglianza, ~~esclusi quelli di cui all' articolo 56,~~ è data immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.	fidato all'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio, il quale svolge interventi di verifica, di sostegno e di assistenza ai fini del reinserimento sociale. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì al condannato sottoposto alla libertà vigilata. 5. Dei provvedimenti previsti dal capo VI ed adottati dal magistrato o dal tribunale di sorveglianza, è data immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.	Il comma 4 recupera le prescrizioni dell'attuale articolo 55 a proposito dell'esecuzione della libertà vigilata.
	Art. 58-bis ord. penit. (Sostituzione e revoca delle misure penali di comunità) 1. Fatte salve specifiche disposizioni di legge, le misure penali di comunità possono essere revocate quando il condannato contravviene alle prescrizioni impartite con il provvedimento che le dispone e sempre che la violazione sia incompatibile con la prosecuzione della misura. In luogo della revoca e valutata l'entità della trasgressione, il tribunale di sorveglianza, può ordinare la sostituzione della misura con un altro dei benefici di cui al capo VI o previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui il condannato venga sottoposto a procedimento penale per un reato commesso durante l'esecuzione della misura penale di comunità. 3. La revoca o la sostituzione può essere disposta anche nel caso in cui, durante l'esecuzione di una delle misure penali di comunità, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni di applicabilità delle misure di cui al capo	Anche la disciplina della revoca e della sostituzione delle misure penali di comunità presenta tratti comuni, tanto nell'individuazione dei casi, quanto nelle regole applicabili. Per questo, l'art. 58-bis individua i casi e definisce l'organo competente, che resta il tribunale di sorveglianza. Il principio di fondo che viene adottato è che non ci sono meccanismi automatici: la revoca di un beneficio, qualunque ne sia la ragione, non determina necessariamente l'esecuzione <i>intra moenia</i>; il tribunale, revocata una misura, può sostituirla con altra che abbia caratteristiche tali da garantire, nel caso concreto, gli scopi perseguiti (vedi <i>sub</i> art. 58-ter).

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	VI o di quelle previste da specifiche disposizioni di legge. 4. Competente per la revoca e la sostituzione della misura è il tribunale di sorveglianza.	
Art. 58-ter ord. penit. (Persone che collaborano con la giustizia) ~~1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'art. 21, del comma 4 dell'art. 30-ter e del comma 2 dell'art. 50, concernenti le persone condannate per taluno delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.~~ ~~2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione".~~	Art. 58-ter ord. penit. (Profili procedurali della sostituzione e della revoca) 1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'amMESSO a uno dei regimi di semilibertà o di detenzione domiciliare o il condannato in liberazione condizionale pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per la decisione in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dal provvedimento di sospensione provvisoria. 2. Quando durante l'esecuzione di una misura penale di comunità sopravviene nei confronti del condannato un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene e del calcolo della liberazione anticipata, che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto.	L'art. 58-ter viene integralmente sostituito dalle regole che attengono al procedimento di revoca delle misure; parte dei suoi contenuti viene recuperata e inserita tra i criteri di valutazione del giudice per la concessione dei benefici ai condannati per reati di terrorismo e di criminalità organizzata di stampo mafioso (vedi <i>sub</i> art. 96-bis reg. esec.). La nuova disposizione definisce i profili processuali della sostituzione e della revoca. In particolare, rispetto all'attuale normativa, si prevede la possibilità che, malgrado la sussistenza delle condizioni per la revoca della misura, il tribunale di sorveglianza, ove ricorrano i presupposti, possa applicare altra misura penale di comunità in luogo della revoca. Potere previsto sempre nell'ottica di favorire un'esecuzione penale incentrata sulle misure di comunità. La sospensione provvisoria disposta dal magistrato di sorveglianza produce i suoi effetti fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, che deve intervenire entro 30 giorni dal provvedimento di sospensione (e non più dalla ricezione degli atti che comporta una dilatazione incontrollabile del termine perentorio per la decisione). Questioni procedurali di dettaglio sono affidate alla disciplina regolamentare (artt. 96 ss. reg. esec.).

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	3. Avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di cui al comma 2 è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.	
~~Art. 58-quater ord. penit.~~ (Divieto di concessione di benefici)	Art. 58-quater ord. penit. (Divieto di concessione di benefici) <i>Soppresso</i>	Coerentemente con l'abrogazione dell'art. 4-bis ord. penit., anche l'art. 58-quater viene soppresso.
Art. 58-quinquies ord. penit. (Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare) 1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275 bis del codice di procedura penale.	Art. 58-quinquies ord. penit. (Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare) 1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.	Previsione identica all'attuale, salvo trasferire l'ultima parte del comma 1 in un comma 2.
	Art. 58-sexies ord. penit. (Effetti ed esito positivo delle misure penali di comunità) 1. Nei confronti del condannato ammesso alle misure penali di comunità resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza personale cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo. 2. L'esito positivo delle misure penali di comunità estingue la pena e ogni altro effetto penale; determina, altresì, la cessazione della pericolosità sociale. Con lo stesso	L'accesso del condannato alle misure penali di comunità fa sì che l'esecuzione delle misure di sicurezza fondate sul presupposto della pericolosità sociale debba essere sospesa (perché incompatibile con la prognosi di favore in punto di pericolosità sulla fruibilità del beneficio). La sospensione impedisce altresì che, terminata l'esecuzione della pena in misura penale di comunità e venuta meno la pericolosità del condannato, malgrado non vi sia un provvedimento formale di cessazione (che può intervenire molto dopo l'effettiva espiazione), venga data esecuzione alla misura di sicu-

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	provvedimento che dichiara l'estinzione della pena, il tribunale di sorveglianza revoca le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo, la cui esecuzione è rimasta sospesa ai sensi del comma 1. 3. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa o eseguita.	rezza personale (evenienza oggi tutt'altro che eccezionale).
Art. 69 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza) 7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative ~~all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.~~	Art. 69 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza) 7. Provvede, con ordinanza, all'applicazione provvisoria delle misure penali di comunità, nonché all'adozione nei casi di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale. Provvede con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative alle misure penali di comunità.	In base alle modifiche alla disciplina introdotte nel capo VI-bis, si impone un intervento di coordinamento sulle norme che fissano la competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza.
Art. 69-bis ord. penit. (Procedimento in materia di liberazione anticipata) 3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro ~~dieci~~ giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. .	Art. 69-bis ord. penit. (Procedimento in materia di liberazione anticipata) 3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.	La valorizzazione del potere del magistrato di sorveglianza di concedere in via provvisoria tutte le misure penali di comunità impone un rafforzamento delle garanzie difensive dell'interessato in caso di reclamo al tribunale di sorveglianza in tutti i casi di diniego della misura (l'art. 69-bis comma 3 diviene la disciplina di riferimento per il reclamo). Perciò, il termine di 10 giorni appare estremamente contenuto per assicurare un effettivo esercizio dei diritti difensivi e se ne propone il raddoppio.
Art. 70 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti del Tribunale di sorveglianza) 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione	Art. 70 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti del Tribunale di sorveglianza) 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione	Interventi di adeguamento sulla base delle modifiche proposte nel nuovo capo VI-bis.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per ~~l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici nonché della~~ riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.	territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'adozione, la sostituzione, la revoca o cessazione delle misure penali di comunità, nonché per la riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3) del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.	
Art. 72 ord. penit. (Uffici locali di esecuzione penale esterna) 2. Gli uffici: a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza; b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure ~~alternative alla detenzione~~ ai condannati; c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi ~~all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare~~; d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure ~~alternative~~, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca; e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario; ~~f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.~~	Art. 72 ord. penit. (Uffici locali di esecuzione penale esterna) 2. Gli uffici: a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza; b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure penali di comunità ai condannati; c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi alle misure penali di comunità; d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure penali di comunità, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca; e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario; f) predispongono l'indagine socio familiare, il programma di trattamento e seguono la sospensione del procedimento con messa alla prova secondo le previsioni della legge 28 aprile 2014, n. 67; g) svolgono ogni altra attività pre-	Intervento di coordinamento e adeguamento per precisare il ruolo degli UEPE, anche con riferimento alle nuove competenze in materia di messa alla prova.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	scritta dall'ordinamento penitenziario, dal regolamento e dalle leggi in materia di misure penali di comunità.	

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)		
Capo VI (Misure alternative alla detenzione e altri provvedimenti della magistratura di sorveglianza) (Misure penali di comunità e altri provvedimenti della magistratura di sorveglianza) Anche il regolamento di esecuzione della legge penitenziaria richiede interventi di modifica: nel capo VI viene riscritta la disciplina regolamentare delle misure penali di comunità. Di fatto, si provvede alla sostituzione di una norma e all'introduzione di una nuova disposizione, entrambe dedicate ai criteri per la concessione delle misure. Per comodità espositiva non si riportano le norme attualmente in vigore che vengono integralmente sostituite.		
	Art. 96 reg. esec. (Criteri di valutazione per l'applicazione delle misure penali di comunità) 1. Nell'applicazione delle misure penali di comunità, il giudice tiene conto: a) dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità; b) dell'evoluzione del programma di intervento rieducativo predisposto nei confronti del condannato; c) del comportamento tenuto durante l'esecuzione in istituto, dei rapporti con gli operatori e con gli altri detenuti, con la famiglia e la comunità esterna; d) di eventuali condotte riparatorie poste in essere a favore della persona offesa dal reato o di attività di pubblica utilità svolte in favore della comunità che abbiano determinato concreti risultati in termini di ricomposizione del conflitto; e) dell'idoneità della misura a salvaguardare il pericolo di fuga e di reiterazione del reato; f) dell'idoneità della misura a favorire positivi cambiamenti nella	L'attuale articolo 96 viene totalmente sostituito dall'indicazione dei criteri per la concessione delle misure penali di comunità. Il comma 2 recupera in parte le preclusioni previste dall'art. 58-<i>quater</i>, trasformandole in elementi di cui tener conto nella valutazione di meritevolezza del beneficio. I commi 3 e 4 definiscono sulla base di quali informazioni, atti e documenti il giudice valuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	condotta di vita personale, familiare e di relazione del condannato; g) dell'idoneità del luogo dove la misura dovrà essere eseguita a consentire il più rapido reinserimento sociale. 2. Il giudice, inoltre è tenuto a valutare: a) il permanere di eventuali contatti con le associazioni criminali di provenienza; b) eventuali condanne riportate per una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale; c) eventuali revoche di una misura penale di comunità. 3. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, il giudice acquisisce la cartella personale del detenuto, l'inchiesta personologica, familiare e sociale svolta dagli uffici di esecuzione penale esterna, nonché ogni altro documento e informazione ritenuta rilevante ai fini della decisione. 4. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 2 lettera a), il giudice acquisisce dettagliate informazioni per il tramite degli uffici di pubblica sicurezza, anche con riguardo al luogo e al contesto socio-ambientale in cui la misura dovrà essere eseguita.	
	Art. 96-bis reg. esec. (Applicazione delle misure penali di comunità in casi particolari) 1. Le misure penali di comunità nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale possono essere concesse solo dopo aver scontato metà della pena da eseguire o, comunque, quindici anni di reclusione. Per i condannati alla pena dell'ergastolo la concessione può avvenire solo dopo aver scontato almeno quindici anni di reclusione.	In attuazione del comma 85, lett. e) della delega, tenuto conto degli insegnamenti della Corte costituzionale a proposito delle presunzioni di pericolosità di cui all'articolo 275 comma 3 c.p.p., nonché di quelli della Racc. 2014/3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa ai delinquenti pericolosi e seguendo l'impianto della riforma proposta (che prevede l'eliminazione di ogni preclusione assoluta alla fruibilità dei benefici penitenziari), appare indispensabile codificare alcuni parametri valutativi più stringenti cui il giudice deve attenersi quando è chiamato a decidere dell'applicazione della misura penale

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	2. Ai fini dell'applicazione delle misure penali di comunità nei casi di cui al comma 1, il giudice, oltre agli elementi di cui all'articolo 96, deve valutare: a) se il condannato si è adoperato in condotte di collaborazione, per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori ovvero ha aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati; b) se sussistono elementi concreti tali da far ritenere l'esistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o eversiva. 3. Le condotte indicate nel comma 2, lettera a) sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali le condotte sono state prestate. 4. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 2 lettera b), il tribunale acquisisce dettagliate informazioni per il tramite del questore o del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Acquisisce altresì il parere del Procuratore nazionale e del procuratore distrettuale antimafia in merito all'attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. 5. In caso di condanna per reati commessi con violenza sulla persona, l'ordinanza che applica, anche in via provvisoria, la misura penale di comunità, dispone in ordine alle prescrizioni di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale a tutela della persona offesa. Tali	di comunità in caso di condanna riguardante reati che, per le loro caratteristiche, presentano profili di elevata pericolosità del reo (pericolosità che comunque va sempre valutata rispetto al caso concreto). Le fattispecie individuate sono disciplinate dagli artt. 270, 270-bis e 416-bis c.p. Si prevede innanzitutto che, proprio a causa dell'elevato profilo criminale che si può desumere dalla tipologia di reato, i tempi per accedere alle misure penali di comunità siano più lunghi rispetto all'ordinario; sia necessario, cioè, un certo periodo di osservazione e trattamento in istituto prima di poter beneficiare di modalità esecutive <i>extra moenia</i>. Come limite temporale si è fissato quello dell'aver scontato almeno metà della pena e comunque quindici anni di reclusione (nel caso la metà fosse superiore a questo periodo); stesso limite valido per i condannati all'ergastolo. È da questo momento che la concessione dei benefici per questi detenuti può essere presa in considerazione. Quali criteri di valutazione, vengono riproposti la collaborazione e quello della rescissione dei rapporti con l'organizzazione criminale di appartenenza. Inoltre, vengono inserite particolari prescrizioni a tutela della vittima, quando la condanna riguarda reati commessi con violenza sulla persona. Si tratta dei contenuti delle misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter c.p.p.: il giudice applica l'allontanamento dalla casa familiare o il divieto di frequentare i luoghi

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	prescrizioni sono obbligatorie nel caso in cui la persona offesa sia minorenne.	della persona offesa quando questo possa assicurare tutela alle legittime attese della vittima in termini di sicurezza personale; prescrizioni che diventano obbligatorie quando si tratta di vittima minorenne.
Capo VI-bis reg. esec. (Vicende esecutive delle misure penali di comunità) Si propone l’inserimento di un nuovo capo che, dal punto di vista dei contenuti, corrisponde a quello introdotto nella legge di ordinamento penitenziario e attraverso il quale riscrivere la disciplina regolamentare che traccia i profili comuni quanto alle modalità applicative ed esecutive delle misure penali di comunità, in particolare buona parte della disciplina degli artt. 96-98, riservati all’affidamento in prova, ma richiamati tanto dalle norme sulla detenzione domiciliare (art. 100 comma 8) che sulla semilibertà (art. 101 comma 9). Perciò, anche in questo caso, come è stato fatto per i profili procedurali nel capo VI bis dell’ordinamento penitenziario, appare sistematicamente opportuno creare una disciplina comune a tutte le misure. Per comodità espositiva si eviterà di riproporre il testo della norma attuale quando viene sostituita integralmente; si darà conto, invece, delle norme soppresse o modificate solo in parte.		
	Art. 97 reg. esec. (Richiesta della misura penale di comunità) 1. La richiesta di misura penale di comunità da parte del detenuto è presentata al direttore dell’istituto, il quale la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione, unitamente alla cartella personale e a tutta la documentazione prevista dal successivo comma 3. Allo stesso modo provvede, quando è presentata la proposta del gruppo di osservazione e trattamento. 2. Se non vi sono i presupposti per l’applicazione in via provvisoria, il magistrato di sorveglianza trasmette la richiesta e gli atti relativi al tribunale di sorveglianza per le determinazioni di cui all’articolo 57-bis della legge. 3. Il direttore, ricevuta la richiesta di misura penale di comunità, acquisisce dall’ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente la relazione socio-familiare riguardante il condannato, nonché chiede agli uffici di pubblica sicurezza la documentazione e le informazioni relative al	

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	luogo e al contesto socio-ambientale in cui la misura dovrà essere eseguita.	
	Art. 98 reg. esec. (Esecuzione delle misure penali di comunità) 1. L'ordinanza di misura penale di comunità contiene le prescrizioni impartite dal giudice per ciascuna misura e indica l'ufficio di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. La cancelleria del magistrato o del tribunale di sorveglianza provvede all'immediata trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità, e la sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell'istituto, se l'interessato è detenuto. Provvede altresì alla notificazione di copia dell'ordinanza al condannato e al suo difensore e alle comunicazioni al pubblico ministero e all'ufficio di esecuzione penale esterna competenti per l'esecuzione, dopo aver annotato in calce all'ordinanza stessa: a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna e, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva; b) l'indirizzo dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e dell'ufficio di esecuzione penale esterna competenti in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi la misura. 2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche in caso di rigetto della misura penale di comunità. 3. Se il condannato è libero o sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice di procedura penale, l'ordinanza è trasmessa altresì	I profili esecutivi comuni contenuti negli articoli 98 e 98 <i>bis</i> sono stati riscritti tenendo conto: – della possibilità del magistrato di sorveglianza di applicare tutte le misure in via provvisoria; – della competenza residuale del tribunale nella concessione; – del potere di sostituzione e revoca sempre assegnato al tribunale; – della radicale riscrittura della disciplina di accesso dalla libertà (non più prevista la sospensione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero, né la richiesta di misura penale di comunità dell'interessato); – di una forte accentuazione dei caratteri rieducativi di tutte le misure con affidamento agli uffici di esecuzione penale esterna (eccettuata la semilibertà) e coinvolgimento degli enti e delle associazioni di volontariato del territorio nell'esecuzione.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione alle parti e ai difensori, perché provvedano agli adempimenti di competenza. 4. Con l'ordinanza di applicazione della misura penale di comunità, il giudice di sorveglianza, se il condannato è detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, può stabilire anche particolari modalità di dimissione dal carcere, nonché l'eventuale accompagnamento da parte dei familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della misura. 5. Quando il luogo di svolgimento della misura è lontano dal luogo della dimissione, si applica la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 89. 6. Il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, ricevuta la comunicazione dell'applicazione della misura penale di comunità, designa un assistente sociale affinché provveda all'espletamento dei compiti previsti dalle norme dei capi VI e VI-bis della legge. L'ufficio si avvale anche della collaborazione di assistenti volontari ai sensi degli articoli 17, 78 della legge e 118 e 120 del presente regolamento. 7. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al magistrato di sorveglianza, almeno ogni tre mesi, sull'andamento della misura penale di comunità e sul comportamento del condannato. Il magistrato di sorveglianza può, in ogni tempo, convocare l'interessato e chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma 6.	
	Art. 98-bis reg. esec. (Della modifica, prosecuzione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità) 1. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informa-	Vedi la relazione riferita all'articolo che precede.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	zioni dell'ufficio di esecuzione penale esterna trasmesse ai sensi dell'articolo 98 comma 7, provvede, se necessario, alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza e allo stesso ufficio di esecuzione penale esterna. 2. Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma dell'articolo 58-ter comma 2 della legge. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, redatto ai sensi dell'articolo 98 comma 1, è comunicato all'ufficio di esecuzione penale esterna che ha in carico il condannato. Con il provvedimento di sospensione provvisoria, contenente tutti i dati identificativi della nuova pena da eseguire, il magistrato di sorveglianza ordina agli organi di polizia di provvedere all'accompagnamento del condannato nell'istituto penitenziario più vicino o in quello che, comunque, sarà indicato nel provvedimento stesso, il quale è direttamente ed immediatamente eseguibile. 3. Il magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli atti ed il provvedimento adottato al tribunale di sorveglianza per le determinazioni di competenza. Il provvedimento adottato in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza conserva i suoi effetti fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza. 4. Se il tribunale di sorveglianza conferma la prosecuzione della misura, emette ordinanza, alla quale si applica la disciplina di cui all'articolo 98. L'organo del pubblico ministero, competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, indicando la nuova data di con-	

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	clusione dell'esecuzione della misura di comunità, provvedendo alla notifica all'interessato e alla comunicazione agli uffici competenti. 5. Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire meno delle condizioni di ammissibilità della misura penale di comunità, e salvo che non ricorrano le condizioni di cui al successivo comma 6, ne dichiara l'inefficacia e dispone che l'esecuzione della pena complessiva prosegua in regime detentivo. Nella ordinanza si menzionano i dati essenziali della pena stessa, come indicati nell'articolo 98, specificando la pena residua ancora da espiare e deducendo il periodo di esecuzione della pena in regime di misura penale di comunità che resta utilmente espiato. L'ordinanza è comunicata e notificata secondo quanto previsto dall'articolo 98 comma 1. L'organo del pubblico ministero competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale, provvede come indicato al comma 4 del presente articolo. 6. Il tribunale di sorveglianza, se ritiene che ricorrano le condizioni di ammissibilità di altra misura penale di comunità, ne dispone l'applicazione con ordinanza. Si applica la disciplina dell'articolo 96, nonché il comma 4 del presente articolo. 7. Qualora il magistrato di sorveglianza ritenga, direttamente o in base ad informazioni acquisite, che vi siano le condizioni per la revoca della misura penale di comunità, investe il tribunale di sorveglianza della decisione. Se lo ritiene necessario, provvede anche alla sospensione provvisoria della misura, ai sensi dell'articolo 58-ter comma 1 della legge, indicando l'organo di polizia competente a riaccompagnare il condannato in istituto, al quale viene direttamente trasmessa copia del provvedimento per	

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	l'esecuzione. Il magistrato di sorveglianza trasmette al tribunale gli atti e, se emesso, anche il provvedimento di sospensione provvisoria della misura. 8. Il tribunale di sorveglianza, sull'istanza di revoca, previ ulteriori accertamenti, ove necessari, adotta la decisione con ordinanza, ai sensi dell'articolo 98 comma 1, in quanto applicabile. L'ordinanza di revoca della misura è comunicata e notificata come previsto dall'articolo 98 comma 1. L'organo del pubblico ministero competente alla esecuzione della pena emette nuovo ordine di esecuzione della stessa. 9. Nel caso di annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza di concessione della misura penale di comunità, cessa l'esecuzione della misura. La sentenza di annullamento deve essere comunicata al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, quando debba emettere nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, provvede a rideterminare la pena residua.	
	Art. 99 reg. esec. (Affidamento in prova al servizio sociale) 1. L'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale è immediatamente esecutiva, salva l'ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, previa sottoscrizione del verbale di cui al successivo comma 2. All'interessato è rilasciata anche per notifica copia dell'ordinanza e del verbale. 2. La notifica dell'ordinanza che dispone l'affidamento in prova al condannato libero o sottoposto alla misura degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale contiene altresì l'avviso che	Dall'articolo 99 si riscrivono le norme regolamentari dedicate alla disciplina delle singole misure penali di comunità. Nell'articolo 99 vengono recuperati i contenuti degli artt. 96-98 che non sono confluiti nei nuovi articoli 98 e 98-bis.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	l'affidato deve presentarsi entro dieci giorni all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, per la sottoscrizione del verbale di cui al comma 4 e per l'esecuzione della prova. Della notifica è data comunicazione all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. 3. Il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza della mancata presentazione dell'affidato nel termine. Il tribunale di sorveglianza revoca la misura, salvo che risulti l'esistenza di fondate ragioni del ritardo. 4. L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale previsto dal quarto comma dell'articolo 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste. Il verbale è sottoscritto davanti al direttore dell'istituto se il condannato è detenuto, o davanti al direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna competente per la prova. L'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette senza indugio il verbale di accettazione delle prescrizioni: a) al giudice di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza; b) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova; c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione e la determinazione del fine pena. 5. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 4, il pubblico ministero aggiorna l'ordine di esecuzione della pena, indicando la data di conclusione del periodo di prova all'ufficio di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, disponendo anche la notifica all'interessato. Se l'affidamento concerne pene inflitte con sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero, compe-	

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	tente ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. 6. Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. 7. Se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni. Il provvedimento è comunicato all'affidato e agli uffici di esecuzione penale esterna interessati. La cancelleria dell'ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo dell'affidamento in prova, all'ufficio di sorveglianza divenuto competente. Anche l'ufficio di esecuzione penale esterna che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello divenuto competente. Se il magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all'interessato dall'ufficio di esecuzione penale esterna. 8. Se, a seguito di istanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 98-bis, il tribunale di sorveglianza revoca l'affidamento in prova al servizio sociale, con lo stesso provvedimento determina la pena detentiva residua da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento in prova. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della esecuzione della misura penale di comunità e riaccompagnamento in carcere, la data di questo viene indicata come data di decorrenza della pena detentiva residua da espiare. L'organo del pubblico ministero competente ai sensi del	

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale, emette nuovo ordine di esecuzione della stessa. 9. In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione della ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, cessa la esecuzione della misura. La sentenza di annullamento deve essere comunicata al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, quando debba emettere nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, deduce il periodo di esecuzione della stessa in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato. 10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 98 e 98-bis.	
	Art. 99-bis reg. esec. (Affidamento in prova in casi particolari) 1. Qualora il condannato tossicodipendente o alcool dipendente richieda l'affidamento in prova previsto dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo che l'ordine di esecuzione della pena è stato eseguito, la relativa domanda è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette senza ritardo al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione della pena. 2. Quando l'interessato è libero, si applica l'articolo 656 del codice di procedura penale. L'interessato è tenuto a eseguire immediatamente il programma terapeutico concordato. La mancata esecuzione dipendente dalla volontà dell'interessato è valutata dal tribunale di sorveglianza. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 98, 98-bis e 99.	

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. 100 reg. esec. (Detenzione domiciliare) ~~2. Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà essere eseguita la misura.~~ ~~3. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 47-ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la detenzione domiciliare può essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto.~~ ~~4. Non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare è esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza nello stesso indicato.~~ ~~5. Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede che la misura sia proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 97.~~ ~~6. In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne dà notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli, e al centro di servizio sociale.~~ ~~7. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio sociale vengono svolti secondo le modalità precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.~~ ~~8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98.~~	Art. 100 reg. esec. (Detenzione domiciliare) 2. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la detenzione domiciliare può essere concessa anche su segnalazione della direzione dell'istituto. 3. In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne dà notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli, e all'ufficio di esecuzione penale esterna. 4. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio sociale vengono svolti secondo le modalità precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 98 e 98-bis.	Corrisponde all'attuale, con semplificazioni (dovute all'introduzione di una disciplina comune a tutte le misure) e adeguamenti lessicali.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. 101 reg. esec. (Regime di semilibertà) 1. L'ordinanza di ammissione ~~alla semilibertà esecutiva~~, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, è inviata, in copia, ~~dalla cancelleria del tribunale di sorveglianza~~ all'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni dell'istituto penitenziario e ~~del centro servizio sociale~~. 2. Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso ~~al regime di semilibertà~~ è formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore, e che è approvato dal magistrato di sorveglianza. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di copia del programma di trattamento provvisorio, che può essere limitato a definire le modalità per raggiungere l'istituto o sezione in cui la semilibertà deve essere attuata. Nel programma di trattamento per l'attuazione della semilibertà sono dettate le prescrizioni che il condannato si deve impegnare, per scritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento, al fine di accompagnare l'inserimento esterno per la specifica attività per cui vi è ammissione alla semilibertà con la integrazione della persona nell'ambiente familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifica attività predetta, particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri giorni, sono indicati i rapporti che la persona potrà mantenere all'esterno negli ambienti indicati, rapporti che risultino utili al processo di reinserimento sociale, secondo le indica-	Art. 101 reg. esec. (Semilibertà) 1. L'ordinanza di ammissione a tutte le forme di semilibertà, esecutiva, salva l'ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, è inviata, in copia all'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni dell'istituto penitenziario e dell'ufficio di esecuzione penale esterna. 2. Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso alla semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore, e che è approvato dal magistrato di sorveglianza. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di copia del programma di trattamento provvisorio, che può essere limitato a definire le modalità per raggiungere l'istituto o sezione in cui la semilibertà deve essere attuata. Nel programma di trattamento per l'attuazione della semilibertà sono dettate le prescrizioni che il condannato o l'internato si deve impegnare, per scritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento, al fine di accompagnare l'inserimento esterno per la specifica attività per cui vi è ammissione alla semilibertà con la integrazione della persona nell'ambiente familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifica attività predetta, particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri giorni, sono indicati i rapporti che la persona potrà mantenere all'esterno negli ambienti indicati, rapporti che risultino utili al processo di reinserimento sociale, secondo le indicazioni provenienti dalla attività di	Si rileva la necessità di armonizzare, in tema di esecuzione della semilibertà, il regolamento di esecuzione con il nuovo art. 50-ter della legge penitenziaria.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
zioni provenienti dalla attività di osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna da parte ~~del centro servizio sociale~~. 3. La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale ~~del centro di servizio sociale~~ per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. ~~Gli interventi del servizio sociale vengono svolti secondo le modalità precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.~~ 5. L'amnesso ~~al regime di~~ semilibertà deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui è autorizzato a disporre. 6. Nel caso di mutamento dell'attività di cui al primo comma dell'articolo 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 89. Il direttore dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del semilibero l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito ammesso ~~al regime di~~ semilibertà nel nuovo istituto secondo il programma di trattamento già redatto, con le eventuali modifiche. ~~8. Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.~~	osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna. 2-bis. Nel caso di esecuzione della semilibertà di cui all'art. 50-ter, particolare attenzione sarà data allo svolgimento delle attività di pubblica utilità in favore della collettività e dovrà essere inserita nel programma un'apposita prescrizione per l'avvio, anche rateizzato, del risarcimento alla parte offesa, se previsto nella sentenza di condanna. 3. La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale dell'ufficio di esecuzione penale esterna per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. 5. L'amnesso alla semilibertà deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui è autorizzato a disporre. 6. Nel caso di mutamento dell'attività di cui al primo comma dell'articolo 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 89. Il direttore dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del semilibero l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito ammesso alla semilibertà nel nuovo istituto secondo il programma di trattamento già redatto, con le eventuali modifiche. 8. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui	

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98.	all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. 9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 98 e 98-bis.	
Art. 103 reg. esec. (Riduzioni di pena per la liberazione anticipata) 1. Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio previsto dall'articolo 54 della legge, si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 96, in quanto compatibili. ~~2. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna.~~	Art. 103 reg. esec. (Riduzioni di pena per la liberazione anticipata) 1. Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio previsto dall'articolo 54 della legge, si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 97, in quanto compatibili. 2. Nella valutazione dei comportamenti e atti concreti da cui desumere una positiva evoluzione della personalità, il giudice tiene conto, oltreché dell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, dell'impegno nello svolgimento del lavoro e delle attività di formazione, culturali, ricreative e sportive, della disponibilità a intraprendere possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, del mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con gli altri detenuti, con la famiglia e la comunità esterna. La prova della proficua partecipazione all'opera di rieducazione è desunta, altresì, dal particolare impegno e profitto nel lavoro e nei corsi scolastici e di formazione professionale, dalla collaborazione all'organizzazione di attività ricreative, culturali e sportive, dalla disponibilità e dal sostegno offerto agli altri detenuti nei momenti di difficoltà personale, dalle condotte responsabili tenute durante situazioni di turbamento della vita di istituto. Per coloro che fruiscono di una misura penale di comunità, si tiene conto pure del buon andamento della misura e del particolare impegno nello svolgimento delle attività offerte.	Si intende modificare la norma nella parte in cui individua i parametri di cui il giudice si avvale nel valutare la sussistenza dei requisiti per accedere alla liberazione anticipata, al fine di consentire una applicazione uniforme del beneficio, indipendente dalle diverse condizioni di detenzione determinate da situazioni non imputabili alla condotta del detenuto. I criteri individuati riguardano, sia il concetto di positiva evoluzione della personalità che quello di proficua partecipazione all'opera di rieducazione.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. 104 reg. esec. (Liberazione condizionale) 1. Il direttore trasmette senza indugio al ~~tribunale~~ di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della ~~personalità~~, se già espletata. 2. L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, è trasmessa alla direzione dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e al ~~centro di servizio sociale~~ territorialmente competenti. Il magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della libertà vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni e il ~~centro di servizio sociale~~ attiva l'intervento di cui all'articolo 105.	Art. 104 reg. esec. (Liberazione condizionale) 1. Il direttore trasmette senza indugio al magistrato di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della persona, se già espletata. 1-bis. In caso di liberazione condizionale per condannati all'ergastolo, particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione dell'andamento della semilibertà e delle licenze premio, anche al fine di formulare un parere che si formi su un'osservazione costante e oggettiva del percorso del condannato. 1-ter. In ogni caso, dovranno essere valutati con particolare attenzione quei comportamenti sintomatici di un avvenuto cambiamento, di cui all'art. 76 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 2. L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, è trasmessa alla direzione dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competenti. Il magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della libertà vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni e l'ufficio di esecuzione penale esterna attiva l'intervento di cui all'articolo 105. 5. Si applica la disciplina degli articoli 98 e 98-bis, per quanto compatibile.	Si rileva la necessità di armonizzare l'articolo con quanto previsto, in tema di liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo, dall'art. 50-<i>quater</i> comma 2 della legge penitenziaria (nuovo comma 1-<i>bis</i>).

LAURA CESARIS

**SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE:
UN BILANCIAMENTO TRA ESTENSIONE DEL RITO *DE PLANO*
E GIURISDIZIONALIZZAZIONE IN MATERIA
DI MISURE ALTERNATIVE**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-<i>bis</i>, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza ~~e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere~~ procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4. 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.	Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-<i>bis</i>, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale e alle misure di sicurezza procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4. 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procede a norma dell'articolo 667, comma 4. 1-ter. Il tribunale di sorveglianza procede a norma dell'articolo 667, comma 4, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione e alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, quando dalla documentazione acquisita si possa presumere l'esito positivo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta si inserisce nel solco già tracciato dal legislatore di differenziare lo schema decisionale: non tutte le questioni o le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza sono decise con il procedimento di sorveglianza; per talune di queste si è optato per un rito semplificato rispondente ad un'esigenza di economia processuale. In questa prospettiva si propone allora di estendere il rito *de plano* anche ad altre competenze, quali quelle concernenti la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere.

Per quanto concerne l'esito dell'affidamento in prova, si è precisato che sarebbe utilizzabile il procedimento *ex art.* 667 comma 4 solo in presenza di un esito positivo. Quando si evidenziasse già da una disamina preliminare una valutazione negativa, allora si dovrebbe instaurare il procedimento *ex art.* 666 con fissazione della udienza, specie se all'esito negativo conseguiva la carcerazione. La privazione della libertà non potrebbe essere decisa in un procedimento semplificato connotato da un livello di garanzie processuali assai limitato.

LAURA CESARIS

PER UNA PIÙ PRONTA APPLICAZIONE DELL'ART. 684 C.P.P.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 684 c.p.p. (Rinvio dell'esecuzione) 1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, ~~salvo quello previsto dall'articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia.~~ Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.	Art. 684 c.p.p. (Rinvio dell'esecuzione) 1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvi quelli previsti dall'articolo 146 comma 1 n. 1 e 2 del codice penale, sui quali provvede il magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 667 comma 4. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il legislatore nell'art. 146 comma 1 n. 1 e 2 c.p. (rinvio obbligatorio dell'esecuzione nei confronti di donna incinta e di madre di prole di età inferiore ad un anno) attribuisce assoluta preminenza (tanto da definire il rinvio "obbligatorio") alla tutela della salute della gestante e del nascituro o del già nato. Nelle ipotesi in esame il provvedimento è "obbligato", sussistendo le condizioni di donna incinta e di madre di prole di età inferiore ad un anno. L'accertamento non richiede certo particolari indagini, bastando la documentazione medica nel primo caso, e quella anagrafica nel secondo. Per queste ragioni potrebbe meglio rispondere alla tutela delle situazioni ricordate l'attribuzione della competenza al magistrato di sorveglianza mediante il procedimento <i>de plano</i> di cui all'art. 667 comma 4.

FABIO FIORENTIN

8

RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: L'ART. 677 C.P.P.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 677 c.p.p. (Competenza per territorio) 2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, ~~a pena di inammissibilità~~, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161.	Art. 677 c.p.p. (Competenza per territorio) 2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161. 2-ter. L'inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2-bis è valutata dal giudice di sorveglianza ai fini del provvedimento richiesto dall'interessato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di garantire risposte efficaci alle domande della popolazione detenuta, l'attuale organico della magistratura di sorveglianza non è assolutamente adeguato.

Premessa fondamentale della proposta di riforma di seguito indicata è il potenziamento degli Uffici, la cui composizione togata dovrà essere parametrata alle nuove competenze. Sul piano organizzativo, dovrà altresì essere rafforzata la componente amministrativa, necessaria all'attività istruttoria relativa ai procedimenti – anche complessi – di competenza del giudice monocratico.

Le modificazioni proposte tendono a trasformare il magistrato quale giudice di primo grado, configurando il tribunale quale "giudice del reclamo". Lo scopo primario è quello di "raddoppiare" la capacità di risposta alle istanze provenienti dalle persone detenute, attraverso un ruolo più incisivo del magistrato di sorveglianza quale "giudice di prossimità".

Con riferimento alle cadenze procedurali, l'art. 656 comma 6 individua il magistrato di sorveglianza (e non più il tribunale), quale interlocutore istituzionale del p.m. e l'art. 678 viene potenziato (in riferimento alla pubblicità dell'udienza), alla luce degli insegnamenti di Corte cost., sent. n. 135/2014 e 97/2015.

In tale prospettiva, oltre alle necessarie modifiche di raccordo (artt. 4-bis comma 1-*quinquies* [v. *sub* direttiva a)], 47 comma 12, 47-ter commi 1-ter e 4, 47-*quinquies* commi 3 e 8 ord. penit.; artt. 683, 684 c.p.p.; artt. 90-94 d.P.R. n. 309/1990), si è pensato di sopprimere l'(inutilizzato) art. 47 comma 4 ord. penit. (e corollari: artt. 47-ter comma 1-*quater*; 50 comma 6; 91 comma 4 d.P.R. n. 309/1990; 684 comma 2 c.p.p.), relativo all'intervento "cautelare" del magistrato di sorveglianza.

In prospettiva differenziata, si è intervenuti sul procedimento in materia di liberazione anticipata (art. 69-bis), affrancandolo dall'iniziativa di parte e prevedendosene l'attivazione *ex officio*. Si è ritenuto anche di sopprimere il parere del p.m., oggi obbligatorio ma non vincolante, foriero di un inutile dispendio di tempo, anche in considerazione del potere di reclamo, comunque esercitabile dall'organo d'accusa.

FABIO FIORENTIN

9

RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: L'ART. 18 ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 18 ord. penit. (Colloqui, corrispondenza e informazione) 8. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio ~~fino alla pronuncia della sentenza di primo grado~~ e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. ~~Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado~~ i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto	Art. 18 ord. penit. (Colloqui, corrispondenza e informazione) 8. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Per i condannati e gli internati, i permessi di colloquio e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza del direttore dell'istituto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica risponde alla duplice esigenza di coordinamento con l'intervento sull'art. 11, comma 2, in base al principio che la competenza della magistratura di sorveglianza o dell'autorità penitenziaria, si individua con riferimento ai soggetti condannati a titolo definitivo e di razionalizzazione di carattere sistematico.

Ragioni pratiche e di opportunità inducono, inoltre, a mantenere in capo all'autorità giudiziaria procedente – che meglio può ponderare le esigenze preventive del caso concreto – il controllo su una serie articolata di attività e misure potenzialmente pregiudizievoli per gli esiti processuali (colloqui visivi, telefonate, visite mediche esterne, permessi c.d. “di necessità”), fruibili dal soggetto imputato, ristretto sulla base di titolo cautelare.

La proposta precisa, infine, che la direzione penitenziaria è competente, per i condannati in via definitiva e gli internati, anche con riferimento ai colloqui telefonici.

FABIO FIORENTIN

10

RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: L'ART. 18-TER ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 18-ter ord. penit. (Limitazioni e controlli della corrispondenza) 3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto: a) nei confronti dei condannati e degli internati, ~~nonché nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado~~, dal magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, ~~fino alla pronuncia della sentenza di primo grado~~, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.	Art. 18-ter ord. penit. (Limitazioni e controlli della corrispondenza) 3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto: a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica risponde alla duplice esigenza di coordinamento con l'intervento sull'art. 11, comma 2, in base al principio che la competenza della magistratura di sorveglianza o dell'autorità penitenziaria, si individua con riferimento ai soggetti condannati a titolo definitivo e di razionalizzazione di carattere sistematico. Ragioni pratiche e di opportunità inducono, inoltre, a mantenere in capo all'autorità giudiziaria procedente – che meglio può ponderare le esigenze preventive del caso concreto – il controllo su una serie articolata di attività e misure potenzialmente pregiudizievoli per gli esiti processuali (colloqui visivi, corrispondenza, telefonate, visite mediche esterne, permessi c.d. “di necessità”), fruibili dal soggetto imputato, ristretto sulla base di titolo cautelare.

FABIO FIORENTIN

RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: L'ART. 30 ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 30 ord. penit. (Permessi) 1. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, ~~durante il procedimento di primo grado~~, dalle medesime autorità giudiziarie, competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ~~degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello.~~ 2. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità.	Art. 30 ord. penit. (Permessi) 1. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura. 2. Analoghi permessi possono essere concessi, eccezionalmente, per eventi di particolare gravità o per motivi di particolare rilevanza per la vita del detenuto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica apposta al comma 1 risponde alla duplice esigenza di coordinamento con l'intervento sull'art. 11, comma 2, in base al principio che la competenza della magistratura di sorveglianza o dell'autorità penitenziaria, si individua con riferimento ai soggetti condannati a titolo definitivo, e di razionalizzazione di carattere sistematico. La modifica al comma 2, ispirata ad una proposta elaborata dagli Stati Generali (Tavolo XVI) risponde, invece, a ragioni di natura trattamentale e introduce la possibilità di concessione – sia pure in via eccezionale – di “permessi trattamentali” che possono assolvere, in coerenza con le istanze umanitarie e rieducative di matrice costituzionale, a esigenze di particolare rilevanza nella vita dei detenuti e ne risulterebbe favorito il trattamento e migliorata la qualità della detenzione anche per soggetti per i quali la preclusione normativa crea anche l'assenza di attività di osservazione finché non si approssimano i termini per l'ammissibilità dei permessi-premio

FABIO FIORENTIN

12

RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: L'ART. 56 REG. ESEC.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 56 reg. esec. (Prelievi sulla remunerazione) 2. ~~Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le~~ controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il ~~magistrato di sorveglianza~~.	Art. 56 reg. esec. (Prelievi sulla remunerazione) 2. Sulle controversie relative all'attribuzione, alla liquidazione delle spese di mantenimento, e sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il giudice dell'esecuzione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica razionalizza la disciplina delle controversie in materia di reclami relativi ai prelievi sulla remunerazione, concentrando la relativa competenza in capo al giudice dell'esecuzione, quale "giudice naturale" di tutte le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento.

CARLO FIORIO

13

**“MONOCRATIZZAZIONE” DELLE COMPETENZE
DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 69 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza) 7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. ~~8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale.~~	Art. 69 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza) 7. Provvede, con ordinanza, sull'affidamento in prova al servizio sociale, la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, l'affidamento in prova in casi particolari, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, i ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, la remissione del debito, la revoca o la cessazione dei suddetti benefici. 8. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative ai benefici di cui al comma 7.
Art. 69-bis ord. penit. (Procedimento in materia di liberazione anticipata) 1. ~~Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.~~ ~~2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.~~	Art. 69-bis ord. penit. (Procedimento in materia di liberazione anticipata) 1. In materia di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede, anche d'ufficio, con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. 2. <i>Soppresso</i>
Art. 70 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza) 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente ~~per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o~~	Art. 70 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza) 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente a decidere in sede di impugnazione sui reclami avverso i provvedimenti di cui ai commi 4, 7 e 8 dell'art. 69, nonché per ogni altro provvedimento

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~cessazione dei suddetti benefici nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.~~ 2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.	ad esso attribuito dalla legge (artt. 14-ter, 18-ter c. 6). Il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato non fa parte del collegio. 2. Soppresso
Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) 4. ~~L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.~~ 12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il ~~tribunale~~ di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa	Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) 4. Soppresso 12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il magistrato di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.
Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il ~~tribunale~~ di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare. 1-quater. ~~L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in~~	Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il magistrato di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare. 1-quater. Soppresso

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1 bis e 1 ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.~~ 4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.	4. Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
Art. 47-quinquies ord. penit. (Detenzione domiciliare speciale) 3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale. 8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può: a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5; b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.	Art. 47-quinquies ord. penit. (Detenzione domiciliare speciale) 3. Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale. 8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il magistrato di sorveglianza può: a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5; b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.
Art. 50 ord. penit. (Ammissione alla semilibertà) 6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.	Art. 50 ord. penit. (Ammissione alla semilibertà) 6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di ~~sua~~ competenza, ~~e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere~~ procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ~~ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono~~ a norma dell'articolo 667 comma 4.	Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza, nelle materie di loro competenza, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666, in udienza pubblica. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, procede a norma dell'articolo 667 comma 4.
Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al ~~tribunale~~ di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile questa, salvi i casi di inammissibilità può essere depositata nella cancelleria del ~~tribunale~~ di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del ~~tribunale~~ di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il ~~tribunale~~ di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. 8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il ~~tribunale~~ di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del ~~tribunale~~ di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.	Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile questa, salvi i casi di inammissibilità può essere depositata nella cancelleria del magistrato di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del magistrato di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il magistrato di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. 8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il magistrato di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del magistrato di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
za o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al ~~tribunale~~ di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al ~~tribunale~~ di sorveglianza perché provveda, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del ~~tribunale~~ di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. ~~Agli adempimenti previsti dall'articolo 47 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.~~	istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al magistrato di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza perché provveda, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti.
Art. 683 c.p.p. (Riabilitazione) 1. Il ~~tribunale~~ di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato. 2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Il ~~tribunale~~ acquisisce la documentazione necessaria. 3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.	Art. 683 c.p.p. (Riabilitazione) 1. Il magistrato di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato. 2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Il magistrato acquisisce la documentazione necessaria. 3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Art. 684 c.p.p. (Rinvio dell'esecuzione) 1. Il ~~tribunale~~ di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall'articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il ~~tribunale~~ ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti. 2. ~~Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio~~	Art. 684 c.p.p. (Rinvio dell'esecuzione) 1. Il magistrato di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall'articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il magistrato ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti. 2. ~~Soppresso~~

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
o, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.	

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 90 d.P.R. n. 309/1990 (Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva) 1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il ~~Tribunale~~ di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il ~~Tribunale~~ di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni ~~ed a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.~~	Art. 90 d.P.R. n. 309/1990 (Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva) 1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il magistrato di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il magistrato di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni.
Art. 91 d.P.R. n. 309/1990 (Istanza per la sospensione dell'esecuzione) 4. Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto	Art. 91 d.P.R. n. 309/1990 (Istanza per la sospensione dell'esecuzione) 4. <i>Soppresso</i>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.~~	
Art. 92 d.P.R. n. 309/1990 (Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza) 1. Il ~~tribunale~~ di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all'atto della scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il ~~tribunale~~ dichiara inammissibile la richiesta. 2. Ai fini della richiesta, il ~~tribunale~~ di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato. 3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di ~~carcerazione~~.	Art. 92 d.P.R. n. 309/1990 (Procedimento innanzi al magistrato di sorveglianza) 1. Il magistrato di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all'atto della scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il magistrato dichiara inammissibile la richiesta. 2. Ai fini della richiesta, il magistrato di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato. 3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di esecuzione.
Art. 93 d.P.R. n. 309/1990 (Estinzione del reato. Revoca della sospensione) 2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il ~~Tribunale~~ di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1. 2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il ~~tribunale~~, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.	Art. 93 d.P.R. n. 309/1990 (Estinzione del reato. Revoca della sospensione) 2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il magistrato di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1. 2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il magistrato, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.
Art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari) 1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio	Art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari) 1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni ~~ed a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.~~ Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcool-dipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-<i>quinq</i>ues del citato decreto legislativo. ~~2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.~~ 3. Ai fini della decisione, il ~~tribunale~~ di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcool-dipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3. 4. Il ~~tribunale~~ accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli	sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcool-dipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-<i>quater</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-<i>quinq</i>ues del citato decreto legislativo. 2. <i>Soppresso</i> 3. Ai fini della decisione, il magistrato di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcool-dipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3. 4. Il magistrato accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
commetta altri reati. Se il ~~tribunale~~ di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il ~~tribunale~~, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.	commetta altri reati. Se il magistrato di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il magistrato, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Al fine di garantire risposte efficaci alle domande della popolazione detenuta, l'attuale organico della magistratura di sorveglianza non è assolutamente adeguato. Premessa fondamentale della proposta di riforma tratteggiata in epigrafe è il potenziamento degli Uffici, la cui composizione togata dovrà essere necessariamente parametrata alle nuove competenze. Sul piano organizzativo, dovrà altresì essere rafforzata la componente amministrativa, fondamentale per l'efficace espletamento dell'attività istruttoria relativa ai procedimenti – anche complessi – di competenza del giudice monocratico. Le modificazioni proposte tendono a trasformare il magistrato quale giudice di primo grado, configurando il tribunale quale “giudice del reclamo”. Lo scopo primario è quello di “raddoppiare” la capacità di risposta alle istanze provenienti dalle persone detenute, attraverso un ruolo più incisivo del magistrato di sorveglianza quale “giudice di prossimità”. Con riferimento alle cadenze procedurali, l'art. 656 comma 6 individua il magistrato di sorveglianza (e non più il tribunale), quale interlocutore istituzionale del p.m. e l'art. 678 viene potenziato (in riferimento alla pubblicità dell'udienza), alla luce degli insegnamenti di Corte cost., sent. n. 135/2014 e 97/2015. In tale prospettiva, oltre alle necessarie modifiche di raccordo (artt. 4-bis comma 1-<i>quiquies</i> [v. <i>sub</i> direttiva a)], 47 comma 12, 47-ter commi 1-ter e 4, 47-<i>quiquies</i> commi 3 e 8 ord. penit.; artt. 683, 684 c.p.p.; artt. 90-94 d.P.R. n. 309/1990), si è pensato di sopprimere l'(inutilizzato) art. 47 comma 4 ord. penit. (e corollari: artt. 47-ter comma 1-<i>quater</i>; 50 comma 6; 91 comma 4 d.P.R. n. 309/1990; 684 comma 2 c.p.p.), relativo all'intervento “cautelare” del magistrato di sorveglianza. In prospettiva differenziata, si è intervenuti sul procedimento in materia di liberazione anticipata (art. 69-bis), affrancandolo dall'iniziativa di parte e prevedendosene l'attivazione <i>ex officio</i>. Si è ritenuto anche di sopprimere il parere del p.m., oggi obbligatorio ma non vincolante, causa di un inutile dispendio di tempo, anche in considerazione del potere di reclamo, comunque esercitabile dall'organo d'accusa.

ANTONINO PULVIRENTI

14

**BILANCIAMENTO TRA DIRITTO A PARTECIPARE PERSONALMENTE
AL PROCEDIMENTO ED ESIGENZE DI EFFICIENZA**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza)	Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 4. Nel procedimento di cui al primo comma e nel procedimento instaurato in seguito all'opposizione di cui all'art. 667, comma 4, l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, può richiedere di partecipare all'udienza con le modalità di cui all'art. 45-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. La richiesta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, almeno 5 giorni prima dell'udienza. Il giudice dispone la partecipazione del condannato nelle forme da lui richieste, salvo che ritenga di disporre la traduzione. 5. L'avviso di fissazione dell'udienza deve, a pena di nullità, contenere l'informazione all'interessato della facoltà di richiedere la partecipazione al procedimento nelle forme di cui al precedente comma.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il tema della partecipazione personale del condannato detenuto al procedimento di sorveglianza è da tempo dibattuto e foriero di incertezze applicative. In base alla vigente disciplina, l'interessato può partecipare personalmente all'udienza soltanto nel caso in cui sia detenuto in un istituto collocato all'interno della giurisdizione del tribunale o del magistrato di sorveglianza competente a deliberare oppure quando, con proprio provvedimento discrezionale, il suddetto giudice ritenga di disporre la traduzione (art. 666 comma 4 c.p.p.). Qualora il *locus detentionis* non rientri nella sfera di giurisdizione del giudice competente, il condannato potrà soltanto richiedere di essere sentito, prima dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza *ratione loci*. Questa disciplina è il frutto di una pretesa di omogeneizzazione del procedimento di sorveglianza con quello di esecuzione, sotto l'egida comune della "massima semplificazione", voluta dai redattori del vigente codice di rito. Essa, però, si è ben presto rivelata errata, posto che non tiene conto della sostanziale differenza che esiste tra i due procedimenti e, in particolare, del loro diverso oggetto. Il primo concerne, di norma, questioni a prevalente connotazione giuridico-formale (sebbene non manchino anche in questo materie a connotazione più fattuale, come nel caso dell'applicazione del reato continuato), mentre il secondo, occupandosi del condannato e della sua evoluzione (o involuzione) comportamentale/personologica in chiave specialpreventiva, concerne sempre questioni (anche) di fatto. Il che rivela l'insufficienza della vigente disciplina, essendo evidente che, tutte le volte in cui un giudizio abbia ad oggetto questioni di fatto, la presenza della sola difesa tecnica rischia concretamente di rivelarsi inadeguata allo scopo. Perché il condannato possa esercitare il suo diritto a difendersi in modo effettivo è imprescindibile la "contestualità" della presenza dell'interessato e del suo difensore, così che quest'ultimo possa ricevere dal primo le "informazioni" necessarie a confutare eventuali argomen-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

tazioni o dati probatori che emergano direttamente in udienza. Il problema non è nuovo nel nostro ordinamento, essendosi posto, negli stessi termini, per la partecipazione della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato all'udienza del procedimento di riesame di cui all'art. 309 c.p.p. In relazione a tale diverso ambito procedimentale, però, la questione è stata risolta, dapprima con una sorta di interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 309 c.p.p. posta in essere dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. pen., Sez. un, 22 novembre 1995, n. 40), e, da ultimo, con una modifica normativa che ha espressamente introdotto il diritto del suddetto soggetto a partecipare personalmente all'udienza di riesame (art. 11, l. n. 47/2015, che ha inserito nella citata disposizione codicistica un nuovo comma 8-bis). In seno alla magistratura di sorveglianza, si registrano due orientamenti: il primo, maggioritario, attenendosi strettamente al dato letterale dell'art. 666 comma 4 c.p.p., nega all'interessato che sia detenuto in un istituto posto fuori dalla sfera di giurisdizione del magistrato o del tribunale di sorveglianza, il diritto a presenziare all'udienza (se non quando lo dispone discrezionalmente il giudice); il secondo, ritenendo che alla materia in oggetto possa estendersi l'interpretazione costituzionalmente orientata sopra citata, propende invece per il riconoscimento del diritto. Uno scenario che di certo non può essere ritenuto risolutivo e che, anzi, potendo determinare inaccettabili disparità di trattamento di situazioni identiche, sembra aggravare il problema. D'altro canto, la soluzione non pare potersi individuare neanche in un generalizzato diritto alla traduzione del detenuto ristretto fuori dalla giurisdizione del giudice della sorveglianza, poiché un tale rimedio si presterebbe a facili strumentalizzazioni (il c.d. "turismo giudiziario") e rischierebbe di incidere gravemente sull'efficienza della funzione giurisdizionale nell'ambito dell'esecuzione penale. Da qui, la scelta di proporre una soluzione intermedia, che, muovendo dall'esigenza di riconoscere pienamente il diritto alla presenza contestuale in udienza dell'interessato e del suo difensore, ne disciplini in modo differenziato esclusivamente le modalità di esercizio; prevedendo, cioè, che l'interessato possa richiedere di partecipare a distanza all'udienza con le modalità già previste dall'attuale sistema processuale penale (art. 45-bis disp. att. c.p.p.) e ampiamente collaudate, sia sotto il profilo della loro adeguatezza tecnologica, sia sotto quello della loro "tenuta" costituzionale e convenzionale. Si è consapevoli che siffatta facoltà potrà determinare un maggiore sforzo organizzativo delle risorse umane e materiali delle istituzioni penitenziarie, ma lo si è altrettanto del fatto che una tale consapevolezza non può mai giustificare, per ciò solo, l'obliterazione di un diritto fondamentale del detenuto (eloquente, sul punto, Corte cost., sent. 27 ottobre 2006 n. 341). Del resto, proprio nella consapevolezza delle esigenze organizzative ora evidenziate, si propone di introdurre la modifica soltanto all'interno del procedimento di sorveglianza (da qui, la scelta di inserirla direttamente nel corpo dell'art. 678 c.p.p.) e non anche del procedimento di esecuzione, dove, come si è detto in premessa, la connotazione fattuale dell'udienza costituisce l'eccezione e non la regola.

Infine, allo scopo di rendere effettivo il diritto che la presente proposta mira a introdurre, si è previsto che della sua esistenza debba essere data esplicita informazione al condannato all'interno dell'avviso di fissazione dell'udienza (effettività che risulterebbe illusoria se non si prevedesse anche una sanzione per l'omessa informazione, qui configurata come nullità a regime intermedio). In correlazione con detta informazione, la disposizione prevede l'onere del condannato di richiedere la partecipazione a distanza con un congruo anticipo rispetto all'udienza (termine individuato in cinque giorni, così da risultare coordinato con il "termine a comparire" di dieci giorni attualmente previsto a beneficio del medesimo condannato).

DANIELE VICOLI

15

**RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA IL PROCEDIMENTO TIPICO
DI SORVEGLIANZA E LE FORME SEMPLIFICATE DI DECISIONE**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.	Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla liberazione anticipata, alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di concessione delle misure alternative anche in casi particolari, della liberazione condizionale e della riabilitazione nonché in quelle relative al rinvio dell'esecuzione nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, all'estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.
Art. 667 c.p.p. (Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta) 4. Il giudice dell'esecuzione provvede ~~in ogni caso senza formalità~~ con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.	Art. 667 c.p.p. (Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta) 4. Il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti. All'interessato che ne sia privo è nominato un difensore d'ufficio. Dell'udienza fissata per la decisione è dato avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno quindici giorni prima. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare l'ordinanza non può svolgere le funzioni di giudice nel giudizio di opposizione.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 69-bis ord. penit. (Procedimento in materia di liberazione anticipata) 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. 2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso. 3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. 4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis. 5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza.	Art. 69-bis ord. penit. (Procedimento in materia di liberazione anticipata) <i>Soppresso</i>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo ~~69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354~~. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.	Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 667 comma 4 del codice di procedura penale. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 1 l. n. 199 del 2010 (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi) 5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo ~~69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni.~~	Art. 1 l. n. 199 del 2010 (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi) 5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 667 comma 4 del codice di procedura penale.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 2 l. n. 207 del 2003 (Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione) 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo ~~69-bis, commi 1, 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.~~	Art. 2 l. n. 207 del 2003 (Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione) 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 667 comma 4 del codice di procedura penale.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 51-bis ord. penit. (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà) 2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 69-bis.	Art. 51-bis ord. penit. (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà) 2. Gli atti sono immediatamente trasmessi al tribunale di sorveglianza. Quando è disposta la revoca della misura, il provvedimento perde efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
1. Premessa. La proposta dà attuazione al criterio direttivo in tema di semplificazione delle procedure. Sul punto, la legge delega riflette una logica che suscita perplessità nella misura in cui oblitera una fondamentale esigenza di carattere sistematico: quella di razionalizzare e ricondurre a unità i moduli procedimentali, che oggi delineano un quadro composito e, per molti aspetti, poco razionale. Si è comunque tentato di recuperare la prospettiva appena menzionata, sul presupposto che la semplificazione identifichi un concetto declinabile anche allo scopo di riordinare in modo organico la materia delle procedure giurisdizionali. 2. La distinzione tra i provvedimenti di favore per il condannato e quelli con effetti pregiudizievoli. Il fulcro della proposta è quello di una ridefinizione dei rapporti tra il procedimento tipico di sorveglianza e le forme contratte di decisione, basate su archetipi a contraddittorio eventuale e differito. In quest'ottica, l'impostazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

seguita poggia su una dicotomia che solo in parte coincide con quella veicolata dal criterio direttivo: da un lato, i provvedimenti sul piano funzionale di favore per il condannato, per la cui adozione sono incentivate forme dalle scadenze più agili; dall'altro, quelli con effetti di matrice pregiudizievole, esclusi dall'orbita della semplificazione. A quest'ultimo riguardo, alle ipotesi – espressamente previste dal criterio direttivo – di revoca delle misure alternative alla detenzione si ritiene opportuno equipararne altre:

- quelle, secondo un canone generale, di revoca di benefici penitenziari;
- quelle relative alle misure di sicurezza, all'infermità psichica *ex art.* 148 c.p. e alla dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato ovvero di tendenza a delinquere (in questi casi, il magistrato continua a decidere nelle forme, con taluni profili di specialità, degli artt. 666-678 c.p.p.).

Il risultato complessivo è quello di una consistente estensione, sul piano delle competenze del tribunale di sorveglianza, dell'ambito applicativo di un rito a struttura bifasica, nella cui architettura è rimessa alle parti l'iniziativa volta a innescare l'*iter* regolato dagli artt. 666-678 c.p.p., a sua volta, da ricalibrare nell'ottica di garantire la partecipazione dell'interessato (v. *sez. II scheda 3; sez. III scheda 2; sez. IX schede 4, 5 e 6*) e la pubblicità dell'udienza (v. *sez. I schede 2 e 13*).

L'assetto che viene suggerito lascia, comunque, intatto il riparto di competenze tra magistrato e tribunale di sorveglianza (vincolo che sembra implicito nella legge delega).

3. Le materie che transitano dal procedimento tipico di sorveglianza al rito semplificato.

Questo lo schema che è sotteso alla proposta di modifica dell'art. 678 comma 1-bis c.p.p.

Il tribunale di sorveglianza decide secondo forme semplificate anche nelle seguenti materie:

- concessione delle misure alternative alla detenzione, anche in casi particolari;
- concessione della liberazione condizionale;
- rinvio dell'esecuzione nei casi previsti dagli artt. 146 e 147 c.p.p.;
- estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale.

Sul versante delle funzioni attribuite al magistrato di sorveglianza, alle materie contemplate dall'art. 678 comma 1 c.p.p. si aggiunge la liberazione anticipata.

4. Il modulo semplificato.

Il modulo semplificato di riferimento è individuato in quello dell'art. 667 comma 4 c.p.p., il cui compendio di garanzie risulta però implementato in misura significativa:

- il richiamo alla «camera di consiglio» – sulla scorta dell'indirizzo seguito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., ord. 13 dicembre 2000, n. 558) e di legittimità (Cass., Sez. un., 28 maggio 2003, n. 26156, Di Filippo) – è strumentale a consentire l'esplicitarsi di un contraddittorio cartolare, basato su imprescindibili garanzie (deposito in cancelleria del fascicolo; facoltà delle parti di prendere visione e estrarre copia degli atti; facoltà di presentare memorie);
- la nomina di un difensore d'ufficio all'interessato che ne sia privo assicura *standard* minimi di assistenza tecnica, in particolare ai fini delle eventuali iniziative tese a contestare l'ordinanza emessa in prima battuta;
- è prevista l'incompatibilità a decidere sull'opposizione del giudice che abbia pronunciato o abbia concorso a pronunciare l'ordinanza.

In una logica di razionalizzazione, una volta individuato in quello dell'art. 667 comma 4 c.p.p. il paradigma del procedimento semplificato, si suggerisce l'abrogazione dell'art. 69-bis ord. penit.

5. Le modifiche di coordinamento.

Dalle opzioni sopra descritte discendono degli interventi di raccordo, la cui matrice unitaria è la sostituzione del richiamo all'art. 69-bis ord. penit. con quello all'art. 667 comma 4 c.p.p.

Si tratta, nel dettaglio, delle seguenti disposizioni:

- art. 656 comma 4-bis c.p.p.;
- art. 1 comma 5 l. n. 199 del 2010;
- art. 2 comma 2 l. n. 207 del 2003.

Da ultimo, anche in chiave razionalizzatrice, viene proposta la modifica dell'art. 51-bis comma 2 ord. penit.: il rinvio all'art. 69-bis ord. penit. lascia il posto a una disciplina che ricalca quella dell'art. 51-ter ord. penit.

SEZIONE II

PRESUPPOSTI DELLE MISURE ALTERNATIVE

b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

1. STEFANIA CARNEVALE	<i>Revisione dei presupposti e delle modalità di accesso alle misure alternative: l'affidamento in prova</i>
2. STEFANIA CARNEVALE	<i>Revisione dei presupposti e delle modalità di accesso alle misure alternative: la detenzione domiciliare</i>
3. FABIO FIORENTIN	<i>Modifica all'art. 666 c.p.p.</i>
4. FABIO FIORENTIN	<i>Modifiche all'art. 47 ord. penit.</i>
5. FABIO FIORENTIN	<i>Modifiche all'art. 47-ter ord. penit.</i>
6. FABIO GIANFILIPPI	<i>Ampliamento del ricorso alla concessione di misure in via provvisoria da parte del magistrato di sorveglianza</i>
7. FABIO GIANFILIPPI	<i>No all'espulsione desocializzante</i>
8. FABIO GIANFILIPPI	<i>Esecuzione domiciliare disposta dal Tribunale di sorveglianza, quando inconcepibile una più ampia misura</i>
9. LUIGI KALB DONATELLO CIMADOMO	<i>Modifica all'art. 676 c.p.p.</i>
10. LUIGI KALB GIROLAMO DARAIO	<i>Modifica all'art. 47 ord. penit.</i>
11. LUIGI KALB GIROLAMO DARAIO	<i>Modifica all'art. 47-ter ord. penit.</i>
12. LUIGI KALB GIROLAMO DARAIO	<i>Modifica all'art. 47-quinquies ord. penit.</i>

(segue)

13. MICHELE PASSIONE	<i>Restrizione dei meccanismi d'ingresso</i>
14. MICHELE PASSIONE	<i>Incentivazione della progressione trattamentale</i>
15. MICHELE PASSIONE	<i>La concessione della detenzione domiciliare agli ultra-settantenni</i>
16. MICHELE PASSIONE	<i>La prosecuzione delle misure alternative in caso di sopravvenienza di nuovi titoli</i>
17. MICHELE PASSIONE	<i>Concessione della liberazione anticipata per i detenuti in espiazione pena fino ad un anno</i>
18. MICHELE PASSIONE	<i>Eliminazione di ostacoli per la nuova concessione delle misure alternative</i>
19. MICHELE PASSIONE	<i>Eliminazione del parere del PM per la concessione della liberazione anticipata</i>
20. MICHELE PASSIONE	<i>La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per i tossicodipendenti</i>
21. MICHELE PASSIONE	<i>Accesso all'affidamento in prova in casi particolari</i>
22. MICHELE PASSIONE	<i>Per un miglior svolgimento del programma terapeutico: art. 94 comma 6-ter d.P.R. n. 309/1990</i>
23. FABRIZIO SIRACUSANO	<i>Modifica all'art. 656 c.p.p.</i>

vedi inoltre:

MARCELLO BORTOLATO
FABIO FIORENTIN

sez. I scheda 3
sez. I scheda 8

STEFANIA CARNEVALE

1

**REVISIONE DEI PRESUPPOSTI E DELLE MODALITÀ DI ACCESSO
ALLE MISURE ALTERNATIVE: L'AFFIDAMENTO IN PROVA**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. 2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. 3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. ~~3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2~~ 7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.	Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) 1. Se la pena detentiva da espiare non supera quattro anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. 2. L'affidamento in prova è concesso quando il giudice ritiene che l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 7-bis possa favorire un corretto e responsabile inserimento sociale del condannato, una adeguata riparazione delle conseguenze dannose o pericolose della sua condotta e sia sufficiente a prevenire il pericolo di fuga o di commissione di altri reati. 3. La prognosi di cui al comma 2 è effettuata avendo riguardo al comportamento serbato dopo la commissione del reato e all'effettiva disponibilità del condannato ad aderire al percorso rieducativo proposto. Il provvedimento è adottato anche sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in libertà o in istituto. ~~3-bis. Soppresso~~ 7. Nel verbale devono anche stabilirsi le modalità di coinvolgimento del condannato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che il condannato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale di cui al comma 7-bis; le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.	7-bis. Agli affidati in prova può essere prescritto di prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Gli affidati in prova possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. 9. Il servizio sociale, con il supporto della polizia penitenziaria, controlla la condotta del soggetto e contribuisce al superamento delle eventuali difficoltà correlate all'esecuzione penale esterna.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le modifiche proposte mirano a riformare la disciplina dell'affidamento in prova ai servizi sociali secondo il combinato disposto di diverse direttive della legge delega che impongono una rivisitazione complessiva dell'istituto. Seguendo le indicazioni del delegante, occorre provvedere a una «revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena» (criterio b); a un ripensamento delle «modalità» con cui la legge regola tale accesso (<i>ibidem</i>), grazie all'introduzione di «una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà» (criterio d); a una conseguente «integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna» (criterio d); a una incentivazione della valenza «riparativa» dell'esecuzione penale (criterio f); a un incremento del sistema dei controlli, da rendere «più efficace» «anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria» (criterio d). Le richieste modifiche sono complessivamente volte a «facilitare» il ricorso alle misure alternative (criterio b) puntando da un lato all'allargamento dei possibili destinatari, dall'altro ad introdurre garanzie di affidabilità delle espiazioni extracarcerarie capaci di indurre la magistratura di sorveglianza ad avvalersi il più possibile degli strumenti alternativi disponibili. 1. I limiti di pena (criteri b e c della delega). Come primo intervento facilitatore, si suggerisce di rendere generale il limite di pena di quattro anni introdotto dal d.l. n. 143/2013, conv. in l. n. 14/2010 per l'accesso all'affidamento in prova. Verrebbe così superata la condizione attualmente prevista dal comma 3-bis dell'art. 47 ord. penit., che richiede un comportamento favorevole alla prognosi di rieducabilità serbato per almeno l'anno precedente all'istanza di affidamento. Ancorare il trattamento più favorevole a un elemento contingente come il tempo trascorso fra la commissione del reato e il momento della richiesta della misura alternativa può difatti dar luogo a irragionevoli disparità di trattamento. Basti pensare ai casi di pena applicata su richiesta delle parti in fasi precoci del procedimento, o alle ipotesi di arresto in flagranza seguito da rito direttissimo il cui esito non venga impugnato: evenienze in cui la rapidità dell'esito processuale impedirebbe l'integrarsi del presupposto più favorevole alla fruizione della misura. Il mero dato temporale, inoltre, se non accompagnato da previsioni sulla natura e sulle modalità di osservazione e valutazione del comportamento del richiedente non sembra di per sé appagante sul piano della affidabilità del giudizio prognostico. Si prevede pertanto di innalzare in ogni caso a quattro anni la soglia di accesso all'affidamento in prova e di intervenire – a garanzia della serietà dell'accertamento – sull'oggetto del giudizio demandato agli organi di sorveglianza e sugli elementi conoscitivi a supporto della decisione. L'unicità del limite di pena previsto per la fruizione della misura in esame (e, secondo le proposte che seguono, an-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

che per le altre forme di esecuzione esterna: v. *infra*, sez. II scheda 2) è teso altresì a coordinarsi con la direttiva di cui alla lett. c («revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni»). L'uniformità delle soglie di accesso alle misure fruibili senza assaggio di carcere facilita gli automatismi sospensivi volti ad evitare inutili transiti negli stabilimenti penitenziari. Il pubblico ministero dovrebbe infatti limitarsi a verificare il *quantum* di pena da espiare in concreto, senza soffermarsi su ulteriori requisiti soggettivi non agevolmente scrutinabili in questa fase preliminare e sulla sola base dei dati ricavabili dalla sentenza definitiva (v. *infra*, sez. III scheda 1).

2. I presupposti soggettivi e l'oggetto del giudizio prognostico (ancora sul criterio b della delega).

I nuovi commi 2 e 3 intendono delineare in maniera inequivoca i presupposti per la concessione della misura alternativa, oggetto del vaglio del tribunale di sorveglianza. La nuova previsione supera la costruzione “circolare” e ambigua dell'attuale disciplina per meglio tratteggiare le componenti della prognosi di proficuità e affidabilità dell'esecuzione in ambiente esterno, avendo riguardo alle esigenze di prevenzione speciale positiva e negativa. La determinazione normativa dei presupposti è tesa a facilitare il giudizio sulla concessione della misura e a palesarne le finalità, oggi velate da un dettato normativo sfuggente. La valutazione sulla capacità di rispettare i vincoli imposti, sulla loro efficienza rieducativa rispetto alle specificità del richiedente, sull'idoneità riparatoria e “contenitiva” della misura è espletata guardando sia al comportamento passato che alla disponibilità al cambiamento mostrata dal condannato. La prognosi andrà compiuta con riguardo al possibile assetto delle prescrizioni, che la proposta, anche a questo fine, si prefigge di ampliare (v. *infra*, 4).

3. L'osservazione della personalità in ambiente esterno (criteri d e b della delega).

Per supportare gli accertamenti descritti dai commi 2 e 3, occorre intervenire sugli strumenti di verifica dei presupposti soggettivi prescritti per l'accesso alla misura alternativa. Secondo quanto richiesto dal legislatore delegante, la base conoscitiva sui cui fondare il giudizio prognostico va arricchita dall'espletamento di una osservazione della personalità in ambiente esterno, capace di integrare gli elementi a disposizione della magistratura di sorveglianza, sinora limitati ai dati giudiziari e all'inchiesta socio-familiare condotta dai servizi sociali. Le previsioni inserite nell'art. 47 comma 3 vanno pertanto lette congiuntamente alle modifiche inserite negli artt. 72 della legge e 118 del regolamento (v. *infra*, sez. IV scheda 1), oltre a quelle relative ai commi 7, 7-bis e 9 dello stesso art. 47 (v. *infra*, 4 e 9). L'intervento di un'*équipe* multiprofessionale dovrebbe impedire sperequazioni nell'accesso alla misura causate da differenti situazioni sociali di partenza; e dovrebbe d'altro canto contribuire al superamento della concezione dell'affidamento in prova come rimedio alle sole situazioni di disagio sociale, che non sempre connotano gli autori di reato.

L'indagine sul comportamento, similmente a quanto previsto per l'osservazione in carcere (art. 13 ord. penit.), dovrebbe essere primariamente volta a individuare un idoneo progetto rieducativo, capace di sfociare in prescrizioni calibrate sulle specifiche condizioni del condannato e in grado di soddisfare le finalità assegnate alla misura. I commi 2 e 3 intendono fungere da guida e da confine anche per questa inchiesta preliminare, che non dovrebbe risolversi in inattendibili (nonché contrari al concetto costituzionale di «rieducazione») giudizi sul foro interno, ma in valutazioni sulla presumibile correttezza e responsabilità nel mantenere i comportamenti prescritti a titolo di misura alternativa al carcere (conformemente a quanto evidenziato, per l'osservazione *intramoenia*, dal Tavolo XII degli Stati Generali: v. in particolare sub. art. 50-*quater* articolato *Misure alternative*). Si dovrebbero in questo modo anche evitare gli ingressi in istituto funzionali alla sola osservazione della personalità: eventualità molto rara a verificarsi, ma che comporta pur sempre un rischio di inutili detenzioni.

Si è ritenuto di non modificare la durata dell'osservazione di «almeno un mese» già prevista dall'art. 47: si tratta di un termine minimo, destinato plausibilmente ad allungarsi nella prassi applicativa (per ulteriori considerazioni sui tempi dell'osservazione, si vedano le modifiche suggerite all'art. 656 co. 6 c.p.p., *infra*, sez IV scheda 1).

4. Riparazione e recupero sociale (criteri f, d e b della delega).

Le integrazioni al comma 7 e l'introduzione del comma 7-bis mirano a dare attuazione alla direttiva f della delega e al contempo a integrare gli interventi dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna (criterio d), incidendo anche sui presupposti di accesso alla misura alternativa (criterio b). La proposta mira ad arricchire i contenuti prescrittivi e a rendere adattabile a un maggior numero di destinatari l'affidamento in prova ed è da leggere in stretta correlazione con le modifiche volte a «facilitare il ricorso» alla esecuzione esterna. L'attuale rosa di prescrizioni riflette una concezione di delinquenza legata alla marginalità sociale, così che la valenza riabilitativa di buona parte dei comandi enumerati tassativamente dalla legge appare del tutto inadeguata per altre categorie di autori. In particolare, per i soggetti integrati (o iper-integrati), l'obbligo del lavoro, del mantenimento della famiglia, o il divieto di frequentare

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ambienti criminogeni possono risultare privi di significato: l'affidamento finisce in questi casi per avere una valenza soltanto «negativa» (limiti agli spostamenti nello spazio in certe ore del giorno), venendo a mancare il versante «positivo» e attivo della misura. Ciò potrebbe far percepire questa soluzione come inadatta al recupero di alcuni autori di reato e indurre la magistratura a optare per soluzioni più restrittive. Per ovviare a questi inconvenienti, la proposta trasferisce le previsioni che la legge detta per la messa alla prova per adulti al settore dell'affidamento in prova, rendendo più variegato e flessibile il campo dei possibili contenuti prescrittivi dell'ordinanza e del verbale. Il giudizio prognostico di cui ai commi 2 e 3 va pertanto letto in stretta correlazione con il sistema di obblighi e divieti ipotizzabile come più adeguato nel caso concreto. Ciò dovrebbe condurre a superare una visione, diffusa nella prassi, stereotipata e burocratica dei provvedimenti applicativi della misura. Così, il coinvolgimento della famiglia nell'esecuzione esterna può apparire in alcune occasioni non indispensabile e viene pertanto descritto come una opportuna possibilità, ma non come un tratto irrinunciabile degli interventi correttivi (anche in linea con la natura personale della responsabilità penale). Si suggerisce di porre invece un accento molto maggiore sugli impegni volti a elidere o attenuare le conseguenze del reato, che possono prendere le forme più varie a seconda del caso sottoposto al vaglio della magistratura. Fra queste forme riparatorie viene inserita la possibilità di prestare attività di rilievo sociale e utilità pubblica, che possono risultare idonee al recupero del condannato nei casi in cui non sia possibile ottenere un lavoro o questo venga svolto in continuità con il passato, senza che ciò segni alcuna frattura (anche simbolica) con la situazione precedente alla condanna; nei casi in cui le condizioni economiche del reo non consentano risarcimenti monetari; nei numerosi casi in cui manchi una persona offesa dal reato, o questa non intenda legittimamente impegnarsi in un percorso di mediazione, così come in quelli in cui la condotta abbia leso interessi collettivi o diffusi. Poiché l'affidamento in prova prevede l'accettazione del condannato delle prescrizioni individuate, l'attività in parola non si configura come «forzata».

5. Il sistema dei controlli e il ruolo dell'UEPE (criterio d della delega).

La rivisitazione del comma 9 punta a ridefinire gli interventi dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna nell'attività di supervisione dell'affidamento. L'organo viene anzitutto sgravato dai compiti – estranei alla vocazione delle figure professionali che vi sono incardinate – di vigilanza sul rispetto dei divieti posti dal provvedimento applicativo. Il supporto della polizia penitenziaria (in ottemperanza al criterio d), da attuare con modalità non stigmatizzanti, dovrebbe condurre ad una maggiore affidabilità della misura per la magistratura di sorveglianza (v. *infra*, sez. IV scheda 2) e riportare gli UEPE allo svolgimento delle attività più confacenti al loro ruolo. Sotto questo secondo profilo, anche alla luce della prospettata nuova composizione dell'organo (v. *infra*, sez. IV scheda 1) le funzioni di sostegno già prefigurate dalla legge vengono descritte in termini più ampi e collegate alle eventuali difficoltà legate all'esecuzione della pena più che all'idea di disadattamento sociale del reo (che non può essere supposto per via legislativa).

STEFANIA CARNEVALE

**REVISIONE DEI PRESUPPOSTI E DELLE MODALITÀ DI ACCESSO
ALLE MISURE ALTERNATIVE: LA DETENZIONE DOMICILIARE**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a <i>due</i> anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che ~~il condannato~~ commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.	Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea al recupero del condannato e ad evitare il pericolo che egli commetta altri reati. ~~La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.~~

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta, in attuazione del criterio *b* della delega (nella parte in cui impone una «revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena», al fine di facilitarne la concessione), suggerisce di innalzare il limite di pena per l'accesso alla detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter comma 1-bis ord. penit. da due a quattro anni, così da renderlo omogeneo a quello proposto in via generalizzata per l'affidamento in prova, oltre a quello già contemplato dall'art. 47-ter comma 1.

La modifica muove dalla constatazione che la detenzione domiciliare è strumento largamente diffuso, cui si ricorre anche in caso di condanne per reati di spiccata gravità: la misura è in grado di sostituirsi al carcere nei casi contemplati dagli artt. 47-ter comma 01, 47 comma 1-ter, 47-quater, 47-quinquies ord. penit. ed è perciò considerata dalla legge vigente come idonea a rassicurare dal pericolo di recidiva anche in caso di ergastolo o pene detentive elevate. Sebbene nelle ipotesi richiamate siano requisiti soggettivi peculiari a giustificare il superamento degli ordinari limiti di pena fissati per l'accesso alla misura, lo scarto fra detenzioni domiciliari particolari e quella applicabile a detenuti "ordinari", ove il margine di accessibilità è fissato a soli due anni, appare eccessivo.

Un limite così rigoroso, comprensibile per i primi anni di sperimentazione di questa modalità di esecuzione penale esterna, risulta oggi irragionevolmente restrittivo e troppo distante da quello previsto per l'affidamento in prova ai servizi sociali. Quest'ultima misura comporta infatti spazi di libertà superiori rispetto alla detenzione domiciliare, che si configura come strumento di espiazione maggiormente contenitivo. Appare pertanto ingiustificato che le soglie di pena fissate per l'accesso all'affidamento debbano risultare il doppio di quelle stabilite per la misura qui in esame. L'espiazione nel domicilio viene concepita dalla stessa legge come alternativa all'affidamento in prova, potendo essere applicata quando non ricorrano i presupposti della misura più favorevole e sempre che la cattività domestica sia idonea ad evitare la commissione di ulteriori reati (art. 47 comma 1-bis). La previsione in esame istituisce così una chiara relazione fra le due forme di esecuzione esterna, demandando al tribunale di sorveglianza la scelta di quello più adeguato alla personalità del reo e al suo grado di pericolosità. È perciò il modo in cui sono costruiti i presupposti di accesso a questa modalità di espiazione, ricavabili grazie a un rinvio a quelli all'affidamento, a suggerire di livellare i due istituti alle stesse soglie di pena e a porre l'accento, come accade per la misura di cui all'art. 47 ord. penit., non solo sulla prevenzione speciale negativa (rischio di recidiva) ma anche su quella positiva (idoneità della misura a rieducare il reo). La necessità – sancita in modo espresso dalla legge – che anche la deten-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

zione domiciliare sia tesa al recupero sociale del condannato, dovrebbe corroborare la vigente previsione dell'art. 47-ter comma 4, ove si prevede che la magistratura di sorveglianza determini e impartisca le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. In quest'ottica, gli organi dell'esecuzione penale sarebbero tenuti a garantire lo svolgimento di attività risocializzative anche per i detenuti domiciliari, che sovente scontano invece la loro pena in uno stato di totale passività e abbandono.

Per analoghe ragioni di simmetria con l'affidamento in prova, si suggerisce di eliminare la preclusione dettata per i condannati a uno dei reati di cui all'art. 4-bis, non prevista per la misura "più morbida". La soppressione della clausola eccezzuativa mira a depurare la disciplina delle misure alternative da un ulteriore elemento di irragionevolezza e da uno sbarramento operante in via generale e astratta privo di giustificazione. Sarà la (novellata) disciplina dell'art. 4-bis, unita al vaglio concreto demandato al tribunale di sorveglianza sulla sussistenza dei requisiti per la concessione della detenzione domiciliare, a determinare eventuali esclusioni.

I nuovi requisiti di accesso, oltre a riportare il sistema alla necessaria coerenza, sono suscettibili di rivelarsi particolarmente utili per alleggerire la pressione penitenziaria: accade oggi che per condanne fra i due e i quattro anni il tribunale non possa disporre di questa soluzione intermedia, dovendo necessariamente optare per il carcere qualora il regime dell'affidamento in prova appaia troppo permissivo; e ciò sebbene la permanenza nel domicilio potrebbe apparire idonea a prevenire il rischio di commissione di altri reati. Non pare un caso che i dati sulla popolazione penitenziaria rivelino una percentuale di detenuti particolarmente elevata (in rapporto ad altre fasce di pena considerate), proprio fra i quattro e i due anni di pena residua.

Un ulteriore beneficio in termini di compattezza del sistema e deflazione carceraria può derivare dal livellamento delle soglie di pena previste dai commi 1 e 1-bis dell'art. 47-ter. Le due funzioni della detenzione domiciliare, umanitaria e rieducativa, verrebbero riportate a un uniforme tetto di ammissione, da leggere (insieme alle nuove previsioni sull'affidamento in prova: v. *supra*, sez. II scheda 1) come confine normativamente prescelto fra la necessità del carcere e la praticabilità di espiazioni esterne. A giustificare la misura meno restrittiva sarebbero nel primo caso le peculiari situazioni soggettive individuate dalla legge, nel secondo il vaglio di maggiore idoneità rieducativa della misura rispetto a brevi passaggi in carcere e la sua sufficienza a prevenire il rischio di commissione di altri reati. Risulterebbe in questo modo facilitato il meccanismo di sospensione dell'ordine di esecuzione per chi acceda alla misura dalla libertà: il pubblico ministero dovrebbe limitarsi, com'era nella concezione originaria dell'istituto, a verificare l'entità della pena da espiare in concreto, sospendendo l'ordine di carcerazione quando essa non giunga a superare i quattro anni, senza dover appurare l'esistenza di una delle situazioni soggettive cui la legge oggi subordina l'operatività del meccanismo (v. *infra*, sez. III scheda 1). Mentre come soluzione "in uscita", la detenzione domiciliare potrebbe in un maggior numero di casi realizzare quella progressione nel trattamento auspicata dal legislatore, con possibilità di transito successivo a misure contrassegnate da un minor grado di restrizione.

L'aumento dei potenziali beneficiari della detenzione domiciliare dovrebbe accompagnarsi a un incremento dei dati su cui il tribunale di sorveglianza dovrebbe fondare il suo giudizio (secondo le modifiche suggerite con riguardo all'osservazione della personalità "in esterno": v. *infra*, sez. IV scheda 1) e dei controlli esperibili durante l'esecuzione (da rafforzare mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria: v. *infra*, sez. IV scheda 2). Tali modifiche "compensative" sono volte a incrementare l'affidabilità della detenzione domiciliare e a assicurare circa la sua praticabile sostituzione alla reclusione in carcere.

FABIO FIORENTIN

3

MODIFICA ALL'ART. 666 C.P.P.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 666 c.p.p. (Procedimento di esecuzione) 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. ~~L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.~~	Art. 666 c.p.p. (Procedimento di esecuzione) 4. L'udienza è pubblica e si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. 4-bis. L'interessato, se ne fa richiesta, è sentito, personalmente ovvero, nei casi previsti dall'art.146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, con le modalità ivi previste. Tuttavia, se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, la sua partecipazione all'udienza ha luogo, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, a distanza attraverso il collegamento audiovisivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, commi 2, 3, 4 e 6. Solo ove non siano disponibili mezzi tecnici idonei, il giudice dispone che l'interessato sia sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis, il giudice, ove ritenga comunque necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, ne dispone la traduzione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica, ispirata ai lavori degli Stati Generali ed a quelli della Commissione istituita nel 2013 presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, persegue articolati obiettivi: l'integrazione del comma 4 attua la direttiva di cui alla lett. c) della delega penitenziaria in relazione alla pubblicità dell'udienza camerale. L'introduzione del nuovo comma 4-bis, consente la possibilità di attivazione della videoconferenza nei casi previsti dall'art. 146-bis d.lgs. n. 27/1989, come peraltro già disposto dall'art. 45-bis del medesimo d.lgs. n. 27/1989. Con tale modifica, si è inteso sostituire l'audizione dell'interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, da parte del magistrato di sorveglianza "prima del giorno dell'udienza", mediante l'utilizzo del collegamento audiovisivo. Si ritiene, in tal modo, di meglio tutelare le garanzie del detenuto assicurando la possibilità di far valere le proprie ragioni direttamente – sebbene in videoconferenza – davanti al giudice che procede, in luogo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

dell'attuale "rogatoria interna" con il magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, recependo anche un orientamento giurisprudenziale in tal senso (cfr. Cass. 4-12-2006, Di Girolamo, e Cass. 6-11-2002, Bello). Il nuovo comma 4-ter fa comunque salva la possibilità di far assumere le dichiarazioni dell'interessato dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione nel caso in cui non siano disponibili mezzi tecnici idonei all'attivazione della videoconferenza. È ovviamente mantenuta la possibilità per il giudice di disporre la traduzione in aula, ove lo ritenga necessario.

FABIO FIORENTIN

4

MODIFICHE ALL'ART. 47 ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) 7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ~~e~~ adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. 8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, ~~nei casi di urgenza,~~ dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella comunicazione di cui al comma 10. 12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.	Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) 7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato, ~~e~~ adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare e svolga un lavoro di pubblica utilità o un'attività di volontariato non retribuita, a titolo di riparazione sociale. 8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella comunicazione di cui al comma 10. 12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale e sono revocate le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica, ispirata ai lavori degli Stati Generali ed a quelli della Commissione istituita nel 2013 presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, persegue articolati obiettivi.

Anzitutto, l'integrazione della previsione del comma 7 mira a dare attuazione concreta alla direttiva di cui alla lett. f) della delega in materia penitenziaria, inserendo tra le previsioni obbligatorie a corredo dell'affidamento al servizio sociale l'obbligo di effettuare attività di l.p.u. o volontariato non retribuito a titolo di riparazione sociale.

La modifica del comma comma 8, che estende la competenza del direttore dell'UEPE ad autorizzare limitate deroghe alle prescrizioni della misura alternativa anche al di fuori dei casi di urgenza, si pone in linea di continuità con la modifica già introdotta con il d.l. n. 146/2013 e generalizza una "buona prassi" già sperimentata presso alcuni uffici di sorveglianza e segnalata in una Risoluzione del C.S.M., mira – senza operare alcun stravolgimento dell'assetto organizzativo vigente – a conseguire alcuni importanti risultati sul piano dell'efficienza del sistema, migliorando la tempistica del servizio per l'utenza riguardo alla gestione delle piccole esigenze quotidiane dell'affidato, superando l'attuale, macchinoso passaggio dell'istanza dall'UEPE all'Ufficio di sorveglianza, la registrazione dell'istanza medesima, l'autorizzazione del magistrato, la trasmissione della stessa all'UEPE e la comunicazione della decisione da parte dell'UEPE all'affidato), conseguendo altresì un importante risparmio in termini di tempo e di energie amministrative (sia da parte delle cancellerie

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

degli uffici di sorveglianza che da parte degli stessi UEPE), che potranno così essere più proficuamente impiegate.

Infine, risultato non meno importante alla luce della attuale difficile situazione economica, si potranno realizzare non trascurabili risparmi in termini non facilmente quantificabili ma certamente apprezzabili, tenuto conto che un solo ufficio di sorveglianza di medie dimensioni rilascia oltre un migliaio di deroghe temporanee alle prescrizioni ogni anno, con corrispondente numero di trasmissioni di istanze da parte dell'UEPE. Le esigenze di controllo e coordinamento sono, in ogni caso, assicurate dall'informativa periodica da parte dell'UEPE al magistrato di sorveglianza.

La modifica del comma 12 risponde a esigenze di coerenza sistematica e di massimizzazione dell'effetto del positivo superamento della "messa alla prova" da parte dell'affidato al servizio sociale, sul piano del reinserimento sociale. Nel caso dell'affidamento in prova al servizio sociale, una volta accertato che il condannato ha portato a buon fine il suo percorso di risocializzazione sembra, invero, una contraddizione sul piano logico-giuridico affermare la perdurante sussistenza di elementi che possano ritenersi sintomatici di una residua pericolosità sociale. In tale prospettiva, qualora la prova abbia sortito esito positivo, all'estinzione della pena dovrebbe conseguire l'inapplicabilità della misura di sicurezza ordinata in sentenza, senza necessità di ulteriore verifica da parte del magistrato di sorveglianza in ordine alla pericolosità sociale del reo, come invece impone l'attuale tenore dell'art. 47, comma 12.

Sul piano sistematico, la proposta di introdurre un'ipotesi di revoca automatica delle misure di sicurezza sembra, invero, imporsi sulla considerazione che già l'art. 210, comma 2 del codice penale prevede l'inapplicabilità delle misure di sicurezza in conseguenza di cause estintive della pena. Se l'ordinamento rinuncia all'applicazione della misura di sicurezza e, quindi, a soddisfare le esigenze di prevenzione sottese ad essa, in caso di estinzione della pena conseguente, ad es., all'applicazione dell'indulto (che di certo non è un provvedimento dettato dal comportamento del condannato), sembra allora coerente prevedere che i medesimi effetti si producano quando l'estinzione è conseguenza di un positivo percorso di rieducazione del condannato, certificato dal tribunale di sorveglianza.

FABIO FIORENTIN

MODIFICHE ALL'ART. 47-TER ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) ~~01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.~~ 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 1.1. Soppresso 1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e	Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 01. Soppresso 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia; f) persona di età superiore ai settanta anni. 1.1. Soppresso 1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. ~~La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.~~ 2. Abrogato 3. Abrogato 4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità ~~secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale.~~ Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. 4-bis. Soppresso 9-bis. ~~Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.~~	sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. 2. Abrogato 3. Abrogato 4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. 4-bis. Soppresso 9-bis. Soppresso

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La modifica dell'art. 47-ter, che trae ispirazione dai lavori degli Stati Generali e da quelli della Commissione istituita nel 2013 presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, persegue articolati obiettivi: mira, anzitutto, alla razionalizzazione della disciplina riferibile alla tipologia ordinaria della misura domiciliare. Il comma 01 è soppresso, e, al suo posto, viene inserita al comma 1 una lett. f), che consente di applicare il beneficio della detenzione domiciliare al condannato di età superiore ai settanta anni. Con tale innovato assetto, la norma acquista una migliore coerenza interna, nel senso che il beneficio può essere applicato – in una più calibrata graduazione – nel caso di condannato che si trovi in gravi condizioni di salute (a prescindere dall'età); al condannato ultrasessantenne (se inabile, anche parzialmente), e al soggetto ultrasessantenne, a prescindere dalle eventuali patologie. L'intervento soppressivo della preclusione inserita nel comma 1-bis si propone di attuare il punto e) della delega penitenziaria. La modifica introdotta con riferimento al comma 4 intende superare una lettura restrittiva che parifica incongruamente il corredo prescrizionale apponibile alla misura alternativa domiciliare a quello inerente agli arresti domiciliari applicati a titolo cautelare. La soppressione del comma 9-bis mira a eliminare il divieto assoluto di concessione di qualsiasi misura penitenziaria al condannato che ha subito la revoca della detenzione domiciliare, alla luce della direttiva di cui alla lett. e) della delega penitenziaria e della prospettiva indicata dalla giurisprudenza costituzionale ha ribadito l'incompatibilità con la finalità rieducativa della pena di ogni preclusione di natura assoluta all'accesso ai benefici penitenziari che non lasci al giudice di sorveglianza la possibilità di verificare se le caratteristiche della condotta e la personalità del condannato giustificano la regressione trattamentale imposta in seguito alla revoca di una precedente misura alternativa al carcere (Corte cost., sent. n. 189/2010).

FABIO GIANFILIPPI

**AMPLIAMENTO DEL RICORSO ALLA CONCESSIONE DI MISURE
IN VIA PROVVISORIA DA PARTE DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) 4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. ~~Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione~~, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova ~~e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione~~ e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.	Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) 4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando la protrazione dello stato di detenzione determina un grave pregiudizio al percorso risocializzante, l'istanza può essere proposta anche al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio al percorso risocializzante che deriva dal protrarsi della detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.
Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età ~~purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.~~ 1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i	Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 01. La pena per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età. 1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. ~~La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.~~ 1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. ~~Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione,~~ l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4. 9-bis. ~~Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.~~	presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. 1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Quando la protrazione dello stato di detenzione determina un grave pregiudizio al percorso risocializzante, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter può essere rivolta anche al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4. 9-bis. <i>Soppresso</i>
Art. 50 ord. penit. (Ammissione alla semilibertà) 6. ~~Nei casi previsti dal comma 1,~~ se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.	Art. 50 ord. penit. (Ammissione alla semilibertà) 6. Se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari) 1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a ~~titolo esecutivo comprendente~~ reato di cui all'articolo 4-	Art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari) 1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-<i>quater</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-<i>quinquies</i> del citato decreto legislativo. 2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ~~ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione~~, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.	1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-<i>quater</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-<i>quinquies</i> del citato decreto legislativo. 2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio al percorso risocializzante che deriva dal protrarsi dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le modifiche proposte mirano a raggiungere i risultati richiesti dal criterio direttivo di cui alla lett. a) in materia di concessione di misure alternative alla detenzione senza incidere sul contraddittorio dinanzi al Tribunale di sorveglianza, fondamentale presidio del diritto di difesa e momento qualificante della giurisdizione rieducativa grazie alla valorizzazione della conoscenza diretta della persona della cui esecuzione si tratta da parte dell'intero collegio giudicante, esperti compresi. In tal senso si propone di ampliare l'ambito nel quale le misure alternative possono essere concesse in via provvisoria da parte del magistrato di sorveglianza, innanzitutto precisando il riferimento al grave pregiudizio derivante dal protrarsi dello stato di detenzione come collegato al percorso trattamentale dell'istante. Ciò consente da un lato di preservare la necessaria differenza tra la valutazione del magistrato e quella del tribunale di sorveglianza, ma anche di apprezzare più ampiamente le conseguenze della permanenza in carcere rispetto all'accesso alla misura alternativa. In questi anni, infatti, il riferimento al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione ha finito per costituire un ostacolo alla concessione delle misure in via provvisoria, concentrando la valutazione del magistrato soprattutto sulla sussistenza di un lavoro da intraprendere in tempi pre-stabiliti e rapidi oppure su una situazione familiare gravemente compromessa. La nuova formula, invece, consenti-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

rebbe una migliore individualizzazione dell'offerta trattamentale, valorizzando il percorso compiuto dal condannato ed il senso della immediata concessione (anche di misure per svolgere attività di volontariato o per la detenzione domiciliare in un contesto socio-familiare positivo) in attesa della decisione definitiva da parte del Tribunale di sorveglianza, che in questi casi valuterebbe anche la prova costituita dal periodo di provvisoria ammissione. Nei casi più difficili o dubbi e per tutte le decisioni assunte sui soggetti liberi, per i quali non si dispone della conoscenza diretta da parte del magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il vaglio diretto da parte del Collegio appare da preservare come attualmente previsto, costituendo di certo la migliore garanzia sui risultati del difficile e delicatissimo giudizio prognostico affidatogli.

Per le stesse ragioni si ipotizza la concessione della semilibertà in via provvisoria anche per le ipotesi previste nel comma 2 dell'art. 50, sino ad ora irragionevolmente escluse.

L'art. 47-ter viene inoltre emendato: nel suo comma 01 dalla preclusione relativa al recidivo e al delinquente abituale, elementi che appare necessario siano invece valutati dal Tribunale di sorveglianza con prudente apprezzamento; nel suo comma 1-bis dal riferimento al divieto di concessione per i detenuti di cui all'art. 4-bis, facendo salvo il divieto generale per i detenuti per reati compresi nell'art. 4-bis comma 1 ord. pen. (per i quali il divieto discende direttamente dall'art. 4-bis), evitando così l'irragionevole limitazione alla concessione della detenzione domiciliare per reati per i quali invece resta concedibile la più ampia misura di cui all'art. 47 ord. penit.

Si propone, ancora, di abrogare il comma 9-bis dell'art. 47-ter, che pone un rigido automatismo che doppia i divieti previsti dall'art. 58-quater ord. penit.

L'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 viene modificato nella parte in cui fa riferimento al grave pregiudizio, utilizzando la medesima formula immaginata per l'art. 47 comma 4, nonché nella parte in cui si limita la concedibilità per i detenuti che abbiano nel titolo esecutivo un reato di 4-bis alla pena residua inferiore ai 4 anni.

Con la dizione proposta, infatti, facendo salvo un regime di maggior cautela per i detenuti di cui all'art. 4-bis (pacificamente anche quelli condannati per reati compresi nel disposto dell'art. 4-bis comma 1), è possibile procedere allo scioglimento virtuale del cumulo, a differenza di quanto invece escluso dalla attuale lettera della norma, per come di recente ribadito anche dalla S.C.

FABIO GIANFILIPPI

7

NO ALL'ESPULSIONE DESOCIALIZZANTE

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 16 d.lgs. n. 286/1998 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) 6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni. 7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena. 9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.	Art. 16 d.lgs. n. 286/1998 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) 6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni. L'espulsione non è disposta quando è incompatibile con il percorso risocializzante del condannato. 7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 7-bis. Se, prima che avvenga l'esecuzione, viene concessa al condannato una misura alternativa alla detenzione, l'espulsione è revocata. 8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena. 9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte mirano ad eliminare le rigidità connesse alla disciplina dell'espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione, che limitano grandemente la discrezionalità del magistrato di sorveglianza.

L'istituto è previsto per i condannati stranieri, ristretti in carcere con pena residua uguale o inferiore a due anni, che si trovino nelle condizioni di irregolarità descritte nell'art. 13 comma 2 d.lgs. n. 286/1998 e non abbiano commesso particolari categorie di reato partitamente indicate dalla norma, sia ad istanza di parte che d'ufficio.

In quest'ultimo caso, tuttavia, si determina una frizione significativa con i principi rieducativi della pena, poiché il provvedimento di espulsione può interrompere virtuosi percorsi trattamentali, già intrapresi: ad esempio rendendola necessaria a fronte di detenuti stranieri che abbiano iniziato a fruire di benefici premiali sul territorio e per i quali possano aprirsi opportunità risocializzanti con misure alternative da eseguirsi nel contesto italiano.

Per queste ragioni si reputa necessario consentire al magistrato di sorveglianza un vaglio circa l'eventuale inidoneità della misura dell'espulsione a giovare concretamente al percorso risocializzante della persona condannata.

Attraverso l'inserimento dell'ultimo periodo all'interno del comma 6, per altro, al magistrato di sorveglianza sarà anche consentito di non disporre l'espulsione quando verifichi che sul territorio italiano il condannato abbia a disposizione un contesto socio-familiare idoneo a supportarlo in caso di concessione di una misura alternativa, pur al di là degli stretti divieti di espulsione di cui all'art. 19: ad esempio conviva con coniuge o figli minori che non siano di nazionalità italiana ma siano in Italia già integrati, con conseguente effetto desocializzante dell'espulsione del genitore/coniuge nel paese di origine, dove la sua famiglia non risieda più.

Con l'inserimento del comma 7-bis si completa il quadro sino ad ora descritto, consentendo che l'espulsione sia revocata quando, nelle more della concreta esecuzione, spesso ritardata di molti mesi rispetto all'emissione del provvedimento, si siano determinati significativi progressi trattamentali e comunque condizioni socio-familiari che, per come già detto, renderebbero l'espulsione una misura non pienamente compatibile con le finalità costituzionali della pena.

Il comma 7-bis consentirà dunque al Tribunale di sorveglianza di concedere le misure alternative per le quali sussistano i presupposti, senza ritenere, come oggi accade secondo una giurisprudenza di merito avvalorata da alcune pronunce della S.C., che l'avvenuto provvedimento di espulsione, ancora non eseguito, si ponga come impedimento alla concessione di altre alternative all'esecuzione in carcere.

Le proposte mirano, in definitiva, a favorire percorsi di integrazione per i detenuti stranieri indicando agli operatori penitenziari che occorre accelerare l'osservazione in vista della concessione dei benefici penitenziari, quando vi sia una adesione al trattamento da parte dell'interessato, e non attendere che si consumino i termini che consentono la sola espulsione.

FABIO GIANFILIPPI

8

**ESECUZIONE DOMICILIARE DISPOSTA DAL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA,
QUANDO INCONCEPIBILE UNA PIÙ AMPIA MISURA**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 1 l. n. 199/2010 (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi) 2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile: <i>a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;</i>	Art. 1 l. n. 199/2010 (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi) 2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile: <i>a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;</i> 5-bis. Il Tribunale di sorveglianza, se mancano i presupposti per la concessione di una diversa misura alternativa alla detenzione, dispone l'esecuzione presso il domicilio in presenza dei presupposti indicati nei commi 1, 2 e 7.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte mirano innanzitutto ad ampliare la portata della concedibilità della misura dell'esecuzione domiciliare, limitandone l'esclusione soltanto in relazione ai delitti descritti nel comma 1 dell'art. 4-bis, similmente a quanto si propone in relazione all'art. 47-ter comma 1-bis ord. penit.

Per raggiungere inoltre i risultati richiesti dal criterio direttivo di cui alla lett. a) in materia di concessione di misure alternative alla detenzione, senza tuttavia incidere sul contraddittorio dinanzi al Tribunale di sorveglianza, fondamentale presidio del diritto di difesa e momento qualificante della giurisdizione rieducativa grazie alla valorizzazione della conoscenza diretta della persona della cui esecuzione si tratta da parte dell'intero collegio giudicante, esperti compresi, si propone di consentire al Tribunale di sorveglianza di disporre l'esecuzione domiciliare con lo stesso provvedimento con il quale si rigettano più ampie e diverse misure alternative.

In tal modo si evita la duplicazione di procedure e il dispendio di tempo, tanto per i liberi quanto per i detenuti, derivante dalla proposizione di una successiva nuova istanza, nel caso dei liberi per altro previa nuova sospensione dell'ordine di esecuzione, dinanzi al magistrato di sorveglianza.

LUIGI KALB – DONATELLO CIMADOMO

MODIFICA ALL'ART. 676 C.P.P.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 676 c.p.p. (Altre competenze) 1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4. 2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3. 3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.	Art. 676 c.p.p. (Altre competenze) 1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4. 2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3. 3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti. 3-ter. Il giudice dell'esecuzione è altresì competente a decidere in ordine alla estinzione del reato maturata prima della condanna e tuttavia non oggetto di valutazione da parte del giudice del merito.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica si propone di consentire che l'esecuzione della pena abbia luogo con riguardo a reati rispetto ai quali sia venuta meno, sin dalla fase della cognizione, la potestà punitiva dello Stato.

La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata a rilevare che non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione, in quanto le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna (così Cass., Sez. I, 21 dicembre 2015, n. 7164, Fioravanti, Rv. 266612); e ha rilevato anche che è ammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p. riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione del reato, a condizione che il rilievo dell'errore di fatto non comporti una decisione con contenuto valutativo (Cass., Sez. IV, 12 dicembre 2014, n. 3319, Refatti, Rv. 262028).

Come si vede, la preclusione a rilevare la prescrizione in fase esecutiva può comportare una limitazione dell'accesso alle misure alternative alla detenzione quando il titolo esecutivo abbia ad oggetto plurime statuizioni di condanna che, se riviste alla luce della "nuova" competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, potrebbero comportare un inutile ingresso in carcere.

LUIGI KALB – GIROLAMO DARAIO

10

MODIFICA ALL'ART. 47 ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) 3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.	Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) 3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. 3-ter. Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato che non disponga di una propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, né abbia la possibilità di accedere a un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero a un luogo di dimora sociale appositamente destinato all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici od enti convenzionati, è ammesso a trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto, per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, fermo restando l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto delle sue esigenze di lavoro o di studio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte puntano a risolvere uno dei problemi che maggiormente affliggono il sistema di accesso alle misure alternative alla detenzione allorché il richiedente sia una persona sprovvista di una propria abitazione o di altro domicilio idoneo.

Infatti, senza una sistemazione alloggiativa idonea nessuno può uscire dal carcere in misura alternativa. A risultare impraticabile è, *in primis*, la detenzione domiciliare, ma altresì l'affidamento in prova al servizio sociale, atteso che la mancanza di un luogo di reperibilità per i necessari controlli impedisce di esprimere un giudizio prognostico positivo sul successo della soluzione decarcerizzante.

E tuttavia, pare difficilmente conciliabile con i principi costituzionali di eguaglianza dinanzi alla legge (art. 3 Cost.) e del finalismo rieducativo della pena (art. 27, comma 3, Cost.) un sistema penitenziario che mantiene in carcere una persona (a dispetto anche di positive evoluzioni psico-comportamentali che legittimerebbero un anticipato rientro nel consorzio civile) solo perché trattasi di un "senzatetto" (altrimenti detto "*homeless*" o "*clochard*"), di una persona cioè sprovvista, *extra moenia*, di una dimora idonea, circostanza, questa, del tutto indipendente dalla volontà dell'interessato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il mantenere in detenzione carceraria una persona a cagione, essenzialmente, del suo “sradicamento dal territorio” (attestato, oltre che dalla deprivazione abitativa, dalla mancanza di solidi legami familiari e sociali e dall’emarginazione dal mercato lavorativo e produttivo) è, peraltro, disfunzionale rispetto alle politiche di decarcerizzazione perseguite con insistenza, negli ultimi anni, dal Governo italiano, incalzato in tal senso dalla Corte di Strasburgo.

In attesa dell’auspicabile istituzione di “luoghi non custodiali di dimora sociale” (individuati sulla base di convenzioni con enti locali o privati e modellati nei limiti del possibile sulle caratteristiche dell’abitazione domestica), specificamente destinati all’esecuzione della detenzione domiciliare o di altra misura che richieda un’idonea sistemazione alloggiativa da parte del beneficiario, la soluzione qui proposta è nel senso di assicurare, in ogni caso, al condannato privo di domicilio idoneo la possibilità di partecipare, all’esterno del carcere, ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, fermo restando l’obbligo di trascorrere parte della giornata (di regola, la notte) in un istituto o in una sezione di cui all’art. 48, comma 2, ord. penit. (cui sono assegnati i condannati o internati ammessi al regime della semilibertà nonché le persone cui sia irrogata dal giudice della cognizione, a titolo sostitutivo della pena detentiva, la sanzione della semidetenzione), nonché l’obbligo di osservare prescrizioni e limitazioni relative alla libertà di movimento o alla frequentazione di determinati luoghi.

Per effetto delle proposte modifiche, pertanto, l’impossibilità di disporre in concreto dei luoghi di abitazione, dimora e simili, non preclude più il ritorno del condannato alla vita libera o semi-libera.

LUIGI KALB – GIROLAMO DARAIO

MODIFICA ALL'ART. 47-TER ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale. 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.	Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, o in luogo di dimora sociale appositamente destinato all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici od enti convenzionati, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale. 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, o in luogo di dimora sociale appositamente destinato all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici od enti convenzionati, ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 1.1. Il condannato impossibilitato ad espiare la pena in alcuno dei luoghi indicati nei commi precedenti è ammesso a trascorrere parte del giorno fuori

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
	dell'istituto, per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, fermo restando l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto delle sue esigenze di lavoro o di studio. La permanenza al di fuori degli istituti o delle sezioni può essere subordinata all'osservanza di prescrizioni o limitazioni relative alla libertà di movimento o alla frequentazione di determinati luoghi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le modifiche proposte puntano a risolvere uno dei problemi che maggiormente affliggono il sistema di accesso alle misure alternative alla detenzione allorché il richiedente sia una persona sprovvista di una propria abitazione o di altro domicilio idoneo. Infatti, senza una sistemazione alloggiativa idonea nessuno può uscire dal carcere in misura alternativa. A risultare impraticabile è, <i>in primis</i>, la detenzione domiciliare, ma altresì l'affidamento in prova al servizio sociale, atteso che la mancanza di un luogo di reperibilità per i necessari controlli impedisce di esprimere un giudizio prognostico positivo sul successo della soluzione decarcerizzante. E tuttavia, pare difficilmente conciliabile con i principi costituzionali di eguaglianza dinanzi alla legge (art. 3 Cost.) e del finalismo rieducativo della pena (art. 27, comma 3, Cost.) un sistema penitenziario che mantiene in carcere una persona (a dispetto anche di positive evoluzioni psico-comportamentali che legittimerebbero un anticipato rientro nel consorzio civile) solo perché trattasi di un "senzatetto" (altrimenti detto "<i>homeless</i>" o "<i>clochard</i>"), di una persona cioè sprovvista, <i>extra moenia</i>, di una dimora idonea, circostanza, questa, del tutto indipendente dalla volontà dell'interessato. Il mantenere in detenzione carceraria una persona a cagione, essenzialmente, del suo "sradicamento dal territorio" (attestato, oltre che dalla deprivazione abitativa, dalla mancanza di solidi legami familiari e sociali e dall'emarginazione dal mercato lavorativo e produttivo) è, peraltro, disfunzionale rispetto alle politiche di decarcerizzazione perseguite con insistenza, negli ultimi anni, dal Governo italiano, incalzato in tal senso dalla Corte di Strasburgo. In attesa dell'auspicabile istituzione di "luoghi non custodiali di dimora sociale" (individuati sulla base di convenzioni con enti locali o privati e modellati nei limiti del possibile sulle caratteristiche dell'abitazione domestica), specificamente destinati all'esecuzione della detenzione domiciliare o di altra misura che richieda un'idonea sistemazione alloggiativa da parte del beneficiario, la soluzione qui proposta è nel senso di assicurare, in ogni caso, al condannato privo di domicilio idoneo la possibilità di partecipare, all'esterno del carcere, ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, fermo restando l'obbligo di trascorrere parte della giornata (di regola, la notte) in un istituto o in una sezione di cui all'art. 48, comma 2, ord. penit. (cui sono assegnati i condannati o internati ammessi al regime della semilibertà nonché le persone cui sia irrogata dal giudice della cognizione, a titolo sostitutivo della pena detentiva, la sanzione della semidetenzione), nonché l'obbligo di osservare prescrizioni e limitazioni relative alla libertà di movimento o alla frequentazione di determinati luoghi. Per effetto delle proposte modifiche, pertanto, l'impossibilità di disporre in concreto dei luoghi di abitazione, dimora e simili, non preclude più il ritorno del condannato alla vita libera o semi-libera.

LUIGI KALB – GIROLAMO DARAIO

12

MODIFICA ALL'ART. 47-QUINQUIES ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 47-quinquies ord. penit. (Detenzione domiciliare speciale) 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis. 1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite.	Art. 47-quinquies ord. penit. (Detenzione domiciliare speciale) 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, o in luogo di dimora sociale appositamente destinato all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici od enti convenzionati, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis. 1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, o in luogo di dimora sociale appositamente destinato all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici od enti convenzionati, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. 1-ter. Le detenute madri impossibilitate ad espiare la pena in alcuno dei luoghi indicati nei commi precedenti sono ammesse a trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto, per provvedere alla cura e all'assistenza dei figli, fermo restando l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354. La permanenza al di fuori degli istituti o delle sezioni può essere subordinata all'osservanza di prescrizio-

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ni o limitazioni relative alla libertà di movimento o alla frequentazione di determinati luoghi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le modifiche proposte puntano a risolvere uno dei problemi che maggiormente affliggono il sistema di accesso alle misure alternative alla detenzione allorché il richiedente sia una persona sprovvista di una propria abitazione o di altro domicilio idoneo. Infatti, senza una sistemazione alloggiativa idonea nessuno può uscire dal carcere in misura alternativa. A risultare impraticabile è, <i>in primis</i>, la detenzione domiciliare, ma altresì l'affidamento in prova al servizio sociale, atteso che la mancanza di un luogo di reperibilità per i necessari controlli impedisce di esprimere un giudizio prognostico positivo sul successo della soluzione decarcerizzante. E tuttavia, pare difficilmente conciliabile con i principi costituzionali di eguaglianza dinanzi alla legge (art. 3 Cost.) e del finalismo rieducativo della pena (art. 27, comma 3, Cost.) un sistema penitenziario che mantiene in carcere una persona (a dispetto anche di positive evoluzioni psico-comportamentali che legittimerebbero un anticipato rientro nel consorzio civile) solo perché trattasi di un "senzatetto" (altrimenti detto "<i>homeless</i>" o "<i>clochard</i>"), di una persona cioè sprovvista, <i>extra moenia</i>, di una dimora idonea, circostanza, questa, del tutto indipendente dalla volontà dell'interessato. Il mantenere in detenzione carceraria una persona a cagione, essenzialmente, del suo "sradicamento dal territorio" (attestato, oltre che dalla privazione abitativa, dalla mancanza di solidi legami familiari e sociali e dall'emarginazione dal mercato lavorativo e produttivo) è, peraltro, disfunzionale rispetto alle politiche di decarcerizzazione perseguite con insistenza, negli ultimi anni, dal Governo italiano, incalzato in tal senso dalla Corte di Strasburgo. In attesa dell'auspicabile istituzione di "luoghi non custodiali di dimora sociale" (individuati sulla base di convenzioni con enti locali o privati e modellati nei limiti del possibile sulle caratteristiche dell'abitazione domestica), specificamente destinati all'esecuzione della detenzione domiciliare o di altra misura che richieda un'idonea sistemazione alloggiativa da parte del beneficiario, la soluzione qui proposta è nel senso di assicurare, in ogni caso, al condannato privo di domicilio idoneo la possibilità di partecipare, all'esterno del carcere, ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, fermo restando l'obbligo di trascorrere parte della giornata (di regola, la notte) in un istituto o in una sezione di cui all'art. 48, comma 2, ord. penit. (cui sono assegnati i condannati o internati ammessi al regime della semilibertà nonché le persone cui sia irrogata dal giudice della cognizione, a titolo sostitutivo della pena detentiva, la sanzione della semidetenzione), nonché l'obbligo di osservare prescrizioni e limitazioni relative alla libertà di movimento o alla frequentazione di determinati luoghi. Per effetto delle proposte modifiche, pertanto, l'impossibilità di disporre in concreto dei luoghi di abitazione, dimora e simili, non preclude più il ritorno del condannato alla vita libera o semi-libera.

MICHELE PASSIONE

13

RESTRIZIONE DEI MECCANISMI D'INGRESSO

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. ~~La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.~~	Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica si propone di eliminare dalla norma un'irragionevole preclusione soggettiva, così da estendere ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis ord. penit. (e ciò a tacere delle modifiche più radicali della norma citata, già indicate da altri Autori, e qui condivise) il medesimo meccanismo già introdotto con il comma 4-bis della disposizione del codice di rito in oggetto, nei casi in cui, per effetto della liberazione anticipata preventivamente riconosciuta, costoro si trovassero ad aver scontato interamente la pena prevista per il reato c.d. ostativo, così da evitare "l'assaggio di carcere" nella fase iniziale dell'esecuzione penale.

MICHELE PASSIONE

INCENTIVAZIONE DELLA PROGRESSIONE TRATTAMENTALE

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 30-<i>quater</i> ord. penit. (Concessione dei permessi premio ai recidivi) 2. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-<i>ter</i>: a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena; b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena; c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.	Art. 30-<i>quater</i> ord. penit. (Concessione dei permessi premio ai recidivi) 2. <i>Soppresso</i>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica si propone di eliminare dalla norma un'irragionevole preclusione soggettiva, data dalla condizione di recidivanza qualificata.

Considerando il diritto vivente, secondo cui la progressione trattamentale suggerisce, soprattutto in relazione alle pene di lunga durata, l'approccio graduale a misure *extra moenia* attraverso l'esperienza dei permessi premio, è necessario abolire la disposizione citata, tenendo altresì conto che il Legislatore ha già provveduto analogamente, con art. 2, lett. c), d.l. n. 78/2013 (convertito in legge n. 94/2013 con modificazioni – ma non sul punto), per quanto riguarda la concessione della semilibertà ai recidivi.

MICHELE PASSIONE

15

**LA CONCESSIONE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE
AGLI ULTRASETTANTENNI**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 01. La pena della reclusione, per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio della esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ~~né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.~~	Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 01. La pena della reclusione, per qualunque reato, non-ché la pena dell'arresto, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio della esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica si propone di eliminare dalla norma un'irragionevole preclusione soggettiva, data dalla condizione di recidivanza, nonché di includere tra i destinatari della misura anche coloro i quali siano stati condannati alla pena dell'arresto, che è (incomprensibilmente) esclusa dalla previsione.

Occorre ricordare come detta disposizione fu introdotta nel corpo dell'articolo con la l. n. 251/2005, che conteneva (tra le altre) modifiche all'istituto della recidiva, successivamente oggetto, sotto diversi profili, sia di interventi legislativi che di ripetute pronunce del Giudice delle leggi.

L'addizione normativa, che attribuisce rilievo ad una condizione oggettiva, legata all'età del condannato (per ciò solo ostativa alla detenzione inframuraria, pur nella discrezionale valutazione da parte del Giudice, senza che possa per ciò ritenersi un automatismo nella concessione della misura), si rivela illogica sotto vari profili nella parte che si propone di emendare.

In primo luogo, infatti, occorre evidenziare come la stessa norma, al comma 1, lett. c), prevede la possibilità per la persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente, di accedere alla detenzione domiciliare per pena (anche residua) non superiore a quattro anni, senza che alcun ostacolo sia a ciò frapposto dalla condizione di recidivanza (neanche prevista, sotto il profilo cautelare, dall'art. 275, comma 4, c.p.p.). Pare dunque irragionevole che soggetti ancor più anziani possano viceversa conoscere maggiori ostacoli per la detenzione domiciliare.

Del resto, con d.l. n. 78/2013, conv., con modif., nella l. n. 94/2013, è stato eliminato il riferimento alla recidiva qualificata quale condizione ostativa non solo alle ipotesi di cui al comma 1, ma anche a quelle di cui al successivo comma 1-bis ord. penit.

Ma vi è di più.

Con l'ultima novella citata il Legislatore, in scia con i ripetuti interventi posti in essere successivamente alla sentenza *Torregiani* e altri, ha eliminato, appunto, il riferimento a coloro i quali fossero stati condannati (nel caso di specie) con applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al contrario, nel comma 01 il riferimento è a qualsiasi condanna il soggetto abbia riportato in precedenza con l'aggravante di cui all'art. 99 c.p., senza distinguere tra le varie ipotesi ivi previste.

Non vi è chi non veda l'irragionevolezza della norma, cui non fa velo la possibilità per il condannato ultra settantenne, ove sussistano le circostanze di cui ai successivi commi 1 e 1-bis, di ottenere per altro verso la detenzione domiciliare.

Infine, deve ancora aggiungersi come alcun riferimento alla recidiva (nelle sue varie declinazioni) sia contenuto nelle ipotesi previste dalla l. n. 199/2010, né in quella di modifica, l. n. 9/2012.

MICHELE PASSIONE

16

**LA PROSECUZIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE
IN CASO DI SOPRAVVENIENZA DI NUOVI TITOLI**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 51-bis ord. penit. (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà) 1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione.	Art. 51-bis ord. penit. (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà) 1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica si propone di estendere l'operatività della misura già in corso dell'affidamento in prova al servizio sociale attraverso il richiamo al comma citato, sì da consentire il prosieguo in relazione alla più ampia cornice editale (o di pena residua) introdotta con la l. n. 10/2014.

MICHELE PASSIONE

**CONCESSIONE DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA PER I DETENUTI
IN ESPIAZIONE PENA FINO AD UN ANNO**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 54 ord. penit. (Liberazione anticipata) 1. Al condannato a pena detentiva, che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.	Art. 54 ord. penit. (Liberazione anticipata) 1. Al condannato a pena detentiva, che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento sociale, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata. Alle stesse condizioni, per i detenuti a pena detentiva residua sino ad un anno di reclusione od arresto, la detrazione è di venti giorni per ogni trimestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica si propone di ovviare alle difficoltà per i detenuti in espiazione di pene brevi, anche in residuo (percentuale assai rilevante della popolazione penitenziaria), di ottenere la riduzione delle stesse per liberazione anticipata (fermi i presupposti di legge), procedendosi alla valutazione a tal fine su periodi di osservazione più ristretti. Sotto altro profilo, nell'ottica di favorire il più ampio accesso alle misure alternative alla detenzione, il Legislatore è del resto già intervenuto con l'introduzione del comma 4-bis dell'art. 656 c.p.p.; l'addizione proposta, dunque, intende consentire che coloro i quali si trovino ad espiaire pene brevi non ricevano trattamento deteriore rispetto a coloro i quali, con la concessione preventiva della liberazione anticipata, possano così evitare l'esecuzione dell'ordine di carcerazione.

MICHELE PASSIONE

18

**ELIMINAZIONE DI OSTACOLI PER LA NUOVA CONCESSIONE
DELLE MISURE ALTERNATIVE**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 58-<i>quater</i> ord. penit. (Divieto di concessione di benefici) 7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.	Art. 58-<i>quater</i> ord. penit. (Divieto di concessione di benefici) 7-bis. <i>Soppresso</i>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica si propone di eliminare dalla norma un'irragionevole preclusione soggettiva, data dalla condizione di recidivanza qualificata.

Occorre ricordare come detta disposizione fu introdotta nel corpo dell'articolo con la l. n. 251/2005, che conteneva (tra le altre) modifiche all'istituto della recidiva, successivamente oggetto, sotto diversi profili, sia di interventi legislativi che di ripetute pronunce del Giudice delle leggi.

L'ablazione proposta del resto, era già stata recepita dal Legislatore, che all'art. 2, lett. d) d.l. n. 78 del 2013 aveva espressamente previsto la soppressione del comma in oggetto, poi "recuperato" nella conversione in Legge, con modificazioni, del citato provvedimento di urgenza, avvenuta con l. n. 94 del 2013.

L'irragionevolezza della novella appare evidente, sotto diverse angolature, ed è stata ripetutamente segnalata dalla migliore dottrina, oltre che oggetto di diversi interventi giurisprudenziali, nel tentativo di mitigarne la portata applicativa.

A tal proposito, malgrado la norma abbia costituito oggetto anche di uno scrutinio ad opera della Consulta (cfr. sent. n. 291/2010), secondo la quale essa si applica solo all'ipotesi in cui il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della precedente misura alternativa, avvenuta in esecuzione di una pena, a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante, la lettura *de qua* (non vincolante *erga omnes*, trattandosi di pronuncia di inammissibilità della *quaestio*) non consente di ritenere superate le varie criticità da più parti segnalate. Infatti, anche ad accedere all'interpretazione derivante dalla Corte regolatrice, resterebbe comunque precluso l'accesso alle misure nei confronti di colui abbia in precedenza positivamente svolto un percorso extra murario. L'interpretazione citata, com'è evidente, muove le basi da una premessa criminologica (peraltro, solo abbozzata) assai fragile, e pare trascurare del tutto l'esperienza concreta dell'esecuzione pena, necessariamente contrassegnata da percorsi "non lineari", siccome dettati da numerosi elementi esogeni, e non solo riferibili alla personalità del reo.

Così, anche se si è per lo più ritenuto che la recidiva debba esser stata concretamente contestata ed applicata, non potendosi ricavare l'efficacia preclusiva dal solo certificato penale, resta il rilievo che l'ostatività prescinde totalmente dal reato commesso.

La preclusione, peraltro, rivela ancor di più la sua intrinseca irragionevolezza, sol che si pensi al fatto che la stessa l. n. 94/2013 ha abrogato il comma 9, lett. c), dell'art. 656 del codice di rito, così prevedendo che l'ordine di esecuzione per la carcerazione rimanga sospeso anche nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva proposta dall'art. 99, quarto comma, del codice penale.

Ancora.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione citata non chiarisce espressamente se la preclusione operi in ordine alle misure indicate nel loro complesso (di talché la fruizione di una impedisca qualunque altra successiva concessione), ovvero separatamente (così riferendo lo sbarramento solo ad analoga richiesta); pur avendo ricevuto la seconda lettura una sostanziale adesione giurisprudenziale, resta il fatto che la perpetuità dello sbarramento mantiene tutta la sua irragionevolezza, sotto il profilo dell'impedimento al reinserimento sociale del condannato attraverso forme di esecuzione *extra moenia*.

Ulteriore questione controversa, che l'intervento proposto consentirebbe di superare definitivamente, attiene alla riferibilità della preclusione alla persona, piuttosto che alla pena; pur dovendosi prediligere la seconda lettura, che quanto meno sterilizza il rischio di un divieto *sine die* all'accesso alle misure alternative, la stessa non può dirsi certamente a rime obbligate, di talché appare ulteriormente utile pervenire alla prospettata abrogazione.

Infine, deve ancora aggiungersi come alcun riferimento alla recidiva (nelle sue varie declinazioni) sia contenuto nelle ipotesi previste dalla l. n. 199/2010, né in quella di modifica, l. n. 9/2012.

MICHELE PASSIONE

19

**ELIMINAZIONE DEL PARERE DEL PM PER LA CONCESSIONE
DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 69-bis ord. penit. (Procedimento in materia di liberazione anticipata) 2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.	Art. 69-bis ord. penit. (Procedimento in materia di liberazione anticipata) 2. <i>Soppresso</i>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica si propone di eliminare la richiesta del parere sul punto al Pubblico Ministero, che com'è noto (tenuto altresì conto dei tempi necessari per le acquisizioni a ciò necessarie) comporta un ostacolo ulteriore per la concessione della liberazione anticipata, e per l'effetto delle misure alternative *tout court*. Trattandosi di procedura a contraddittorio eventuale, comunque basata, *prima facie*, su dati dell'osservazione *intra muraria* (o su risultanze di PG, per l'eventuale periodo di presofferto *extra moenia*) il parere richiesto appare ridondante.

MICHELE PASSIONE

LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA PER I TOSSICODIPENDENTI

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 90 d.P.R. n. 309/1990 (Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva) 1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza, il Tribunale di Sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riaccolta. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni ~~ed a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni.~~ 4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta.	Art. 90 d.P.R. n. 309/1990 (Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva) 1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza, il Tribunale di Sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riaccolta. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni. 4. <i>Soppresso</i>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Stante il richiamo di cui al comma 6 dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, si ritiene operante la delega anche *in subiecta materia*.

I due interventi suggeriti seguono criteri diversi: con il primo si propone di eliminare la distinzione prevista *quoad poenam*, poiché il diverso riferimento ai presupposti concernenti i titoli di reato, oltre a costituire preciso criterio di delega, contrasta con il superiore interesse che l'ordinamento manifesta per il sostegno terapeutico dei dipendenti da sostanze e per la loro inclusione sociale, che non può variare, stante l'interesse costituzionalmente tutelato dall'art. 32 Cost.

Con il secondo, pur nella scarsissima applicazione pratica dell'istituto in questione, si suggerisce di sopprimere il comma 4, nella parte residua rispetto all'intervento ablativo attuato dalla previgente l. n. 49/2006, apparendo irragionevole il divieto di concessioni plurime della sospensione, a fronte dell'abrogazione del comma 5 dell'art. 94, operato dalla l. n. 10/2014.

MICHELE PASSIONE

21

ACCESSO ALL’AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari) 1-ter. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni ~~ed a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n.354 e successive modificazioni.~~ Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, ~~l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato.~~ Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-<i>quater</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-<i>quinquies</i> del citato decreto legislativo.	Art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari) 1-ter. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, e la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-<i>quater</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-<i>quinquies</i> del citato decreto legislativo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Stante il richiamo di cui al comma 6 dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1090, si ritiene operante la delega anche *in subiecta materia*.

Si propone di eliminare la distinzione prevista *quoad poenam*, poiché il diverso riferimento ai presupposti concernenti i titoli di reato, oltre a costituire preciso criterio di delega, contrasta con il superiore interesse che l'ordinamento manifesta per il sostegno terapeutico dei dipendenti da sostanze e per la loro inclusione sociale, che non può variare, stante l'interesse costituzionalmente tutelato dall'art. 32 Cost.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Così, anche l'allegazione del programma terapeutico non può costituire requisito di ammissibilità della domanda, ben potendo lo stesso essere prodotto in seguito, per le opportune verifiche e valutazioni di merito. La predisposizione del programma, e l'individuazione della struttura sanitaria pubblica o accreditata, dovrebbe essere favorita da una proficua e celere collaborazione tra Sert del carcere (ove la domanda riguardi un soggetto detenuto) e le agenzie territoriali, soprattutto per quanto riguarda i soggetti detenuti in luogo diverso da quello ove si trovava il presidio territoriale con precedente presa in carico. Infine, dovrà essere garantito l'accesso alla misura in oggetto anche agli stranieri extra comunitari (cfr. Cass., Sez. un., 28 marzo 2006, *Aloussi*).

MICHELE PASSIONE

**PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA TERAPEUTICO:
ART. 94 COMMA 6-TER D.P.R. N. 309/1990**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari) 6-ter. ~~Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.~~ Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.	Art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari) 6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria l'inefficacia del programma in corso, proponendo eventuali e più proficue ipotesi di modifica, che non interrompano le finalità di sostegno sottese alla misura in atto. Qualora l'affidato commetta un reato, in caso di omessa segnalazione l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Stante il richiamo di cui al comma 6 dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, si ritiene operante la delega anche *in subiecta materia*.

Così, al fine di evitare modalità che impediscano il prosieguo della misura in oggetto, in spregio ai più moderni approcci terapeutici improntati alla riduzione del danno (soprattutto in fase iniziale), si propone l'eliminazione degli obblighi di comunicazione concernenti violazioni di prescrizioni, quando queste non si rivelino significative di una mancata adesione sostanziale al programma in atto, anche al fine di incidere sulla *compliance* necessaria tra il Servizio e l'utente per il buon esito del programma. Al contrario, si prevede che l'Agenzia competente proponga opportune modifiche trattamentali, al fine di rendere più efficace il percorso di recupero.

FABRIZIO SIRACUSANO

MODIFICA ALL'ART. 656 C.P.P.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. ~~La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.~~ 4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. 4-quater. Nei casi previsti dal comma 4 bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza. ~~5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47 ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'ar-~~	Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettere a) e b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 4-ter. Identico 4-quater. Identico 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a quattro anni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ~~nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;~~ b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza viene definitiva. 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4 bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero ~~sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.~~	non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza viene definitiva. 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero non sospende l'ordine di esecuzione e il condannato inizia a espiare la pena nelle forme di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Ai relativi adempimenti provvede il magistrato di sorveglianza. L'ordine di esecuzione è notificato al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che, se ne ricorrono le condizioni, può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica proposta risponde all'esigenza, evidenziata nel disegno di legge delega alle lett. b) ed e), di una complessiva rivisitazione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, anche alla luce di una deci-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

sa rimodulazione, in chiave ablativa, degli automatismi preclusivi alla loro fruizione. Si intende qui incidere sull'avvio della fase dell'esecuzione, con riferimento all'ambito di operatività del meccanismo sospensivo della stessa.

L'intervento è realizzato, innanzitutto, tenendo conto del rinnovato perimetro preclusivo di accesso alle misure alternative, proposto con la modifica dell'art. 4-bis ord. penit., ed eliminando dal quinto comma dell'art. 656 c.p.p. l'indicazione relativa ai reati esorbitanti il catalogo dell'art. 4-bis comma 1; di guisa che il divieto di sospensione (sancito dal comma 9 della disposizione di esame) dovrebbe operare solo in relazione alle condanne per i reati inclusi al comma 1 dell'art. 4-bis e non già per le altre fattispecie ivi annoverate. Inibire la sospensione dell'esecuzione oltre i limiti delineati dal primo comma dell'art. 4-bis imporrebbe intollerabili e, spesso, assai dannosi "assaggi" di carcere per coloro che potrebbero, in ragione dell'entità della pena da scontare, da subito accedere a una misura alternativa. La possibilità di attivare il meccanismo sospensivo dell'esecuzione, previa verifica circa la concedibilità della liberazione anticipata in relazione al periodo di presofferto, e la prognosi positiva di immediato accesso a misure *extramoenia* andrebbe riconosciuta, pertanto, a tutti i condannati; con la sola esclusione di coloro che si trovano già detenuti in carcere per quel reato, ovvero di chi sia stato dichiarato definitivamente responsabile dei delitti di associazione di stampo mafioso o di terrorismo interno e internazionale (v. modifica art. 4-bis). Considerato tale rinnovato ambito di operatività, si propone di generalizzare la "soglia" di accesso alla sospensione dell'ordine di esecuzione, fissandola nella pena non superiore a quattro anni. Si eliminerebbe, così, quel divario fra condannati definitivi legato alla tipologia di misura cui accedere sulla base di specifiche situazioni soggettive (stato di malattia, maternità, tossico o alcol dipendenza) che il p.m. potrebbe non conoscere, e quello, ingiustificatamente discriminatorio, introdotto dall'art. 47 comma 3-bis ord. penit. in relazione alla medesima misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Si propone, infine, di razionalizzare il meccanismo previsto al comma 10 dell'art. 659 "formalizzando" l'automatica trasformazione del vincolo cautelare degli arresti domiciliari in detenzione domiciliare. Ciò non preclude, ovviamente, all'interessato e al suo difensore, ai quali va notificato l'ordine di esecuzione contenente tale esplicita facoltà, la possibilità di promuovere istanza di applicazione di altra più ampia misura alternativa. L'investitura del tribunale di sorveglianza, quindi, non sarebbe più automatica ma solo rimessa a una scelta del condannato già detenuto presso il proprio domicilio. L'avvio *ex lege* dell'espiazione della pena attraverso modalità extramurarie consentirebbe, così, una significativa deflazione del carico dei tribunali di sorveglianza.

SEZIONE III

ACCESSO ALLE MISURE ALTERNATIVE

c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;

1. STEFANIA CARNEVALE	<i>Il livellamento delle soglie di pena previste per la sospensione dell'ordine di esecuzione</i>
2. CARLO FIORIO	<i>Modifiche al procedimento di esecuzione</i>
3. LUIGI KALB	<i>Modifica all'art. 656 c.p.p.</i>
4. MICHELE PASSIONE	<i>Modifica all'art. 47 ord. penit.</i>

vedi inoltre:

ROSSANO ADORNO
PAOLO RENON

sez. I scheda 1
sez. IX scheda 6

STEFANIA CARNEVALE

1

**IL LIVELLAMENTO DELLE SOGLIE DI PENA
PREVISTE PER LA SOSPENSIONE DELL'ORDINE DI ESECUZIONE**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore ~~a tre anni~~, quattro anni ~~nei casi previsti dall'articolo 47 ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni~~, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione.	Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore quattro anni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica del comma 5 dell'art. 656 c.p.p. è imposta dal criterio di delega di cui alla lett. c, ma va necessariamente raccordato con le prescritte modifiche ai limiti di pena che condizionano l'accesso alle misure alternative (lett. b).

Le diverse entità di pena che attualmente la legge richiede perché scatti la sospensione dell'ordine di esecuzione (tre anni in via generale, quattro per la detenzione domiciliare dei "soggetti deboli", sei per le misure dedicate ai tossicodipendenti) hanno reso la garanzia del meccanismo automatico e officioso molto meno pregnante: essendo le pene superiori ai tre anni correlate a specifiche situazioni soggettive che il pubblico ministero potrebbe ignorare (quali lo stato di malattia, la tossicodipendenza, o la maternità), e difettando una regolamentazione delle modalità mediante cui tali informazioni dovrebbero essere reperite, l'accesso alle misure alternative dalla libertà finisce in molti casi per essere ancora rimesso alle segnalazioni del condannato, in spregio alla *ratio* originaria della norma. Il ritorno a un unico limite di pena per la sospensione dell'ordine ha pertanto lo scopo di impedire inutili passaggi negli istituti detentivi da parte di soggetti che presentano i requisiti per ottenere da subito un'alternativa alla detenzione, ma che non siano riusciti a palesarli in tempo al pubblico ministero, anche a causa di una non attenta assistenza difensiva.

Tuttavia, il meccanismo produce gli effetti auspicati solo se la soglia che prevede l'art. 656 c.p.p. viene opportunamente combinata con quelle dettate per l'accesso alle singole misure alternative, che devono risultare pari o inferiori a quattro anni.

Le proposte qui avanzate hanno optato per un innalzamento a tale livello sia per l'affidamento in prova che per la detenzione domiciliare (v. *supra*, sez. II schede 1 e 2). Quanto alla semilibertà, i rinvii che i commi 1 e 2 dell'50 ord. penit. compiono all'affidamento, estendono automaticamente anche alla misura più restrittiva i limiti di pena previsti per quella più favorevole. La combinazione di queste modifiche con l'art. 656 c.p.p. dovrebbe dunque portare a un duplice vantaggio: il significativo ampliamento della platea di potenziali destinatari delle misure alternative e la facilitazione del meccanismo procedurale di istanza.

Resta tuttavia oltremodo problematica la situazione che verrebbe a crearsi – in attuazione della delega – per l'accesso alle misure previste dal d.P.R. n. 309/1990: se la pena in esecuzione si colloca fra i 4 e i 6 anni i possibili destinatari dell'affidamento terapeutico o della sospensione non potrebbero beneficiare del meccanismo sospensivo dell'ordine e dovrebbero richiedere dal carcere l'applicazione delle misure alternative, con effetti deleteri sia sulla popolazione penitenziaria, sia sui percorsi di recupero intrapresi (o conclusi) dai richiedenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Poiché la delega è stringente su questo profilo, occorrerebbe prevedere che anche le misure dedicate ai tossicodipendenti venissero allineate alle altre ipotesi di esecuzione esterna accessibili dalla libertà. Le soglie stabilite dagli artt. 90 e 94 t.u. stup. sarebbero quindi da portare a quattro anni: accorgimento che riporterebbe a coerenza l'intero sistema dei presupposti di accesso e della sospensione dell'ordine, ma che andrebbe necessariamente accompagnato da una decisa riduzione del trattamento sanzionatorio previsto per i reati connessi alle sostanze stupefacenti, specie con riguardo ai minimi edittali. La soglia dei sei anni, difatti, fu inserita nell'art. 656 c.p.p. e negli artt. 90 e 94 d.P.R. n. 309/1990 come compensazione al forte inasprimento delle pene irrogabili per queste categorie delittuose, che andrebbero oggi riportate (e con urgenza) a entità meno severe, se non si vuole incrementare notevolmente il tasso delle presenze in carcere di tossicodipendenti proprio a causa delle modifiche che investiranno l'esecuzione penale. Un percorso in questa direzione è già stato intrapreso grazie agli interventi della Corte costituzionale. Ma non sembra ancora sufficiente a giustificare, senza correttivi ulteriori, un abbassamento delle soglie di pena che rendono fruibili le alternative al carcere.

Poiché quest'ultimo profilo, indispensabile perché il sistema porti effetti positivi invece che nefasti, esula dalle direttive di delega, si è omesso in questa sede di dedicarvi apposite proposte di intervento.

CARLO FIORIO

MODIFICHE AL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a ~~tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,~~ o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.	Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a quattro o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
Art. 666 c.p.p. (Procedimento di esecuzione) 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; ~~tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.~~	Art. 666 c.p.p. (Procedimento di esecuzione) 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta tende ad adeguare, con notevole ritardo, il testo dell'art. 656 a quello dell'art. 47 comma 3-bis ord. penit., al fine di consentire anche al condannato libero di proporre istanza di affidamento in prova "allargato", sulla

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

scorta dei recenti arresti della S.C. (Cass., Sez. I, 4 marzo 2016, n. 908) e della giurisprudenza di merito (cfr., anche per la questione di legittimità costituzionale, Trib. Lecce, 13 marzo 2017, X).

Con riferimento, invece, all'effettività del diritto alla presenza dell'interessato nel procedimento di sorveglianza, l'intervento è stato diretto al testo dell'art. 666 comma 4 c.p.p. Per quanto riguarda, invece, l'attuazione della pubblicità dell'udienza, v. *sub* direttiva a).

LUIGI KALB

3

MODIFICA ALL'ART. 656 C.P.P.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. ~~La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.~~ 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:	Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera a-b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, deve trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza, competente ai sensi dell'art. 677 comma 2, affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a quattro anni il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;	a) nei confronti dei condannati, non minorenni , per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La modifica auspicata risponde all'esigenza, evidenziata nel disegno di legge delega n. 4368, art. 1, comma 85, lett. c), di pervenire ad una revisione della disciplina di accesso alle misure alternative. In particolare, l'intervento correttivo riguarda la disciplina del meccanismo sospensivo della esecuzione della pena detentiva, affinché risponda in modo più efficace alla finalità di decarcerizzazione nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti per conseguire la concessione della misura alternativa alla detenzione, evitando l'inutile transito per il carcere. A tal fine, si propone di apportare le seguenti modifiche all'interno del comma 4-bis: a) eliminare l'attuale difetto di coordinamento relativo all'individuazione del catalogo dei reati ostativi al ricorso alla liberazione anticipata in funzione dell'adozione del decreto di sospensione da parte dell'ufficio del pubblico ministero; b) prevedere l'obbligo dell'ufficio legittimato ad attivare l'azione esecutiva di trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza, al fine di evitare inutili ritardi e spazi discrezionali; c) fissare con certezza la competenza <i>ratione loci</i> del magistrato di sorveglianza previo rinvio all'art. 677, comma 2, c.p.p. Come espressamente richiesta dal disegno di legge delega, ulteriore modifica riguarda il comma 5, al fine di eliminare altro difetto di coordinamento, più volte evidenziato dalla dottrina, del limite di pena residua da espiare, costituente il presupposto per l'adozione del decreto di sospensione, con quello previsto per la concessione della misura alternativa alla detenzione. La fissazione di un unico limite determinerebbe l'ulteriore risultato di evitare disparità di trattamento tra condannati, a prescindere dallo <i>status</i> e dalla stessa tipologia della misura. La modifica proposta al comma 9, lett. a), consegue alla declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost., n. 90/2017), ove si è ritenuto che il «divieto di sospendere l'esecuzione della pena detentiva breve, applicato in modo indiscriminato al minore condannato per uno dei reati indicati dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 656 cod. proc. pen., imponendone l'ingresso in carcere senza alcuna considerazione per le sue specifiche esigenze, introduce un automatismo incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate, dirette a perseguire, con il recupero del minore, la finalità rieducativa della pena».

MICHELE PASSIONE

4

MODIFICA ALL'ART. 47 ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) 12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria, che non sia stata già riscossa.	Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) 12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ed impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza eventualmente applicate con la sentenza, delle quali si dispone la revoca. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria, che non sia stata già riscossa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica si propone di eliminare dalla norma un irragionevole, successivo scrutinio, da parte del magistrato monocratico, in ordine alla revoca della misura di sicurezza applicata con la sentenza per la quale è intervenuta positivamente la *probation*, tenuto conto di quanto già previsto dall'art. 210, comma 2, c.p.

SEZIONE IV

OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

1. STEFANIA CARNEVALE *L'osservazione della personalità dei condannati non detenuti e gli interventi dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna*
2. STEFANIA CARNEVALE *Il sistema dei controlli sul rispetto delle prescrizioni dettate per l'esecuzione delle misure alternative*

STEFANIA CARNEVALE

1

**L'OSSERVAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEI CONDANNATI NON DETENUTI
E GLI INTERVENTI DELL'UFFICIO DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 72 ord. penit. (Uffici locali di esecuzione penale esterna) 2. Gli uffici: a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza; b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati; c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare; d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca; e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario; f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.	Art. 72 ord. penit. (Uffici locali di esecuzione penale esterna) 2. Gli uffici: a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza; b) svolgono le indagini socio-familiari e l'attività di osservazione del comportamento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati; c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare; d) controllano, per quanto di competenza, l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca; e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario; f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 118 reg. esec. (Centro di servizio sociale) 3. Nell'area di servizio sociale <i>possono essere</i> inseriti esperti secondo quanto previsto dell'articolo 80 della legge, che <i>forniscono, ove occorra, consulenza e collaborazione</i>, sotto il coordinamento del direttore del centro o del responsabile dell'area. 5. Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle attività, mediante una ripartizione del lavoro relativamente alle aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il direttore organiz-	Art. 118 reg. esec. (Centro di servizio sociale) 3. Nell'area di servizio sociale sono inseriti assistenti sociali, educatori ed esperti nelle discipline indicate dall'articolo 80 della legge, che contribuiscono, sotto il coordinamento del direttore del centro o del responsabile dell'area, ad attuare gli interventi di cui al comma 6. 5. Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle attività, mediante una ripartizione del lavoro relativamente alle aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il direttore organiz-

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
za periodiche riunioni con il personale ~~di servizio sociale~~ su problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attività dirette alla supervisione professionale del personale. 6. Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonché degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale coordina le attività di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio. 8. In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti <i>ad aiutare</i> i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente <i>caratterizzati</i>: a) <i>dall'offerta al soggetto di sperimentare</i> un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona <i>di recuperare il controllo del proprio comportamento</i> senza interventi di carattere repressivo; b) <i>da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse</i> nella realtà familiare e sociale; c) <i>da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare</i> il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza; d) <i>da una sollecitazione a una valutazione critica</i> adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo.	za periodiche riunioni con il personale su problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attività dirette alla supervisione professionale del personale. 6. Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonché degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale coordina le attività di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio. Nello svolgimento delle attività previste dall'art. 72 comma 2 lett. a), b), c) e d) è assicurata l'interazione di diverse figure professionali. 8. In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti a stimolare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente volti a sollecitare e favorire: a) la sperimentazione di un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di osservare la legge e le prescrizioni senza interventi di carattere repressivo; b) il miglior utilizzo delle risorse nella realtà familiare e sociale; c) il consapevole rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza; d) una costruttiva riflessione, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio	Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile questa, salvi i casi di inammissibilità può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide <i>entro quarantacinque</i> giorni dal ricevimento dell'istanza.	del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile questa, salvi i casi di inammissibilità può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le modifiche agli articoli 72 ord. penit., 118 reg. esec. e 656 c.p.p. concorrono ad attuare il criterio <i>d</i> della legge delega, nella parte in cui impone di prevedere, per i condannati non detenuti, «una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire» e di adattare, di conseguenza, le «previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna». 1. L'osservazione della personalità in ambiente esterno: le modifiche all'art. 72 ord. penit. La nuova formulazione dell'art. 72 ord. penit. punta a integrare i compiti affidati a tali uffici aggiungendo un riferimento all'attività di osservazione del comportamento da espletare in libertà in vista dell'applicazione di misure alternative “senza assaggio di carcere”. La disposizione va letta congiuntamente alle modifiche qui proposte per l'art. 47 della legge (v. <i>supra</i>, sez. II scheda 1), capaci a loro volta di investire le altre disposizioni che vi fanno rinvio, come l'art. 47-ter co. 1 bis ord. penit., l'art. 50 ord. penit. e l'art. 94 t.u. stup. Il contributo degli uffici dell'esecuzione penale esterna in vista dell'applicazione di misure alternative alla detenzione s'incentra, in virtù del testo vigente dell'art. 72 ord. penit., sull'inchiesta socio-familiare, che soffre il limite di non poter consegnare al giudice osservazioni sul «comportamento serbato» dal richiedente, cardine del giudizio configurato dalla legge per la concessione dei benefici. La proposta intende pertanto allargare lo spettro delle valutazioni sulla situazione dell'istante mediante il coinvolgimento di un'<i>équipe</i> multidisciplinare, ricalcata sul modello di quella operante all'interno del carcere e capace di esprimere pareri anche sui dati comportamentali del condannato. Per l'espletamento di questa attività, presso gli uffici dell'esecuzione penale esterna dovranno essere incardinate (o coinvolte mediante idonee forme di collaborazione) figure professionali che affianchino gli assistenti sociali nell'inchiesta da inviare alla magistratura di sorveglianza. 2. I soggetti chiamati a intervenire e la rivisitazione delle previsioni sugli interventi dell'UEPE: le modifiche all'art. 118 reg. esec. A tal fine, le modifiche dell'art. 118 reg. esec. contribuiscono a dare attuazione al criterio che impone l'estensione dell'osservazione della personalità alle esecuzioni penali <i>extramoenia</i>, soffermandosi sulle figure deputate a svolgere questa attività. La previsione di un'osservazione del comportamento del condannato in vista dell'applicazione delle misure alternative fruibili direttamente dalla libertà – a cui già la norma regolamentare vigente fa cenno al comma 6 – comporta quale necessaria conseguenza una rivisitazione delle competenze di cui si avvalgono gli uffici dell'esecuzione penale esterna: la delega richiede infatti di individuare quali soggetti siano «chiamati a intervenire» e impone di integrare conseguentemente le «previsioni sugli interventi» dell'organo che sovrintende alle esecuzioni fuori dal carcere. Se l'attuale disciplina affida primariamente agli assistenti sociali il compito di provvedere all'inchiesta socio-familiare in vista della decisione del Tribunale di sorveglianza sulle misure alternative, la proposta estende il novero delle professionalità coinvolte nella valutazione così da includervi figure in grado di esprimersi su profili ulteriori rispetto alla mera situazione economico-sociale del condannato. La proposta attinge pertanto alla previsione già dettata per l'osservazione della personalità in istituto, compiendo un rinvio all'art. 80 e prevedendo come regola, invece che come eccezione, la valutazione collegiale e interdisciplinare della situazione del richie-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

dente. Si prevede in questo modo che l'attività di osservazione venga svolta da un'*équipe* multiprofessionale, ove intervengano, affiancando gli assistenti sociali (alternativamente o congiuntamente a seconda della complessità del caso), educatori, esperti in psicologia, pedagogia, psichiatria e criminologia. Si è ritenuto di porre l'accento sulla necessaria interazione fra diverse professionalità, al fine di compensare le innegabili difficoltà del giudizio prognostico demandato al giudice. La proposta mira infatti ad accrescere il materiale conoscitivo che fonda la decisione del tribunale di sorveglianza e a renderla più coerente con le previsioni (attuali e riformate) sull'accesso alle misure alternative. Si tratta di soluzioni già proficuamente sperimentate in alcune realtà locali; la modifica suggerita punta a generalizzarle.

La creazione di nuovi gruppi interdisciplinari di osservazione si fonda sull'idea di un progressivo slittamento di competenze dall'interno all'esterno del carcere: i ritocchi legislativi proposti (v. *supra*, sez. II schede 1 e 2) sono tesi a favorire un deciso ricorso alle esecuzioni extramurarie, che potrà essere ulteriormente incoraggiato per via legislativa se le nuove previsioni si dimostreranno efficaci e capaci di incidere sulle attitudini della magistratura di sorveglianza. La riduzione della popolazione detenuta e il corrispondente incremento di quella in esecuzione penale esterna verranno così accompagnati da un crescente spostamento delle attività rieducative dal "dentro" al "fuori".

Il termine «sono inseriti» lascia volutamente aperta la scelta sulla modalità per assicurarsi l'apporto di competenze multidisciplinari, comunque imposto dalla nuova versione dell'art. 118 reg. exec.: se mediante un'assunzione stabile negli UEPE, o grazie al sistema dell'ausilio "esterno" attraverso convenzioni appositamente stipulate.

La nuova composizione dell'organo comporta, quale ulteriore corollario, qualche rettifica nella descrizione complessiva dei compiti affidati alle figure professionali che vi opereranno. La proposta prosegue nella direzione già tracciata dalla legge n. 177/2005 e suggerisce di adottare una terminologia capace di affrancarsi dai tratti più marcatamente "assistenzialistici" che l'attuale formulazione normativa esalta. All'idea di «aiuto» si è pertanto sostituita quella di sollecitazione e supporto all'avvio del percorso risocializzativo. Al richiamo al «controllo sul comportamento», che rimanda a condotte criminose impulsive, si è preferito inserire un riferimento alla capacità di osservare le regole. Alle richieste «valutazioni critiche» si è preferito un sollecito alla riflessione sui comportamenti tenuti. Mutamento lessicale, quest'ultimo, volto a superare le gravi incertezze sorte intorno al concetto di «revisione critica», che hanno condotto a contrasti giurisprudenziali e a disorientamenti della prassi applicativa.

3. I tempi per l'osservazione della personalità in ambiente esterno: le modifiche all'art. 656 c.p.p.

Anche le modifiche al comma 6 dell'art. 656 c.p.p. puntano ad attuare la direttiva *d* della legge delega, ove impone di regolare i tempi per l'osservazione della personalità all'esterno del carcere.

Si è ritenuto di non dover stabilire un termine rigido per l'espletamento di tale attività, che dovrebbe collocarsi nel lasso temporale oggi deputato allo svolgimento dell'inchiesta sociale. Se le modifiche proposte all'art. 47 comma 3 ord. penit. (v. ancora *supra*, sub criterio *b*, S. CARNEVALE, sez. II scheda 1) già prevedono che l'osservazione dalla libertà debba svolgersi per «almeno un mese», è parso preferibile lasciare margini di elasticità sui tempi massimi, che potranno variare al succedersi delle scansioni procedurali entro cui dovrebbe iscriversi tale attività: dalla richiesta di accesso alla misura alternativa, o dalla comunicazione dell'imminenza della sua proposizione, sino al giudizio della magistratura di sorveglianza. Per evitare la (pur remota) eventualità che la decisione intervenga in tempi troppo solleciti e insufficienti a consentire un'idonea indagine personologica, si è suggerito di modificare l'art. 656 comma 6 introducendo, per l'intervento del tribunale, un termine dilatorio di 30 giorni, da affiancare a quello acceleratorio (vigente) di 45 giorni. La natura ordinatoria di quest'ultimo comporta, come noto, decisioni rese in tempi mediamente molto più lunghi che dovrebbero pertanto consentire, di fatto, l'espletamento di un congruo numero di colloqui con il nuovo gruppo di osservazione dalla libertà. Il meccanismo permetterebbe così di sfruttare positivamente questi spazi temporali ora per lo più "vuoti" per incardinarvi un'attività utile all'espletamento del giudizio sulla concessione delle misure alternative.

STEFANIA CARNEVALE

2

**IL SISTEMA DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI
DETTATE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 58 ord. penit. (Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza)	Art. 58 ord. penit. (Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza) 2. L'autorità di pubblica sicurezza provvede ad avvisare il comando di polizia penitenziaria al fine di coordinare le attività di controllo sul rispetto dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza. 3. I controlli sono esercitati in modo da non ostacolare le attività di risocializzazione del condannato.
Art. 96 reg. penit. (Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione) 5. Il controllo dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge è di competenza del centro di servizio sociale e viene attuato secondo le modalità precisate all'articolo 118.	Art. 96 reg. penit. (Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione) 5. Il controllo dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge è di competenza del centro di servizio sociale, che provvede anche avvalendosi del supporto della polizia penitenziaria , e viene attuato secondo le modalità precisate all'articolo 118 e all'art. 58 della legge di ordinamento penitenziario .

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 5 l. n. 395/1990 - Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (Compiti istituzionali) 2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4.	Art. 5 l. n. 395/1990 - Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (Compiti istituzionali) 2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4; contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza che applicano misure alternative alla detenzione .

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.	3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto e di vigilanza sull'esecuzione penale esterna.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Come richiesto dalla parte finale del criterio direttivo <i>d</i> della legge delega, le modifiche qui suggerite toccano la questione delle modalità di controllo sul rispetto da parte del condannato delle prescrizioni impartite a titolo di misura alternativa. Sebbene la legge disciplini dettagliatamente questa materia con riguardo alla semidentenzione, alla libertà controllata e alla libertà vigilata (art. 65 l. 24 novembre 1981, n. 689 e art. 228 c.p.), il profilo è attualmente trascurato per i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza: la legge si limita a prevederne una comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza (art. 58 ord. penit.) addossando sui servizi sociali i compiti di vigilanza sul rispetto dei loro dettami (artt. 96 comma 5 e 118 comma 6 lett. c reg. penit.). L'attuazione del criterio direttivo è volta a realizzare congiuntamente diversi obiettivi: superare il disagio degli assistenti sociali nell'espletamento dei compiti di controllo che la legge assegna loro, avvertiti come del tutto estranei alle competenze e alla "vocazione" di queste figure professionali; soddisfare l'insopprimibile esigenza – insita nella natura penale delle misure – di vigilare sul rispetto delle prescrizioni, che contengono restrizioni della libertà legate a parametri spazio-temporali e necessitano perciò di qualche verifica per non degradare a precetti astratti; valorizzare il ruolo della polizia penitenziaria come organo capace di compendiare le funzioni di vigilanza e rieducazione; migliorare le condizioni lavorative degli appartenenti al Corpo, costretti a una vita di reclusione che comporta non di rado disagio fisico e psicologico (come dimostrano le macabre statistiche sui suicidi di chi svolge queste logoranti mansioni). Anche in questo caso, come per quello degli esperti di cui all'art. 80 ord. penit. (v. <i>supra</i>, sez. IV scheda 1), la proposta mira non ad <i>aggiungere</i>, ma a <i>sostituire</i> i compiti assegnati alle figure impegnate oggi all'interno degli istituti di pena. Nell'ottica di una progressiva e consistente riduzione delle presenze in carcere che dovrebbe conseguire all'insieme degli interventi suggeriti in attuazione della delega (v. <i>supra</i>, sez. II schede 1 e 2), il personale di polizia penitenziaria potrebbe essere proficuamente impiegato anche nel settore dell'esecuzione penale esterna. Dovrebbero così prevedersi dei turni a rotazione che consentano agli addetti alla sorveglianza di passare almeno un'ora della giornata lavorativa fuori dall'istituto. In alcune realtà locali è già stata sperimentata con successo una collaborazione con le forze di pubblica sicurezza. La proposta mira a generalizzare e stabilizzare questa sinergia. Un più efficace sistema di sorveglianza dovrebbe incrementare notevolmente le possibilità di accesso alle misure alternative, incidendo in particolare sul settore ove le statistiche rivelano una minore inclinazione della magistratura all'applicazione dei benefici: quello delle richieste provenienti dalla popolazione detenuta. Sono numerosissimi i ristretti che, per limiti di pena, potrebbero fruire di un'esecuzione penale esterna nell'ultima fase dell'espiazione, ma le cui istanze vengono respinte, probabilmente anche per la consapevolezza di un non sempre efficace sistema di controlli. La magistratura si trova così a dover scegliere, per condannati che (per entità della pena o pericolosità sociale) sono ristretti in carcere, fra lo stato di cattività totale e spazi di libertà avvertiti come eccessivi. L'incremento dei controlli esterni potrebbe assicurare sull'affidabilità delle misure alternative, a beneficio della progressione nel trattamento e del decremento della popolazione reclusa. Occorre tuttavia che questa esigenza, specie quando applicata all'affidamento in prova, sia adeguatamente temperata con quella di mantenere l'esecuzione penale esterna un esperimento di vita in (relativa) libertà e di non ostacolare, con pratiche stigmatizzanti, un efficace reinserimento del condannato. La proposta si completa pertanto con una precisazione (sul modello di quella figurante all'art. 228 c.p.) circa le modalità delle attività di controllo, che devono essere caratterizzate dalla dovuta discrezione ed espletarsi in modo da non interferire con le attività risocializzative. Per evitare che l'affidamento in prova assuma connotati "polizieschi" potrebbero ipotizzarsi, mediante apposite circolari da emanare successivamente, ulteriori specificazioni, come l'opportunità di svolgere le attività di controllo senza divisa, tenendosi a debita distanza dal condannato qualora le circostanze non impongano di agire altrimenti; o la previsione di un'alternanza fra verifiche contrassegnate da una mera vigilanza e colloqui sull'andamento della misura, con riguardo in particolare alla sostenibilità delle prescrizioni interdittive, da svolgere in luoghi e orari che assicurino un certo riserbo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Meno delicata l'applicazione delle nuove previsioni alla detenzione domiciliare, configurata come misura detentiva e che necessita di più rigidi controlli sul rispetto dei confini imposti. Una maggiore efficacia della vigilanza dovrebbe indurre la magistratura di sorveglianza a ritenere particolarmente appetibile questa modalità alternativa di espiazione, con conseguente incremento di provvedimenti applicativi in grado di alleggerire in modo significativo (anche alla luce dell'innalzamento del limite di pena suggerito: v. *supra*, sez. II scheda 2) la popolazione detenuta e ridurre proporzionalmente l'impegno *intramoenia* della polizia penitenziaria. Gli appartenenti al Corpo, cui la legge assegna compiti di partecipazione all'opera di rieducazione, potrebbero interpretare il loro ruolo di controllo anche come ausilio all'ascolto e alla segnalazione di disagi dei detenuti domiciliari, spesso poco seguiti dagli altri organi dell'esecuzione.

La disposizione va coordinata con i ritocchi già suggeriti per l'art. 47 comma 9 ord. penit. (v. *supra*, sez. II scheda 1), e con quelli, correlati, che investono l'art. 96 comma 5 reg. penit. e l'art. 5 l. n. 395/1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria).

SEZIONE V

AUTOMATISMI E PRECLUSIONI

e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

1. MARCELLO BORTOLATO	<i>La libertà di 'non collaborazione': verso l'abolizione dell'ergastolo ostativo</i>
2. FABIO FIORENTIN	<i>Modifica all'art. 677 c.p.p.</i>
3. FABIO FIORENTIN	<i>Superamento delle preclusioni alla concessione dei benefici penitenziari</i>
4. FABIO FIORENTIN	<i>Modifica all'art. 30-ter ord. penit.</i>
5. FABIO FIORENTIN	<i>Modifica all'art. 30-quater ord. penit.</i>
6. FABIO FIORENTIN	<i>Modifica all'art. 58-ter ord. penit.</i>
7. FABIO FIORENTIN	<i>Modifica all'art. 58-quater ord. penit.</i>
8. FABIO FIORENTIN	<i>Modifica all'art. 67 l. 24 novembre 1981, n. 689</i>
9. CARLO FIORIO	<i>Attenuazione delle preclusioni trattamentali</i>
10. GIAN LUIGI GATTA	<i>Modifiche in materia di recidiva: eliminazione di automatismi sanzionatori e preclusioni all'accesso a benefici penitenziari</i>
11. FABIO GIANFILIPPI	<i>Più facile l'accesso ai permessi premio con pene brevi</i>
12. FABIO GIANFILIPPI	<i>Eliminazione dei limiti più rigorosi per i permessi ai recidivi</i>
13. FABIO GIANFILIPPI	<i>Eliminazione o razionalizzazione delle ostatività previste nell'art. 58-quater ord. penit.</i>
14. FABRIZIO SIRACUSANO	<i>Modifiche all'art. 58-ter ord. penit.</i>
15. FABRIZIO SIRACUSANO	<i>Modifiche all'art. 4-bis ord. penit.</i>

vedi inoltre:

FABIO FIORENTIN

sez. II scheda 5

sez. X scheda 2

FABRIZIO SIRACUSANO

sez. II scheda 23

MARCELLO BORTOLATO

1

LA LIBERTÀ DI 'NON COLLABORAZIONE': VERSO L'ABOLIZIONE
DELL'ERGASTOLO OSTATIVO

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti ~~e internati~~ per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti ~~e internati~~ collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, ((all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,)) all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti ~~e internati~~ per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile col-	Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti per i seguenti delitti solo nei casi in cui essi abbiano collaborato con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o nei casi in cui, tenendo comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudiando la violenza e la forza di intimidazione come metodo per la commissione dei reati, essi abbiano dimostrato il definitivo distacco dall'organizzazione criminale di appartenenza: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti per uno dei seguenti delitti: articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e so-

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
laborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. 1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti ~~e internati~~ per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di	stanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 solo allorché essi abbiano collaborato con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o nei casi in cui, in luogo della collaborazione accertata a norma dell'art. 58-ter della presente legge, essi dimostrino, con comportamenti concreti, di volersi adoperare in condotte riparative in favore delle vittime del reato, dei loro familiari o della comunità civile, generando significativi risultati in termini di ricomposizione dei conflitti, di mediazione sociale e di positivi cambiamenti di vita. Per i medesimi detenuti tiene luogo di entrambi i requisiti richiesti dal comma che precede la circostanza che nei confronti dei medesimi sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. 1-ter. Le condotte indicate nei commi 1 e 1-bis sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le opportune informazioni. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. In ogni caso i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. 1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti ~~e internati~~ per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-<i>bis</i> del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.	1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-<i>bis</i>, 609-<i>quater</i> e 609-<i>octies</i> del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-<i>bis</i> e 3-<i>ter</i>, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
1-<i>quinqies</i>. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinqies</i>, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinqies</i> e 609-<i>undecies</i> del codice penale, nonché agli articoli 609-<i>bis</i> e 609-<i>octies</i> del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-<i>bis</i> della presente legge.	1-<i>quinqies</i>. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti ~~e internati~~ per i delitti di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, 600-<i>quater</i>, 600-<i>quinqies</i>, 609-<i>bis</i>, 609-<i>ter</i>, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinqies</i>, 609-<i>octies</i> e 609-<i>undecies</i> del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-<i>bis</i> del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. Ai fini della determinazione dell'anno di osservazione si può tener conto altresì di programmi terapeutici eventualmente già svolti antecedentemente all'inizio dell'esecuzione della pena.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a	1-<i>sexies</i>. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti ~~e internati~~ per i delitti di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinqies</i>, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinqies</i> e 609-<i>undecies</i> del codice penale, nonché agli articoli 609-<i>bis</i> e 609-<i>octies</i> del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-<i>bis</i> della presente legge anche se svolto in tutto o in parte antecedentemente all'inizio dell'esecuzione della pena. 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. 2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali. 3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.	partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. 2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali. 3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ~~ed internati~~ per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione ~~o internamento~~, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il criterio in oggetto si ispira a principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena e intende favorire la rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, riservando percorsi differenziati ai soli condannati per reati di matrice mafiosa e terroristica in presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento. L'attuazione della delega dovrebbe rispondere all'esigenza di una revisione del sistema del 'doppio binario' introdotto con il d.l. n. 306/1992, nell'ottica di una riaffermazione del principio di individualizzazione del trattamento la cui piena applicazione deve rimanere affidata, nel merito, alla magistratura di sorveglianza. Pur senza l'abolizione del tutto dell'art. 4-bis ord. penit. (nodo centrale di tutto il sistema delle preclusioni) la delega impone infatti una rivisitazione secondo linee razionali che ne recuperino la coerenza e la compatibilità con il diritto penitenziario della rieducazione, ispirate a criteri di ragionevolezza ed uguaglianza. In materia di ergastolo così facendo si perviene all'eliminazione delle ipotesi di c.d. ergastolo "ostativo", anche attraverso l'affrancamento della liberazione condizionale dalle preclusioni penitenziarie (attraverso il richiamo dell'art. 2 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella l. 12 luglio 1991, n. 203) imponendo viceversa due alternative condizioni di ammissibilità oltre al fattore temporale: per i reati di matrice mafiosa o terroristica si richiede la collaborazione 'effettiva' con l'autorità giudiziaria o, in alternativa, la prova positiva di una reale 'dissociazione' pur disgiunta da condotte collaborative <i>tout court</i> (mantenendo dunque ferma la libertà del condannato di non operare la scelta collaborativa pur dovendo dimostrare la propria dissociazione). Per i reati non di matrice mafiosa o terroristica ma comunque gravi si richiede sempre la collaborazione 'effettiva' con l'autorità giudiziaria ma, nel caso in cui

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

il condannato non possa o non voglia collaborare, è prevista in alternativa l'effettuazione di condotte riparatorie. Solo per questi reati si può prescindere poi da entrambi i requisiti allorché, già in sede di cognizione, sia stata accertata la minima partecipazione al fatto o l'intervenuto risarcimento del danno.

La modifica propone in definitiva una revisione della disciplina delle preclusioni in materia di benefici penitenziari individuando due categorie: 1) per i reati di matrice mafiosa e terroristica, collegati all'appartenenza ad associazioni criminali, il superamento della presunzione relativa di pericolosità avviene attraverso la prova della dissociazione (sulla falsariga della normativa in tema di terrorismo ex l. n. 18 febbraio 1987, n. 34) attraverso l'abbandono definitivo dell'organizzazione di appartenenza ed il ripudio, desunto da condotte incompatibili, della violenza e dei metodi mafiosi e/o terroristici; in alternativa alla dissociazione il soggetto potrà operare una scelta collaborativa vera e propria (che di per sé si configura già, anche solo parzialmente, come scelta dissociativa); si tratta dei 'casi di eccezionale gravità e pericolosità' che il criterio della delega richiede vengano espressamente indicati e sottoposti alla più rigida disciplina di accesso alle misure rieducative; 2) per gli altri reati indicati nel nuovo comma 1-bis (di intensa ma minore gravità e non necessariamente collegati ad un'associazione criminale) il superamento della presunzione relativa di pericolosità è invece offerto o (ancora) dalla condotta collaborativa oppure da condotte 'riparative' (si è espressamente preso spunto dalla proposta di riforma dell'art. 4-bis del Tavolo XVI degli Stati Generali dell'esecuzione penale).

In tal modo verrebbe definitivamente abbandonato il criterio della collaborazione come unica condizione di ammissibilità dei benefici in quanto totalmente indifferente al percorso trattamentale del condannato ed alle motivazioni delle eventuali scelte non collaborative. Si opera inoltre l'eliminazione della collaborazione c.d. 'impossibile' che, oltre ad essere di difficile accertamento, appare discriminatorio in quanto rimette ad un fattore oggettivo ed esterno, del tutto indipendente dalla volontà del condannato, l'accesso ai benefici penitenziari.

In definitiva il condannato per i reati più gravi è posto nella condizione di operare una scelta volontaria: collaborare effettivamente oppure – nel caso di impossibilità o di non volontà di collaborare – dimostrare l'avvenuta dissociazione (comma 1) ovvero porre in essere condotte riparative (comma 1-bis).

Nei soli casi del comma 1-bis è comunque fatta salva la possibilità di non collaborare o di non operare condotte riparative allorché siano già state applicate le circostanze attenuanti dell'avvenuto risarcimento del danno o della minima partecipazione al fatto: in tal caso i benefici sono ammissibili *ipso facto*.

In tutti i casi viene comunque mantenuta la necessità di verificare in concreto, al momento della concessione del beneficio, l'assenza attuale di collegamenti.

Si propone infine di eliminare i riferimenti nell'art. 4-bis ord. penit. agli internati, *status* incompatibile con la definizione di 'condannato' per reato ex art. 4-bis trattandosi di misura di sicurezza.

Infine si propone di limitare la richiesta di informazioni di polizia, analogamente al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, al Questore competente in relazione al luogo di detenzione.

Per i reati di cui ai 'nuovi' commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* (reati di violenza sessuale e a danno di minorenni) la proposta tende a includere nell'anno di obbligatoria osservazione anche l'eventuale volontaria sottoposizione in libertà a specifici programmi terapeutici antecedentemente all'inizio dell'esecuzione della pena e, per reati ai danni di soggetti minorenni, la riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis anche svolta in tutto o in parte in epoca anteriore all'inizio dell'esecuzione della pena.

FABIO FIORENTIN

MODIFICA ALL'ART. 677 C.P.P.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 677 c.p.p. (Competenza per territorio) 2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, ~~a pena di inammissibilità~~, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161.	Art. 677 c.p.p. (Competenza per territorio) 2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161. 2-ter. L'inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2-bis è valutata dal giudice di sorveglianza ai fini del provvedimento richiesto dall'interessato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica si propone di eliminare un ostacolo di natura formale che può frapporsi all'accesso alle misure alternative e di evitare il rischio di moltiplicazione dei procedimenti che gravano sulla magistratura di sorveglianza, eliminando la sanzione di inammissibilità della domanda per la mancata dichiarazione o elezione di domicilio da parte del condannato non detenuto. Pur riconosciuta l'utilità della dichiarazione o elezione suddetta al fine di agevolare gli adempimenti connessi alle notifiche degli avvisi di udienza nei confronti degli interessati (Sez. un., n. 18775/2009) e la più celere acquisizione – tramite gli organi territorialmente preposti – degli elementi istruttori necessari alla decisione sull'applicabilità delle misure alternative alla detenzione, la previsione di inammissibilità della domanda appare eccessiva, sia perché sanziona un'omissione frutto molto spesso di scarsa dimestichezza con la normativa (l'istanza può essere, infatti, presentata anche personalmente), sia perché può spesso determinare detenzioni altrimenti evitabili, determinando l'ingresso in carcere di molti soggetti che pure dispongono di un idoneo domicilio e che – stante anche la prassi ormai consolidata della c.d. “doppia sospensione dell'ordine di esecuzione” nel caso di condanne rientranti nell'area di applicazione dell'esecuzione domiciliare di cui all'art. 1 della l. n. 199/2010 – potrebbero in ogni caso accedere a tale forma di esecuzione esterna al carcere. Nell'attuale assetto, pertanto, la declaratoria di inammissibilità in esame costituisce inoltre un elemento di moltiplicazione del carico di lavoro della magistratura di sorveglianza, dal momento che l'interessato, che si è visto dichiarare inammissibile la propria domanda di misura alternativa, ripresenta immediatamente la stessa istanza dallo stato di detenzione (dilatando così i tempi per pervenire ad una decisione di merito, con aggravio notevole del lavoro delle cancellerie) ove egli non acceda, invece, all'esecuzione domiciliare in seguito alla procedura attivata presso il magistrato di sorveglianza. Alla draconiana previsione della inammissibilità si ritiene, quindi, più equilibrato sostituire – con l'introduzione del comma 2-ter – la previsione che affida alla prudente valutazione del giudice di sorveglianza il peso da attribuire, alla luce delle caratteristiche del singolo caso, all'eventuale inosservanza dell'obbligo in questione.

FABIO FIORENTIN

3

**SUPERAMENTO DELLE PRECLUSIONI
ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI PENITENZIARI**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 4-bis ord. penit. (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti <i>solo</i> nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale ~~delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291 quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.~~ 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, <i>purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva</i>, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza	Art. 4-bis ord. penit. (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti ~~solo~~ nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter, comma 1, della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale. 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, salvo che siano stati acquisiti elementi tali da far ritenere sussistenti attuali collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, altresì: a) nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, ~~nonché~~ nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste all'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. ~~1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.~~ ~~1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.~~ ~~2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.~~	sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia; b) nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste all'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale; c) nei casi indicati dalla disposizione di cui all'art.58-ter comma 1-bis. 1-ter. <i>Soppresso</i> 1-quinquies. Ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge. 2-bis. <i>Soppresso</i>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.~~	3-bis. <i>Soppresso</i>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La modifica riprende una proposta elaborata dal Tavolo XVI degli Stati Generali, muovendosi nell'ottica del superamento degli ostacoli normativi a un trattamento rieducativo individualizzato, reso più difficile dall'attuale regime ostativo ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione. In tale prospettiva, l'intervento è necessariamente complementare a quello di modifica dell'art. 58-ter ord. penit. Complessivamente considerata, la proposta mira a rendere la preclusione all'accesso ai benefici penitenziari contenuta nell'art. 4-bis, comma 1, ord. penit., non più assolutamente ostativa nel caso di mancata collaborazione con la giustizia, potendo essere superata mediante adeguata motivazione da parte del giudice, ricorrendo i presupposti indicati nella lett. c) di nuova introduzione e salva la prova (positiva) dell'attualità dei collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Così ridefinito, il combinato disposto dei (nuovi) artt. 4-bis e 58-ter ord. penit., avrà conseguenze dirette anche sotto il profilo della neutralizzazione del c.d. "ergastolo ostativo", la cui attuale configurazione presenta dubbi di compatibilità costituzionale e di contrasto con l'art. 3 CEDU (si veda la nota sentenza <i>Vinter c./Regno Unito</i> del 2013). L'intervento restituisce al "catalogo" dei delitti ostativi finalità di contrasto al fenomeno mafioso (secondo l'originaria <i>ratio</i> della norma) e al terrorismo, in ossequio al contenuto della delega in materia penitenziaria. Resta salvo il vigente regime speciale previsto per i reati sessuali (comma 1-<i>quater</i>), anche quando a danno di minori (comma 1-<i>quinquies</i>). La nuova configurazione dell'art. 58-ter viene così innestata nella dinamica normativa dell'art. 4-bis ord. penit., ridefinita secondo un inedito doppio binario. Da un lato, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione è assicurato – come ora – a chi collabora proficuamente con la giustizia (art. 4-bis, comma 1). Dall'altro, alle attuali ipotesi normative di mancata collaborazione perché <i>a)</i> impossibile o <i>b)</i> irrilevante, viene aggiunta l'ipotesi <i>c)</i> di una non collaborazione comunque motivata che, tuttavia, non escluda la sussistenza degli altri presupposti richiesti dalla legge per la concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative, da accompagnarsi a condotte riparative (art. 4-bis, comma 1-bis). Resta ferma la previsione che, in tutte le ipotesi <i>a)</i>, <i>b)</i>, <i>c)</i> di mancata collaborazione è richiesta la prova dell'assenza di attuali legami con il sodalizio criminale, peraltro ridefinita secondo coordinate più coerenti con il disegno costituzionale in termini di prova "in positivo" (e non più negativa), a seguito di attività istruttoria svolta dalla magistratura di sorveglianza. La valorizzazione del ruolo e della funzione della magistratura di sorveglianza ha indotto anche a espungere dalla disposizione l'attuale comma 3-bis.

FABIO FIORENTIN

MODIFICA ALL'ART. 30-TER ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 30-ter ord. penit. (Permessi premio) 4. La concessione dei permessi è ammessa: a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati <i>nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis</i>, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni. 5. ~~Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.~~	Art. 30-ter ord. penit. (Permessi premio) 4. La concessione dei permessi è ammessa: a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1 e 1-quater dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni. 5. <i>Soppresso</i>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica risponde alla duplice esigenza di coordinamento con l'intervento sull'art. 4-bis. La modifica apposta al comma 5, ispirata ad una proposta elaborata dagli Stati Generali (Tavolo XVI) risponde, invece, a ragioni di natura trattamentale e attua il punto di cui alla lett. e) della delega penitenziaria.

FABIO FIORENTIN

5

MODIFICA ALL'ART. 30-QUATER ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 30-<i>quater</i> ord. penit. (Concessione dei permessi premio ai recidivi) 1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-<i>ter</i>: a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena; b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena; c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.	Art. 30-<i>quater</i> ord. penit. (Concessione dei permessi premio ai recidivi) 1. <i>Soppresso</i>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo, introdotto dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251, è stato successivamente abrogato dal d.l. 1° luglio 2013, n. 78 e quindi reintrodotta, in sede di conversione, dalla l. 9 agosto 2013, n. 94. La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 27, comma 3, Cost., nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p., abbiano raggiunto, prima dell'entrata in vigore della l. 5 dicembre 2005, n. 251, un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto (C. cost., n. 257/2006). La soppressione della disposizione, ispirata ad una proposta elaborata dagli Stati Generali (Tavolo XVI) relativa alla "bonifica" delle legge penitenziaria relativamente alle preclusioni (in particolare se connesse alla qualifica di "recidivo qualificato") risponde a ragioni di natura trattamentale e attua il punto di cui alla lett. e) della delega penitenziaria.

FABIO FIORENTIN

MODIFICA ALL'ART. 58-TER ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 58-ter ord. penit. (Persone che collaborano con la giustizia) 1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, ~~4-ter~~ e 1-quater dell'articolo 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. 2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.	Art. 58-ter ord. penit. (Persone che collaborano con la giustizia e condotte riparative) 1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1 e 1-quater dell'articolo 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. 1-bis. I limiti di pena di cui al comma 1 non si applicano altresì a coloro che, anche dopo la sentenza di condanna, si sono adoperati in concrete condotte riparative in favore delle vittime del reato, dei loro familiari o della comunità civile, con concreti risultati di ricomposizione dei conflitti e di rivisitazione critica. 2. Le condotte indicate nei commi 1 e 1-bis sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione o l'attività di cui al comma 1-bis.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica riprende una proposta elaborata dal Tavolo XVI degli Stati Generali e si muove nella prospettiva del superamento degli ostacoli normativi a un trattamento rieducativo individualizzato, reso più difficile dall'attuale regime ostativo ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione. Nel confermare la logica premiale della condotta attivamente collaborante con la giustizia che ispira la disposizione del comma 1 dell'art. 58-ter ord. penit., si aggiunge un nuovo comma (1-bis), descrittivo di condotte concretamente riparative assunte quali manifestazione di ravvedimento e risocializzazione del condannato. La nuova configurazione dell'art. 58-ter viene così innestata nella dinamica normativa dell'art. 4-bis ord. penit., ridefinita nel senso di consentire, per un verso, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione a coloro che collabora positivamente con la giustizia (art. 4-bis, comma 1); per l'altro verso, integrando le attuali ipotesi normative di mancata collaborazione perché "impossibile" o "irrilevante" con l'ipotesi di una carenza di collaborazione il cui effetto ostativo può essere sterilizzato qualora l'interessato ponga in essere condotte concretamente riparative, manifestazione di superamento

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

del conflitto sociale e di resipiscenza. La modifica proposta avrà effetti anche sotto il profilo della neutralizzazione del c.d. “ergastolo ostativo”, la cui attuale configurazione presenta dubbi di costituzionalità e di compatibilità convenzionale (per contrasto con l’art. 3 CEDU, come affermato in recenti arresti della Corte EDU).

FABIO FIORENTIN

MODIFICA ALL'ART. 58-QUATER ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 58-<i>quater</i> ord. penit. (Divieto di concessione di benefici) ~~2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47 ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.~~ ~~3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.~~	Art. 58-<i>quater</i> ord. penit. (Divieto di concessione di benefici) 2. <i>Soppresso</i> 3. <i>Soppresso</i>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La soppressione della disposizione, ispirata ad una proposta elaborata dagli Stati Generali (Tavolo XVI) relativa alla “bonifica” delle legge penitenziaria relativamente alle preclusioni, risponde a ragioni di natura trattamentale e attua il punto di cui alla lett. e) della delega penitenziaria, limitando la sopravvivenza delle preclusioni ai soli delitti compresi nella previsione del comma 1 dell'art. 4-bis – come modificato dal presente intervento – che contempla i soli delitti di mafia e di terrorismo.

FABIO FIORENTIN

8

MODIFICA ALL'ART. 67 L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 67 l. n. 689/1981 (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione) ~~1. L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.~~	Art. 67 l. n. 689/1981 (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione) 1. <i>Soppresso</i>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La soppressione della disposizione risponde alla direttiva di cui alla lett. e) della delega penitenziaria.

CARLO FIORIO

ATTENUAZIONE DELLE PRECLUSIONI TRATTAMENTALI

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 4-bis ord. penit. (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, ~~possono~~ essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 ~~octies~~ e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291 ~~quater~~ del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16 nonies e 17-bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti ogget-	Art. 4-bis ord. penit. (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) 1. L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata e la liberazione condizionale, non possono essere concessi ai condannati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, quando risultano elementi concreti ed attuali, fondati su circostanze di fatto espressamente indicate a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. 1-bis. Soppresso

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
tivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. 1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge. 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.	1-ter. <i>Soppresso</i> 1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge. 2. <i>Soppresso</i>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.~~ ~~3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.~~ ~~3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.~~	<i>2-bis. Soppresso</i> <i>3. Soppresso</i> <i>3-bis. Soppresso</i>
Art. 21 ord. penit. (Lavoro all'esterno) 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1 ter e 1 quater dell'articolo 4 bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.	Art. 21 ord. penit. (Lavoro all'esterno) 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15.
Art. 30-ter ord. penit. (Permessi premio) 4. La concessione dei permessi è ammessa: a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1 ter e 1 quater dell'articolo 4 bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.	Art. 30-ter ord. penit. (Permessi premio) 4. La concessione dei permessi è ammessa: a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; c) <i>Soppressa</i>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 30-<i>quater</i> ord. penit. (Concessione dei permessi premio ai recidivi) ~~1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:~~ ~~a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;~~ ~~b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;~~ ~~c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.~~	Art. 30-<i>quater</i> ord. penit. (Concessione dei permessi premio ai recidivi) 1. <i>Soppresso</i>
Art. 47-<i>ter</i> ord. penit. (Detenzione domiciliare) 01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-<i>bis</i>, 609-<i>quater</i> e 609-<i>octies</i> del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-<i>bis</i> della presente legge, può essere espia nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ~~né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.~~ 1-<i>bis</i>. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. ~~La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-<i>bis</i>.~~ 9-<i>bis</i>. Se la misura di cui al comma 1-<i>bis</i> è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.	Art. 47-<i>ter</i> ord. penit. (Detenzione domiciliare) 01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-<i>bis</i>, 609-<i>quater</i> e 609-<i>octies</i> del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-<i>bis</i> della presente legge, può essere espia nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. 1-<i>bis</i>. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. 9-<i>bis</i>. <i>Soppresso</i>
Art. 47-<i>quater</i> ord. penit. (Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria) 9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-<i>bis</i>, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-<i>bis</i> e 3 dello stesso articolo.	Art. 47-<i>quater</i> ord. penit. (Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria) 9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-<i>bis</i>.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 50 ord. penit. (Ammissione alla semilibertà) 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ~~ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa.~~ L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato ~~per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis~~ può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.	Art. 50 ord. penit. (Ammissione alla semilibertà) 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.
Art. 58-ter ord. penit. (Persone che collaborano con la giustizia) 1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno ~~dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis,~~ non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. 2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.	Art. 58-ter ord. penit. (Persone che collaborano con la giustizia) 1. <i>Soppresso</i> 2. <i>Soppresso</i>
Art. 58-quater (Divieto di concessione di benefici) 4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis se non abbiano effettivamente espia to almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni. 5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni ~~dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis,~~ nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel mas-	Art. 58-quater (Divieto di concessione di benefici) 4. <i>Soppresso</i> 5. <i>Soppresso</i>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~simo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.~~ 7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.	7-bis. Soppresso

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 38 reg. esec. (Colloqui) 8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. ~~Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.~~	Art. 38 reg. esec. (Colloqui) 8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese.
Art. 39 reg. esec. (Corrispondenza telefonica) 2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. ~~Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese.~~	Art. 39 reg. esec. (Corrispondenza telefonica) 2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 2 d.l. n. 152/1991, conv. in l. n. 203/1991 1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio	Art. 2 d.l. n. 152/1991, conv. in l. n. 203/1991 1. Soppresso

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati. Si osservano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.~~ ~~2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea.~~ ~~3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.~~	2. <i>Soppresso</i> 3. <i>Soppresso</i>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: ~~a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;~~	Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
È giunto il tempo di riesaminare il doppio binario penitenziario inaugurato nel 1990-1991 e stabilizzato con il d.l. n. 306/1992. I numeri, del resto, non mentono: alla data del 31.12.2016 solo il 12,3% dei detenuti definitivi stava scontando pene residue superiori ai dieci anni di reclusione, a fronte di un 28,6% di condannati ad eguali pene inflitte. È quindi da ritenere che l'onda lunga delle condanne per fatti di criminalità organizzata sia lentamente scemata, sì da rendere plausibile ed opportuna una rimeditazione politico-sistematica dell'art. 4-bis. La presente proposta tende a limitare l'ambito operativo dell'art. 4-bis ord. penit. alle sole ipotesi di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis c.p., in una prospettiva speculare a quella dell'art. 275 c.p.p., come recentemente modificato. In prospettiva correlata, si propone poi di ricondurre gli oneri probatori a fisiologia, eliminando il presupposto della collaborazione con la giustizia (con contestuale soppressione dell'art. 58-ter) ed introducendo il criterio della prova positiva della permanenza dei rapporti tra il detenuto e l'organizzazione criminale al momento della richiesta dei benefici penitenziari.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In tale ottica, anche le ipotesi di collaborazione inutile, impossibile ed inesigibile non avrebbero più razionale giustificazione e se ne propone la soppressione.

Al fine di arginare interferenze amministrative nel procedimento di sorveglianza, garantendone, al contrario, la tendenziale “giurisdizionalizzazione”, si propone di sopprimere i commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis, relativi al ruolo dei CPOS, del Questore e del P.N.A. e di intervenire sull'art. 47-*quater* comma 9.

Gli ulteriori interventi riguardano le norme “satellite”, dichiaratamente funzionali alla costruzione di un regime penitenziario differenziato, in rapporto alla natura del reato commesso dal condannato» (Grevi) e, segnatamente, il sistema di quote esplicative maggiorate pensato per “i 4-bis”:

a) art. 21: “pilastro” del trattamento, il lavoro non giustifica restrizioni in relazione al *nomen delicti*: in questa prospettiva, la soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 21 si giustifica in ragione della sua inutile vocazione retributiva, estranea alla nostra tradizione costituzionale;

b) con riferimento ai permessi premio (art. 30-*ter* lett. c) e alla semilibertà (art. 50 comma 2) il mantenimento delle limitazioni stabilite per i condannati di cui all'art. 4-bis, non sarebbe più giustificabile alla luce della rivisitazione della norma “madre”;

c) lo stesso è a dirsi in relazione alla radicale impossibilità di accedere alla detenzione domiciliare “biennale” (art. 47-*ter* commi 1-bis e 9-bis) e alle ulteriori limitazioni stabilite dall'art. 58-*quater* comma 5.

d) in relazione agli artt. 90 ss. d.P.R. n. 309/1990, vedi *sub* direttiva a).

e) discorso a parte per quanto riguarda la proposta di soppressione dell'automatismo preclusivo di cui all'art. 58-*quater* comma 4, non giustificabile solo in relazione al titolo di reato.

Sul versante regolamentare, le abrogazioni parziali degli artt. 38 comma 8 e 39 comma 2 ultimo periodo reg. es., tendono ad eliminare palesi opzioni retributive in ambiti trattamentali di fondamentale importanza.

In prospettiva correlata, l'abrogazione dell'art. 30-*quater*, dell'ultima parte del c. 01 dell'art. 47-*ter* e del comma 7-bis dell'art. 58-*quater*, completerebbe l'attività di “bonifica” della legge n. 251 del 2005, avviata dopo le riforme post Torreggiani.

Quanto all'ergastolo ostativo, infine, l'affrancamento della liberazione condizionale dai limiti dell'art. 4-bis, costituirebbe importante *chance* per i condannati a pena perpetua. In tal senso si propone l'abrogazione dell'art. 2 comma 1 d.l. n. 152/1991, conv. in l. n. 203/1991.

GIAN LUIGI GATTA

MODIFICHE IN MATERIA DI RECIDIVA: ELIMINAZIONE DI AUTOMATISMI SANZIONATORI E PRECLUSIONI ALL'ACCESSO A BENEFICI PENITENZIARI

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 62-bis c.p. (Circostanze attenuanti generiche) 1. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. ~~2. Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.~~ 3. In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.	Art. 62-bis c.p. (Circostanze attenuanti generiche) 1. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. 2. <i>Soppresso</i> 2. In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.
Art. 69 c.p. (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti) 1. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. 2. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti. 3. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.	Art. 69 c.p. (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti) 1. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. 2. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti. 3. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, ~~esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti~~ ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.	4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.
Art. 81 c.p. (Concorso formale. Reato continuato) 1. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. 2. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. 3. Nei casi previsti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. 4. ~~Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.~~	Art. 81 c.p. (Concorso formale. Reato continuato) 1. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. 2. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. 3. Nei casi previsti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. 4. Soppresso

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 671 c.p.p. (Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato) 1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.	Art. 671 c.p.p. (Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato) 1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. ~~2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale.~~ 3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.	2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. <i>2-bis. Soppresso</i> 3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 99 c.p. (Recidiva) 1. Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. 2. La pena può essere aumentata fino alla metà: 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. 3. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà. 4. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi. ~~5. Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva [è obbligatorio e,] nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.~~ 6. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.	Art. 99 c.p. (Recidiva) 1. Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. 2. La pena può essere aumentata fino alla metà: 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. 3. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà. 4. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi. <i>5. Soppresso</i> 5. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 30-<i>quater</i> ord. penit. (Concessione dei permessi premio ai recidivi) ~~I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-<i>ter</i>:~~ ~~a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;~~ ~~b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;~~ ~~c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.~~	Art. 30-<i>quater</i> ord. penit. (Concessione dei permessi premio ai recidivi) <i>Soppresso</i>
Art. 47-<i>ter</i> ord. penit. (Detenzione domiciliare) 01. La pena della reclusione, per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-<i>bis</i>, 609-<i>quater</i> e 609-<i>octies</i> del codice penale, dall'articolo 51, comma 3 <i>bis</i>, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-<i>bis</i> della presente legge, può essere espia nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio della esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ~~né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.~~	Art. 47-<i>ter</i> ord. penit. (Detenzione domiciliare) 01. La pena della reclusione, per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-<i>bis</i>, 609-<i>quater</i> e 609-<i>octies</i> del codice penale, dall'articolo 51, comma 3 <i>bis</i>, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-<i>bis</i> della presente legge, può essere espia nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio della esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Art. 58-<i>quater</i> ord. penit. (Divieto di concessione di benefici) 7-<i>bis</i>. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.	Art. 58-<i>quater</i> ord. penit. (Divieto di concessione di benefici) 7-<i>bis</i>. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, sempre che il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, disposta in sede di esecuzione di una pena a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 444 c.p.p. (Applicazione della pena su richiesta) 1-<i>bis</i>. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi	Art. 444 c.p.p. (Applicazione della pena su richiesta) 1-<i>bis</i>. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, ~~o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale~~ , qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.	3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le modifiche, in materia di recidiva, sono volte ad attuare il criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 85, lett e), prima parte: "eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato [...]". L'intervento riformatore mira, in particolare, a rimuovere i numerosi automatismi sanzionatori introdotti dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli) nei confronti dei recidivi; automatismi che rappresentano conseguenze diverse e ulteriori rispetto agli aumenti di pena per la recidiva e che si inquadrano tra gli effetti penali della condanna. L'intervento mira a restituire al giudice spazi di discrezionalità funzionali all'individualizzazione del trattamento rieducativo dei recidivi, tanto nella fase dell'applicazione, quanto nella fase dell'esecuzione della pena. La dottrina ha infatti da tempo osservato come, limitando fortemente quegli stessi spazi, la l. n. 251/2005 ha di fatto compromesso l'individualizzazione del trattamento rieducativo dei recidivi, imposta dall'art. 27, comma 3, Cost. Non a caso, d'altra parte, la riforma della recidiva realizzata nel 2005 – additata peraltro quale uno dei fattori del sovraffollamento carcerario – è stata oggetto di svariate pronunce della Corte costituzionale, che ne hanno significativamente limitato gli effetti sotto profili diversi, tutti comunque accomunati dalla medesima logica, appunto, dell'automatismo di un trattamento sanzionatorio e penitenziario deteriore (in particolare per il recidivo reiterato ex art. 99, comma 4, c.p.), in conflitto con la finalità rieducativa della pena nonché con il principio di uguaglianza/ragionevolezza (artt. 27, comma 3, e 3 Cost.). Quanto agli effetti di diritto penale sostanziale, il riferimento è alla sentenza n. 185/2015, che ha dichiarato illegittima l'ipotesi di recidiva obbligatoria di cui all'art. 99, comma 5, c.p.; alla sentenza n. 183/2011, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 62-bis, comma 2, c.p., nella parte in cui precludeva di concedere le circostanze attenuanti generiche al recidivo reiterato, autore dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., dando rilievo alla condotta susseguente al reato; alle sentenze nn. 251/2012, 105/2014, 106/2014, 74/2016, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza di determinate circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata. Quanto poi agli effetti sull'ordinamento penitenziario, il riferimento è alla sentenza n. 257/2006, in materia di permessi premio, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 30-quater ord. penit., nella parte in cui ne ritardava la concessione ai recidivi reiterati indipendentemente dal fatto che gli stessi, prima della disposizione restrittiva introdotta dalla legge ex Cirielli, avessero raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto; alla sentenza n. 291/2010, che, in tema di misure alternative alla detenzione, con una sentenza interpretativa di rigetto ha affermato che il divieto di concedere più di una volta l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà (art. 58-quater, comma 7-bis, ord. penit.) opera in modo assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena, a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante. Un significativo ridimensionamento degli automatismi sanzionatori introdotti per i recidivi dalla legge ex Cirielli è stato d'altra parte realizzato anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Basti citare la sentenza 27 maggio 2010, n. 35738, Calibè, con la quale le Sezioni unite hanno stabilito che, qualora il giudice abbia escluso la recidiva, avendo accertato che la reiterazione dell'illecito non è in concreto sintomo di un'accentuata riprovevolezza e pericolosità, così come non va operato l'aumento di pena, nemmeno si producono gli ulteriori effetti che la legge collega alla recidiva (in questo senso v. anche Corte cost. n. 192/2007).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto delegato si inserisce dunque nel solco tracciato dalla giurisprudenza e già d'altra parte percorso dal legislatore allorché nel 2013, nel contesto di un provvedimento di contrasto al sovraffollamento carcerario (d.l. n. 78/2013), espunse dall'art. 656, comma 5, c.p.p. il divieto di concedere ai recidivi reiterati la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva breve finalizzata alla richiesta di misure alternative e abrogò una disciplina più restrittiva per la concessione della semilibertà agli stessi soggetti (art. 50-*bis* ord. penit.).

Per attuare il criterio direttivo della legge delega, il decreto delegato elimina ora dal codice penale e dalla legge sull'ordinamento penitenziario i residui automatismi introdotti nel 2005.

Per quanto riguarda il codice penale, l'intervento suppressivo riguarda la disciplina delle circostanze del reato e del concorso formale/reato continuato. Viene soppresso il comma 2 dell'art. 62-*bis* per eliminare la disciplina più restrittiva per la concessione delle attenuanti generiche ai recidivi, che non consente di individualizzare la pena tenendo conto dell'effettiva capacità a delinquere; viene modificato il comma 4 dell'art. 69 (con un ritorno al testo precedente alla riforma del 2005) in modo da eliminare nell'ambito del giudizio di bilanciamento la previsione del divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata (i citati interventi della Corte costituzionale hanno infatti rimosso quel divieto non in via generale, ma con riferimento a determinate attenuanti); viene infine soppresso il comma 4 dell'art. 81 c.p., che prevede, sempre nei confronti del recidivo reiterato, una misura minima dell'aumento di pena per il concorso formale e il reato continuato (correlativamente viene soppresso il comma 2-*bis* dell'art. 671 c.p.p., che estende l'applicabilità dell'art. 81, comma 4, c.p. al giudizio di esecuzione). Il decreto delegato interviene anche sulla disciplina della recidiva, abrogando il comma 5 dell'art. 99. La disposizione, con la quale la legge *ex Cirielli* reintroduceva nel sistema un'ipotesi di recidiva obbligatoria, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost. n. 185/2015 limitatamente alle parole [l'aumento di pena] "è obbligatorio"; essa sembrerebbe pertanto conservare efficacia nella parte in cui disciplina il trattamento sanzionatorio della recidiva monoaggravata relativa ai reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., prevedendo un aumento di pena compreso tra un terzo e la metà della pena da infliggere per il nuovo delitto. Senonché, pur a fronte di una dichiarazione di illegittimità solo parziale, la disposizione risulta comunque priva di effetti. È stata infatti rilevata in dottrina l'inutilità della disposizione, atteso che lo stesso aumento di pena (da un terzo alla metà) deve ritenersi previsto in via generale per la recidiva monoaggravata dall'art. 99, comma 2, c.p. In quest'ultima disposizione si fa infatti riferimento a un aumento di pena fino alla metà; ragion vuole che l'aumento non possa essere inferiore a un terzo, atteso che per la recidiva semplice l'aumento di pena è, per l'appunto, di un terzo. Si ritiene pertanto opportuna la soppressione del comma 5 dell'art. 99 c.p.

Per quanto riguarda infine la legge sull'ordinamento penitenziario, il decreto delegato interviene sulle residue disposizioni che precludono o ritardano l'accesso a permessi premio e a misure alternative alla detenzione. Due interventi suppressivi riguardano: in materia di permessi premio, l'art. 30-*quater* ord. penit.; in tema di detenzione domiciliare, l'art. 47-*ter*, comma 01, ord. penit. Un intervento modificativo interessa poi l'art. 58-*quater*, comma 7-*bis*, ord. penit., relativo al divieto di una seconda concessione delle misure alternative a beneficio dei recidivi reiterati. In questo caso è parso ragionevole e opportuno, anziché sopprimere la disposizione, mantenerla così come interpretata in senso conforme a Costituzione da Corte cost. n. 291/2010.

Da segnalare infine che il decreto delegato interviene anche su una rilevante preclusione processuale che interessa i recidivi reiterati, escludendo nei loro confronti l'accesso al c.d. patteggiamento allargato (art. 444, comma 1-*bis*, c.p.p.). Tale preclusione viene eliminata in quanto impedisce, insieme all'accesso al rito speciale, la corrispondente diminuzione di pena (fino a un terzo) che, nel contesto di quel rito speciale, concorre all'individualizzazione della pena applicata su richiesta delle parti, previa valutazione giudiziale di congruità della pena medesima, anche in funzione delle esigenze di rieducazione del reo.

FABIO GIANFILIPPI

PIÙ FACILE L'ACCESSO AI PERMESSI PREMIO CON PENE BREVI

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 30-ter ord. penit. (Permessi premio) La concessione dei permessi premio è ammessa: a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna ~~e sono imputati~~ per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.	Art. 30-ter ord. penit. (Permessi premio) La concessione dei permessi premio è ammessa: a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; c) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, salvo che il fatto non sia di lieve entità, anche tenuto conto della personalità del condannato e dei progressi trattamentali compiuti, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La prima modifica proposta consentirebbe ai detenuti per reati di cui all'art. 4-bis per pene inferiori ai 4 anni di ottenere benefici premiali sin da subito e non invece dopo l'esecuzione della metà della pena. Tale innovazione è volta ad accelerare i percorsi esterni che, prima dell'ottenimento di una misura alternativa, opportunamente si sviluppano attraverso prodromiche e più contenute esperienze premiali.

L'effetto è anche quello di eliminare la discrasia per la quale nei confronti di tali detenuti, con una pena uguale o inferiore a quattro anni, è attualmente possibile concedere l'amplissima misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ma non un permesso premio, sino al metà pena.

La modifica non incide comunque sulla assoluta ostatività di cui all'art. 4-bis comma 1 ord. penit. ed infatti la pacifica giurisprudenza della S.C. ha già precisato come il riferimento all'art. 4-bis comma 1 contenuto nell'art. 30-ter alla lett. c del comma 4 debba intendersi come riferimento ai condannati per i delitti ivi descritti che abbiano ottenuto dal Tribunale di sorveglianza una pronuncia di accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile di cui all'art. 4-bis comma 1-bis.

Con la modifica relativa al comma 5 si uniforma l'ostatività lì indicata a quella contenuta nell'art. 58-quater ord. penit., evitando di farla discendere da un procedimento penale ancora in corso e dal quale, dunque, appare irragionevole derivare effetti preclusivi tanto severi.

FABIO GIANFILIPPI

12

ELIMINAZIONE DEI LIMITI PIÙ RIGOROSI PER I PERMESSI AI RECIDIVI

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 30-<i>quater</i> ord. penit. (Concessione dei permessi premio ai recidivi) 1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-<i>ter</i>: a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena; b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena; c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.	Art. 30-<i>quater</i> ord. penit. (Concessione dei permessi premio ai recidivi) <i>Abrogato</i>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica proposta realizza quanto descritto nel criterio direttivo di cui alla lett. d), eliminando una disposizione che ritarda sensibilmente la sperimentazione premiale dei detenuti, mediante una preclusione temporale collegata in modo automatico all'applicazione della recidiva reiterata.

L'abrogazione comporterà il riespandersi, anche per questa tipologia di detenuti, dei limiti contenuti nell'art. 30-*ter* ord. penit. e consentirà ai detenuti meritevoli che ne facciano richiesta di accedere prima alle aperture premiali, con conseguente accelerazione del percorso trattamentale verso le misure alternative.

FABIO GIANFILIPPI

**ELIMINAZIONE O RAZIONALIZZAZIONE DELLE OSTATIVITÀ
PREVISTE NELL'ART. 58-QUATER ORD. PENIT.**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 58-quater ord. penit. (Divieto di concessione di benefici) 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. 3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di ~~tre~~ anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2. 4. ~~I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.~~ ~~7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.~~	Art. 58-quater ord. penit. (Divieto di concessione di benefici) 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale commessa nel corso dell'esecuzione della pena, salvo che il fatto non sia di lieve entità, anche tenuto conto della personalità del condannato e dei progressi trattamentali compiuti. 3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di due anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2, e comunque non oltre il termine della pena relativa al titolo in esecuzione. 4. <i>Abrogato</i> 7-bis. <i>Abrogato</i>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica si propone di eliminare, o ridurre grandemente, alcuni degli automatismi che più spesso incidono nell'impedire o ritardare la concessione delle misure alternative alla detenzione. Si interviene perciò limitando la durata del divieto ad un biennio, termine significativamente ridotto rispetto ai tre anni della norma di partenza. Se ne precisa l'ambito di operatività come limitato al solo titolo in esecuzione e si evitano così gli effetti ostativi sui titoli diversi che sopravvengono nel corso del descritto biennio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si provvede anche, nel solco tracciato dalla sentenza C. cost. n. 189/2010, ad ampliare gli spazi di discrezionalità necessari a valutare in modo individualizzato la portata della condotta di evasione (e soltanto di quella commessa nel corso di una misura alternativa e non in regime cautelare), in sé e tenuto anche conto del percorso trattamentale in seguito condotto dal condannato.

Tale valutazione individualizzata è invece già insita nel provvedimento di revoca per comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura che sorregge l'analogo divieto biennale di cui al comma 2 (non riferibile, come pacifico in giurisprudenza, a chi chieda un affidamento in prova di tipo terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990).

Si suggerisce inoltre l'abrogazione dei commi 4 e 7-bis. Il primo, anche di recente oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, comporta infatti una assoluta ostatività all'ottenimento di benefici sino ad una soglia di pena estremamente elevata soltanto per gli autori di alcune tipologie di reato e non, ingiustificatamente, per altre, pur aventi una pari gravità, tenuto conto delle pene edittali applicabili.

Il secondo prevede preclusioni automatiche connesse alla mera condizione di recidivo reiterato che, nonostante gli interventi della Corte costituzionale e della S.C. volti a contenerne l'ambito di operatività, continuano ad appalesarsi come gravemente limitative rispetto all'accesso alle misure alternative, senza che si apprezzi la logica sussistente dietro il divieto di reiterazione della concessione della medesima misura alternativa, ma non anche di una eventualmente più ampia ma mai in precedenza concessa.

FABRIZIO SIRACUSANO

MODIFICHE ALL'ART. 58-TER ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 58-ter ord. penit. (Persone che collaborano con la giustizia) 1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, ~~1-ter~~ e 1-quater dell'articolo 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. 2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.	Art. 58-ter ord. penit. (Persone che collaborano con la giustizia e condotte riparative) 1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1 e 1-quater dell'articolo 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. 1-bis. I limiti di pena di cui al comma 1 non si applicano altresì a coloro che, anche dopo la sentenza di condanna, si sono adoperati in concrete condotte riparative in favore delle vittime del reato, dei loro familiari o della comunità civile, con concreti risultati di ricomposizione dei conflitti e di rivisitazione critica. 2. Le condotte indicate nei commi 1 e 1-bis sono accertate, in relazione al beneficio o alla misura invocata, dal magistrato o dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione o l'attività di cui al comma 1-bis.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con tale proposta si intende concorrere al processo di eliminazione del regime preclusivo al trattamento rieducativo individualizzato ampliando il novero delle condizioni che ne consentono il superamento, in modo da sterilizzare la perentorietà dell'ostacolo frapposto dall'assenza di condotte collaborative. L'operazione è realizzata, infatti, attraverso l'introduzione, accanto alla confermata valenza premiale della collaborazione con la giustizia, di un nuovo "veicolo" dimostrativo di ravvedimento e risocializzazione del condannato: pur in assenza di collaborazione, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione può essere riconosciuto a coloro che realizzino condotte concretamente riparative, manifestazione di superamento del conflitto sociale e di resipiscenza. Tale implemento dei fattori di erosione del regime preclusivo assume innegabile rilievo anche nell'ottica della neutralizzazione del c.d. "ergastolo ostativo".

La modifica apportata al secondo comma mira a eliminare le possibili disarmonie fra giudice chiamato a verificare la sussistenza della collaborazione o della condotta riparativa (sempre affidata, secondo la formulazione attuale, al tribunale di sorveglianza) e autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi in ordine al beneficio richiesto.

FABRIZIO SIRACUSANO

15

MODIFICHE ALL'ART. 4-BIS ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 4-bis ord. penit. (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti ~~solo~~ nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: ~~delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291 quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16 nonies e 17 bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.~~ 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, ~~purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere~~ l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti ogget-	Art. 4-bis ord. penit. (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter, comma 1, della presente legge: delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale. 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, salvo che siano stati acquisiti elementi tali da ritenere sussistente l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
tivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste all'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. 1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, ~~purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza~~ di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ~~ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.~~ 1-quinquies. ~~Salvo quanto previsto dal comma 1,~~ ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge. 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.	viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste all'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. 1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, salvo che siano stati acquisiti elementi tali da ritenere sussistente l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, anche in assenza di collaborazione con la giustizia quando tale mancanza risulti assistita da giustificati motivi e sempre che, anche dopo la sentenza di condanna, il detenuto o l'internato si sia adoperato in concrete condotte riparative ai sensi dell'articolo 58-ter comma 1-bis. 1-quinquies. Ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge. 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato e acquisito il parere della procura distrettuale antimafia del luogo dove è stata pronunciata la condanna. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni e del parere. Al suddetto comitato provinciale

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.~~ 3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali. ~~3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.~~	può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. 2-bis. Soppresso 3. Quando il comitato o la procura distrettuale antimafia ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali. 3-bis. Soppresso

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L'intervento proposto mira a liberare il sistema da quegli automatismi impeditivi che, precludendo <i>per tabulas</i> ad alcune categorie di detenuti o internati l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative esclusivamente in ragione del "tipo di reato", finiscono con il neutralizzare ogni tensione individualizzante del trattamento rieducativo nei confronti di tal soggetti. Il <i>maquillage</i> normativo è condotto anche attraverso una decisa riconsiderazione della collaborazione con la giustizia quale "unico" apripista per la riemersione di più consistenti spazi di accesso ai benefici e alle misure alternative; in un'ottica, comunque, non di stravolgimento della logica premiale della collaborazione con la giustizia (art. 58-ter comma 1) nella sua interrelazione con le finalità preventive e di tutela della sicurezza evocate dall'art. 4-bis, ma di attenuazione della sua totalizzante ingerenza in tema di erosione delle preclusioni penitenziarie. La rivisitazione del rapporto fra le due disposizioni, inoltre, è idonea ad avere ricadute in chiave di neutralizzazione del c.d. "ergastolo ostativo". Seguendo l'itinerario indicato dal criterio direttivo, si propone di epurare la disposizione in esame da tutte le incrostazioni securitarie che negli anni ne hanno ridisegnato il perimetro di operatività e sono valse a consegnare un modello che, di fatto, azzerava ogni margine di discrezionalità valutativa del giudice di sorveglianza. L'obiettivo è, quindi, quello di ricondurre l'art. 4-bis alla sua originaria ispirazione, rimodulando l'istituto anche nell'ottica della necessaria ricomposizione della centralità della giurisdizione di sorveglianza. Il "<i>divieto di concessione dei benefici</i>", evocato nella rubrica della disposizione in esame e secondo quando previsto dalla direttiva e), può operare secondo più ridotte dimensioni; quale valvola di compressione per l'accesso alle tradizionali regole trattamentali limitatamente agli autori di delitti di mafia e terrorismo interno o internazionale. Di qui, pertanto, la necessità di procedere a una cernita tipologica, ispirata da ragionevoli presunzioni "relative" di pericolosità e corredata dall'accertata sus-

sistenza di attuali collegamenti con le organizzazioni criminali di appartenenza; accertamento, quest'ultimo, che si propone di potenziare attraverso il coinvolgimento anche delle procure distrettuali antimafia. Il modello di maggior rigore imposto dalla disposizione in esame risulterebbe, così, dotato di migliore armonia sistematica anche rispetto alla struttura del meccanismo cautelare di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., come ridisegnato dai ripetuti interventi della Corte costituzionale e dalla legge 47/2015.

Una volta ridefinito il perimetro di riferimento, occorre rimodulare il rapporto fra accesso ai benefici penitenziari e collaborazione investigativa (*ex art. 58-ter* comma 1 ord. penit.) lungo un percorso teso a rivalorizzare il ruolo e la funzione della magistratura di sorveglianza.

La condotta collaborativa non deve più essere considerata quale condizione in assenza della quale l'accesso ai benefici penitenziari, indicati all'art. 4-*bis*, comma 1, ord. penit., debba ritenersi assolutamente escluso. Oltre alle ipotesi, già contemplate, di collaborazione "impossibile" o "irrilevante", la proposta mira a introdurre altre situazioni in cui il giudice, attraverso adeguata motivazione e in assenza di elementi che depongano nel senso dell'attualità di collegamenti con le consorterie criminali, possa comunque ritenere il detenuto o l'internato meritevole di accedervi. Attingendo alle proposte formulate nell'ambito degli Stati Generali dell'esecuzione penale (Tavolo XVI) e lungo la linea progettuale siglata dalla "Commissione Palazzo" (Commissione ministeriale istituita il 10 giugno 2013 per elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale), si propone di attribuire una qualche valenza "erosiva" del regime preclusivo anche alle ipotesi di assenza di collaborazione: quando sussistano giustificate ragioni che possano aver indotto il condannato a non prestare la propria collaborazione (ad es., per il timore di eventuali ritorsioni nei confronti di familiari o per il rifiuto morale di rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di congiunti o di soggetti legati da vincoli affettivi) e che siano, al contempo, sintomatiche del definitivo distacco dall'associazione criminale (si pensi alla dissociazione esplicita, alle pubbliche prese di posizione contro il sodalizio criminale o alla ideologia che lo ispira, alla chiara adesione a modelli di legalità antitetici a quelli associativi). A tal fine si ritiene indispensabile che il condannato si sia concretamente adoperato in condotte di tenore ripartivo (così come proposto con le modifiche apportate all'art. 58-*ter*). L'introduzione di questa "nuova" ipotesi di attenuazione della clausola preclusiva è proposta attraverso la riscrittura del comma 1-*ter*.

La valorizzazione del ruolo e della funzione della magistratura di sorveglianza, infine, ha indotto anche a espungere dalla disposizione l'attuale comma 3-*bis*.

SEZIONE VI

GIUSTIZIA RIPARATIVA

f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;

1.	ADOLFO CERETTI GRAZIA MANNOZZI	<i>Affiancare la giustizia riparativa al trattamento e alla rieducazione</i>
2.	ADOLFO CERETTI GRAZIA MANNOZZI	<i>La giustizia riparativa come momento qualificante l'individualizzazione del trattamento</i>
3.	ADOLFO CERETTI GRAZIA MANNOZZI	<i>La giustizia riparativa incontra la logica trattamentale</i>
4.	ADOLFO CERETTI GRAZIA MANNOZZI	<i>Una norma generale sull'accesso ai programmi di giustizia riparativa</i>
5.	ADOLFO CERETTI GRAZIA MANNOZZI	<i>Ripensare l'affidamento in prova al servizio sociale</i>
6.	ADOLFO CERETTI GRAZIA MANNOZZI	<i>Liberazione condizionale: l'apporto della giustizia riparativa</i>

ADOLFO CERETTI – GRAZIA MANNOZZI

**AFFIANCARE LA GIUSTIZIA RIPARATIVA AL TRATTAMENTO
E ALLA RIEDUCAZIONE**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 1 ord. penit. (Trattamento e rieducazione) 6. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.	Art. 1 ord. penit. (Trattamento, rieducazione e programmi di giustizia riparativa) 6. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti. Nei confronti di tutti i condannati e gli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per giustizia riparativa si intende «qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I programmi di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali [*conferencing*] e i consigli commisurativi [*sentencing circles*]» (UN Basic Principles, 2000).

I programmi di giustizia riparativa debbono essere «generalmente fruibili» e «utilizzati in ogni stato e grado del processo» (artt. 3 e 4 Racc(99) 19; art. 6 UN Basic Principles).

La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012, «che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI» impone il superamento di una visione esclusivamente reo-centrica del diritto processuale penale a favore di una nuova concezione del processo e della esecuzione penale come sede di *bilanciamento degli interessi di diversi attori*, tra i quali la vittima di reato.

L'art. 12 della Direttiva, nel disciplinare il «Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa», chiede espressamente che «gli stati membri facilitino l'invio dei casi ai servizi di giustizia riparativa» e postula evidentemente che tali servizi (sia pure definiti come «eventuali») esistano all'interno dello Stato membro, confermando pertanto la necessità della loro introduzione.

Ciò premesso, è indispensabile riconoscere alla giustizia riparativa pari dignità rispetto all'individualizzazione del trattamento in modo da riequilibrare le posizioni di reo e vittima all'esito del processo penale.

A questo scopo sarebbe auspicabile inserire una norma generale nell'ordinamento penitenziario volta a consentire ai condannati e agli internati per tutti i tipi di reato, compresi quelli elencati all'art. 4-bis, l'accesso a programmi di giustizia riparativa in ogni fase dell'esecuzione.

ADOLFO CERETTI – GRAZIA MANNOZZI

**LA GIUSTIZIA RIPARATIVA COME MOMENTO QUALIFICANTE
L'INDIVIDUALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 13 ord. penit. (Individualizzazione del trattamento) ~~3. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati della osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.~~	Art. 13 ord. penit. (Individualizzazione del trattamento). 3. In base ai risultati dell'osservazione, viene definito, con la partecipazione responsabile del condannato o dell'internato, un progetto individualizzato di reinserimento sociale, che può essere modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione e che comprende sia gli aspetti legati al trattamento sia l'eventuale adesione a un programma di giustizia riparativa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La giustizia riparativa auspica un *(ri)equilibrio* fra le ragioni delle vittime e quelle degli autori di reato. Gli interventi di giustizia riparativa devono perciò essere bi-direzionali, dovendosi occupare delle vittime, *in primis*, ma anche degli autori di reato.

Anche rispetto all'autore di reato, infatti, la giustizia riparativa può fare molto: essa consente di ripensare la logica che caratterizza l'esecuzione penale superando la nozione tradizionale di trattamento, desueta anche nel lessico, e promuovendo l'idea di un soggetto che partecipa in modo attivo alla costruzione del proprio progetto di reinserimento sociale, il quale, a sua volta, deve tener conto anche della vittima e della comunità.

Le proposte in tema di giustizia riparativa qui elaborate riprendono gli esiti del percorso di lavoro del Tavolo XIII (Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime) degli «Stati Generali sulla esecuzione penale», recepiti anche dal Comitato di esperti dei predetti «Stati Generali».

ADOLFO CERETTI – GRAZIA MANNOZZI

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA INCONTRA LA LOGICA TRATTAMENTALE

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 15 ord. penit. (Elementi del trattamento) 3. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.	Art. 15 ord. penit. (Elementi del trattamento) 3. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative, ad accedere ai programmi di giustizia riparativa di cui all'articolo 15-bis e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica si rende necessaria per coordinare l'attuale testo dell'art. 15 ord. penit. con la proposta di introduzione dell'art. 15-bis ord. penit. avanzata da Ceretti e Mannozi.

ADOLFO CERETTI – GRAZIA MANNOZZI

**UNA NORMA GENERALE SULL'ACCESSO AI PROGRAMMI
DI GIUSTIZIA RIPARATIVA**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
	Art. 15-bis ord. penit. (Giustizia riparativa) 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, i condannati e gli internati per tutti i tipi di reato, compresi quelli elencati all'art. 4-bis, possono accedere ai programmi di giustizia riparativa attraverso le strutture pubbliche o private presenti sul territorio. 2. Ai programmi di giustizia riparativa i condannati e gli internati, previa adeguata informazione, accedono su base volontaria. 3. Le dichiarazioni rese e le discussioni effettuate nell'ambito di un programma di giustizia riparativa sono confidenziali e possono essere divulgate esclusivamente con l'accordo delle parti. 4. Ai fini della concessione dei benefici penitenziari non si tiene conto della mancata effettuazione o dell'esito negativo dei programmi di giustizia riparativa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I programmi di giustizia riparativa debbono essere «generalmente fruibili» e «utilizzati in ogni stato e grado del processo» (artt. 3 e 4 Racc(99) 19; art. 6 UN Basic Principles). Lo rileva anche la Direttiva 2012/29/UE.

Quando si apre la possibilità di avviare programmi di giustizia riparativa in fase di esecuzione della pena occorre tenere presente la distanza temporale che intercorre con il fatto di reato e, soprattutto, evitare che la vittima venga coinvolta in modo utilitaristico e strumentale per consentire percorsi di mediazione e riparazione a vantaggio dell'autore di reato.

La cesura temporale, anche significativa, non esclude, tuttavia, che la vittima possa avere un interesse alla riparazione o anche alla comprensione dialogica del fatto criminoso che ha originato l'esperienza di vittimizzazione. Ogni percorso di giustizia riparativa ha un tempo opportuno per essere espletato, con conoscibile né determinabile *a priori*.

Occorre, dunque, dare rilievo al tempo della persona e fare in modo che gli scopi dei percorsi riparativi e mediatori siano rispettosi dei principi della giustizia riparativa e coerenti con essi.

Non appaiono perciò condivisibili le rigide previsioni di cui alle "Linee di indirizzo sull'applicazione nell'ambito dell'esecuzione penale dei condannati adulti" (Circolare 14 giugno 2005), secondo le quali l'arco temporale massimo tra il reato e l'avvio di un percorso di giustizia riparativa di mediazione deve individuarsi in cinque anni.

ADOLFO CERETTI – GRAZIA MANNOZZI

RIPENSARE L’AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) ~~7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.~~	Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) 3-ter. Gli affidati in prova possono accedere ai programmi di giustizia riparativa di cui all’art. 15-bis. 7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica si rende necessaria per coordinare l’attuale testo dell’art. 47 ord. penit. con la proposta di cui alla scheda precedente (introduzione dell’art. 15-bis ord. penit.). È richiesto un lavoro coordinamento con il regolamento di esecuzione.

ADOLFO CERETTI – GRAZIA MANNOZZI

**LIBERAZIONE CONDIZIONALE: L'APPORTO
DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 176 c.p. (Liberazione condizionale) 3. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.	Art. 176 c.p. (Liberazione condizionale) 3. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena. Il condannato può chiedere in ogni tempo di accedere ai programmi di giustizia riparativa attraverso le strutture pubbliche o private accreditate sul territorio, con le garanzie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'esito negativo del programma non pregiudica la proposizione dell'istanza di liberazione condizionale o la sua valutazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Anche per questa norma vale quanto già detto in precedenza: i programmi di giustizia riparativa debbono essere «generalmente fruibili» e «utilizzati in ogni stato e grado del processo» (artt. 3 e 4 Racc(99) 19; art. 6 UN Basic Principles). Lo rileva anche la Direttiva 2012/29/UE.

La norma è coerente con le proposte di riforma degli artt. 1, 13 ord. penit. e con la proposta di introduzione dell'art. 15-bis nell'ordinamento penitenziario elaborate nelle schede precedenti.

SEZIONE VII

LAVORO

g) incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;

1. PASQUALE BRONZO

Modifiche in tema di lavoro di pubblica utilità

PASQUALE BRONZO

MODIFICHE IN TEMA DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
	Art. 20-ter ord. penit. (Lavoro di pubblica utilità) 1. I condannati e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività. 2. La partecipazione ai progetti può consistere in: a) attività da svolgersi all'interno degli istituti penitenziari; b) attività da svolgersi presso amministrazioni pubbliche, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, unioni di Comuni, Aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. 3. Le attività di cui alla lettera a) possono essere organizzate anche dall'amministrazione penitenziaria, eventualmente ai sensi dell'art. 20-bis. 4. L'attività di cui al progetto può consistere anche nella produzione di beni o servizi destinati alla vendita, i cui proventi siano destinati a fondi di solidarietà per le vittime di reato o comunque impiegati per la realizzazione di scopi sociali. 5. La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. 6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 e quelle dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
Art. 21 ord. penit. (Lavoro all'esterno) 7. I condannati e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione	Art. 21 ord. penit. (Lavoro all'esterno) 7. <i>Soppresso</i>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, ivi compresa l'Amministrazione penitenziaria, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane, le unioni di Comuni, le Aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I condannati e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.	
Art. 54 ord. penit. (Liberazione anticipata)	Art. 54 ord. penit. (Liberazione anticipata) 5-bis. In caso di proficua partecipazione a progetti di pubblica utilità o a corsi di formazione professionale, attestata dal direttore dell'istituto, la detrazione di pena concessa ai sensi del comma 1 è aumentata nella misura di un giorno per ogni dieci giorni di partecipazione al progetto o al corso di formazione. Per ogni anno di detenzione la decurtazione massima non può superare trenta giorni.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La proposta prende atto che l'istituto del lavoro penitenziario – elemento principale del trattamento (art. 15 ord. penit.) nello spirito della legislazione vigente – soffre di un cronico e gravissimo problema di effettività, determinato principalmente dallo scarso sviluppo del mercato del lavoro penitenziario, sia in termini di numero di posti lavorativi che di qualità dell'offerta. Questo <i>deficit</i> è a sua volta riconducibile a molteplici fattori, tra i quali spiccano ragioni di bilancio e la sempre più grave insufficienza di fondi, che sono invece indispensabili per far fronte sia ai costi, ingenti, di organizzazione e gestione, sia a quelli legati alla retribuzione e contribuzione dell'attività lavorativa dei detenuti. D'altro canto, il lavoro penitenziario non può avere tutele inferiori rispetto al lavoro del 'mondo libero' e deve essere retribuito, ancorché secondo <i>standard</i> differenziati. Di recente non sono mancate varie soluzioni di riforma radicale: si segnalano quella che ipotizza un <i>lavoro-terapia</i>, che, in quanto tale, potrebbe essere completamente gratuito (socialmente utile: «pulire [...] le spiagge, le fiumare, i fiumi e le montagne del paese»: RUSSO SPENA - ZERBINO, <i>Nicola Gratteri. Programma di un quasi ministro</i>, in <i>Micromega</i>, f. 7, 2014, p. 75 ss), e quella che propone un nuovo tipo contrattuale ('contratto di risocializzazione e lavoro'), nel quale la funzione rieducativa giustificerebbe una sotto-remunerazione in misura pari al 49% del trattamento previsto dai contratti collettivi (la differenza rappresenterebbe una sorta di costo del 'servizio' rieducativo accollato al detenuto) (se ne parla in LAMONACA, <i>Dal lavoro penitenziario al contratto di risocializzazione e lavoro: un'ipotesi de iure condendo</i>, in <i>Rass. Penit. criminol.</i>, n. 2, 2015, p. 19 ss.). La soluzione che si propone qui per assicurare all'elemento del lavoro di svolgere il ruolo importante che le norme gli assegnano nell'ambito del trattamento rieducativo è tributaria di alcune riflessioni svolte in seno al Tavolo VIII (Lavoro e formazione) degli Stati generali dell'esecuzione penale e di altre sviluppate dal Gruppo di lavoro istituito nel 2015 presso il DAP e presieduto dal Pres. Santi Consolo. Questa soluzione risulta, rispetto a quelle da ultimo accennate, più armonica rispetto ai principi giuslavoristici e più coerente con lo statuto costituzionale della pena. Si tratta di consentire all'amministrazione penitenziaria di elaborare progetti di pubblica utilità da realizzare anche

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

all'interno degli istituti, e prevedere che ai detenuti che volontariamente vi partecipino possa essere riconosciuta una maggiorazione dello sconto di pena ordinariamente previsto a titolo di liberazione anticipata, ove la partecipazione al progetto risulti, a giudizio del magistrato di sorveglianza, indicativa di progresso trattamentale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 ord. penit. Una sorta di liberazione anticipata 'speciale', collegata allo svolgimento della attività lavorativa intramuraria di pubblica utilità.

La disciplina ora descritta valorizza la figura del *lavoro di pubblica utilità* che, a molti anni dal suo ingresso nel nostro ordinamento, ancora stenta a decollare, ricevendo un'applicazione pratica modestissima, tanto che molti fautori sono rassegnati ad una 'morte in culla' (le – scarsissime – applicazioni non avvengono in chiave trattamentale: il 93% dei lavori di pubblica utilità viene svolto a titolo di sanzione accessoria per reati 'stradali' ex art. 224-bis d.lgs. n. 285/1992, secondo dati DAP aggiornati al 30 giugno 2017).

Analogo rilievo viene assegnato alla formazione professionale, la cui importanza, ai fini del reinserimento dei detenuti nella società, risulta accresciuto negli ultimi decenni, in ragione della profonda evoluzione del mondo del lavoro.

I progetti ai quali si riferisce l'art. 20-ter possono essere: a) svolti anche all'interno del carcere, e dunque essere destinati anche ai detenuti e gli internati che non posseggono i requisiti previsti per essere ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 ord. penit.; b) gestiti anche dall'amministrazione penitenziaria (direttamente attraverso convenzioni con terzi); c) consistere in lavorazioni produttive di beni o servizi, i cui proventi siano investiti in scopi socialmente vantaggiosi (perché ad esempio prodotti o servizi vengono utilizzati da amministrazioni pubbliche o enti privati di interesse pubblico, o perché il ricavato della loro vendita viene devoluto all'erario, o destinato ad alimentare fondi di solidarietà per vittime di reato o soggetti svantaggiati) ad esempio, e non soltanto in attività svolte direttamente a vantaggio della collettività.

Le conseguenze premiali ricollegate all'attività di cui all'art. 20-ter sono giustificate dal *particolare* significato che essa assume nella valutazione della «partecipazione all'opera di rieducazione» di cui all'art. 54 ord. penit., trattandosi di una sorta di risarcimento indiretto che il condannato offre spontaneamente alla società, e che favorisce quella rielaborazione critica del passato, che è la prima condizione per il pieno reinserimento sociale. Considerazioni simili valgono per la partecipazione a corsi di formazione professionale, che è un chiaro indice di volontà di autopromozione personale.

Pertanto lo svolgimento di un'attività lavorativa, che attualmente rientra negli elementi ordinariamente valutati nel giudizio di meritevolezza dello sconto di pena, in questo caso inciderebbe anche sulla entità dello sconto, potendo determinare l'aumento della detrazione ordinaria di 45 giorni per ogni semestre. Esso non sarebbe peraltro ricollegato in modo automatico alla avvenuta partecipazione al progetto di pubblica utilità, essendo sempre imprescindibile l'apprezzamento, da parte del magistrato di sorveglianza, del suo significato trattamentale, connesso alla 'qualità' della partecipazione medesima. L'aumento aggiuntivo, commisurato ai giorni di lavoro effettivamente prestati, è sottoposto ad un limite massimo di 30 giorni per ogni anno di pena.

La riconduzione dell'effetto 'premiare' del lavoro di pubblica utilità a quello già previsto per partecipazione all'opera rieducativa a titolo di liberazione anticipata ne assicura la gestione e il controllo giurisdizionale, e consente l'applicazione del beneficio anche agli ergastolani (rendendo operativa la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 54).

La proposta intercetta pure le istanze di potenziamento della liberazione anticipata – strumento importante promozionale di adesione alle offerte trattamentali – nell'ottica di una più generale politica di riduzione del ricorso al carcere: il potenziamento sarebbe quantitativo ed insieme qualitativo, visto che la possibilità di un maggiore anticipazione del fine pena viene riconnessa a comportamenti obiettivamente significativi, quale la prestazione di attività lavorativa a fini sociali, senza appiattirsi come spesso accade oggi nelle valutazioni di 'buona condotta'.

Resta rimesso al buon governo dell'istituto scongiurare l'appiattimento le attività di pubblica utilità *intra moenia* sui 'servizi d'istituto' e, per il lavoro esterno, le possibili interferenze negative con il lavoro socialmente utile quale istituto generale di sostegno dei lavoratori svantaggiati.

Più significativo, in quanto meno facilmente remediabile attraverso una buona amministrazione della norma, l'inconveniente legato a possibili disparità applicative sul territorio, eventualmente dipendenti da un'offerta lavorativa non omogenea: si tratta di una discriminazione (che non deriva la norma ma dalle situazioni di fatto sulle quali essa viene ad incidere) più preoccupante di quella già esistente e ben nota, che riguarda sia il lavoro carcerario sia il lavoro esterno di pubblica utilità, perché a differenza delle ipotesi ora citate non riguarda (solo) la qualità dell'offerta trattamentale, ma incide sull'*an* della detenzione. E tuttavia, a fronte dell'odierna situazione di drammatica inattuazione dell'istituto del lavoro penitenziario, al timore di una applicazione discriminatoria dell'istituto la risposta più opportuna non sembra essere il rifiuto, ma l'adozione di ogni accorgimento in grado di ridurre al minimo il rischio in questione.

SEZIONE VIII

VOLONTARIATO

h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici dell'esecuzione penale esterna;

1. MARCELLO BORTOLATO *Autorizzazioni all'ingresso: poteri al direttore*
2. FABIO FIORENTIN *Modifica all'art. 78 ord. penit.*

MARCELLO BORTOLATO

1

AUTORIZZAZIONI ALL'INGRESSO: POTERI AL DIRETTORE

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 17 ord. penit. (Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa) La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa. Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.	Art. 17 ord. penit. (Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa) La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa. Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione del direttore e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore. In caso di inerzia o diniego del direttore, sulla richiesta di autorizzazione provvede, sentito il direttore, il magistrato di sorveglianza.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nella prospettiva, indicata dal criterio di delega h), di valorizzazione del volontariato, si propone di snellire le procedure di autorizzazione all'ingresso in istituti delle persone che dimostrino un 'concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti', prevedendo l'autorizzazione del Direttore (anziché la proposta) e attribuendo in capo al Magistrato di sorveglianza solo un potere sostitutivo in caso di inerzia o di diniego, mantenendo comunque in capo a quest'ultimo la facoltà di impartire le direttive.

La proposta di modifica è volta anche alla semplificazione (criterio a) delle procedure di accesso in quanto consente la deflazione del carico dei procedimenti di natura monocratica presso gli uffici di sorveglianza ove le autorizzazioni ex art. 17 ord. penit. spesso comportano un numero rilevante di adempimenti per il personale di cancelleria a fronte di un'attività valutativa da parte del magistrato assai ridotta.

Si rimanda sul punto alla relazione illustrativa delle proposte del Tavolo II degli Stati Generali sull'esecuzione della pena.

FABIO FIORENTIN

MODIFICA ALL'ART. 78 ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 78 ord. penit. (Assistenti volontari) 1. L'amministrazione penitenziaria può, ~~su proposta del magistrato di sorveglianza~~, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. 4. Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale ~~per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.~~	Art. 78 ord. penit. (Assistenti volontari) 1. L'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. 4. Gli assistenti volontari possono collaborare con gli uffici di esecuzione penale esterna.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di modifica del comma 1, ispirata ai lavori degli Stati Generali ed a quelli della Commissione istituita nel 2013 presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, persegue l'obiettivo di razionalizzare le competenze amministrative inerenti alle attività trattamentali svolte in favore della popolazione detenuta, semplificando le scansioni procedurali, concentrando in capo all'amministrazione penitenziaria la competenza relativa al procedimento amministrativo in materia di autorizzazioni agli assistenti volontari.

La modifica del comma 4, oltre ad operare un *aggiornamento* della dizione normativa, richiamando la nuova denominazione dei CSSA (ora Uffici di Esecuzione Penale Esterna), sopprime il riferimento esclusivo all'assistenza ai dimessi ed alle famiglie nel caso di affidamento in prova e semilibertà, che limiti eccessivamente le possibilità di sinergia degli assistenti volontari con gli UEPE.

SEZIONE IX

COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI

i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

1. MARCELLO BORTOLATO	<i>Uso di strumenti e tecnologie informatiche</i>
2. MARCELLO BORTOLATO FABIO GIANFILIPPI	<i>I colloqui con il difensore e con il garante dei detenuti</i>
3. MARCELLO BORTOLATO FABIO GIANFILIPPI	<i>I colloqui telefonici</i>
4. LAURA CESARIS	<i>Partecipazione a distanza e ricorso a collegamenti audiovisivi</i>
5. ANTONINO PULVIRENTI	<i>Modifica all'art. 678 c.p.p.</i>
6. PAOLO RENON	<i>Video-partecipazione del soggetto detenuto fuori della circoscrizione del giudice</i>

MARCELLO BORTOLATO

1

USO DI STRUMENTI E TECNOLOGIE INFORMATICHE

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>dopo l' art. 40 del regolamento (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) è inserito l'art. 40-bis</i>	Art. 40-bis reg. esec. (Uso di strumenti e tecnologie informatiche) Salvo inderogabili esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza, tutte le persone detenute sono autorizzate all'uso personale, anche nella camera di pernottamento, di dispositivi elettronici portatili per attività di svago, di studio o di lavoro con esclusione di ogni possibilità di connessione internet, connessione cellulare o a corto raggio. È autorizzato il collegamento ad internet mediante un punto di accesso via cavo in ogni sezione o gruppo di sezioni, con connessione filtrata e accesso parziale alle funzionalità della rete. È consentito l'utilizzo della posta elettronica, per esigenze di natura familiare, sanitaria e di difesa legale, dalle sole postazioni autorizzate e con speciali accorgimenti tecnici che rendano possibile verificare i destinatari previamente selezionati. In ogni istituto deve essere allestita una postazione per l'utilizzo di programmi di conversazione visiva, sonora e di messaggistica istantanea attraverso la connessione internet destinati ai colloqui previsti dall'articolo 18 della legge. L'Amministrazione penitenziaria stabilirà con apposite prescrizioni le caratteristiche, le modalità d'uso e la spesa convenzionale per l'energia elettrica e per la connessione internet. Il mancato rispetto delle regole di utilizzo viene considerata infrazione disciplinare ai sensi dell'articolo 38 della legge. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina dell'articolo 18-ter della legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Allo scopo di prevenire l' 'analfabetismo informatico' del detenuto, spesso soggetto privo di nozioni informatiche di base e incapace di un utilizzo appropriato di strumenti entrati prepotentemente nelle attività quotidiane di ogni cit-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

tadino, appare opportuno consentire l'ampio uso delle tecnologie informatiche all'interno del carcere, non solo come strumento di studio ma anche per svago e per i contatti con la famiglia (uso della posta elettronica e colloqui via *Skype*).

Si propone che un capitolo nuovo sull'uso delle tecnologie venga espressamente inserito nella disciplina normativa con l'aggiunta di un nuovo articolo nel Regolamento (d.P.R. n. 230/2000) dopo l'art. 40 (uso di apparecchi radio e di altri strumenti).

È peraltro necessario stabilire modalità per: 1) accesso filtrato e controllato a Internet mediante *proxy*; 2) ispezione e sottoposizione al controllo da parte di operatori informatici; 3) garanzia della sicurezza interna ed esterna (limiti all'accessibilità dei siti, controllo sull'accesso e monitoraggio della navigazione attraverso il *proxy*); 4) previsione di appositi corsi di formazione o di aggiornamento all'uso delle nuove tecnologie in particolare per le persone prossime alla scarcerazione.

Si rimanda alle circolari del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria già in vigore (in particolare la Circolare DAP n. 366755 del 2 novembre 2015 che prevede l'utilizzo di internet) e i lavori conclusivi del Tavolo II degli Stati Generali sull'esecuzione della pena.

Nota: per 'connessione cellulare o a corto raggio' si intende la tecnologia *bluetooth* e *NFC* (connettività *wireless* bidirezionale a corto raggio).

MARCELLO BORTOLATO – FABIO GIANFILIPPI

I COLLOQUI CON IL DIFENSORE E CON IL GARANTE DEI DETENUTI

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 37 reg. esec. (Colloqui)	Art. 37 reg. esec. (Colloqui) 10-bis. I colloqui svolti con il difensore e con i garanti dei diritti dei detenuti non sono soggetti ai limiti indicati nei commi precedenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica proposta mira, nell'ottica della delega, a chiarire che i colloqui visivi e la corrispondenza telefonica svolte dai detenuti con i loro difensori e con le autorità garanti non incidono in alcun modo sul numero dei colloqui e delle telefonate da svolgersi con i propri familiari.

È infatti noto che si siano radicate prassi che, invece, ritengono che i colloqui e le telefonate siano previsti in un numero massimo che comprende anche quelle svolte con difensori e garanti.

I correttivi proposti, d'altra parte, traducono nelle norme l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alle sentenze 212/1997 e, da ultimo, 143/2013.

MARCELLO BORTOLATO – FABIO GIANFILIPPI

I COLLOQUI TELEFONICI

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 39 reg. esec. (Corrispondenza telefonica) 2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, <i>una volta alla settimana</i>. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. ~~Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4 bis della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese.~~ 4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3, dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, ~~dal magistrato di sorveglianza.~~ 6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. ~~La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.~~	Art. 39 reg. esec. (Corrispondenza telefonica) 2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, almeno sei volte al mese. Nel caso di impossibilità di effettuare colloqui visivi o colloqui con utilizzo di programmi di conversazione visiva, sonora e di messaggistica istantanea attraverso la connessione internet, il numero delle telefonate è aumentato fino a nove. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Il contatto telefonico avviene attraverso l'utilizzo di schede telefoniche personali con predeterminazione dei numeri autorizzati. Per ciascuna conversazione è garantita una durata minima di quindici minuti. 4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3 dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal direttore dell'istituto. 6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. 6-bis. La corrispondenza telefonica con il difensore non è soggetta alle limitazioni previste nei commi precedenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone di incentivare la possibilità di effettuare colloqui telefonici con i familiari ed aumentarne la durata anche per i detenuti per uno dei delitti previsti dal primo comma dell'art. 4-bis ord. penit., estendendo in primo luogo in via generalizzata delle modalità, già oggi adottate in alcuni istituti, dei telefoni 'a scheda': tale sistema garantisce il medesimo livello di sicurezza del passaggio tramite operatore e consente anche di risparmiare unità di personale; inoltre la mancanza del 'filtro', unita alla possibilità di gestire autonomamente il momento della giornata in cui telefonare, aumenta notevolmente l'autonomia del detenuto, a beneficio, anche, della relazione affettiva.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Pur essendo auspicabile il raggiungimento, in tempi brevi, dell'obiettivo finale della 'liberalizzazione' dei colloqui telefonici, quanto a limiti numerici, scansione temporale e durata, compatibilmente con le esigenze organizzative dei singoli istituti penitenziari, prendendo atto delle difficoltà operative e della compatibilità di tale sistema con le reali condizioni degli istituti italiani, si propone in ogni caso l'indicazione di un numero minimo di chiamate garantite a tutti (indipendentemente dal titolo di reato) pari a 6 mensili, innalzabile a 9 quando è impossibile il colloquio visivo o quando è impossibile il colloquio telefonico con modalità informatiche (*Skype*). Si stabilisce inoltre che la durata della conversazione sia assicurata per almeno 15 minuti al posto degli attuali 10 al fine di favorire le relazioni familiari. Si ritiene infine di rendere i colloqui telefonici col difensore non soggetti alle limitazioni previste dalla norma in oggetto, considerato da un lato l'invito già contenuto nella Circolare del DAP 26.04.10 di rendere il più ampio possibile il ricorso al potere discrezionale del Direttore nel consentire le telefonate con i difensori e, dall'altro, la circostanza che, dopo l'intervento della Corte Costituzionale in materia di colloqui telefonici con i difensori dei ristretti in regime *ex art. 41-bis* ord. penit. (sent. n. 143/2013), non sussistono più i limiti già previsti dalla norma nemmeno per tale categoria di detenuti.

Si propone infine di demandare al solo direttore e non più al magistrato di sorveglianza, nell'ottica della semplificazione delle procedure (criterio *a* della legge delega), l'autorizzazione ai colloqui telefonici degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.

Si rimanda sul punto alla relazione illustrativa delle proposte del Tavolo II degli Stati Generali sull'esecuzione della pena.

LAURA CESARIS

PARTECIPAZIONE A DISTANZA E RICORSO A COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 666 c.p.p. (Procedimento di esecuzione) 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; ~~tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.~~	Art. 666 c.p.p. (Procedimento di esecuzione) 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, partecipa con le modalità di cui all'art. 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta trae spunto dalle osservazioni già redatte in merito al criterio contenuto nella lett. i in occasione del precedente *working paper* e si riconnette a quanto già proposto dal prof. Renon nel corso dei lavori della Commissione ministeriale di studio, istituita dal Ministro della Giustizia Cancellieri.

Mira a valorizzare il diritto di difesa anche attraverso la partecipazione a distanza (peraltro oggetto di proposta di modifica nel ddl Camera stamp. n. 4368).

Chi sia detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, qualora abbia fatto richiesta di essere ascoltato, secondo la vigente disciplina, viene sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova (salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione). Questa forma di "rogatoria interna" manifesta *ictu oculi* limiti assai rilevanti, che potrebbero essere superati con la partecipazione a distanza.

In tal modo si consentirebbe alla persona reclusa di rendere dichiarazioni al "proprio" giudice, che coincide con quello che alla fine deciderà sulla sua posizione; e si consentirebbe altresì di interagire, in tempo reale, anche con gli altri soggetti. In tal modo risulterebbe garantito – ben più efficacemente di quanto non consenta la soluzione della c.d. "rogatoria interna" – il diritto a partecipare all'udienza, che costituisce una estrinsecazione del diritto di difesa.

La videoconferenza, che pure presenta alcuni aspetti negativi per le attuali concrete modalità tecniche, potrebbe essere certo migliorata mediante il ricorso a più moderni e funzionali strumenti, peraltro già previsti dal DAP, ad es. nella circolare del 2 novembre 2015, n. 366755 concernente tra l'altro l'utilizzo di internet.

ANTONINO PULVIRENTI

5

MODIFICA ALL'ART. 678 C.P.P.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza)	Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 4. Nel procedimento di cui al primo comma e nel procedimento instaurato in seguito all'opposizione di cui all'art. 667 comma 4, l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, può richiedere di partecipare all'udienza con le modalità di cui all'art. 45-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. La richiesta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, almeno 5 giorni prima dell'udienza. Il giudice dispone la partecipazione del condannato nelle forme da lui richieste, salvo che ritenga di disporre la traduzione. 5. L'avviso di fissazione dell'udienza deve, a pena di nullità, contenere l'informazione all'interessato della facoltà di richiedere la partecipazione al procedimento nelle forme di cui al precedente comma.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il tema della partecipazione personale del condannato detenuto al procedimento di sorveglianza è da tempo dibattuto e foriero di incertezze applicative. In base alla vigente disciplina, l'interessato può partecipare personalmente all'udienza soltanto nel caso in cui sia detenuto in un istituto collocato all'interno della giurisdizione del tribunale o del magistrato di sorveglianza competente a deliberare oppure quando, con proprio provvedimento discrezionale, il suddetto giudice ritenga di disporre la traduzione (art. 666 comma 4 c.p.p.). Qualora il *locus detentionis* non rientri nella sfera di giurisdizione del giudice competente, il condannato potrà soltanto richiedere di essere sentito, prima dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza *ratione loci*. Questa disciplina è il frutto di una pretesa di omogeneizzazione del procedimento di sorveglianza con quello di esecuzione, sotto l'egida comune della "massima semplificazione", voluta dai redattori del vigente codice di rito. Essa, però, si è ben presto rivelata errata, posto che non tiene conto della sostanziale differenza che esiste tra i due procedimenti e, in particolare, del loro diverso oggetto. Il primo concerne, di norma, questioni a prevalente connotazione giuridico-formale (sebbene non manchino anche in questo materie a connotazione più fattuale, come nel caso dell'applicazione del reato continuato), mentre il secondo, occupandosi del condannato e della sua evoluzione (o involuzione) comportamentale/personologica in chiave specialpreventiva, concerne sempre questioni (anche) di fatto. Il che rivela l'insufficienza della vigente disciplina, essendo evidente che, tutte le volte in cui un giudizio abbia ad oggetto questioni di fatto, la presenza della sola difesa tecnica rischia concretamente di rivelarsi inadeguata allo scopo. Perché il condannato possa esercitare il suo diritto a difendersi in modo effettivo è imprescindibile la "contestualità" della presenza dell'interessato e del suo difensore, così che quest'ultimo possa ricevere dal primo le "informazioni" necessarie a confutare eventuali argomentazioni o dati probatori che emergano direttamente in udienza. Il problema non è nuovo nel nostro ordinamento, es-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

sendosi posto, negli stessi termini, per la partecipazione della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato all'udienza del procedimento di riesame di cui all'art. 309 c.p.p. In relazione a tale diverso ambito procedimentale, però, la questione è stata risolta, dapprima con una sorta di interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 309 c.p.p. posta in essere dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 1995, n. 40), e, da ultimo, con una modifica normativa che ha espressamente introdotto il diritto del suddetto soggetto a partecipare personalmente all'udienza di riesame (art. 11, l. n. 47/2015, che ha inserito nella citata disposizione codicistica un nuovo comma 8-bis). In seno alla magistratura di sorveglianza, si registrano due orientamenti: il primo, maggioritario, attenendosi strettamente al dato letterale dell'art. 666 comma 4 c.p.p., nega all'interessato che sia detenuto in un istituto posto fuori dalla sfera di giurisdizione del magistrato o del tribunale di sorveglianza, il diritto a presenziare all'udienza (se non quando lo dispone discrezionalmente il giudice); il secondo, ritenendo che alla materia in oggetto possa estendersi l'interpretazione costituzionalmente orientata sopra citata, propende invece per il riconoscimento del diritto. Uno scenario che di certo non può essere ritenuto risolutivo e che, anzi, potendo determinare inaccettabili disparità di trattamento di situazioni identiche, sembra aggravare il problema. D'altro canto, la soluzione non pare potersi individuare neanche in un generalizzato diritto alla traduzione del detenuto ristretto fuori dalla giurisdizione del giudice della sorveglianza, poiché un tale rimedio si presterebbe a facili strumentalizzazioni (il c.d. "turismo giudiziario") e rischierebbe di incidere gravemente sull'efficienza della funzione giurisdizionale nell'ambito dell'esecuzione penale. Da qui, la scelta di proporre una soluzione intermedia, che, muovendo dall'esigenza di riconoscere pienamente il diritto alla presenza contestuale in udienza dell'interessato e del suo difensore, ne disciplini in modo differenziato esclusivamente le modalità di esercizio; prevedendo, cioè, che l'interessato possa richiedere di partecipare a distanza all'udienza con le modalità già previste dall'attuale sistema processuale penale (art. 45-bis disp. att. c.p.p.) e ampiamente collaudate, sia sotto il profilo della loro adeguatezza tecnologica, sia sotto quello della loro "tenuta" costituzionale e convenzionale. Si è consapevoli che siffatta facoltà potrà determinare un maggiore sforzo organizzativo delle risorse umane e materiali delle istituzioni penitenziarie, ma lo si è altrettanto del fatto che una tale consapevolezza non può mai giustificare, per ciò solo, l'obliterazione di un diritto fondamentale del detenuto (eloquente, sul punto, C. cost., sent. 27 ottobre 2006, n. 341). Del resto, proprio nella consapevolezza delle esigenze organizzative ora evidenziate, si propone di introdurre la modifica soltanto all'interno del procedimento di sorveglianza (da qui, la scelta di inserirla direttamente nel corpo dell'art. 678 c.p.p.) e non anche del procedimento di esecuzione, dove, come si è detto in premessa, la connotazione fattuale dell'udienza costituisce l'eccezione e non la regola.

Infine, allo scopo di rendere effettivo il diritto che la presente proposta mira a introdurre, si è previsto che della sua esistenza debba essere data esplicita informazione al condannato all'interno dell'avviso di fissazione dell'udienza (effettività che risulterebbe illusoria se non si prevedesse anche una sanzione per l'omessa informazione, qui configurata come nullità a regime intermedio). In correlazione con detta informazione, la disposizione prevede l'onere del condannato di richiedere la partecipazione a distanza con un congruo anticipo rispetto all'udienza (termine individuato in cinque giorni, così da risultare coordinato con il "termine a comparire" di dieci giorni attualmente previsto a beneficio del medesimo condannato).

PAOLO RENON

6

**VIDEO-PARTECIPAZIONE DEL SOGGETTO DETENUTO
FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL GIUDICE**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 666 c.p.p. (Procedimento di esecuzione) 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. ~~L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.~~	Art. 666 c.p.p. (Procedimento di esecuzione) 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. 4-bis. L'interessato, se ne fa richiesta, è sentito, personalmente ovvero, nei casi previsti dall'art. 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, con le modalità ivi previste. 4-ter. Tuttavia, se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, la sua partecipazione all'udienza ha luogo, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, a distanza attraverso il collegamento audiovisivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, commi 2,3, 4 e 6. Solo ove non siano disponibili mezzi tecnici idonei, il giudice dispone che l'interessato sia sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 4-ter, il giudice, ove ritenga comunque necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, ne dispone la traduzione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento, che si colloca lungo la direttrice indicata nel criterio di cui alla lett. i (nel senso di dare maggiore spazio, nell'ambito del procedimento di sorveglianza, all'utilizzazione, a fini processuali, dei nuovi strumenti messi a disposizione dalle moderne tecnologie in tema di collegamenti audiovisivi, andando anche oltre gli attuali limiti normativi), riguarda, in particolare, l'ipotesi di "rogatoria interna" prevista dal comma 4 dell'art. 666 c.p.p. Come è noto, la disposizione in oggetto prevede che, qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere ascoltato e si trovi detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, egli venga sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo (salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione). Attraverso la soppressione del secondo periodo dell'attuale comma 4 e l'inserimento di tre nuovi commi (4-bis, 4-ter e 4-quater) si propone di sostituire questa ipotesi di "rogatoria interna" (di cui appaiono evidenti tutti i limiti, normativi – come implicitamente ribaditi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

anche dalla Corte costituzionale in una serie di decisioni, inaugurate dalla n. 86 del 1991 – e pratici) con la partecipazione diretta, dell’interessato, tramite il collegamento audiovisivo, all’intera udienza, con la possibilità, quindi, non solo di intervenire rendendo dichiarazioni avanti, pertanto, al “proprio” giudice (coincidente con quello che alla fine deciderà sulla sua posizione), ma di interagire, in tempo reale, con gli altri soggetti. Tale possibilità andrebbe ammessa, per un verso, prescindendo dalle condizioni, oggettive e soggettive, stabilite nell’art. 146-*bis* disp. att. c.p.p. (disposizione già oggi applicabile in sede di procedimento di esecuzione e di sorveglianza per effetto del disposto di cui all’art. 45-*bis* disp. att. c.p.p.); per l’altro, mantenendo comunque il potere del giudice, qualora lo ritenga necessario o opportuno, di disporre la traduzione avanti a sé dell’interessato.

La modifica proposta, che fa tesoro dei risultati del lavoro condotto nell’ambito della Commissione istituita nel 2013 presso l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia per elaborare una proposta di interventi in tema di ordinamento penitenziario e in particolare di misure alternative alla detenzione, tiene conto – nel richiamarsi alla normativa in tema di collegamenti audio-visivi – della versione attualmente vigente, e non di quella che risulterà in forza delle correzioni contenute nella recente l. 23 giugno 2017, n. 103, destinate ad acquistare efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della novella nella Gazzetta Ufficiale.

SEZIONE X

MEDICINA PENITENZIARIA

l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena;

- 1. MARCELLO BORTOLATO** *Trasferimenti in luoghi di cura: delega al direttore*
- 2. FABIO FIORENTIN** *Modifiche in tema di assistenza sanitaria*

MARCELLO BORTOLATO

1

TRASFERIMENTI IN LUOGHI DI CURA: DELEGA AL DIRETTORE

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 11 ord. penit. (Servizio sanitario) 2. Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti; ~~con provvedimento del magistrato di sorveglianza~~, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.	Art. 11 ord. penit. (Servizio sanitario) 2. Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con provvedimento del magistrato di sorveglianza il quale, se non ritiene di provvedervi direttamente, può delegare il direttore.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In linea con il criterio di semplificazione adottato dalla legge delega si ritiene di introdurre un esplicito potere di delega da parte del Magistrato di sorveglianza in ordine alle autorizzazioni al trasferimento del detenuto in luoghi esterni di cura (secondo peraltro prassi già attuate in alcuni uffici di sorveglianza). Com'è noto il Direttore già dispone di un potere autonomo nei casi di urgenza (previsti dall'art. 17 comma 8 reg. esec.) e pertanto si tratta solo di estenderlo, benché solo su delega dell'Autorità giudiziaria competente, ai casi ordinari, salva in ogni caso la successiva comunicazione all'autorità, già prevista dal citato art. 17 reg. esec.

La proposta consente di deflazionare anche il carico dei procedimenti di natura monocratica presso gli uffici di sorveglianza ove le autorizzazioni ex art. 11 ord. penit. spesso comportano un numero rilevante di adempimenti per il personale di cancelleria a fronte di un'attività valutativa da parte del magistrato assai ridotta.

FABIO FIORENTIN

MODIFICHE IN TEMA DI ASSISTENZA SANITARIA

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 11 ord. penit. (Servizio sanitario) 2. Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, ~~i condannati e gli internati~~ sono trasferiti, ~~con provvedimento del magistrato di sorveglianza~~, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. ~~Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza, dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte d'appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi alla corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.~~ 3. ~~L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale.~~	Art. 11 ord. penit. (Servizio sanitario) 2. Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, gli imputati sono trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura, con ordinanza del giudice che procede. Se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Dopo la sentenza definitiva di condanna, provvede il magistrato di sorveglianza. 2-bis. Il provvedimento può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza ed è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato. La competenza per la modifica e la revoca è determinata a norma del comma 2. 2-ter. Nei casi di urgenza, il provvedimento è adottato dal direttore dell'istituto e comunicato senza ritardo all'autorità giudiziaria competente. 3. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura non sono sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale ovvero risultino esigenze connesse alla tutela della sicurezza.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 17 reg. esec. (Assistenza sanitaria) 6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati ~~dopo la pronuncia della sentenza di primo grado~~ e per i condannati e gli internati è data dal direttore. 8. Quando deve provvedersi con ~~estrema~~ urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità; dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.	Art. 17 reg. esec. (Assistenza sanitaria) 6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati è data dal giudice indicato nel secondo comma dell'art. 11 della legge e per i condannati e gli internati è data dal direttore. 8. Quando deve provvedersi con urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità; dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.
Art. 37 reg. esec. (Colloqui) 1. I colloqui dei condannati, degli internati ~~e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado~~ sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi. 2. Per i colloqui con gli imputati ~~fino alla pronuncia della sentenza di primo grado~~, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria ~~che procede~~.	Art. 37 reg. esec. (Colloqui) 1. I colloqui dei condannati e degli internati sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi. 2. Per i colloqui con gli imputati, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria indicata nel comma secondo dell'art. 11 della legge.
Art. 38 reg. esec. (Corrispondenza epistolare e telegrafica) 6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato ~~sino alla pronuncia della sentenza di primo grado~~, all'autorità giudiziaria ~~che procede~~. 7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria ~~che procede~~.	Art. 38 reg. esec. (Corrispondenza epistolare e telegrafica) 6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato, all'autorità giudiziaria indicata nel comma secondo dell'art. 11 della legge. 7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria indicata nel comma secondo dell'art. 11 della legge.
Art. 39 reg. esec. (Corrispondenza telefonica) 4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalità di	Art. 39 reg. esec. (Corrispondenza telefonica) 4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con la frequenza e le modalità di

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
cui ai commi 2 e 3, dall'autorità giudiziaria ~~precedente~~ ~~e, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza.~~	cui ai commi 2 e 3 dall'autorità giudiziaria indicata nel comma secondo dell'art. 11 della legge.
6. Il contatto telefonico ~~viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili.~~ La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.	6. Il contatto telefonico deve avvenire con le modalità tecnologiche in uso all'istituto di appartenenza, favorendo il minore impegno del personale e la maggiore autonomia del detenuto. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti, salvo che la Direzione dell'istituto non stabilisca una durata massima maggiore.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 240 disp. att. c.p.p. (Trattamento sanitario del detenuto) 1. Il provvedimento previsto dall'art. 11 comma 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è adottato con ordinanza dal giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il magistrato di sorveglianza. 2. Il provvedimento è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato e può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica è determinata a norma del comma 1.	Art. 240 disp. att. c.p.p. (Trattamento sanitario del detenuto) <i>Soppresso</i>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. 11 ord. penit. L'intervento si inserisce nella prospettiva di una razionalizzazione delle procedure ed una maggiore efficienza della risposta del sistema ad esigenze della popolazione detenuta afferenti al fondamentale diritto alla salute. La modifica del comma 2 intende razionalizzare la complessiva disciplina della competenza al rilascio delle autorizzazioni in materia di ricoveri in luoghi esterni di cura, la cui attuale sistemazione, ripartita tra le disposizioni di matrice penitenziaria (l. 26 luglio 1975, n. 354 e d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e quelle del codice processuale penale (art. 240 disp. att. c.p.p.), ha spesso originato dubbi interpretativi, non di rado causa di disservizi e ritardi applicativi. Dal punto di vista sistematico, si valorizza il principio per cui la competenza, ai fini dell'intervento nei confronti dei soggetti detenuti, si distribuisce con riferimento alla loro posizione giuridica, con attivazione del giudice precedente nei confronti dei soggetti imputati e della magistratura di sorveglianza in relazione ai detenuti condannati e internati. La riformulazione del comma 2 si attua con recepimento materiale della dizione normativa dell'art. 279 c.p.p., seguendo la prospettiva già tracciata dal legislatore con riguardo alla disciplina dell'art. 18-ter, comma 3, lett. b), l. n. 354/1975 in tema di controlli della corrispondenza dei detenuti. È stato, inoltre, inserito il riferimento alla tipologia di provvedimento adottato (l'ordinanza, seguendo, anche in questo caso, la precedente opzione legislativa: v. art. 240 disp. att. c.p.p.), anche in considerazione della natura dei valori costituzionali implicati. Alla riscrittura del comma 2 dell'art. 11, ord. penit., consegue la correlativa proposta di soppressione dell'art. 240 disp. att. c.p.p., non

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

più coerente con l'assetto emergente in tema di distribuzione della competenza, mentre il nuovo comma 2-bis dell'art. 11 riproduce materialmente il comma 2 della disposizione codicistica abrogata. È altresì introdotto il nuovo comma 2-ter che recepisce il contenuto dell'attuale comma 3, con riferimento alla opportuna possibilità di adozione del provvedimento di ricovero da parte della direzione penitenziaria, nei casi di urgenza. Il comma 3 pone la regola generale per cui, quando non ricorre il pericolo di fuga, il detenuto, nel corso del ricovero in luogo esterno di cura, non è sottoposto a piantonamento, salvo che ciò si palesi necessario a tutela della sua incolumità personale ovvero per esigenze afferenti alla sicurezza.

Art. 17 reg. esec.

L'intervento di modifica al comma 6 armonizza la disposizione con la distribuzione della competenza prevista dalla proposta di modifica dell'art. 11, comma 2, della legge di ordinamento penitenziario. La modifica riguarda altresì il comma 8, ove è espunto il riferimento alla natura "estrema" dell'urgenza che consente l'attivazione del direttore dell'istituto, con l'analogo disposto dell'art. 11, comma 2, della legge di ordinamento penitenziario, modificato in termini analoghi.

Art. 37 reg. esec.

La modifica dei commi 1 e 2 armonizza la disciplina regolamentare alla nuova distribuzione della competenza prevista dall'intervento sull'art. 11, comma 2, della legge di ordinamento penitenziario.

Art. 38 reg. esec.

La modifica ai commi 6 e 7 si rende necessaria per armonizzare la disciplina regolamentare con il criterio di distribuzione della competenza previsto dall'intervento sull'art. 11, comma 2, della legge di ordinamento penitenziario.

Art. 39 reg. esec.

La modifica del comma 4 armonizza la disciplina dell'autorizzazione ai colloqui telefonici con il criterio di distribuzione della competenza previste dalla riforma dell'art. 11, comma 2, della legge di ordinamento penitenziario. La modifica al comma 6 mira a concedere ai detenuti l'autonoma fruizione del diritto ad effettuare telefonate preventivamente autorizzate, così da ridurre l'intervento del personale di Polizia penitenziaria. Potranno essere utilizzate le modalità tecnologiche più opportune - quali schede prepagate abilitate ai soli numeri telefonici autorizzati - che salvaguardino le specifiche esigenze di sicurezza tutelate dall'Amministrazione penitenziaria. Si prevede, inoltre, la possibilità di autorizzare un tempo massimo di colloquio telefonico superiore agli attuali dieci minuti, laddove le esigenze organizzative dell'istituto lo consentano.

Art. 240 disp. att. c.p.p.

La soppressione si rende necessaria in seguito alla modifica della disposizione dell'art. 11, comma 2, della legge di ordinamento penitenziario.

SEZIONE XI

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;

1. MICHELE PASSIONE

Modifica all'art. 40 comma 2 ord. penit.

vedi inoltre:

PAOLA SPAGNOLO

sez. XIII scheda 2

MICHELE PASSIONE

1

MODIFICA ALL'ART. 40 COMMA 2 ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 40 ord. penit. (Autorità competente a deliberare le sanzioni) 2. Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, ~~dal sanitario~~ e dall'educatore.	Art. 40 ord. penit. (Autorità competente a deliberare le sanzioni) 2. Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, e dall'educatore.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica si propone di eliminare dalla norma, negli stessi termini di cui al citato criterio direttivo, la presenza del sanitario dal consiglio di disciplina.

Com'è ovvio, un conto è la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportare la sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune, di cui all'art. 39, comma 2, ord. penit., altro è conferire al medico impropri ruoli disciplinari, come tali ultronei rispetto al suo mandato e tali da inquinare la relazione con il paziente e l'equidistanza da altri operatori, rispetto ai quali potrebbe trovarsi a dover certificare condotte *extra ordinem*, ex art. 334 c.p.p., siccome commesse in violazione dell'art. 41 ord. penit.

SEZIONE XII

AFFETTIVITÀ

n) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;

1. MARCELLO BORTOLATO FABIO GIANFILIPPI	<i>Le relazioni intime</i>
2. LAURA CESARIS	<i>Razionalizzazione degli strumenti di tutela del diritto all'affettività: abrogazione dell'art. 21-ter e introduzione del nuovo art. 30-quinquies ord. penit.</i>
3. LAURA CESARIS	<i>(segue) abrogazione del comma 2 dell'art. 30 e introduzione del nuovo art. 30-sexies ord. penit.</i>
4. AGATA CIAVOLA	<i>Il diritto all'affettività del detenuto dentro il carcere</i>
5. AGATA CIAVOLA	<i>I permessi per ragioni familiari</i>
6. AGATA CIAVOLA	<i>I permessi premio per ragioni familiari</i>
7. ANGELA DELLA BELLA	<i>Modifica all'art. 18 e inserimento degli artt. 18-quater e 18-quinquies ord. penit.</i>
8. CARLO FIORIO	<i>Modifiche in tema di affettività delle persone detenute</i>
9. PAOLO RENON	<i>Previsione di visite intime</i>
10. PAOLO RENON	<i>Ampliamento dei presupposti del permesso di necessità</i>
11. PAOLO RENON	<i>Controllo a distanza in luogo dell'obbligo di scorta</i>
12. PAOLO RENON	<i>Introduzione di permessi di affettività</i>

vedi inoltre:

MARCELLO BORTOLATO
FABIO GIANFILIPPI
LAURA CESARIS
PAOLO RENON

sez. IX scheda 3
sez. IX scheda 4
sez. IX scheda 6

MARCELLO BORTOLATO – FABIO GIANFILIPPI

1

LE RELAZIONI INTIME

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 18 ord. penit. (Colloqui, corrispondenza e informazione) 3. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.	Art. 18 ord. penit. (Colloqui, <i>relazioni intime</i>, corrispondenza e informazione) 1-bis. Gli imputati in stato di custodia cautelare, salvo che la legge non disponga diversamente, e i condannati hanno diritto a conferire con il difensore sin dall'inizio dell'esecuzione della misura cautelare o della pena. La stessa disposizione si applica ai colloqui con il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e con i garanti competenti per territorio in relazione all'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato. 2-bis. Su autorizzazione del direttore, sono consentiti ai condannati incontri periodici di durata non inferiore alle due ore consecutive con il coniuge o convivente da almeno 6 mesi, senza controllo visivo, in locali idonei a consentire relazioni intime. 2-ter. I condannati che, nel corso dei sei mesi precedenti, abbiano mantenuto una buona condotta e non siano assegnati al lavoro all'esterno o non fruiscano di permessi premio o di semilibertà, possono richiedere gli incontri di cui al comma che precede. L'autorizzazione è data dal direttore, acquisite le necessarie informazioni. La sospensione degli incontri può essere disposta dal direttore al venir meno di uno dei requisiti indicati nel presente comma. Se la sospensione è determinata da comportamenti incompatibili con la prosecuzione degli incontri il direttore deve rivalutarne la ripresa trascorsi non oltre sei mesi. 2-quater. In caso di rigetto dell'istanza di colloqui o di sospensione degli stessi è ammesso reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis. 3. Particolare favore viene in ogni caso accordato ai colloqui con i familiari. 3-bis. I colloqui con i minori si svolgono in spazi a ciò destinati, preferibilmente all'aperto e nei giorni festivi, fatte salve particolari condizioni di natura personale, sanitaria, di sicurezza o atmosferiche. 5-bis. Le comunicazioni possono avvenire anche mediante programmi di conversazione visiva, sono-

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ra e di messaggistica istantanea attraverso la connessione internet.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In una prospettiva di valorizzazione degli istituti finalizzati ad incentivare i contatti con l'ambiente esterno e di agevolare il reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali e, nel contempo, attenuare la solitudine che accompagna i detenuti durante il periodo di espiazione della pena nonché prevedere nuovi istituti volti a realizzare i diritti primari dei detenuti e degli internati, i criteri delle delega sopra indicati dovrebbero consentire in primo luogo l'introduzione di una maggiore flessibilità degli orari di accesso al carcere dei familiari, anche utilizzando i giorni festivi e le domeniche per i colloqui con i bambini, e il prolungamento della durata dei colloqui telefonici (oggi effettivamente troppo ridotta) nei casi in cui la particolare lontananza dei familiari non consenta l'effettuazione di regolari colloqui visivi; secondariamente, attraverso un adeguamento delle strutture penitenziarie si dovrebbero rimuovere quegli ostacoli, di natura logistica e regolamentare, che si frappongono ad una più completa fruizione della genitorialità e del diritto all'affettività (anche attraverso la realizzazione, all'interno degli edifici penitenziari, di locali idonei, o di apposite aree, ove i detenuti e gli internati possano intrattenere rapporti affettivi 'intimi' con i propri cari senza controllo visivo).

Al fine di riconoscere un effettivo diritto all'affettività si propone di prevedere la possibilità delle cc.dd. 'relazioni intime' tra i detenuti e i loro congiunti e conviventi (per questi dopo un periodo di dimostrata convivenza di almeno 6 mesi) non solo per favorire le relazioni familiari ed affettive ma anche quale riconoscimento della tutela della dignità umana nel cui ambito deve ricomprendersi l'esercizio della sessualità. Tali incontri devono necessariamente essere sottratti al controllo visivo ed effettuati in locali idonei e pertanto, al fine di assicurarne la concreta fattibilità e la compatibilità con le condizioni strutturali dell'istituto nonché ai fini di sicurezza interna, appare necessario che il 'colloquio intimo' sia subordinato all'autorizzazione del Direttore il quale dovrà acquisire le opportune informazioni anche al fine di garantirne la conformità alle esigenze del trattamento individualizzato, pur svincolato da ragioni di pura 'premialità'. In ogni caso la proposta prevede che il requisito per la concessione del colloquio 'intimo' sia la buona condotta; inoltre la concessione è limitata a coloro che non usufruiscono di altri benefici che consentano comunque l'esercizio del diritto all'affettività (permessi premio, semilibertà, art. 21 ord. penit.). È prevista altresì la sospensione dei colloqui e il sindacato del magistrato di sorveglianza sulle decisioni del direttore.

Con la modifica altresì del comma 3 si intende assicurare ogni particolare favore ai colloqui familiari, anche non di natura 'intima', se del caso con parziali deroghe al regime del controllo visivo continuo, allo scopo di consolidare le relazioni familiari e di una piena fruizione della genitorialità.

Al fine di incentivare l'utilizzo delle 'aree verdi' e dei giorni festivi per i colloqui con i minori si propone di aggiungere un ulteriore comma dedicato proprio ai colloqui con questi ultimi, da favorire e facilitare anche sotto il profilo in particolare delle modalità esecutive, il più possibile ispirate a conformità con quelle della vita 'esterna'.

La modifica proposta inoltre mira, nell'ottica della delega, a chiarire che i colloqui visivi e la corrispondenza telefonica svolte dai detenuti con i loro difensori e con le autorità garanti non incidono in alcun modo sul numero dei colloqui e delle telefonate da svolgersi con i propri familiari (comma 1) e che, a tutela del diritto di difesa, va affermato il diritto del condannato ad effettuare colloqui con il proprio difensore senza limiti fin dall'inizio dell'esecuzione della pena o della custodia cautelare, in quest'ultimo caso ribadendo quanto già stabilito dall'art. 104 c.p.p. salve le limitazioni ivi contenute.

Infine, sempre allo scopo di favorire le relazioni familiari ed affettive, appare opportuno consentire l'ampio uso delle tecnologie informatiche all'interno del carcere anche per i contatti con la famiglia (uso della posta elettronica e colloqui via Skype). Si rimanda sul punto alle circolari del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria già in vigore (in particolare la Circolare DAP n. 366755 del 2 novembre 2015 che prevede l'utilizzo di internet) e i lavori conclusivi del Tavolo II degli Stati Generali sull'esecuzione della pena.

LAURA CESARIS

**RAZIONALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL DIRITTO
ALL’AFFETTIVITÀ: ABROGAZIONE DELL’ART. 21-TER
E INTRODUZIONE DEL NUOVO ART. 30-QUINQUIES ORD. PENIT.**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 21-ter ord. penit. (Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità) 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, affetto da patologia cronica ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da <i>handicap</i> in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge,)) la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo ((o il figlio affetto da <i>handicap</i> grave)). In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. 2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, o di figlio affetto da <i>handicap</i> in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute. 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da <i>handicap</i> grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.	Art. 21-ter ord. penit. (Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità) Soppresso
	Art. 30-quinquies ord. penit. (Visite al figlio minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da disabilità grave) 1. In caso di gravi condizioni di salute del figlio minore, affetto da patologia cronica ovvero nel caso in cui il

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
	figlio sia affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo o il figlio o il coniuge affetto da disabilità grave. 2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un figlio minore o di un figlio affetto da disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute o alla situazione di disabilità grave. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla madre o al padre, o al coniuge posti in detenzione domiciliare. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 5. La decisione è adottata con decreto motivato. Il provvedimento è adottato per i condannati e gli imputati dopo la sentenza di primo grado dal magistrato di sorveglianza; dall'autorità giudiziaria procedente negli altri casi. In caso di assoluta urgenza, il provvedimento è adottato dal direttore dell'istituto o dall'autorità locale preposta al controllo. 6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30-bis. 7. In caso di mancato rientro, si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 30.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La proposta concretizza quanto si era osservato nella relazione presentata nell'ambito del Tavolo III - Donne e carcere sui profili di affettività, cui si rinvia. La previsione dell'art. 21-ter riproduce nell'<i>incipit</i> (con il riferimento all'«imminente pericolo di vita») quella contenuta nell'art. 30 ord. penit., che disciplina i permessi c.d. di necessità, costituendo un inutile doppione. Pare più opportuno e razionale mantenere nell'art. 30 la disciplina di situazioni <u>eccezionali</u> e caratterizzate da una oggettiva gravità, e dedicare una nuova disposizione (l'art. 30-<i>quinquies</i>) alla disciplina di situazioni legate a con-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

dizioni connotate da indubbia gravità per patologie croniche o a disabilità grave.

Pare altresì, opportuno, anzi doveroso, sostituire il termine “*handicap*” con quello di “disabilità”, adeguando in tal modo la formulazione alle definizioni contenute nella ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità, della salute” del 2001) e nelle successive carte internazionali. I termini *handicap* e handicappato figurano nella l. 5 febbraio 1992, n. 104 (definita «legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate») e risentono dell’epoca nella quale la legge è stata formulata. La legislazione più recente (v. ad es. la l. 1° marzo 2006, n. 67), usa invece, correttamente, l’espressione persone con disabilità.

Per quanto concerne la competenza, pur riconoscendo che forse – nell’attuale art. 21-ter – l’attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza anche in ordine a richieste provenienti dagli imputati, è dettata da una presunzione di maggior celerità, pare tuttavia opportuno differenziare le competenze in ragione dello *status* del soggetto, risultando oneroso per il magistrato di sorveglianza acquisire la documentazione necessaria in relazione ad es. alle persone sottoposte ad indagini.

Si è estesa la previsione al genitore posto in detenzione domiciliare, colmando così la lacuna della attuale formulazione dell’art. 21-ter, che nulla dice in merito. Così che la dottrina ha al riguardo ipotizzato che la madre (o il padre) in detenzione domiciliare possa utilizzare il periodo di tempo, che può trascorrere all’esterno del domicilio, per recarsi a far visita al figlio, sempre che vi sia compatibilità con gli orari ospedalieri, o chiedere al magistrato di sorveglianza una modifica delle prescrizioni imposte in considerazione delle mutate necessità del figlio.

Per quanto concerne le ipotesi della visita, la presenza del genitore è motivata pressoché esclusivamente sul piano affettivo, posto che ad una condanna a pena non inferiore a cinque anni o per taluni delitti consegue la perdita della responsabilità genitoriale (così che l’eventuale autorizzazione a trattamenti o interventi non potrebbe certo essere rilasciata da chi è privato della responsabilità genitoriale, ma dall’altro genitore e, se questi fosse a sua volta decaduto dalla potestà per una qualunque ragione o fosse defunto, dal tutore).

Si è poi individuato il modello procedimentale in quello delineato nell’art. 30-bis, volendo in tal modo porre rimedio alle incertezze interpretative sulla forma del provvedimento e sulla sua impugnabilità.

E si sono altresì indicate le sanzioni per il mancato rientro mediante il rinvio all’art. 30, colmando la lacuna della previsione dell’art. 21-ter attuale.

LAURA CESARIS

**(SEGUE) ABROGAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ART. 30 E INTRODUZIONE
DEL NUOVO ART. 30-SEXIES ORD. PENIT.**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 30 ord. penit. (Permessi) ~~2. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità.~~	Art. 30 ord. penit. (Permessi) 2. <i>Soppresso</i>
	Art. 30-sexies ord. penit. (Permessi) 1. Ai detenuti e agli internati possono essere concessi eccezionalmente permessi per eventi di particolare gravità o di comprovata rilevanza. 2. La decisione è adottata con decreto motivato. Il provvedimento è adottato per i condannati, gli internati e gli imputati dopo la sentenza di primo grado dal magistrato di sorveglianza; dall'autorità giudiziaria procedente negli altri casi. 3. Si applicano le disposizioni dell'art. 30-bis. 4. In caso di mancato rientro si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 30.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Pare opportuno e razionale mantenere nell'art. 30 la sola disciplina di situazioni eccezionali e caratterizzate da una oggettiva gravità riconducibili all'imminente pericolo di vita, e dedicare una nuova disposizione (l'art. 30-sexies) alla disciplina di situazioni legate a condizioni connotate da indubbia particolare gravità o rilevanza nella vita del detenuto. In tal modo si consentirebbe di offrire risposte a necessità giudicate meritevoli di considerazione. Si tratta in buona sostanza di ripristinare la originaria previsione del 2 comma dell'art. 30, che consentiva la fruizione di permessi «per gravi e accertati motivi» (previsione come è noto poi modificata in senso restrittivo con l. n. 450/1977).

La nuova previsione vuole appunto evitare commistioni e sovrapposizioni tra situazioni eccezionali e di particolare gravità e situazioni che anche più frequentemente potrebbero presentarsi nella vita di una persona. E soprattutto mira a evitare processi di desocializzazione, consentendo collegamenti con il mondo esterno e con la famiglia in relazione a eventi, che realmente e concretamente possano rappresentare qualcosa di rilevante e significativo nella vita di una persona.

Si rinvia a quanto osservato nella relazione presentata nell'ambito del Tavolo III - Donne e carcere sui profili di affettività.

AGATA CIAVOLA

4

IL DIRITTO ALL’AFFETTIVITÀ DEL DETENUTO DENTRO IL CARCERE

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 18 ord. penit. (Colloqui, corrispondenza e informazione) 1. I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. 2. I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. 3. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. 5.	Art. 18 ord. penit. (Colloqui, incontri intimi, corrispondenza e informazione) 1. I detenuti e gli internati hanno diritto ad avere colloqui e corrispondenza, almeno settimanale, con i familiari. Specifica cura deve essere rivolta ai colloqui con i minori, specie se di età inferiore ai quattordici anni. 1-bis. I detenuti e gli internati con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici. 2. I colloqui, della durata di almeno un’ora, si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I colloqui con i minori possono svolgersi anche durante i giorni festivi in ambienti a ciò destinati o in spazi all’aperto. 3. I detenuti e gli internati che hanno tenuto una buona condotta e non hanno potuto fruire di permessi premio negli ultimi sei mesi, possono essere ammessi ad avere incontri intimi con il coniuge o il convivente di fatto in locali riservati, senza il controllo a vista o auditivo del personale di polizia penitenziaria. Gli incontri non possono avere una durata inferiore a tre ore e possono essere interrotti per ragioni di sicurezza. 5. I detenuti e gli internati, con le modalità e cautele previste dalla normativa penitenziaria, hanno diritto ad avere corrispondenza telefonica con i familiari e, ove ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con terzi. Può essere consentito anche l’uso di telefonia mobile. I detenuti e gli internati che non hanno potuto fruire del diritto ai colloqui nei due mesi precedenti, possono effettuare un collegamento audio-video con tecnologia digitale certificato dal Ministero della Giustizia. Ove i familiari dei detenuti e degli internati risiedano fuori dal territorio italiano, in assenza di visite, deve essere garantito un collegamento audiovisivo al mese di almeno dieci minuti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Rientra tra i diritti fondamentali dell'individuo, che vanno garantiti anche durante la detenzione, il diritto a mantenere un contatto con la propria famiglia e, in particolare, con i minori. Questi ultimi, a loro volta, hanno diritto a mantenere i rapporti con i propri congiunti. Trattandosi di un diritto, si è ritenuto che il numero e la durata minima dei colloqui e della corrispondenza dovessero essere indicati dalla fonte di legge primaria; inoltre, diventa conseguente ritenere che ogni eventuale violazione di tale diritto potrà essere tutelata attraverso il reclamo al magistrato di sorveglianza previsto dall'art. 35-bis ord. penit.

È compito dell'amministrazione penitenziaria tutelare gli interessi superiori dei minori, anche cercando di limitare i traumi che possono derivare dall'ingresso in carcere. A tal fine, particolare cura deve essere rivolta alla creazione di ambienti confortevoli. Non basta l'eliminazione degli spazi divisorii, occorre garantire che le aule siano accoglienti, che ci siano bagni a disposizione, dotati anche di fasciatoi, e che, siano messe a disposizione aree verdi e aree attrezzate con i giochi.

I detenuti e gli internati, altresì, devono potere essere ammessi ad avere relazioni intime con il proprio *partner*. Ed invero, come ha affermato anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 301/12, permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale, rappresenta un'esigenza reale e fortemente avvertita. Si tratta di un'esigenza che va riconosciuta non tanto (o solo) per fronteggiare i disturbi che una forzata privazione della sessualità può generare, quanto perché affettività e sessualità devono trovare riconoscimento e tutela come diritti fondamentali della persona.

È necessario, pertanto, consentire che i detenuti e gli internati possano avere degli incontri intimi, in locali riservati, senza il controllo a vista o auditivo del personale di polizia penitenziaria.

Gli incontri devono potersi svolgere per un tempo congruo, al fine di permettere ai detenuti di avere relazioni intime con i loro *partner*, considerato che "visite coniugali" brevi, ad esempio 1 ora, possono avere un effetto umiliante per entrambi i *partner*. Tale tempo può essere identificato in non meno di tre ore. Relativamente ai destinatari interni ed esterni delle visite, si ritiene doveroso riconoscere il diritto ad incontri intimi sia ai coniugi che ai conviventi di fatto, in conformità a quanto prescritto dalla legge n. 76 del 2016, che ai sensi dell'art. 1 comma 38 stabilisce che «i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario». Per quanto riguarda i presupposti comportamentali per l'incontro con il *partner*, si ritiene preferibile puntare sulla premiazione dei detenuti di buona condotta, non avendo, di per sé, rilievo la gravità del reato commesso. La lunghezza della pena, in particolare, è opportuno non abbia valore scriminante, giacché, anzi, l'incontro con il *partner* potrebbe aiutare il detenuto a contenere gli effetti negativi della prigionizzazione. Inoltre, maggiore è la durata della pena più frequente è il rischio di una cristallizzazione e/o affievolimento del legame, che può sfociare anche in un definitivo allontanamento. La possibilità di avere un contatto fisico e sessuale, dunque, potrebbe aiutare a mantenere vivo e concreto il rapporto affettivo pure in caso di lunga carcerazione.

Anche per la corrispondenza telefonica con i familiari va eliminato ogni dubbio si tratti di un diritto del detenuto, subordinato solo alla verifica dei presupposti di legge e al rispetto delle modalità e delle cautele previste dalla normativa penitenziaria. La diffusione della telefonia mobile e l'evoluzione tecnologica impongono, poi, un adeguamento della disciplina, chiarendo che risultino consentite telefonate a utenze cellulari. Inoltre, deve essere permesso il ricorso a collegamenti audio-video mediante piattaforme certificate dal Ministero della Giustizia, specialmente ove si tratti di soggetti i cui familiari siano residenti fuori dal territorio italiano, giacché tale forma di corrispondenza può essere l'unico modo per avere un contatto visivo con la propria famiglia e, soprattutto, con i figli, specie se minorenni.

AGATA CIAVOLA

5

I PERMESSI PER RAGIONI FAMILIARI

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 30 ord. penit. (Permessi) 2. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità.	Art. 30 ord. penit. (Permessi) 2. Analoghi permessi possono essere concessi ~~eccezionalmente~~ per situazioni familiari di particolare rilevanza.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di consentire l'esercizio del diritto alla affettività del detenuto, occorre ampliare i casi in cui al detenuto o all'internato possano essere concessi i permessi c.d. ordinari. In particolare, occorre superare la rigida formulazione dell'attuale comma 2 dell'art. 30 che subordina il permesso all'esistenza di una situazione di carattere eccezionale, di particolare gravità e attinente alla vita familiare. Dando, conseguentemente, riconoscimento alla possibilità di partecipare ad eventi, pure non traumatici, che possono avere una particolare rilevanza nella vita di una famiglia. Una soluzione che la magistratura di merito, in alcune occasioni, ha già adottato, dando rilievo piuttosto che ad un evento, alla gravità di una situazione familiare, ma che continua a scontrarsi con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario che limita l'ambito applicativo del permesso ordinario al verificarsi di eventi luttuosi o calamitosi.

AGATA CIAVOLA

6

I PERMESSI PREMIO PER RAGIONI FAMILIARI

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 30-ter ord. penit. (Permessi premio)	Art. 30-ter ord. penit. (Permessi premio) 2-bis. Al fine di mantenere le relazioni familiari, ai detenuti e agli internati che abbiano tenuto regolare condotta e abbiano dato prova di partecipare all'opera di reinserimento sociale, può essere, altresì, concesso un permesso della durata minima di due giorni ogni due mesi da trascorrere con il coniuge, il convivente di fatto o i figli.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il diritto al mantenimento e alla cura delle relazioni familiari, anche al fine di coltivare interessi affettivi o sessuali, rende opportuna l'introduzione di una specifica ipotesi di permesso premio da concedere al fine di trascorrere periodicamente del tempo con il coniuge, il convivente di fatto o i figli. Tale previsione è volta a rafforzare la possibilità di incontri del detenuto e dell'internato con la propria famiglia e, in particolare, con il *partner*, al di fuori del contesto penitenziario e dovrebbe trovare applicazione nei confronti di soggetti non pericolosi, che abbiano dato prova di partecipare all'opera di reinserimento sociale. Ciò potrebbe, peraltro, giovare alla gestione delle richieste di "incontri intimi" in carcere, di cui potrebbero, così, prevalentemente, fruire i detenuti e gli internati nei cui confronti non ricorrono le condizioni per la concessione di permessi premio.

ANGELA DELLA BELLA

7

**MODIFICA ALL'ART. 18 E INSERIMENTO
DEGLI ARTT. 18-QUATER E 18-QUINQUIES ORD. PENIT.**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 18 ord. penit. (Colloqui, corrispondenza e informazione) 7. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto.	Art. 18 ord. penit. (Colloqui, corrispondenza e informazione) 7. Salvo quanto disposto dagli articoli 18-bis, 18-quater e 18-quinquies, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto.
	Art. 18-quater ord. penit. (Visite con i familiari) 1. I detenuti e gli internati, ad eccezione di coloro che sono sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis comma 2, sono ammessi a fruire di un incontro al mese con i familiari di durata ricompresa tra quattro ed otto ore, in locali che garantiscano un'adeguata riservatezza, pur sotto il controllo visivo del personale di custodia. 2. La durata delle visite deve essere stabilita sulla base delle esigenze personali del detenuto o dell'internato. 3. Alle visite sono ammessi i detenuti e gli internati che non siano ammessi al lavoro all'esterno, all'assistenza all'esterno dei figli minori, ai permessi premio, alla semilibertà o alle licenze. 4. Per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado l'autorizzazione alle visite è di competenza dell'autorità giudiziaria. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado l'autorizzazione è di competenza del direttore dell'istituto. 5. I detenuti per i delitti di cui all'articolo 4-bis sono ammessi alle visite previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
	Art. 18-quinquies ord. penit. (Visite coniugali) 1. I detenuti e gli internati, ad eccezione di coloro che sono sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis, sono

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ammessi a fruire di un incontro, di durata ricompresa tra quattro ed otto ore, con il coniuge, con il convivente o con la persona alla quale sono legati da una relazione affettiva di comprovata stabilità in locali che garantiscano la riservatezza, al di fuori del controllo visivo del personale di custodia. 2. Alle visite sono ammessi i detenuti e gli internati che non siano ammessi al lavoro all'esterno, all'assistenza all'esterno dei figli minori, ai permessi premio, alla semilibertà o alle licenze. 3. Per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado l'autorizzazione alle visite è di competenza dell'autorità giudiziaria. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado l'autorizzazione è di competenza del direttore dell'istituto. 4. I detenuti per i delitti di cui all'articolo 4-bis sono ammessi alle visite previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L'introduzione degli artt. 18-<i>quater</i> e 18-<i>quinqies</i> (rubricati rispettivamente "visite familiari" e "visite coniugali") trova la sua ragione d'essere nella necessità di riconoscere il diritto all'affettività del detenuto, in quanto espressione dei diritti inviolabili della persona sanciti nella Costituzione, agli artt. 2, 29 e 31 e, a livello sovranazionale, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, agli artt. 3 e 8, nonché in molteplici atti sovranazionali indirizzati specificamente a garantire tale diritto (es. art. 24 comma 4 Reg. penit. europee, 2006). La mancanza di luoghi, tempi e spazi adeguati a garantire il mantenimento di relazioni affettive significative, da un lato, ostacola il percorso di reinserimento sociale dei detenuti, e dunque la funzione rieducativa della pena ex art. 27 comma 3 Cost.; dall'altro, rischia di comprometterne la salute psico-fisica, tutelata dall'art. 32 Cost. Nei confronti dei detenuti esclusi dall'ammissione ai permessi premio, il principale strumento per coltivare i rapporti affettivi è rappresentato dai colloqui, disciplinati negli artt. 18 ord. penit. e 37 reg. esec., che però risultano inadeguati a dare effettiva soddisfazione ad un tale diritto, in considerazione sia della loro troppo breve durata; sia del luogo ove si svolgono, che impedisce l'intimità necessaria a consolidare il rapporto affettivo; sia dell'obbligatorietà del controllo visivo del personale di custodia, espressamente previsto nell'art. 18 comma 2 ord. penit., che preclude la possibilità di gesti affettuosi e di relazioni sessuali tra i <i>partner</i>, costringendo il detenuto ad una innaturale e deleteria astinenza sessuale. La stessa Corte costituzionale – che, nella sentenza 301/2012, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 18 ord. penit., nella parte in cui prevede il controllo visivo del personale di custodia – ha evidenziato con forza l'esigenza di riformare sul punto l'ordinamento penitenziario. Anche l'esperienza comparatistica rende evidente l'urgenza di provvedere sul punto, essendo ormai quella italiana una situazione eccezionale, a fronte di un panorama europeo ove il riconoscimento di visite familiari e coniugali per i detenuti è la regola: un riconoscimento che è non solo espressione di un diritto fondamentale della persona, ma anche prezioso strumento di prevenzione speciale, dal momento che la conservazione dei legami familiari ed affettivi è evidentemente funzionale ad un più agevole reinserimento nella società. La previsione di due distinte disposizioni (artt. 18-<i>quater</i> e 18-<i>quinqies</i>) riflette le due diverse componenti nelle quali si articola il diritto all'affettività: da un lato, il diritto a coltivare i rapporti familiari, attraverso occasioni nelle quali il detenuto possa incontrare uno o più familiari (coniuge, genitori, figli) in un luogo adeguato, che garantisca un minimo di riservatezza, con tempi più 'distesi' e con condivisione di momenti della vita quotidiana (come ad esempio il pasto). A tale scopo sono funzionali le visite familiari di cui all'art. 18-<i>quater</i>. In relazione a questo tipo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

di visite si dovrà attribuire al direttore dell'istituto (o all'autorità giudiziaria quando questa sia chiamata a pronunciarsi sulla concessione delle visite) il potere di decidere sulla necessità del controllo visivo del personale di sorveglianza.

D'altro lato, il diritto all'affettività implica la possibilità di avere relazioni sessuali con il *partner*: un aspetto fondamentale nell'ottica di assicurare il mantenimento per il detenuto di relazioni affettive equilibrate con il coniuge o il *partner* all'esterno e per evitare gli effetti deteriori, a tutti noti, di una prolungata astinenza sessuale. A questo scopo sono funzionali le visite coniugali (art. 18-*quinquies*), per le quali sarà evidentemente necessario escludere il controllo visivo del personale di sorveglianza.

Le visite (familiari o coniugali) dovranno essere di regola destinate a detenuti che non fruiscono di misure alternative o di altri benefici penitenziari (ciò per la necessità di ridurre i fruitori delle visite, in considerazione della carenza e dell'inadeguatezza degli spazi dei nostri istituti penitenziari).

Per il resto le visite dovranno essere dirette alla generalità dei detenuti, tanto con riferimento alla posizione giuridica, quanto alla tipologia del reato commesso.

Così, più nello specifico, quanto alla posizione giuridica, si ritiene che le visite debbano essere dirette tanto ai condannati e agli internati, quanto agli imputati: per questi ultimi, l'autorizzazione sarà di competenza dell'autorità giudiziaria (come già previsto ora dall'art. 18, in relazione ai colloqui), che potrà valutare l'eventuale incompatibilità delle visite con le esigenze cautelari.

In relazione alla tipologia di reato, non si ritiene di dover prevedere preclusioni per gli autori dei reati di cui all'art. 4-*bis* o.p.: al fine di garantire un ragionevole bilanciamento tra la tutela dei diritti fondamentali della persona e le esigenze di difesa sociale, maggiormente avvertite in relazione agli autori di questi delitti, si è previsto che l'autorizzazione sia subordinata al vaglio del giudice.

Dovranno invece essere esclusi dalle visite ex art. 18-*quater* e 18-*quinquies* i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale ex art. 41-*bis* ord. penit., commi 2 ss.

Nell'individuazione dei soggetti che possono entrare in carcere al fine di effettuare le visite ci si potrebbe riferire alle stesse categorie di soggetti legittimati ad avere i colloqui ex artt. 18 ord. penit. e 37 reg. esec.

Con riferimento alle visite familiari l'espressione "congiunti" utilizzata nella legge di ordinamento penitenziario dovrà essere intesa nella stessa accezione ampia elaborata dalla giurisprudenza, dalle circolari del Dap e dallo stesso reg. n. 230/2000 in relazione ai colloqui e cioè:

- da un lato, comprensiva di tutti coloro che sono legati al detenuto da rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al 4° grado;

- dall'altro, comprensiva dei componenti della famiglia di fatto, con equiparazione al coniuge del convivente.

Con riferimento agli incontri per la coppia, oltre al coniuge o al convivente, potrà essere ammesso anche il *partner* non convivente, purché legato al detenuto da relazione affettiva di comprovata stabilità (sulla base di accertamenti che potranno essere affidati agli uffici del servizio sociale penitenziario).

Quanto alla durata, dovrà prevedersi un minimo ed un massimo, tenendo in considerazione – nella fissazione del limite minimo – l'opportunità di evitare un tempo troppo breve, che potrebbe tramutare la visita con il *partner* o con la famiglia in un'esperienza umiliante o frustrante. Entro questi limiti sarà poi l'autorità competente all'autorizzazione a fissare la durata in concreto della visita, in considerazione delle esigenze del detenuto e delle disponibilità di spazi all'interno dell'istituto.

Le visite saranno effettuate su richiesta del detenuto e del soggetto interessato alla visita. Come si è già anticipato, l'autorizzazione dovrebbe essere di regola di competenza del direttore dell'istituto penitenziario, che dovrà riconoscere il diritto alla visita qualora la richiesta provenga da soggetti legittimati.

Contro il provvedimento di rigetto del direttore, che dovrà essere adeguatamente motivato, non occorre prevedere l'introduzione di un rimedio giurisdizionale specifico, ben potendo il detenuto proporre reclamo ai sensi dell'art. 35-*bis*, lamentando, ex art. 69 comma 6 lett. b), l'inosservanza di disposizioni di legge dalle quali derivi un attuale e grave pregiudizio all'esercizio di un suo diritto.

CARLO FIORIO

8

**MODIFICHE IN TEMA DI AFFETTIVITÀ
DELLE PERSONE DETENUTE**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 5 ord. penit. (Caratteristiche degli edifici penitenziari)	Art. 5 ord. penit. (Caratteristiche degli edifici penitenziari) 3. Negli istituti penitenziari devono essere realizzati aree e locali idonei a consentire ai detenuti e agli internati di intrattenere relazioni personali e affettive.
Art. 28 ord. penit. (Rapporti con la famiglia)	Art. 28 ord. penit. (Rapporti con la famiglia) 2. Al fine di consolidare il rapporto con le persone con le quali vi è un legame affettivo, i detenuti e gli internati hanno diritto a un incontro al mese di durata non inferiore alle tre ore consecutive con il coniuge o il convivente senza alcun controllo visivo.
Art. 28-bis ord. penit. (Incontri con la famiglia)	Art. 28-bis ord. penit. (Incontri con la famiglia) 1. I detenuti e gli internati hanno diritto a trascorrere una domenica al mese con la famiglia nelle aree verdi esistenti presso le case di reclusione, sotto il controllo visivo del personale addetto a tale vigilanza.
Art. 30-ter ord. penit. (Permessi premio)	Art. 30-ter ord. penit. (Permessi premio) 8-bis. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8 e abbiano dato prova di partecipare all'opera di reinserimento sociale e familiare, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un ulteriore permesso, della durata non superiore a quindici giorni per ogni semestre di carcerazione, da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
	Art. 39 reg. esec. (Corrispondenza telefonica) 11. I detenuti e gli internati stranieri possono essere autorizzati a colloqui telefonici con i propri familiari o conviventi residenti all'estero all'estero una volta ogni quindici giorni. La durata del colloquio telefonico è di quindici minuti per ciascun colloquio ordinario non effettuato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La proposta tende a garantire, sulla falsariga di altre esperienze europee (Spagna, Danimarca, ecc.) il consolidamento dei rapporti affettivi del detenuto, garantendo incontri più frequenti con la famiglia e intrattenendo relazioni intime con il proprio <i>partner</i>, sia esso coniuge o convivente. A tal fine, si prevede, attraverso una modificazione dell'art. 5 ord. penit., la realizzazione, all'interno degli edifici penitenziari, di locali idonei e di apposite aree, ove i detenuti possano intrattenere rapporti affettivi con i propri cari senza controllo visivo (art. 28). Si prevede, inoltre, la possibilità per i detenuti di trascorrere una domenica al mese con i propri familiari, in apposite aree all'aperto all'interno delle strutture carcerarie, anche al fine di evitare che i figli perdano troppe giornate di scuola in occasione dei colloqui. Infine, ai detenuti stranieri che non ricevono visite da parte dei propri familiari sono concessi colloqui telefonici ogni quindici giorni, per un tempo più ampio di quello previsto dalle disposizioni vigenti (art. 39 comma 11 reg. esec.).

PAOLO RENON

PREVISIONE DI VISITE INTIME

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 18 ord. penit. (Colloqui, corrispondenza e informazione) 8. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto.	Art. 18 ord. penit. (Colloqui, <i>visite intime</i>, corrispondenza e informazione) 3-bis. I detenuti e gli internati, fatta eccezione per quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, sono ammessi a fruire di visite con congiunti, conviventi o con altre persone. 3-ter. Le visite di cui al comma precedente si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari e non sono soggette a controllo visivo e auditivo. Il personale di custodia effettua solo una vigilanza esterna alle unità abitative. 3-quater. Ciascuna visita ha una durata minima consentita di quattro ore, che può essere prolungata fino a sei ore in quegli istituti in cui vi sia la disponibilità di spazi sufficienti a garantirla. 3-quinquies. I detenuti e gli internati di cui al comma 3-bis hanno diritto ad almeno una visita ogni due mesi. 3-sexies. La visita può essere interrotta esclusivamente per gravi motivi di ordine e di sicurezza su ordine del direttore o, in via d'urgenza, del comandante di reparto dell'istituto. 8. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la autorizzazione alle visite di cui al comma 3-bis, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio e l'autorizzazione alle visite di cui al comma 3-bis sono di competenza del direttore dell'istituto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il riconoscimento contenuto nella legge delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario corrisponde alla sempre più avvertita consapevolezza, via via maturata in dottrina e in giurisprudenza, della sussistenza di un diritto alla affettività della persona detenuta.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Siffatto diritto è da intendersi in senso ampio, come possibilità di coltivare relazioni affettive significative, all'interno delle quali trovano spazio, quindi, differenti manifestazioni della personalità dell'individuo (sessualità; rapporto con la famiglia, legale o di fatto; legami di amicizia).

Al riguardo il fondamento di tale diritto è stato ricondotto, all'interno della nostra Carta fondamentale, volta a volta, agli articoli che fanno riferimento alla famiglia (art. 29 Cost.), al diritto-dovere di educare i figli (art. 30), alla protezione della famiglia, maternità e infanzia (art. 31), ovvero, riconoscendo in questo una forma di espressione della personalità, alla clausola di cui all'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. A questi riferimenti va aggiunto quello, all'interno della CEDU, all'art. 8 che sancisce il diritto alla tutela della vita privata e familiare. Come è noto, la necessità di dare riconoscimento al diritto all'affettività e alla sessualità delle persone detenute è affermata, poi, in molti atti sovranazionali, e in particolare, nella Raccomandazione n. 1340 del 1997 del Consiglio d'Europa, sugli effetti sociali e familiari della detenzione, che, all'art. 6, invita a migliorare le condizioni previste per le visite da parte della famiglia, in particolare mettendo a disposizione luoghi in cui i detenuti possono incontrare i propri familiari da soli; nella Raccomandazione del Parlamento europeo 2003/2188 sui diritti dei detenuti nell'UE, la quale menziona espressamente, tra i diritti da riconoscere ai detenuti, quello ad una vita affettiva e sessuale, rispetto alla quale si pone la necessità di predisporre misure e luoghi appositi; e, infine, nelle Regole penitenziarie europee, allegate alla Raccomandazione R(2006)2, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11/1/2006, al cui art. 24 (dedicato ai "contatti con l'esterno"), al comma 4, si legge che *«le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali»*, in cui proprio il riferimento al concetto di "normalità" evoca anche l'aspetto relativo alla dimensione anche sessuale, come del resto emerge in forma ancora più palese nel commento in calce a tale regola, ove appunto si precisa che *«ove possibile, devono essere autorizzate visite familiari prolungate»* le quali *«consentono ai detenuti di avere rapporti intimi con il proprio partner»*.

Movendo dai limiti della vigente disciplina penitenziaria (risultando diffuso tra i commentatori un radicato senso di inadeguatezza delle attuali soluzioni normative, sotto il profilo della effettiva tutela del diritto alla affettività della persona detenuta, in tutte le sue espressioni) il pacchetto di proposte qui avanzate – che fa tesoro dei lavori condotti nell'ambito degli Stati Generali dell'esecuzione penale all'interno del Tavolo VI – non può che muoversi in diverse direzioni. L'intervento volta a volta suggerito si limita, in alcuni casi, alla parziale rivisitazione di istituti già esistenti; in altri casi si traduce nella configurazione di vere e proprie nuove fattispecie.

Lungo questa seconda direttrice si pone, in realtà, la modifica dell'art. 18 ord. penit.

L'emenda qui proposta si collega direttamente alla introduzione – che contestualmente si propone – della nuova figura del c.d. permesso di affettività di cui all'art. 30-*quinquies* e con questa condivide la prospettiva funzionale di dare spazio, nell'ambito della più generale tutela del diritto alla affettività, allo specifico aspetto del diritto alla sessualità.

Il discorso, anche in questo caso, non può non muovere, a titolo di premessa, dall'affermazione della rilevanza giuridica della possibilità per la persona ristretta in un istituto penitenziario di mantenere relazioni affettive, ivi comprese quelle intime a carattere sessuale. Siffatta possibilità, secondo quanto affermato anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost., sent. 11-19 dicembre 2012, n. 301), oltre che rappresentare «esigenza reale e fortemente avvertita» (tenuto conto anche degli effetti negativi sul piano fisico e psicologico, che possono derivare, come comprovato da recenti studi in materia, da una forzata e protratta negazione della sessualità e della affettività in ambito carcerario), corrisponde ad un vero e proprio diritto soggettivo da riconoscersi ad ogni detenuto. Il senso di tale riconoscimento va ricondotto nel solco di quell'orientamento espresso dai giudici di Palazzo della Consulta (v., per tutte, Corte cost., sent. 8-11 febbraio 1999, n. 26) secondo cui «l'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generale assoggettamento all'organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti».

Venendo in particolare all'art. 18 ord. penit. si prevede, integrando il testo oggi vigente, di affiancare alla figura del colloquio quella autonoma e distinta, della c.d. visita intima. La visita si distingue dal "colloquio", già previsto dalla normativa, poiché garantisce l'esercizio del diritto all'affettività del detenuto e quindi la possibilità di incontrarsi con chi è autorizzato ad effettuare i colloqui, senza però che durante lo svolgimento della visita vi sia un controllo visivo e/o auditivo da parte del personale di sorveglianza.

I caratteri connotanti la nuova fattispecie, così come qui proposta, sono: 1) la visita può aver luogo non solo con i congiunti, ma anche con eventuali conviventi e, più in generale, con tutte quelle persone (ad eccezione del garante dei diritti dei detenuti) rispetto alle quali già il vigente art. 18 ammette il colloquio. In tal senso si è scelto di non fare distinzioni tra familiari, conviventi e le cc.dd. "terze persone", poiché si tratta di garantire il diritto della persona detenuta alla cura dei rapporti affettivi, senza limitarli alla sfera familiare o coniugale; 2) le visite sono destinate a svolgersi in apposite "unità abitative" collocate all'interno dell'istituto, adeguatamente separate dalla zona deten-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

tiva; la loro manutenzione e la loro pulizia potrebbero essere affidate ai detenuti lavoratori individuati dalla direzione; 3) la durata di una visita può andare da un minimo di quattro ore ad un massimo di sei “laddove vi sia la disponibilità di spazi sufficienti a garantirla”, a seconda, quindi, della disponibilità dell’istituto; 4) si prevede il diritto di ogni detenuto ad almeno una visita ogni due mesi; 5) così come per i colloqui, anche l’accesso alle visite deve essere garantito anche ai soggetti detenuti in via cautelare, imputati o indagati, cambiando, in questo caso, il soggetto al quale spetta il potere autorizzativo (da identificarsi nell’autorità giudiziaria sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, per l’ovvia considerazione secondo cui devono, in questo caso, trovare spazio, nella valutazione in ordine alla concessione della autorizzazione, anche esigenze di natura processuale); 6) l’accesso a questo nuovo istituto rimane precluso ai soli soggetti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis ord. penit. L’istituto, pur rivolgendosi – salva l’eccezione da ultima ricordata – alla collettività dei soggetti detenuti o internati, si indirizza prioritariamente nei confronti di quelli, tra costoro, che non possano (ancora) accedere a forme, ancorché temporanee, di fuoriuscita dal carcere.

PAOLO RENON

10

AMPLIAMENTO DEI PRESUPPOSTI DEL PERMESSO DI NECESSITÀ

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 30 ord. penit. (Permessi) Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, al condannato e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie, competenti ai sensi dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.	Art. 30 ord. penit. (Permessi) Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, al condannato e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie, competenti ai sensi dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello. Analoghi permessi possono essere concessi ~~eccezionalmente~~ per eventi familiari di particolare ~~gravità~~ rilevanza. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nella chiave di una più effettiva tutela del diritto alla affettività (intesa in senso lato) si propone di intervenire sull'istituto del c.d. permesso di necessità previsto dal comma 2 dell'art. 30 ord. penit.

Nell'attuale configurazione, il permesso in oggetto è concedibile agli imputati, condannati e internati «*eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità*». Se di per sé la disposizione, per come è formulata, non si presta facilmente a interpretazioni estensive, la giurisprudenza, come è noto, vuoi anche per l'associazione con la contigua figura del comma 1, ha da tempo avallato una lettura della fattispecie oltremodo restrittiva, ritenendo, per un verso, che possano venire in rilievo solo situazioni di pericolo o di emergenza di natura familiare ed escludendo, per

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

l'altro, che il beneficio in oggetto possa essere concesso in relazione a eventi che non rivestano il carattere della gravità o comunque siano di natura lieta. Una rivisitazione della disciplina del permesso in oggetto è da tempo perciò auspicata proprio al fine di consentire una più ampia applicazione del beneficio in relazione a eventi familiari di particolare rilevanza, non necessariamente gravi nell'accezione negativa del termine, ma comunque importanti. In tal senso le modifiche che si propongono (la soppressione del riferimento esplicito alla "eccezionalità" della concessione del beneficio; la sostituzione del riferimento alla "gravità" degli eventi da considerare con quello alla loro "rilevanza") paiono poter favorire la canalizzazione verso questo istituto di tutta una serie di situazioni che oggi non trovano adeguata risposta nel sistema.

PAOLO RENON

11

CONTROLLO A DISTANZA IN LUOGO DELL'OBBLIGO DI SCORTA

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 30-bis (Provvedimenti e reclami in materia di permessi) Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'articolo 30. In tale caso è obbligatoria la scorta.	Art. 30-bis (Provvedimenti e reclami in materia di permessi) Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'articolo 30. In tale caso ~~è obbligatoria la scorta~~ il magistrato di sorveglianza o la competente autorità giudiziaria prescrive l'adozione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, ovvero, qualora esse non siano immediatamente disponibili o non siano ritenute adeguate, dispone che il condannato o l'internato sia scortato per tutto o per parte del tempo del permesso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La previsione, che si pone sulla scia del nuovo art. 58-*quinquies* ord. penit., recentemente introdotto, mira, ad un tempo, ad incentivare la concessione dei permessi ordinari, nonché a disincentivare l'applicazione dell'obbligo di scorta percepito dai soggetti interessanti come particolarmente vessatorio, sostituendolo – laddove vi sia la disponibilità dei necessari strumenti tecnici e il giudice non ritenga che ciò contrasti con le particolari esigenze di sicurezza sussistenti nel caso specifico – con la adozione di procedure di controllo a distanza.

PAOLO RENON

12

INTRODUZIONE DI PERMESSI DI AFFETTIVITÀ

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
	Art. 30-quinquies ord. penit. 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 30 e 30-ter, ai condannati il magistrato di sorveglianza può concedere un ulteriore permesso, della durata non superiore a dieci giorni per semestre di carcerazione, al fine di coltivare specificamente interessi affettivi e da trascorrere con il coniuge, il convivente, altro familiare o con diversa persona tra quelle indicate dall'articolo 18. 2. Il permesso non è concesso quando vi è il pericolo che il condannato durante il periodo di permesso possa commettere nuovi reati ovvero che, allo scadere del periodo di permesso, non rientri in istituto. 3. Il provvedimento è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Collegandosi idealmente all'istituto della visita intima, il c.d. permesso di affettività costituisce il secondo pilastro su cui costruire la nuova struttura volta a consentire ai soggetti condannati detenuti un pieno esercizio del proprio diritto all'affettività, anche nell'aspetto concernente l'ambito della sessualità.

Nella scelta tra intervenire, attraverso correzioni o integrazioni, sulle figure già conosciute di permesso (previste, rispettivamente, all'art. 30 e all'art. 30-ter ord. penit.) ovvero configurare una nuova *species* la seconda soluzione appare preferibile. A questo riguardo, si deve rilevare come sia la categoria del permesso ordinario sia quella del permesso-premio appaiano, infatti, inadatte allo scopo che si intende raggiungere.

Per un verso, l'esigenza in oggetto non sembra poter trovare espressione attraverso l'istituto del permesso c.d. ordinario di cui all'art. 30 ord. penit. che rimane, al netto della necessità di alcune auspicabili modifiche (soppressione, nel secondo comma, dell'avverbio "eccezionalmente" e sostituzione del termine "gravità" con quella di "rilevanza"), destinato a rispondere a situazioni (seppur riconducibili al contesto familiare) estemporanee e contingenti.

Per altro verso, essa non si attaglia perfettamente neppure alla categoria dei permessi premio all'interno della quale essa risulta oggi, irragionevolmente, compressa.

E ciò per varie ragioni. La valenza premiale, da un lato, e la funzionalità rispetto ad obiettivi di reinserimento sociale, dall'altro, che connotano l'istituto disciplinato dall'art. 30-ter ord. penit., non paiono compatibili con il tipo di finalità (consentire alle persone detenute la possibilità di esercitare il proprio diritto all'affettività, da declinarsi, sotto questa prospettiva, in senso ampio, e quindi, anche di fuori dello stretto contesto di coppia) che qui viene in rilievo.

Sotto questo profilo i limiti oggettivi, previsti per la concessione dei permessi premio, dal comma 4 dell'art. 30-ter ord. penit. nonché dall'art. 30-quater ord. penit., se possono in qualche modo (pur essendo note le perplessità, anche forti, manifestatesi sul tema in dottrina) giustificarsi in nome, proprio, della peculiare natura e specifica funzionalità dello strumento, prima ricordate, appaiono, invece, assolutamente e ingiustificatamente mortificanti se si ha riguardo alla esigenza *de qua*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Dal complesso di siffatti elementi deriva la necessità di introdurre una figura autonoma di permesso, che venga a colmare il *deficit* dell'attuale normativa.

In questa prospettiva la nuova disposizione dovrebbe prevedere che, al di fuori delle ipotesi disciplinate dagli artt. 30 e 30-ter ord. penit., il condannato detenuto possa essere ammesso a godere di un permesso (di durata e con cadenza da definirsi: si potrebbe pensare ad un permesso di dieci giorni per ogni semestre) allo scopo specifico di poter coltivare i propri interessi affettivi e/o da trascorrere con il coniuge, con il convivente, con altro familiare o, comunque, con una delle persone di cui all'art. 18 ord. penit. La concessione dovrebbe risultare subordinata, per un verso, alla prova della sussistenza di una relazione affettiva tra il condannato e la persona indicata e, dall'altro, all'assenza del pericolo che, nel periodo in cui il detenuto usufruisca del permesso, egli commetta nuovi reati ovvero che, alla scadenza del permesso, egli non rientri in istituto.

La configurazione di quello alla affettività come diritto fondamentale pare in grado di giustificare la scelta di prevedere uno strumento *ad hoc*, sottratto a rigide preclusioni di carattere soggettivo o oggettivo (secondo quanto impone la Corte EDU con riguardo a limitazione e deroghe all'art. 8 CEDU) In questa prospettiva, la lunghezza della pena, alla quale il soggetto risulta condannato, in particolare, non deve avere carattere discriminatorio, considerato che proprio rispetto a soggetti chiamati a scontare pene lunghe la possibilità di un contatto più diretto con i familiari può aiutare a mantenere in concreto il rapporto affettivo.

Va inoltre sottolineato come dallo stesso tenore del criterio di cui alla lett. n) emerga come l'affettività venga posta come oggetto di un diritto individuale di ciascun detenuto, che deve trovare effettivo riconoscimento al di fuori di una prospettiva strettamente trattamentale.

Si deve rilevare, per altro verso, che, quanto al necessario contemperamento dell'esigenza di tutela del diritto alla affettività con istanze legate alla sicurezza (delle quali, come ha ribadito anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 301 del 2012, occorre pure tener conto), esso troverebbe comunque spazio nella nuova disposizione, attraverso la verifica, rimessa al magistrato di sorveglianza, in ordine alla sussistenza, rispetto al singolo caso concreto, di un pericolo di fuga o di recidiva.

SEZIONE XIII

STRANIERI

o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere;

1. MITJA GIALUZ	<i>Modifica all'art. 80 ord. penit.</i>
2. PAOLA SPAGNOLO	<i>Il mediatore culturale</i>
3. PAOLA SPAGNOLO	<i>L'integrazione del detenuto straniero</i>

vedi inoltre:

FABIO GIANFILIPPI

sez. II scheda 7

MITJA GIALUZ

1

MODIFICA ALL'ART. 80 ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena) 4. Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.	Art. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena) 4. Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica ed esperti in interpretariato e traduzione o mediatori culturali, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Negli ultimi trent'anni il numero di detenuti stranieri è aumentato sensibilmente. Nel 1987, all'indomani dell'entrata in vigore della Legge Gozzini, le persone detenute straniere erano pari all'11,12% della popolazione carceraria. Il 30 aprile 2017 la percentuale di detenuti stranieri era pari al 34,1%.

Nei confronti di questi detenuti il compito rieducativo previsto dagli articoli 13 e 15 dell'Ordinamento penitenziario – che dovrebbe essere calibrato sui «particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto» – è spesso ostacolato da una barriera linguistica, derivante dalla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del detenuto straniero. Com'è noto, con riguardo al processo di cognizione la direttiva 2010/64/UE ha riconosciuto il diritto fondamentale all'assistenza linguistica all'imputato e la direttiva 2012/29/UE l'ha riconosciuto alla vittima del reato. Entrambe sono state tempestivamente attuate nell'ordinamento italiano con i d.lgs. 32 del 2014, 212 del 2015 e 129 del 2016. La normativa nazionale è intervenuta sul codice di rito e sulle disposizioni di attuazione, valorizzando il ruolo dell'esperto linguistico: questo è stato dapprima inserito nell'albo dei periti istituito presso il Tribunale (art. 67 disp. att.); con la riforma del 2016, si è poi prevista l'istituzione di un elenco nazionale di interpreti e traduttori (art. 67-bis disp. att.).

Nella fase dell'esecuzione della pena, le barriere linguistiche tra detenuto e personale penitenziario hanno conseguenze altrettanto gravi se solo si pensa che le attività trattamentali svolte all'interno del carcere sono svolte in italiano.

È evidente che i corsi di alfabetizzazione e di istruzione rappresentano uno strumento prezioso per il superamento della barriera linguistica. Ma, soprattutto nella fase iniziale del percorso detentivo, potrebbe risultare indispensabile ricorrere a una figura professionale quale quella dell'interprete o, nel caso di comunicazione scritta, del traduttore. A tale proposito, il regolamento di esecuzione n. 230 del 2000 ha stabilito, nell'art. 35, che nell'esecuzione della pena, nei confronti di cittadini stranieri, «si deve tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali», favorendo anche «possibilità di contatto con le autorità consolari» dei Paesi di origine. E ha previsto che l'Amministrazione favorisca «l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato».

Questa norma è stata applicata in modo saltuario e discontinuo. Al fine di rendere concreto ed effettivo il trattamento occorre garantire l'accesso all'assistenza linguistica, come previsto dal par. 21.3 della Raccomandazione CM/Rec(2012)12 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui detenuti stranieri.

La modifica proposta è volta a consentire l'utilizzo di un professionista che sia in grado di favorire la comunicazione con il detenuto alloggato: poco importa l'etichetta con la quale ci si riferisce all'esperto linguistico, lo si può chiamare interprete (come nella fase giurisdizionale) oppure mediatore linguistico (come nel regolamento di esecu-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

zione), ma quel che conta è che sia un professionista in grado di fornire un supporto per lo svolgimento dell'attività di trattamento nei confronti del detenuto straniero alloglotto.

PAOLA SPAGNOLO

IL MEDIATORE CULTURALE

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 16 ord. penit. (Regolamento dell'istituto) 2. Le modalità di trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'art. 80. 4. Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal ministro per la grazia e la giustizia.	Art. 16 ord. penit. (Regolamento dell'istituto) 2. Le modalità di trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, ~~dal cappellano~~, dal mediatore culturale, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'art. 80. 4. Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal ministro della giustizia.
Art. 27 ord. penit. (Attività culturali, ricreative e sportive) 2. Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.	Art. 27 ord. penit. (Attività culturali, ricreative e sportive) 2. Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dal mediatore culturale e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.
Art. 40 ord. penit. (Autorità competente a deliberare le sanzioni) 2. Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore.	Art. 40 ord. penit. (Autorità competente a deliberare le sanzioni) 2. Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario, dal mediatore culturale e dall'educatore.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 29 reg. esec. (Programma individualizzato di trattamento) 2. La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal di-	Art. 29 reg. esec. (Programma individualizzato di trattamento) 2. La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal di-

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
rettore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'articolo 28.	rettore dell'istituto e composto, oltre che dal mediatore culturale , dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'articolo 28.
Art. 41 reg. esec. (Corsi di istruzione a livello della scuola dell'obbligo) 6. In ciascun istituto penitenziario è costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione è convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione.	Art. 41 reg. esec. (Corsi di istruzione a livello della scuola dell'obbligo) 6. In ciascun istituto penitenziario è costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale, il mediatore culturale e gli insegnanti. La commissione è convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione, che favorisca l'interculturalismo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Per favorire realmente l'integrazione delle persone detenute è necessario prevedere la presenza costante del mediatore culturale all'interno dell'istituto penitenziario (in linea con i punti 11, 12, 21.1, 21.2 e 21.3 della Raccomandazione CM/Rec (2012)12). A questi fini non è opportuna la creazione di un regime differenziato, che potrebbe addirittura aumentare le difficoltà di integrazione del detenuto straniero, ma occorre consentire allo stesso di usufruire delle identiche opportunità rieducative e risocializzanti di cui godono i detenuti italiani o quelli maggiormente integrati nel nostro Paese. Per far ciò il primo intervento, come anticipato, deve riguardare la figura professionale del mediatore culturale. Attualmente l'unica previsione che si riferisce agli operatori di mediazione culturale è l'art. 35 comma 2 reg. esec. Manca, quindi, qualsiasi riferimento a questa importante figura all'interno dell'ordinamento penitenziario. Come bene messo in evidenza anche nel Tavolo VII degli Stati Generali dell'esecuzione penale (pag. 18-19), la scarsa presenza del mediatore culturale pesa negativamente sulla condizione del detenuto straniero. L'effettiva presenza del mediatore riuscirebbe a colmare sia il <i>deficit</i> di comprensione del sistema giudiziario e degli istituti giuridici, sia quello linguistico. Inoltre, egli potrebbe supplire all'assenza di legami con il mondo esterno che è una delle maggiori difficoltà che incontra il detenuto straniero. Ancora, il mediatore culturale non svolgerebbe la sua funzione solo a favore del detenuto straniero (operando quale interprete), ma anche per l'intera struttura penitenziaria, permettendo una più proficua comunicazione tra detenuti e tra questi e l'amministrazione penitenziaria. Sotto questo profilo, si propone l'inserimento della figura del mediatore culturale in tutte le commissioni operanti all'interno della struttura carceraria, in modo da far presenti le peculiari esigenze dei detenuti stranieri (dalla commissione per il regolamento, richiamata anche per i servizi di biblioteca, a quella per le attività culturali, a quella per l'istruzione, a quella di disciplina, ecc.). La sua presenza dovrebbe essere assicurata sempre all'interno della struttura carceraria. Al riguardo, ad esempio, si potrebbe pensare di riservare al cappellano esclusivamente le funzioni che attengono alla sfera spirituale, eliminando tutte le residue competenze pseudo-amministrative dello stesso, competenze da attribuire al mediatore culturale. Finora, infatti, è stato il cappellano a farsi portatore delle istanze dei detenuti stranieri, ma questo soggetto non ha la preparazione culturale per comprendere pienamente le esigenze di detenuti stranieri di svariate fedi e culti. Come risulta da recenti indagini, la presenza dei mediatori culturali è scarsa negli istituti penitenziari, anche perché spesso affidata ad associazioni e cooperative. Questa figura professionale, invece, deve entrare a far parte integrante degli esperti di cui si avvale il DAP. Al riguardo, il Tavolo VII propone di far ricorso a mediatori culturali quali esperti in convenzione libero professionale alla stessa stregua degli esperti psicologi ex art. 80 dell'Ordinamento penitenziario. Questa potrebbe essere una soluzione percorribile, ma rischia di non risolvere il problema, se non si inserisce già nella normativa penitenziaria, senza relegarla ad una disposizione del regolamento penitenziario costruita in chiave di mero incentivo («deve essere, inoltre, <i>favorito</i> l'intervento di mediatori culturali [...]»), la figura professionale del mediatore culturale. Ovviamente ciò comporta anche una ridefinizione della figura professionale del mediatore, l'istituzione di albi, ecc.

PAOLA SPAGNOLO

3

L'INTEGRAZIONE DEL DETENUTO STRANIERO

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 1 (Trattamento e rieducazione) 1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona. 2. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. 3. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione.	Art. 1 (Trattamento e rieducazione) La normativa penitenziaria si conforma alle previsioni degli atti internazionali a tutela dei diritti dell'uomo, assicurando un trattamento individualizzato e pienamente rispettoso della dignità umana. Tutti i soggetti sottoposti a regime penitenziario hanno pari dignità, senza distinzioni di nazionalità, etnia, lingua, religione, sesso, orientamento sessuale, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere offerto un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Agli imputati si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili con il rigoroso rispetto del principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Tutti i detenuti e gli internati sono chiamati con il loro nome.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Appare opportuno premettere alla normativa penitenziaria l'obbligo di conformarsi alle previsioni degli atti internazionali a tutela dei diritti dell'uomo. La formula adottata è volutamente generica onde consentire un adeguamento "automatico" a tutti gli atti, anche di *soft law*, che contribuiscono alla tutela dei diritti umani e alla loro evoluzione. Ciò dovrebbe agevolare, perlomeno, un'interpretazione conforme della normativa interna alle previsioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla sua giurisprudenza che, spesso, in materia penitenziaria richiama le cd. Regole penitenziarie europee nonché le Raccomandazioni agli Stati membri in ordine al trattamento dei detenuti. In questo modo l'ordinamento penitenziario sarebbe dotato della necessaria flessibilità, evitando di "cristallizzare" specifici diritti che possono generare eccessive rigidità.

Si ritiene, poi, opportuno riproporre, in versione "aggiornata", il principio di uguaglianza già impresso in Costituzione, riferendolo a tutti i soggetti e ad ogni momento della vita penitenziaria.

Si propone poi di mantenere la previsione del trattamento penitenziario solo per i detenuti in via definitiva e per gli internati, come offerta (e non obbligo) di trattamento rieducativo. Questa offerta, poi, per essere realmente rispetto-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

sa della dignità umana dovrebbe tener conto degli orientamenti culturali di ogni persona.

Quanto agli imputati si prospetta l'inserimento di una disposizione "generale" che consenta l'applicazione ad essi di tutte le disposizioni dell'ordinamento penitenziario che siano compatibili con lo *status* di presunto non colpevole. È vero che una tale conclusione è pienamente condivisa, in dottrina come in giurisprudenza, tuttavia appare opportuno premetterla onde evitare il generarsi di interpretazioni che possano escludere l'imputato dall'esercizio dei diritti previsti dall'ordinamento penitenziario ovvero l'imposizione di doveri incompatibili con il suo *status* (in questa prospettiva, ad esempio, resterebbe ferma la previsione dell'art. 1 reg. esec.).

Si suggerisce, poi, di estendere, anche legislativamente, la previsione che *tutti* debbano essere chiamati con il proprio nome.

Si propone poi di eliminare dall'art. 1 la previsione della necessità di mantenere l'ordine e la disciplina negli istituti, non aparendo questa la *sedes* più appropriata.

SEZIONE XIV

MINORI

p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri:

- 1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;
- 2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;
- 3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;
- 4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;
- 5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
- 6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;

- 7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;
- 8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;

1. LINA CARACENI

Schema per l'introduzione di norme riguardanti l'adeguamento dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei condannati minorenni e giovani adulti

2. MARIA GRAZIA COPPETTA

Introduzione di alcune norme concernenti un elemento centrale del trattamento intra moenia riservato ai minorenni e ai giovani adulti: l'istruzione nella duplice veste di formazione scolastica e professionale

3. ANTONINO PULVIRENTI

Modifica all'art. 79 ord. penit.

LINA CARACENI

1

SCHEMA PER L'INTRODUZIONE DI NORME RIGUARDANTI L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO ALLE ESIGENZE EDUCATIVE DEI CONDANNATI MINORENNI E GIOVANI ADULTI

PREMESSA

Generalità.

Il lavoro di adeguamento dell'ordinamento penitenziario alle istanze educative dei condannati minorenni richiesto dalla delega (comma 85, lett. p) presenta delle indubbie peculiarità dovute alla mancanza oramai quarantennale di una normativa dedicata. Qualunque intervento volto a colmare questa non più tollerabile lacuna non può limitarsi a qualche ritocco delle disposizioni previste per gli adulti, ma dovrà delineare un modello esecutivo compiuto e sistematicamente coerente, ispirato a quel principio di specialità che connota l'intero sistema di giustizia penale pensato per i minorenni. Le poche norme speciali a cui oggi è affidata l'esecuzione della pena nei confronti degli infradiciottenni (una norma transitoria, l'art. 79 ord. penit., e qualche disposizione disseminata qua e là nella legge n. 354/1975 e nel d.P.R. n. 448/1988) non sono al passo con gli impegni che l'Italia si è assunta sottoscrivendo e ratificando importanti Carte internazionali (si vedano le Regole di Pechino, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori) e tradiscono anche i principi espressi nella nostra Legge fondamentale.

La speciale cura che il legislatore costituzionale riserva ai minori, impegnando l'ordinamento statuale nella protezione dell'infanzia e della gioventù anche attraverso istituti atti allo scopo, non trova attuazione proprio in materia di esecuzione della pena detentiva, uno degli ambiti che più di altri richiederebbero la tutela di una personalità fragile, bisognosa di un trattamento individualizzato e flessibile. Il carcere, come più volte riconosciuto dalla Corte costituzionale, ha una forte identità desocializzante e una scarsa capacità rieducativa in senso assoluto, ma ancor di più rispetto a soggetti in età evolutiva. Per la verità, il modello di processo penale pensato per i minori ha fatto propri questi dettami costituzionali creando un microsistema normativo che ruota attorno ai bisogni e alle esigenze di una personalità in formazione, ravvisando anzitutto nel minorenne una persona portatrice del diritto ad una regolare crescita psico-sociale. Un modello di processo penale, dunque, funzionale al recupero del minore e rispondente alle sue istanze educative. Paradossalmente, tale prerogativa viene meno proprio nel segmento processuale a vocazione prettamente pedagogica. L'assenza di una normativa dedicata all'esecuzione della pena nei confronti degli infradiciottenni tradisce quella specificità connessa con lo *status* di minorenne (trattamento differenziato dagli adulti) che è il segno distintivo di questa giurisdizione punitiva. E il marchingegno si inceppa esattamente nel contesto in cui maggiore attenzione andrebbe consacrata a tale peculiarità, sia per l'attuazione dell'art. 31 comma 2 Cost. che dell'art. 27 comma 3 Cost. (in questo senso, v. Corte cost. n. 125/1992, secondo la quale la giustizia minorile deve essere improntata all'essenziale finalità di recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, una finalizzazione che caratterizza tutti i momenti e le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale si esplica). Così, la parificazione tra adulti e minori in punto di disciplina penitenziaria, non appare in grado di assicurare quel recupero e reinserimento auspicati dalla Carta fondamentale (ancora Corte cost. n. 125/1992).

In questi anni di totale silenzio legislativo si deve proprio al Giudice delle leggi il sapiente lavoro di "adeguamento delle norme di ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minorenni"; peraltro con esiti esegetici non sempre impeccabili. La materia, al momento, si presenta con una disciplina normativa assai dispersiva e disorganica e non scevra da contrasti interpretativi.

Perciò, urge un ordinamento penitenziario per i minorenni che attui quelle esigenze di individualizzazione e di flessibilità dell'intervento educativo secondo le indicazioni della nostra Costituzione e delle Carte internazionali, comprese le Regole Europee per i minorenni autori di reato sottoposti a sanzioni o a misure (allegate alla Raccomandazione (2008)¹¹ e adottate dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 2008). Tuttavia, la riforma che ci si accinge a suggerire, per la struttura della legge-delega, non sembra consentire l'adozione di un provvedimento legislativo *ad hoc*, ma appare costretto all'interno della cornice tracciata dalla legge n. 354/1975. Per questo si propone l'elaborazione di uno schema normativo (inserimento di un titolo e di capi dedicati riguardanti i diversi aspetti dell'esecuzione del-

PREMESSA

la pena nei confronti dei minorenni) entro cui costruire una disciplina quanto più possibile organica e autonoma – pur innestata nel tessuto della legge n. 354/1975. Ci si augura, comunque che, in sede di attuazione della delega, il Governo, dando seguito agli auspici del legislatore europeo, si orienti per l'adozione di un provvedimento separato: la riforma ne guadagnerebbe in organicità e coerenza, oltre a facilitare anche possibili ritocchi futuri (in tema di esecuzione penitenziaria la prolificità del legislatore è ben nota).

Un testo specifico, da un lato, consentirebbe di accorpare talune disposizioni “minorili” già esistenti e disseminate qua e là (nell'ordinamento penitenziario, nel regolamento di esecuzione - d.P.R. n. 230/2000, nel d.P.R. n. 448/1988 e nel r.d.l. 1404/1934) e, dall'altro, di inglobare coerentemente le nuove norme. Tutti gli ambiti dell'esecuzione penitenziaria dovrebbero ricevere autonoma regolamentazione (organi della giurisdizione rieducativa, trattamento educativo e sue modalità, organizzazione degli istituti, misure alternative): in particolare, l'esecuzione della pena *extra moenia* dovrebbe essere la regola e favorire un ampio ricorso alle misure alternative (denominate misure penali di comunità), anche attraverso soluzioni inedite. Quanto al trattamento *intra moenia*, da considerare come eccezione, dovrebbe riguardare ogni detenuto minorenne, a prescindere dalla sua posizione giuridica, poiché il *focus* sulle istanze educative non ammette distinzioni tra imputati e condannati.

Lo schema dell'intervento proposto, infine, fa propria la scelta sistematica del d.P.R. n. 448/1988: fissare le regole “speciali” valide per i detenuti minori di età, rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle norme dell'ordinamento penitenziario per adulti.

Ecco, per grandi linee, lo schema della riforma che si suggerisce di adottare:

Titolo III - Esecuzione della pena detentiva nei confronti di condannati minorenni e giovani adulti.

L'obiettivo di dare autonomia, organicità e immediata visibilità alle norme previste per i minorenni potrebbe essere raggiunto introducendo nella legge n. 354/1975 un nuovo titolo, anche se non è facile individuare dove. Per comodità espositiva si sceglie di inserire la speciale disciplina nella parte finale, in un nuovo titolo III (con scontati problemi di tenuta sistematica quanto alle disposizioni finali e transitorie), ma la numerazione degli articoli partirà comunque dal numero 1, per favorire l'auspicata trasposizione dell'elaborato in un testo normativo a sé.

Capo I - Disposizioni generali.

Nel capo I andrebbero inseriti i principi e le norme generali che governano l'esecuzione della pena riguardante i minorenni, a partire dal principio di specialità e delineando altresì l'ambito di applicazione della nuova disciplina che estende i suoi effetti ai giovani adulti (fino al compimento dei venticinque anni di età).

Capo II - Organizzazione penitenziaria.

In questo capo verrebbero individuati gli organi dell'esecuzione penitenziaria per i minorenni e l'organizzazione degli IPM e di ogni altra struttura esecutiva, attraverso la ricollocazione di alcune norme esistenti e la creazione di nuove.

Capo III - Esecuzione penale aperta e misure penali di comunità.

Qui vengono delineate le peculiarità che attengono all'esecuzione penale *extra moenia* (ridefinita esecuzione penale aperta) e alle misure alternative alla detenzione (*rectius*: misure penali di comunità), secondo le indicazioni emerse dai lavori dei Tavoli 5 e 12 degli Stati Generali dell'esecuzione penale.

È su questo capo che, in gran parte, si gioca l'azione di adeguamento delle norme penitenziarie alle esigenze educative dei condannati minorenni. Ed è per questo che, dal punto di vista sistematico, il capo precede quello dell'esecuzione della pena in istituto: il carcere per i minorenni, come ricordano le Regole Europee per i minorenni autori di reato sottoposti a sanzioni (allegate alla Raccomandazione (2008)11 e adottate dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 2008) deve sempre rappresentare l'*extrema ratio*, essendo uno strumento desocializzante e contrario ad ogni logica educativa (art. 10). Secondo le indicazioni del legislatore europeo, andrebbero sempre privilegiati, nel superiore interesse del minore, interventi *de libertate* finalizzati all'integrazione sociale, all'educazione e alla responsabilizzazione, che consentano un progressivo ampliamento degli spazi di libertà, al procedere dei progressi del condannato sulla strada della rieducazione.

Capo IV - Profili procedurali.

Un capo a parte, il IV, dovrebbe essere dedicato ai profili procedurali nell'adozione, modifica, revoca ed estinzione delle misure penali di comunità: regole comuni a tutte le misure e che favoriscano quanto più possibile un rapido e, per quanto possibile, uniforme accesso alle modalità esecutive aperte.

PREMESSA

Capo V - Le regole e le modalità dell'esecuzione in istituto.

Nel capo V andrebbe disciplinata l'esecuzione penale *intra moenia*, le regole di vita nell'IPM (le attività di intervento educativo, i contatti con il mondo esterno e la disciplina dei colloqui, il regime penitenziario), evidenziando la parità di trattamento tra imputati e condannati. Se il *focus* è rappresentato dalla salvaguardia delle istanze educative del minorenni (attenzione già in essere durante il processo penale), nessuna differenziazione per *status* giuridico è consentita al momento del passaggio in giudicato della sentenza: tanto il minorenni sottoposto a custodia cautelare in carcere che quello in esecuzione godono dello stesso diritto ad un intervento di recupero differenziato e flessibile, tarato sulle loro caratteristiche psico-fisiche e sulla necessità di rispondere ai loro bisogni.

Capo VI - L'esecuzione delle misure di sicurezza.

Dovrebbe essere razionalizzata anche la parte riguardante l'esecuzione delle misure di sicurezza, partendo dall'attuale disciplina del d.P.R. n. 448/1988. Si tratta di tematica tutt'ora molto controversa, soprattutto per ciò che riguarda i minori infermi di mente: l'inadeguatezza delle comunità familiari a seguire minorenni con problemi psichiatrici e l'inapplicabilità nel loro confronti del ricovero presso le REMS richiedono un intervento legislativo specifico che riscriva la materia e fissi, anche in questo caso, il principio del diritto alla salute come prioritario rispetto ad ogni altra esigenza da soddisfare.

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Norme autonome andranno inserite anche nel regolamento di esecuzione, in attuazione dei principi espressi nella parte speciale della legge penitenziaria. Anche in questo caso verrà adottata una numerazione progressiva che parte da 1, ma per favorire la comprensione e non ingenerare confusione il numero verrà preceduto da una X (es. art. X1, art. X2, ...).

Le schede che seguono riguardano la parziale elaborazione dei capi I, II, III e IV (di cui si propone l'introduzione), secondo alcuni dei sotto-criteri indicati nel comma 85, lett. p) della delega.

PARTE PRIMA
Principi generali per l'esecuzione della pena
nei confronti di condannati minorenni e giovani adulti

Introduzione del Titolo III, Capo I nella legge n. 354/1975

Introduzione nel d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 di norme regolamentari funzionali all'attuazione dei principi generali

Sotto-criteri:

n. 3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto

n. 6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento

TESTO	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L. 26 luglio 1975, n. 354	
TITOLO III (Esecuzione della pena detentiva nei confronti di condannati minorenni e giovani adulti) Capo I (Disposizioni generali)	La legge delega prevede l'individuazione, nell'ambito dell'attuale ordinamento penitenziario, di una disciplina speciale riservata ai detenuti minorenni e, quantomeno, ai giovani-adulti. Un intervento che risulti organico e sistematicamente coerente richiede l'inserimento di un titolo autonomo che segua la scansione tematica della legge n. 354/1975. La proposta prevede l'articolazione del titolo in più capi, dei quali il primo sarà dedicato ai principi che governano la materia e alla perimetrazione del loro ambito di applicazione.
Art. 1 ord. penit. (Principi generali dell'esecuzione penale minorile) 1. Nell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di condannati minorenni si osservano le disposizioni del presente titolo e, per quanto da esse non previsto, quelle della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. L'applicazione di tali disposizioni avviene nel rispetto dei principi di minima offensività, di tutela delle esigenze pedagogiche del condannato, di individualizzazione e flessibilità del progetto di intervento educativo.	Sulla falsariga dell'art. 1 comma 1 d.P.R. n. 448/1988, l'art. 1 comma 1 della proposta fissa il principio di specialità della disciplina penitenziaria minorile, al quale si aggiunge quello di sussidiarietà: il legislatore si impegna a definire norme speciali per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minori di età, che tengano conto delle loro caratteristiche e degli obiettivi di tutela e promozione che la Costituzione impone; nello stesso tempo rinvia all'ordinamento penitenziario per adulti per tutte quelle disposizioni che sfuggono a questa connotazione di specialità. Tutte le norme applicabili ai minorenni debbono essere interpretate ed attuate secondo i principi di minima offensività, di tutela delle istanze educative del minorenne e di individualizzazione del progetto di intervento. La relazione di sussidiarietà tra norme speciali e disciplina ordinaria, in particolare, non consente una meccanica trasposizione di queste ultime nel contesto esecutivo minorile, ma richiede un'interpretazione adeguatrice che tenga conto delle peculiarità della condizione degli infradiciottenni. Quel carattere pedagogico che sottotraccia permea

TESTO	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
2. Si estendono ai condannati minorenni tutte le garanzie previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. 3. Nel superiore interesse del minorenne, non si applicano le disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni che prevedono divieti automatici di accesso a misure di favore o che ne dispongono la revoca automatica.	l'intero ordinamento penitenziario deve assumere un significato preponderante quando è rivolto ad un condannato in età evolutiva. Secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale, infatti, l'art. 31 comma 2 Cost. impone un «mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest'ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca di una propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione di un suo inserimento maturo nel consorzio sociale» (Corte cost., n. 168/1994). Il principio di specialità non deve elidere tutte quelle garanzie poste a tutela dei diritti di libertà del condannato: un trattamento differenziato è consentito nei confronti dei minorenni, ma mai in senso deteriore. Il comma 3 recepisce la giurisprudenza della Corte costituzionale che, nel suo pluriennale lavoro di adeguamento della legge penitenziaria alle istanze educative dei detenuti minorenni, ha respinto ogni automatismo nell'applicazione della disciplina normativa perché permetterebbe di eludere il principio di individualizzazione funzionale all'attuazione del finalismo rieducativo della pena (art. 27 comma 3 Cost.). Si veda da ultimo la sentenza Corte cost. n. 90/2017 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p. nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni. Di fronte ad un condannato infradiciottenne l'organo giurisdizionale deve essere sempre in grado di effettuare una comparazione tra esigenze contrapposte, da valutare secondo il superiore interesse del minore. Quest'ultimo è il principio-guida consacrato nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, il quale deve orientare le istituzioni e le autorità pubbliche e private nell'assumere decisioni in cui vengono in gioco i diritti di libertà di un minorenne.
Art. 2 ord. penit. (Ambito di applicazione) 1. La disciplina prevista nel presente titolo si applica ai condannati minori degli anni diciotto e a coloro che, avendo commesso il reato da minorenni, nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo, ma non il venticinquesimo anno di età e sempre che, quanti abbiano compiuto il ventunesimo anno, non presentino rilevanti profili di pericolosità sociale valutati dal giudice di sorveglianza ai sensi dell'articolo X2 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.	L'art. 2 ricalca in parte i contenuti dell'art. 24 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 estendendo l'ambito di incidenza delle disposizioni minorili anche a coloro che avessero varcato la soglia della maggiore età. Le ragioni della scelta sono da ricercare nei tempi dell'accertamento penale che spesso determinano una sfasatura anagrafica tra coloro che commisero il reato e coloro che si trovassero a subirne le conseguenze. L'autore di reato infradiciottenne che, durante il processo, ha ricevuto un trattamento "di favore" richiesto dal suo <i>status</i> di soggetto vulnerabile in ragione dell'età, spesso ha già raggiunto la maggiore età nel momento in cui va in esecuzione la sentenza di condanna e si troverebbe così assoggettato alla disciplina penitenziaria ordinaria. Al fine di impedire che allo scoccare dei fatidici diciotto anni si determinino

TESTO	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	traumatiche interruzioni dei percorsi educativi già intrapresi con il repentino passaggio da un regime penitenziario ad un altro, le garanzie (anche giurisdizionali) dell'esecuzione riservate ai minorenni dovrebbero essere riconosciute quantomeno alla categoria dei giovani adulti che identifica soggetti che hanno superato la soglia dei diciotto anni e che si trovano a vivere il passaggio all'età adulta e che, secondo l'approdo della scienza dell'età evolutiva, rappresentano una categoria a sé, avente problematiche e tratti tipici (disorientamento, crisi di identità, ricerca di modelli e punti di riferimento), uno <i>status</i> che li distingue anche da un punto di vista criminologico. Nondimeno, si è consapevoli che un soggetto che abbia oltrepassato almeno la soglia dei ventuno anni possa aver raggiunto una maturazione e una strutturazione della personalità tali da presentare significativi profili di pericolosità sociale. Per questo, è opportuno prevedere il potere del giudice di sorveglianza di verificare se le regole speciali pensate e ritagliate su persone minorenni (e, dunque, contrassegnate da una vocazione marcatamente educativa) siano idonee a neutralizzare detta pericolosità e a garantire la sicurezza dentro e fuori l'IPM; ove non lo fossero, nel rispetto del principio di individualizzazione del trattamento, sarebbe consentito applicare le regole penitenziarie ordinarie. La valutazione della pericolosità sociale del giovane-adulto deve essere fatta sulla base di criteri oggettivi indicati in una norma regolamentare e desunta da atti e comportamenti concreti: questo per impedire classificazioni per tipi d'autore o che diano esclusiva rilevanza alla natura e/o gravità del reato commesso (tradendo in tal modo il principio di individualizzazione).

TESTO	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	
Art. X1 reg. esec. (Criteri generali per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni) 1. L'attuazione delle disposizioni riguardanti l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni deve essere informata al rispetto dei principi e dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia, nonché dalle Raccomandazioni internazionali. 2. L'intervento educativo, individualizzato e flessibile, deve tenere conto delle capacità, delle caratteristiche	Il legislatore italiano è chiamato a dare attuazione nel proprio ordinamento dei principi e delle indicazioni provenienti dal legislatore sovranazionale, in particolare per quanto riguarda Direttive e Convenzioni che l'Italia ha sottoscritto e ratificato. E per quanto concerne la disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, come ricorda il IV Rapporto sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia (datato maggio 2008), si tratterebbe di un intervento normativo indifferibile, poiché soltanto con un autonomo ordinamento penitenziario potranno essere soddisfatte le esigenze di individualizzazione e flessibilità del modello esecutivo minorile.

TESTO	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
personali del condannato minorenni, del suo livello di maturazione, di sviluppo psico-fisico e deve essere svolto mediante una graduale restituzione di spazi sempre più ampi di libertà, in funzione dei progressi raggiunti nel percorso di recupero.	Tali esigenze richiedono una attenta valutazione delle condizioni personali del minorenni e del livello di sviluppo psico-fisico raggiunto, oltre a privilegiare una disciplina esecutiva affidata a misure <i>extra moenia</i> e improntata ad un rigido principio di progressività trattamentale: ad una positiva evoluzione della personalità del condannato deve corrispondere sempre il ricorso a modelli esecutivi a regime aperto, che facciano sperimentare al minorenni più ampi spazi di libertà, l'unico modo per raggiungere un effettivo inserimento sociale.
Art. X2 reg. esec. (Ambito di applicazione) 1. Quando i condannati ultraventunenni, minorenni al momento della commissione del fatto, in esecuzione di pena secondo la disciplina del titolo III della legge 26 luglio 1975, n. 354, presentano rilevanti profili di pericolosità sociale, tali da compromettere l'ordinato svolgimento della vita all'interno dell'istituto o l'intervento educativo attraverso influenze nocive sui minori detenuti, o tali da determinare un concreto pericolo di fuga o di reiterazione del reato, il giudice di sorveglianza può disporre l'esecuzione della pena secondo le norme e con le modalità previste per gli adulti, ove ritenga che la speciale disciplina esecutiva riservata ai minorenni non sia adeguata a garantire la sicurezza, l'intervento educativo o ad impedire il rischio di fuga o di reiterazione del reato. 2. Nel valutare la pericolosità sociale del condannato il giudice tiene conto: a) degli atti e comportamenti concreti tenuti durante e dopo il processo; b) degli atti e comportamenti concreti tenuti nella fase di esecuzione della pena; c) dei rapporti con gli operatori penitenziari e con gli altri detenuti; d) dell'impegno nello svolgimento delle attività di formazione, culturali, ricreative e sportive; e) dell'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari o della revoca di provvedimenti di favore; f) della gravità del reato e delle modalità della condotta. La sola gravità del reato non può mai derogare all'applicazione della disciplina speciale prevista per i condannati minorenni. 3. Ai fini della valutazione, il giudice acquisisce la relazione degli operatori dell'area pedagogica sul comportamento e l'atteggiamento rilevanti del condannato, nonché sull'impatto che la modifica del regime penitenziario potrebbe avere sul suo percorso educativo.	La deroga per i giovani adulti all'applicazione delle disposizioni penitenziarie speciali si giustifica soltanto nel momento in cui abbiano raggiunto un livello di maturità e di strutturazione della personalità in grado di compromettere la sicurezza all'interno delle strutture penitenziarie riservate ai minorenni o il percorso di recupero dei minori reclusi attraverso atteggiamenti e influenze nocivi, o ancora quando le particolari misure di favore pensate per gli infradiciottenni non sono in grado di neutralizzare il rischio concreto che si diano alla fuga o che tornino a delinquere. Per impedire che la valutazione sulla pericolosità sociale si connoti in chiave marcatamente soggettiva e venga fatta per tipi d'autore, il giudice dovrà prendere in considerazione soltanto atti e comportamenti concreti tenuti dal condannato durante il processo o nelle fasi successive. Anche la gravità del reato e le modalità della condotta criminale hanno il loro peso, ma la tipologia del delitto non potrà mai da sola giustificare l'adozione della disciplina penitenziaria prevista per gli adulti. Un peso significativo nella valutazione della pericolosità sociale del giovane adulto è dato alla relazione degli operatori dell'area pedagogica, quelli che più da vicino conoscono il condannato e sono in grado di valutare l'impatto che un'eventuale modifica del regime esecutivo potrà avere sul suo percorso di crescita e inserimento sociale.

TESTO	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
D.lgs. 28 luglio 1989, n. 272	
Art. 24 d.lgs. n. 282/1989 (Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale) 1. Le misure cautelari, ~~le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive~~ e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.	La creazione di una disciplina penitenziaria minorile impone una modifica delle norme processuali che in questi anni di vuoto legislativo hanno sopperito alla carenza. E, in quest'ottica, l'art. 24 d.lgs. n. 272/1989 si limiterà all'ultrattività della disciplina minorile per le misure limitative della libertà personale applicate nel corso del procedimento penale, demandando ad apposita norma penitenziaria la disciplina esecutiva delle misure alternative alla detenzione. Un discorso a parte meritano le sanzioni sostitutive e le misure di sicurezza. Per le sanzioni sostitutive se ne propone l'inapplicabilità ai minorenni, stanti gli scarsi contenuti educativi e il limitato impiego che in questi anni se ne è fatto (vedi <i>infra</i>, parte III); come si vedrà, se ne suggerisce la sostituzione con le misure alternative che hanno contenuti omologhi, ma arricchiti di prescrizioni utili dal punto di vista pedagogico e che potranno essere applicate fin dalla fase di cognizione. Per le misure di sicurezza, di cui non ci si occupa, ove le disposizioni che riguardano la loro esecuzione restassero nel d.P.R. n. 448/1988, la loro applicazione nei confronti dei giovani adulti resterà disciplinata dall'art. 24 d.lgs. n. 272/1989.

PARTE SECONDA
Organizzazione penitenziaria per l'esecuzione della pena
nei confronti di minorenni e giovani adulti

Introduzione di un capo II nel Titolo III della l. 26 luglio 1975, n. 354 (la scheda si riferisce *alla sola disciplina della competenza del giudice di sorveglianza*)

Abrogazione dell'art. 3 comma 2 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e introduzione di analoga norma nel capo II del Titolo III della l. 354/1975

Abrogazione dell'art. 79 della l. 26 luglio 1975, n. 354

Sotto-criterio:

n. 1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
L. 26 luglio 1975, n. 354	
~~Art. 79 ord. penit.~~ ~~Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali.~~ ~~Magistratura di sorveglianza~~ ~~Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.~~ ~~Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto le funzioni della se-~~	Capo II (Organizzazione penitenziaria) Art. 3 ord. penit. (Competenza) 1. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano rispettivamente le funzioni del tribunale e del magistrato di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età. 2. Versa in una condizione di incompatibilità con le funzioni di giudice di sorveglianza il magistrato che abbia svolto nei confronti del condannato in fase di cognizione, anche in qualità di membro del tribunale per i minorenni, funzioni di giudice per le indagini preliminari, di giudice dell'udienza preliminare, di giudice del dibattimento. 3. Si applica l'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Art. 79 ord. penit. Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza <i>Soppresso</i>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
zione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni. ~~Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68.~~	

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448	
Art. 3 d.P.R. n. 448/1988 (Competenza) 1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. ~~2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.~~	Art. 3 d.P.R. n. 448/1988 (Competenza) 1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. 2. Si applica l'articolo 3 del titolo III, capo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il capo II del Titolo III dovrebbe essere riservato a tutti gli organi dell'esecuzione minorile e alle strutture penitenziarie. L'intervento che si propone in questa scheda è limitato alla determinazione della competenza della magistratura di sorveglianza. In questo senso, viene ripresa la disposizione contenuta nel d.P.R. n. 448/1988, con opportuni aggiustamenti. In linea teorica, in ambito minorile, andrebbe vista con favore la <i>perpetuatio iurisdictionis</i> del giudice specializzato oltre la fase della cognizione, poiché dovendo farsi carico anche della tutela e della promozione dei bisogni educativi del soggetto in età evolutiva, la competenza affidata ad uno stesso organo, tanto nella cognizione, quanto nell'esecuzione, dovrebbe portarlo a seguire l'intera vicenda e a valutare al meglio il tipo di intervento che è opportuno adottare progressivamente, assicurando così organicità e continuità al trattamento. Tuttavia, nella realtà, quella continuità educativa che s'invoca come elemento qualificante la non esclusività delle funzioni di sorveglianza, va considerata alla stregua di un parametro negativo, tale da condizionare il giudizio imparziale dell'organo della rieducazione, imparzialità che, essendo un tratto distintivo di ogni giurisdizione, non dovrebbe mancare nemmeno nel settore penitenziario. Nel processo penale minorile quel giudizio sulla personalità che è proprio della fase di sorveglianza viene anticipato per consentire l'adozione delle misure più opportune da applicare in favore del minore in prospettiva di recupero e di marginalizzazione della pena detentiva quale principale risposta sanzionatoria; un'anticipazione che renderebbe il giudice "pregiudicato" ove fosse chiamato, in un secondo tempo, ad esprimere nuovamente analoga valutazione sulla stessa persona e per i medesimi scopi. A volte, tra processo ed esecuzione penitenziaria, il giudice è chiamato ad interventi di carattere educativo perfettamente sovrapponibili: si pensi al caso in cui egli abbia rifiutato, in fase di cognizione, una messa alla prova esprimendo un giudizio prognostico negativo sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli comportamentali socialmente adeguati all'esito del

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

periodo di osservazione e trattamento (art. 28 commi 1 e 2 d.P.R. n. 448/1988) e si trovasse poi a dover decidere se un affidamento in prova – dai contenuti non dissimili da quelli precedentemente valutati – è idoneo ad impedire la commissione di nuovi reati e a favorire la rieducazione del reo. Per ovviare ad ogni forma di condizionamento della serenità di giudizio della magistratura di sorveglianza, dovrebbe operare una incompatibilità del magistrato persona fisica che abbia svolto funzioni giudicanti nei confronti del medesimo soggetto in fase di cognizione.

Il comma 3 della disposizione proposta rende chiaro come valga anche per il giudice di sorveglianza minorile la regola del divieto di applicazione e supplenza in altri uffici giudiziari, fatti salvi casi eccezionali.

Con l'introduzione di una normativa penitenziaria minorile, la disposizione transitoria contenuta a riguardo nella legge n. 354/1975 e dedicata alla magistratura di sorveglianza minorile va abrogata (art. 79 ord. penit.). Vanno altresì razionalizzate le norme esistenti e riservate alla competenza degli organi giurisdizionali.

La disposizione oggi inserita nella legge processuale minorile (art. 3 d.P.R. n. 448/1988), opportunamente riformulata, deve essere spostata nel capo dell'ordinamento penitenziario dedicato all'organizzazione penitenziaria.

PARTE TERZA

Esecuzione penale aperta: caratteri tipologici delle misure penali di comunità, presupposti applicativi e profili procedurali

Introduzione di un capo III nel nuovo Titolo III della legge 26 luglio 1975, n. 354

Applicazione delle misure penali di comunità con la sentenza di condanna: *introduzione di una disposizione all'interno del d.P.R. n. 448/1988 che consenta l'applicazione con la sentenza di condanna anche delle misure penali di comunità*

Presunzione legale di idoneità delle misure penali di comunità quale modello esecutivo della pena: *disciplina speciale per l'accesso alle misure penali di comunità dalla libertà*

Sotto-criteri:

- n. 4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenni
- n. 5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Capo III (Esecuzione penale aperta e misure penali di comunità)	La proposta prende spunto dalle conclusioni elaborate dal Tavolo V degli Stati Generali dell'esecuzione penale (riservato proprio al tema minori e carcere) e soprattutto dai lavori del Tavolo XII che propone, anche per i condannati adulti, una riforma del sistema delle alternative al carcere come modalità privilegiata di esecuzione della pena, assegnando un ruolo davvero marginale alla reclusione (si vedano gli elaborati normativi allegati alla relazione finale del Tavolo XII). Alcune delle scelte fatte in quel contesto trovano un fertile terreno di implementazione nell'ambito dell'esecuzione penitenziaria minorile: in generale, la giustizia penale per i minorenni, in questi anni, ha consentito di saggiare la tenuta di istituti innovativi quali l'irrilevanza del fatto o la messa alla prova, poi rielaborati e introdotti anche nel codice di rito penale. Ci si augura che un'analoga positiva sperimentazione possa investire l'esecuzione della pena. Intanto, i numeri attuali della detenzione negli IPM fanno ben sperare sulla prospettiva di una esecuzione penale minorile che faccia a meno del carcere (le statistiche del dicembre 2016 ci dicono che minorenni detenuti al 31 dicembre 2016 erano 462, di cui definitivi, senza altre pendenze, erano 46 – i definitivi con procedimenti in corso arrivano a 250). Certo, va superata la rigidità di un sistema sanzionatorio incentrato sulla pena detentiva; in attesa di un intervento del legislatore in tal senso, si può provare a estendere anche alla fase di cognizione l'applicazione delle misure penali di comunità elaborate per la fase esecutiva. In effetti, già dal punto di vista lessicale, adottando le espressioni di misure penali di comunità e di esecuzione penale aperta, si vuole porre l'accento sul fatto che la regola per i minorenni dovrebbe essere rappresentata da modelli sanzionatori diversi dalla detenzione. La scelta di fondo è confermata anche dall'aver inserito il capo dedicato all'esecuzione penale aperta prima di quello relativo all'esecuzione <i>intra moenia</i>.

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. 4 ord. penit. (Disposizioni generali) 1. Nei confronti dei detenuti minorenni possono essere applicate le misure penali di comunità previste dagli articoli seguenti in ogni momento dell'esecuzione, per qualsiasi reato e qualunque sia la durata della pena inflitta. 2. Il giudice di sorveglianza decide sulla base dei risultati dell'osservazione della persona e di ogni altro elemento utile a determinare la sussistenza delle condizioni di accesso e l'idoneità della misura a favorire un positivo percorso educativo e di recupero del minorenne e ad evitare il pericolo di fuga e di reiterazione del reato, tenuto conto della proposta di programma di intervento redatta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. 3. La detenzione in carcere può essere mantenuta solo quando ogni misura penale di comunità appaia inidonea ad impedire la fuga o la reiterazione del reato. 4. Nella scelta della misura, il giudice tiene conto dell'età del condannato, del grado di maturità, della sua personalità, dei percorsi formativi in atto e della pericolosità sociale desunta da atti e comportamenti concreti. A parità di condizioni, il giudice dispone la misura che meglio garantisca un rapido inserimento sociale, con il minor sacrificio della libertà personale. Per la valutazione della pericolosità sociale, si applica il comma 2 dell'articolo X2 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. 5. Fatte salve le attività riparatorie o di utilità sociale, la durata delle misure penali di comunità è corrispondente alla durata della pena da eseguire. Si applica la disciplina di cui all'articolo 10 del presente capo.	Queste disposizioni generali ribadiscono la scelta per un sistema esecutivo incentrato sulle misure penali di comunità, l'unica strada in grado di assicurare il finalismo rieducativo della pena e la speciale cura e promozione riservata ai minorenni attraverso l'attuazione dei principi di minima offensività, flessibilità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Si tratta ovviamente di una proposta di intervento che sopperisce ad una grave mancanza nel settore del diritto penale sostanziale: l'elaborazione di un sistema di pene che prescindano dal carcere, che offra una risposta al reato diversificata, per un intervento davvero individualizzato. In sostanza, attraverso il rafforzamento dei modelli di esecuzione penale aperta si cerca di superare l'ossimoro carcere-rieducazione, particolarmente ingombrante nel settore penitenziario minorile. I presupposti di accesso sono uguali per tutte le misure penali di comunità; ciò che cambia sono i contenuti, i più vari per favorire un intervento quanto più possibile personalizzato. Il carcere per i minorenni non ha mai valenza educativa e deve effettivamente rappresentare l'<i>extrema ratio</i> (quando i profili di pericolosità sono tali da richiedere tipo di intervento da attuarsi in istituto, quantomeno in una prima fase dell'esecuzione). Ovviamente, le misure sono piuttosto articolate nei contenuti, hanno caratteristiche diverse e prevedono prescrizioni che debbono poter essere commisurate alle specifiche esigenze del minorenne, nell'ottica di un suo rapido e pieno recupero. La scelta della misura di comunità, a parità di efficacia special-preventiva (impedire il pericolo di fuga o la recidiva) deve sempre privilegiare le misure meno afflittive. I criteri su cui misurare la pericolosità sociale del minorenne sono quelli utilizzati dal giudice per valutare una modifica delle modalità esecutive riservate agli ultraventenni (cfr. parte prima). Le misure penali di comunità sono tipizzate negli articoli che seguono e ordinate secondo un grado di afflittività crescente. I tempi di durata delle misure di comunità sono esattamente corrispondenti alla detenzione da espiare, qualunque essa sia. Anche per le misure penali di comunità può essere concessa la liberazione anticipata. La disposizione relativa alla durata fa salva la disciplina riguardante le attività riparatorie o di utilità sociale, poiché, per le loro caratteristiche, possono essere applicate per un tempo limitato, anche congiuntamente ad altre misure e per pene che non superano i due anni di reclusione (vedi <i>infra</i>, art. 5).
Art. 5 ord. penit. (Attività riparatorie o di utilità sociale) 1. Quando la condanna alla pena detentiva da eseguirsi non supera due anni di reclusione, il giudice di sorveglianza può ammettere il detenuto minorenne	Per espressa indicazione del legislatore delegante (lett. p n. 4) le misure alternative alla detenzione riservate ai minorenni debbono essere costruite sulle specifiche necessità di una personalità in fase evolutiva e commisurate alle sue esigenze educative. A questo proposito, si ritiene che vadano elaborati modelli esecutivi aperti che impongano

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
allo svolgimento di attività riparatorie o di utilità sociale in favore della persona offesa dal reato, del danneggiato o della comunità, quando queste siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato, ad impedire che commetta ulteriori reati e a favorire l'inserimento sociale. 2. Le attività riparatorie o di utilità sociale debbono consistere in prestazioni quanto più possibile connesse con il bene giuridico offeso. Le prestazioni possono riguardare: a) attività di mediazione con la persona offesa, la restituzione o il risarcimento, anche in forma specifica, del danno prodotto; b) attività di volontariato nel settore dell'istruzione, della cultura, dello sport, del sostegno al disagio sociale e all'integrazione; c) lavori di pubblica utilità; d) ogni altra attività in favore della comunità che abbia valenza sociale e che sia idonea a favorire il recupero del minorenni. 3. Le attività risarcitorie e di utilità sociale debbono essere svolte, anche congiuntamente, compatibilmente con le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia o di	non solo divieti, ma soprattutto condotte attive, un <i>facere</i> rispondente agli obiettivi educativi perseguiti. La previsione di attività riparatorie o di pubblica utilità costruite in positivo serve, da un lato, per rafforzare il senso di responsabilità (<i>in primis</i> verso la vittima, ma altresì verso la collettività); dall'altro, per recuperare quel senso di legalità, di rispetto dell'altro e quel vincolo di appartenenza alla comunità che sono stati traditi con la condotta criminale. La funzione di prevenzione speciale, in questo caso, è assolta non attraverso l'imposizione di divieti, ma ricorrendo ad obblighi positivi di fare che contribuiscano al benessere sociale. Stante il limitato contenuto coercitivo della misura, la sostituzione della pena detentiva con le attività previste può riguardare pene brevi (stesso ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive, dallo scarso contenuto educativo per i minorenni, tanto che se ne propone l'abrogazione), indicative di un basso indice di pericolosità del condannato o residui di pena di chi si accinge a tornare libero dopo lunghi periodi di detenzione. In effetti, prestazioni di utilità sociale possono svolgere una importante funzione anche dal punto di vista della progressione trattamentale, costituendo un utile strumento di verifica della capacità del condannato di riadattarsi alla vita libera in prossimità del fine-pena. La funzionalità di un modello esecutivo aperto che scardina la centralità del carcere è subordinata alla sua comprensione e accettazione da parte della società civile. In epoca di forte insicurezza sociale, le contropunte verso approcci esecutivi di tipo securitario/segregante sono davvero difficili da contrastare se non si coinvolge la comunità in modo diretto nell'esecuzione della pena, quella comunità, quel territorio dove il condannato punta a reinserirsi. La strada da percorrere è quella di valorizzare il ruolo della collettività quale principale destinataria, ove possibile insieme alla vittima, di comportamenti e atti concreti e visibili del condannato, di atteggiamenti positivi utili ai consociati che, da un lato, soddisfino quel carattere retributivo, di ristoro del danno sofferto che, comunque, la sanzione penale mantiene; dall'altro, diano la misura, siano il segno tangibile della volontà di cambiamento e di ricostruzione di quel rapporto di fiducia, di quel patto sociale che il reato ha compromesso. Sulla tipizzazione delle attività di utilità sociale, il principio di legalità impone una determinazione delle prestazioni richieste al condannato, nella consapevolezza, però, che una elencazione tassativa potrebbe compromettere il principio di individualizzazione e flessibilità dell'intervento penale che, nell'ottica del finalismo rieducativo della pena, deve tener conto, tanto delle caratteristiche personali e delle esigenze educative del minorenne, quanto dei bisogni della comunità locale dove il condannato intende portare a compimento il suo percorso di inserimento. È ovvio che la misura sarà davvero funzionale agli scopi della pena e risponderà alle necessità del condannato nella misura in cui non comprometta scelte e progetti di vita

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
salute del condannato che siano ritenute utili per una positiva strutturazione della personalità e per l'inserimento sociale e non possono mai compromettere i percorsi educativi già in atto. Le attività di cui al presente articolo sono altresì compatibili con l'esecuzione di una delle altre misure penali di comunità. 4. L'ordinanza che dispone le attività riparatorie o di utilità sociale è adottata sulla base di un programma di intervento predisposto dal servizio sociale minorile, cui il condannato è affidato per lo svolgimento delle attività di sostegno e controllo. 5. I tempi e le modalità delle attività risarcitorie e di utilità sociale sono indicati nell'articolo X3 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.	del minorenni che già ne consentono un positivo recupero. Per questo, si tratta di attività che, visti gli scopi e le caratteristiche, possono essere applicate anche contestualmente all'esecuzione di altra misura alternativa. Protagonista di questa speciale misura, come di tutte le altre, è il servizio sociale, cui il minorenni viene affidato e che lo accompagna durante l'esecuzione. Nel capo II dedicato all'organizzazione penitenziaria andrebbe introdotta una norma generale che delinei ruolo e funzioni dei centri per la giustizia minorile, in particolare degli uffici di servizio sociale, partendo dagli artt. 8 e segg. d. lgs. 28 luglio 1989, n. 272 (cfr. parte seconda). È demandata ad una norma regolamentare la determinazione dei criteri in base ai quali definire contenuti, tempi e modalità delle attività riparatorie e di utilità sociale, quando vengono applicate sia come misura autonoma, sia come prescrizioni aggiuntive di altre misure.
Art. 6 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale minorile) 1. Con l'affidamento in prova il detenuto minorenni viene affidato al servizio sociale minorile per lo svolgimento di un programma educativo di durata pari alla pena da eseguire. 2. Il programma, predisposto dai servizi minorili, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, contiene le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con i servizi, alle attività utili per la sua educazione e l'inserimento sociale, le prescrizioni riguardanti la dimora e la libertà di movimento e il divieto di frequentare determinati luoghi o persone. In particolare, sono stabilite prescrizioni che impediscano al minorenni di svolgere attività o di avere rapporti personali che possano portare al compimento di ulteriori reati. 3. Con lo stesso provvedimento il giudice può disporre ogni altra prescrizione utile per l'educazione e il positivo inserimento sociale del minorenni. 4. L'ordinanza che dispone l'affidamento in prova deve altresì stabilire che l'affidato si adoperi in favore della comunità e, in quanto possibile, in favore della persona offesa dal reato. Si applica quanto previsto dal precedente articolo 5. 5. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza, sulla base delle indicazioni fornite dal servizio minorile, cui il minorenni è affidato. Nei casi di urgenza, le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni.	Si tratta della misura che, secondo le indicazioni del legislatore delegante, dovrebbe avere la più ampia applicazione, tenendo insieme, in un efficace connubio, prescrizioni che impongono il compimento di attività volte a favorire positivi percorsi di crescita e maturazione, con divieti e prescrizioni funzionali alla neutralizzazione della pericolosità sociale. Le peculiarità, rispetto a quella prevista dall'art. 47 ord. penit., riguardano essenzialmente i presupposti di accesso: non esistono preclusioni alla concessione legate alla tipologia del reato commesso e non ci sono limiti di pena per i minorenni, potendo la misura essere applicata in ogni tempo, ove sia ritenuta idonea a neutralizzare la pericolosità sociale del condannato. Al pari di tutte le altre misure, inoltre, anche per l'affidamento in prova i requisiti di accesso sono quelli stabiliti nell'art. 4 comma 2 (vedi <i>supra</i>). Nei contenuti, ci sono prescrizioni obbligatorie e prescrizioni facoltative, comprese quelle (della seconda specie) relative alle attività in favore della collettività e della vittima. Il coinvolgimento della comunità nell'esecuzione della pena, lo si ribadisce, è la scommessa per sperare in quel cambio di mentalità sui temi del carcere indispensabile per poter investire su strumenti punitivi che prescindano dalla detenzione. Cfr., <i>supra</i>, la parte finale della relazione all'art. 5.

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
6. Il servizio sociale cui il minorenne è affidato ne controlla la condotta e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del condannato.	
Art. 7 ord. penit. (Liberazione condizionale) 1. La liberazione condizionale dei condannati minorenni si esegue nelle forme della libertà vigilata. 2. Con il provvedimento che dispone la misura, il giudice di sorveglianza impartisce prescrizioni riguardanti i controlli di polizia, i rapporti con il servizio sociale minorile, le attività di studio, di lavoro o comunque utili per l'educazione e l'inserimento sociale. 3. Possono essere altresì impartite prescrizioni riguardanti lo svolgimento di prestazioni in favore della persona offesa dal reato o della collettività ai sensi dell'articolo 5 di questo capo. 4. Il giudice può anche imporre divieti di frequentare determinati luoghi o persone che potrebbero favorire la commissione di ulteriori reati e può altresì imporre il divieto di allontanarsi dal luogo di dimora in determinate ore del giorno o della notte.	La liberazione condizionale esce dal r.d.l. n. 1404/1934, cambia la sua veste lessicale (troppo risalente e non più adeguata all'evoluzione del sistema di giustizia penale minorile) e modella i suoi contenuti per adattarli alle scelte operate con questa proposta di riforma (delineare un ampio <i>range</i> di misure in grado di soddisfare al massimo le esigenze di flessibilità e di individualizzazione dell'intervento). A tal fine, vengono di molto potenziati gli obblighi di fare (che la avvicinano ad un affidamento in prova), ma permangono gli obblighi di stare e soprattutto i controlli di polizia (le forme della misura sono quelle della libertà vigilata), utili a soddisfare esigenze di difesa sociale. Perciò, la liberazione condizionale si colloca su un gradino più alto nella scala di afflittività rispetto all'affidamento in prova.
Art. 8 ord. penit. (Permanenza domiciliare) 1. La pena detentiva può essere eseguita presso l'abitazione del minorenne o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare la fuga o il pericolo di commissione di ulteriori reati. 2. La misura può essere altresì concessa per comprovate esigenze di studio, di salute, di lavoro e di famiglia. 3. Il giudice di sorveglianza, nel disporre la permanenza domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale, tenendo conto del programma educativo predisposto dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Tali prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si esegue la permanenza domiciliare. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 tengono conto dei diritti fondamentali di cui gode il detenuto mino-	La misura domiciliare cambia il nome, escludendo ogni riferimento alla detenzione (anche le scelte lessicali sono importanti per dare la misura della portata della riforma), pur mantenendo questa caratteristica, in quanto l'allontanamento dal domicilio, senza giustificato motivo, determina una imputazione per evasione. Riprende i caratteri della detenzione domiciliare prevista per gli adulti, ma perde ogni limitazione connessa all'entità della pena: la permanenza domiciliare è l'alternativa all'affidamento in prova al servizio sociale, quando i profili di pericolosità del condannato non consentono l'applicazione di quest'ultimo. Vengono potenziati anche i luoghi dove eseguire la misura; questo per favorire l'accesso anche a quanti sono privi di domicilio idoneo e per i quali resta solo il carcere (stranieri, persone che vivono ai margini della società). La nuova previsione assorbe anche l'ipotesi dell'art. 47-ter comma 1 lett. e) ord. penit. La misura si arricchisce di contenuti educativi, di una serie di prescrizioni positive che debbono accompagnare l'obbligo di stare, prescrizioni individuate dal servizio sociale che dovrà seguire il minorenne per tutta la durata della pena. Il rischio connesso all'esecuzione della pena presso il domicilio è la creazione di una situazione di detenzione, se

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
renne e debbono favorire lo svolgimento di attività esterne, culturali, ricreative, sportive, di percorsi di istruzione e formazione professionale, se del caso avvalendosi di mezzi di controllo elettronici. Si applica l'articolo X5 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. 5. Al minorenni sottoposto alla permanenza domiciliare è fatto divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza l'autorizzazione del giudice di sorveglianza. Il minorenni che si allontana senza la prescritta autorizzazione e senza giustificato motivo è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. Salvo che il fatto non sia di lieve entità, la condanna per il delitto di cui al presente comma comporta la revoca della permanenza domiciliare.	possibile, peggiore rispetto a quella normalmente vissuta in carcere (quantomeno è così per gli adulti), poiché la "reclusione" fuori dall'istituto fa perdere tutti quei benefici di cui godono i ristretti (colloqui, permessi, attività trattamentali, supporto da parte degli operatori dell'area pedagogica). Per questo, una riforma della misura, soprattutto in ambito minorile, impone di assicurare standard esecutivi almeno uguali se non migliori di quelli offerti in carcere. Solo così la permanenza domiciliare potrà mantenere il suo carattere di modello esecutivo "aperto". Ciò non toglie che il soggetto che vi è sottoposto è considerato a tutti gli effetti detenuto.
Art. 9 ord. penit. (Semilibertà) 1. Il minorenni ammesso alla semilibertà trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, di istruzione, formazione, pubblica utilità o comunque utili all'inserimento sociale. 2. Il minorenni ammesso alla semilibertà è assegnato agli appositi istituti di cui all'articolo 11 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272. 3. La semilibertà può essere applicata anche nel caso non sia possibile concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, ovvero la permanenza domiciliare per la sola assenza di idoneo domicilio, pubblico o privato. In tal caso, l'ufficio di servizio sociale per i minorenni predispone gli interventi necessari per favorire il reperimento di un domicilio o di altra situazione abitativa, tale da consentire la modifica della semilibertà in quella dell'affidamento in prova o della permanenza domiciliare. 4. Nel programma di trattamento per lo svolgimento della semilibertà sono indicate le prescrizioni che il minorenni dovrà osservare nel periodo che trascorre fuori dall'istituto, sia in ordine ai rapporti con la famiglia, con il servizio sociale, nonché verranno specificati gli orari di rientro in istituto. 5. La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore dell'istituto per minorenni, il quale, per la sua esecuzione, si avvale degli operatori del servizio sociale minorile. 6. Il condannato ammesso alla semilibertà può essere trasferito in altro istituto per minorenni che agevoli	La semilibertà è la misura che conserva il maggiore carattere di afflittività, ma anche in questo caso, secondo le indicazioni del legislatore delegante, può essere concessa in ogni tempo, quando il profilo criminale del condannato non consente di godere di più ampie libertà. Già esistono sulla carta apposite strutture per l'esecuzione di questa misura; strutture che debbono essere organizzate per favorire la massima integrazione del condannato con il territorio. Nella realtà, si tratta di strutture che non hanno mai funzionato e sulle quali invece si dovrebbe investire, posto che spesso l'accesso alle misure alternative, soprattutto per gli stranieri e per quanti vengono da un contesto familiare e sociale disagiato, è precluso per l'assenza di un domicilio idoneo. Nel completamento della riforma della disciplina penitenziaria per i minorenni, nel capo II dedicato all'organizzazione penitenziaria, andrebbero inserite tutte le norme che si occupano delle strutture esecutive minorili e del personale che vi opera, abrogando quelle disposizioni attualmente inserite nel d.P.R. n. 448/1988 o in altre leggi (cfr. <i>retro</i>, parte seconda). Particolarmente rigoroso dovrà essere il contenuto del provvedimento relativo allo svolgimento della misura fuori dall'istituto, con indicazione chiara delle prescrizioni che il minorenni dovrà osservare. Pur essendo il semilibero sotto la diretta responsabilità del direttore dell'istituto in cui è recluso, nell'esecuzione dell'intervento educativo il direttore si affida ai servizi sociali del territorio dove la semilibertà è in esecuzione. Per favorire l'applicazione di questa modalità esecutiva è consentito anche un trasferimento di istituto, laddove le

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività esterne, nonché il consolidamento delle relazioni socio-familiari utili per il suo inserimento sociale. 7. La semilibertà può essere revocata in caso di mancato rientro in istituto senza giustificato motivo.	attività e le relazioni pedagogicamente significative possano svolgersi in luoghi diversi da quelli dove si trova l'IPM. A questo speciale motivo di revoca si aggiungono quelli previsti in via generale per tutte le misure e secondo le regole stabilite nel successivo art. 16.
Art. 10 ord. penit. (Liberazione anticipata) 1. Al minorenni condannato a pena detentiva che abbia tenuto comportamenti e compiuto atti concreti rivelatori di un positivo evolversi della personalità è concessa, quale riconoscimento di tale progressione, e ai fini di un suo più efficace inserimento nella società, una detrazione di quarantacinque (sessanta) giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. 2. Al minorenni condannato a pena detentiva che abbia dato prova di proficua partecipazione all'azione educativa predisposta dai servizi sociali è altresì concessa una ulteriore detrazione di quindici (trenta) giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. 3. Ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2 è valutato anche il periodo trascorso in permanenza in casa, collocamento in comunità, custodia cautelare in carcere o in esecuzione della pena secondo le modalità di cui al presente capo. 4. Per la determinazione delle riduzioni di pena di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo X6 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.	Nella prospettiva della progressività trattamentale che caratterizza l'esecuzione penitenziaria, la liberazione anticipata è il fulcro dell'intervento, poiché consente di garantire gli scopi rieducativi e risocializzanti della pena abbreviandone i tempi, quando i progressi nel percorso di recupero sono tali da giustificare una più rapida riconquista della libertà. Questo vale principalmente per i condannati minorenni. Sull'entità dello sconto di pena, la prioritaria attenzione ai processi educativi giustificherebbe un aumento rispetto agli adulti, ma si è consapevoli che una decurtazione eccessiva potrebbe sortire un effetto <i>boomerang</i> e compromettere la funzionalità pedagogica dell'intervento. Qualunque scelta si faccia, è importante assicurare un doppio livello premiale che tenga conto dei progressi nel trattamento. Così, la decurtazione è costruita su due livelli, una sorta di modello "scalare": in via ordinaria, al detenuto che abbia tenuto una condotta che riveli un positivo evolversi della personalità, è concessa una detrazione di quarantacinque (in alternativa sessanta) giorni per ogni semestre di pena scontata. La detrazione sarà di ulteriori quindici (oppure trenta) giorni, ove il detenuto abbia dato prova di una proficua partecipazione all'opera di rieducazione. È previsto per la liberazione anticipata il più ampio ambito di applicazione che comprende tutte le modalità esecutive della pena (sia <i>intra</i>, sia <i>extra moenia</i>) che permettano di valutare i progressi nel trattamento (l'inserimento delle misure penali di comunità è giustificato dall'averne rafforzato i contenuti educativi). Allo <i>status</i> di condannato si aggiunge quello di imputato sottoposto a misure cautelari coercitive, stante l'identico regime che viene riservato alle due figure, dal punto di vista dell'intervento educativo. Per orientare il potere discrezionale della magistratura di sorveglianza nel concedere o negare il beneficio (ed evitare disparità di trattamento), si propone l'introduzione di una norma regolamentare che fissi una serie di parametri atti a valorizzare l'impegno del condannato nel percorso di recupero e soprattutto i risultati positivi raggiunti.
Art. 11 ord. penit. (Misure penali di comunità in casi particolari) 1. Le misure previste dal presente capo sono applicate dal giudice di sorveglianza: a) ai minorenni nei cui confronti potrebbe essere di-	Quando l'esecuzione della pena nei confronti di un minorenni entra in conflitto con particolari condizioni personali (in particolare la condizione di genitore e le necessità di cura), le condizioni personali prevalgono su ogni altra esigenza che l'ordinamento possa vantare. Il diritto alla genitorialità (specialmente il diritto dei figli

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
sposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale; b) alla madre con prole di età inferiore ai dieci anni e al padre esercente la responsabilità, alle stesse condizioni, quando la madre sia assolutamente impossibilitata ad assistere la prole; c) ai minorenni tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o che ad esso intendano sottoporsi; d) ai minorenni affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis comma 2 del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e di assistenza presso le unità di malattie infettive ospedaliere e universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate, secondo i piani regionali, nell'assistenza ai casi di AIDS; e) ai minorenni affetti da altre gravi patologie i cui programmi di trattamento socio-sanitario possano essere seguiti con maggiori benefici in regime di esecuzione penale aperta. 2. L'esecuzione delle misure può avvenire oltretutto nel domicilio o in altro luogo di privata dimora, in struttura pubbliche o private convenzionate e adeguatamente attrezzate per la cura e l'assistenza necessarie. 3. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e, per le persone di cui alla lettera c), la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS. 4. Il giudice può revocare la misura penale di comunità disposta ai sensi del comma 1, qualora il minorenne risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione della misura. 5. La misura può essere altresì revocata quando il detenuto interrompe il programma di cura o contravviene alle prescrizioni impartite senza giustificato motivo o si allontana senza autorizzazione del giudice o senza giustificato motivo dal luogo di esecuzione. La revoca non può mai essere disposta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non risponde-	di crescere accanto ai genitori) e il diritto alla salute (diritti da considerare come fondamentali) non possono essere pregiudicati da modalità esecutive della pena che ne compromettono la piena attuazione. Con riferimento al diritto dei figli ad avere accanto i propri genitori, in particolare la madre, la sua tutela in un sistema esecutivo che si occupa di minorenni risulta comunque necessaria, posto che la disciplina normativa si applica anche ai giovani adulti, fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Il giudice può scegliere una qualunque delle misure previste dal presente capo, a seconda delle esigenze di cura o di assistenza del condannato e può essere eseguita in qualunque luogo adeguato al trattamento della patologia di cui il condannato è affetto. Allo stesso tempo, ove la condizione sia rappresentata dalla maternità, l'esecuzione deve garantire i diritti della madre e soprattutto quelli del figlio. Unico presupposto, in caso di malattia, per l'adozione di queste particolari modalità esecutive è la certificazione dello stato patologico effettuata dal servizio sanitario nazionale o dal servizio sanitario penitenziario. Il diritto alla genitorialità e alla salute cede spazio alle esigenze di neutralizzazione della pericolosità del condannato minorenne solo di fronte alla commissione di nuovi reati o alla violazione delle prescrizioni riferite al programma di cura cui è sottoposto o all'obbligo di stare connesso all'esecuzione della misura. In tal caso, sempre per far fronte alle esigenze di cura, con la revoca della misura il minorenne è ricoverato presso appositi reparti o istituti penitenziari attrezzati per l'intervento terapeutico necessario per far fronte alla specifica patologia. La revoca non riguarda i malati terminali, per i quali l'esecuzione in carcere è sempre esclusa.

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
re più, secondo le certificazioni del servizio sanitario, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. 6. Il giudice, quando revoca la misura per le ragioni di cui al comma 3, ordina che il minorenne sia detenuto presso una struttura penitenziaria dotata di reparti attrezzati per la cura e l'assistenza necessarie. Per i tossicodipendenti e gli alcooldipendenti, il ricovero avviene presso appositi istituti a custodia attenuata.	
Capo IV (Profili procedurali)	
Art. 12 ord. penit. (Adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità) 1. Competente per la concessione, la sostituzione e la revoca delle misure penali di comunità è il tribunale per i minorenni. 2. L'adozione avviene sulla base dei presupposti e dei principi di cui al capo III del presente titolo e secondo i criteri stabiliti dall'art. X5 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. 3. Per la sostituzione e la revoca, si applica la disciplina di cui all'articolo 16 del presente capo. 4. Al magistrato di sorveglianza per i minorenni è affidata l'applicazione in via provvisoria delle misure penali di comunità.	La decisione sull'esecuzione penale aperta è sempre in capo all'organo collegiale, che si avvale del contributo dei giudici laici, fondamentale in questa fase. Per tutte le misure, come si accennava in precedenza, ci sono presupposti e principi comuni (si veda <i>supra</i>, art. 4), ma per evitare arbitri e disparità di trattamento, una norma regolamentare fissa alcuni criteri che orientano la decisione del giudice di sorveglianza. Disciplina speciale anche per la revoca e la sostituzione: la regola prescelta è la caduta di ogni automatismo che porti all'applicazione della detenzione. Si privilegia l'esecuzione penale aperta che consente al giudice di sostituire la misura non più idonea con altra, magari più afflittiva, che ritenga adeguata a soddisfare le esigenze del caso concreto. Per favorire un più rapido accesso a modalità esecutive <i>extra moenia</i> si sceglie di potenziare la funzione dell'organo monocratico attraverso un procedimento per l'applicazione in via provvisoria delle misure penali di comunità nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Ciò che si vuole evitare è l'ingresso, anche breve, in carcere quando la valutazione sulla applicabilità di una misura alternativa può essere fatta prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione. La decisione affidata all'organo monocratico riduce i tempi della decisione. Resta il potere del tribunale per i minorenni di revocare il provvedimento del magistrato di sorveglianza.
Art. 13 ord. penit. (Applicazione in via provvisoria) 1. Quando deve essere eseguita nei confronti di un minorenne una condanna a pena detentiva, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione,	Il meccanismo che si intende introdurre per favorire, come richiesto dalla delega, un più rapido accesso a misure <i>extra moenia</i>, è collocato nel momento in cui deve essere data esecuzione alla sentenza di condanna a pena detentiva. Il pubblico ministero competente investe immediatamente della decisione il magistrato di sorveglianza che è

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per l'applicazione della liberazione anticipata e, in via provvisoria, di una misura penale di comunità di cui al capo III del presente titolo. 2. Il magistrato di sorveglianza decide senza ritardo sulla liberazione anticipata, ai sensi dell'articolo 10 del capo III della presente legge. Successivamente, se ritiene che la pena possa essere sostituita con una misura penale di comunità, fissa l'udienza a norma dell'articolo 666, comma 3 del codice di procedura penale e ne fa dare avviso al genitore e all'esercente la responsabilità genitoriale, nel caso di minori degli anni diciotto, al pubblico ministero, al condannato, al difensore e ai servizi sociali minorili. Con l'avviso le parti sono altresì invitate a depositare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, memorie e documenti utili per l'applicazione della misura. I servizi sociali minorili presentano, anche in udienza, la relazione personologica e sociale svolta sul minorenni, nonché il progetto di intervento redatto sulla base delle specifiche esigenze del condannato. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del magistrato di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5 del codice di procedura penale. Sull'applicazione in via provvisoria, il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza. Si applica l'articolo X5 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. 3. Il magistrato di sorveglianza applica in via provvisoria la misura, quando ritiene che l'esecuzione della pena detentiva comprometterebbe i processi educativi in atto del minorenni e un proficuo inserimento sociale, sempreché la misura appaia idonea ad impedire il pericolo di fuga o di reiterazione del reato. In tal caso, trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, il quale, entro sessanta giorni, può disporre la revoca dell'ordinanza che applica provvisoriamente la misura e ordinare che l'esecuzione prosegua in regime detentivo, fatta salva la possibilità di concedere un'altra misura penale di comunità. 4. L'ordinanza che applica in via provvisoria la misura penale di comunità produce gli stessi effetti del provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni. 5. Contro l'ordinanza che nega l'applicazione in via provvisoria della misura è sempre ammesso reclamo davanti al tribunale per i minorenni, ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, l'emissione dell'ordine di esecuzione è sospesa fino alla decisione definitiva. Il magistrato di	chiamato ad una doppia valutazione: innanzitutto a determinare l'applicabilità della liberazione anticipata anche ai periodi di presofferto, così da fissare il <i>quantum</i> di pena effettivamente da scontare; successivamente deve decidere in ordine all'applicazione in via provvisoria di una misura penale di comunità. Anche attraverso questo meccanismo, dunque, vi è una presunzione legale di favore per modelli esecutivi aperti. La decisione sull'applicazione in via provvisoria avviene in udienza camerale che segue le regole del procedimento di esecuzione, ma che si arricchisce della partecipazione dei soggetti che normalmente affiancano il minorenni ai sensi dell'art. 12 d.P.R. n. 448/1988. Il loro compito è quello di apportare tutti gli elementi necessari affinché il magistrato adotti la misura penale di comunità. E a questo proposito, un ruolo significativo è svolto dai servizi sociali, i quali debbono fornire al giudice tutti quegli accertamenti sulla personalità utili per assumere la decisione commisurata alle necessità del singolo condannato. Ciò non toglie che il magistrato autonomamente acquisisca ulteriori informazioni necessarie per definire l'idoneità della misura a raggiungere i suoi scopi. L'applicazione della misura in via provvisoria è soggetta al controllo da parte del tribunale per i minorenni in funzione di giudice di sorveglianza che entro sessanta giorni può revocare il provvedimento e adottare altra misura o disporre l'esecuzione in istituto. Se entro i sessanta giorni non viene emesso il provvedimento di revoca, la misura disposta in via provvisoria mantiene la sua efficacia al pari di qualunque provvedimento adottato dal tribunale. La decisione negativa da parte dell'organo monocratico consente sempre un controllo da parte del tribunale, controllo che sospende l'emissione dell'ordine di esecuzione. Ovviamente, al fine di garantire un intervento effettivo al tribunale, il magistrato che ha negato la misura non potrà prendere parte al collegio.

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
sorveglianza che ha negato l'applicazione in via provvisoria della misura non fa parte del collegio chiamato a decidere sul reclamo. 6. La disposizione di cui al presente articolo si applicano anche al condannato che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovi in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva, nonché al condannato che si trovi sottoposto alla permanenza in casa o al collocamento in comunità. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. 7. Nella determinazione del magistrato di sorveglianza competente, si applicano le regole generali di cui all'articolo 677 del codice di procedura penale.	Non esistono preclusioni soggettive o per tipologia di reato all'applicazione in via provvisoria di una misura penale di comunità per i minorenni: nel rispetto dell'art. 27 comma 3 Cost. e dei principi contenuti nel presente titolo ogni minorenne ha diritto ad una valutazione personalizzata in ordine alle modalità esecutive più adeguate ad assicurare un suo pronto e proficuo recupero. Un approccio che, di recente, è stato confermato da Corte Cost. 90/2017 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 656 comma 9 c.p.p. nella parte in cui prevedeva, anche per i minorenni, preclusioni per tipologie di reato all'accesso dalla libertà alle misure alternative alla detenzione, vietando la sospensione dell'ordine di esecuzione.
Art. 14 ord. penit. (Esecuzione delle misure penali di comunità) 1. L'esecuzione delle misure penali di comunità è affidata al magistrato di sorveglianza del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito e ha inizio dal giorno in cui è notificata al condannato l'ordinanza che dispone la misura. 2. Il magistrato di sorveglianza di cui al comma 1 è altresì competente per l'eventuale modifica delle prescrizioni impartite con l'ordinanza che applica la misura penale di comunità. 3. Fatta salva la semilibertà, il minorenne sottoposto a una delle misure di cui al capo III è affidato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni competente per territorio, il quale, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, svolge attività di controllo, assistenza e sostegno per tutta la durata dell'esecuzione. 4. Per l'esecuzione della permanenza domiciliare il giudice di sorveglianza può avvalersi di particolari strumenti di controllo ai sensi dell'articolo X5 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.	All'esecuzione delle misure sovrintende il magistrato del luogo dove queste vengono eseguite e il minorenne è affidato ai servizi sociali minorili territorialmente competenti, i quali, in collaborazione con i servizi degli enti locali, svolgono quelle attività di sostegno, di controllo e di assistenza necessarie affinché il progetto di intervento predisposto per il condannato possa avere un esito positivo. La modifica delle modalità esecutive è affidata al magistrato di sorveglianza. La forte caratterizzazione educativa delle misure richiede un affiancamento specializzato da parte di soggetti dotati delle professionalità adeguate ad accompagnare il minorenne lungo il percorso di recupero. L'unica eccezione è rappresentata dalla semilibertà, per la quale responsabile resta il direttore dell'IPM, anche se nel trattamento in libertà vengono ancora una volta coinvolti gli operatori del servizio sociale territorialmente competente. Sempre nell'ottica di favorire il ricorso alle misure <i>extra moenia</i>, l'esecuzione della permanenza domiciliare può avvalersi anche di speciali mezzi di controllo a distanza, la cui disciplina è affidata ad una norma regolamentare (si rinvia alle considerazioni svolte nella relazione che accompagna l'introduzione di questa disposizione).
Art. 15 ord. penit. (Esecuzione delle misure disposte in fase di cognizione) 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna definitiva a una misura penale di comunità, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di	Questa norma si è resa necessaria a seguito della scelta di consentire l'applicazione delle misure penali di comunità fin dalla fase di cognizione. L'esecuzione della sentenza che la dispone, una volta passata in giudicato, resta sempre affidata alla magistratura di sorveglianza (vedi <i>infra</i>, sub art. 32 d.P.R. n. 448/1988)

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
sorveglianza competente ai sensi dell'articolo 14 del presente capo per la determinazione delle modalità esecutive.	
Art. 16 ord. penit. (Revoca o sostituzione delle misure penali di comunità) 1. Le misure previste nel capo III del titolo III sono revocate o sostituite, oltretutto nei casi espressamente previsti, qualora il comportamento del minorenni, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura. 2. La revoca di una delle misure penali di comunità non comporta l'automatica applicazione della detenzione in istituto. Il giudice può sostituire la misura revocata con altra che preveda modalità esecutive e prescrizioni più gravose e sia idonea a prevenire il pericolo di fuga o la reiterazione del reato.	Il meccanismo di revoca è affidato ad una norma di portata generale valida per tutte le misure, fatte salve eventuali disposizioni speciali. Il rifiuto di ogni meccanismo automatico comporta che pure in caso di revoca non vi sia il passaggio obbligato all'esecuzione in istituto: il tribunale per i minorenni può decidere anche in ordine all'applicazione di altra misura penale di comunità che appaia adeguata a soddisfare le esigenze del caso concreto e garantisca l'attuazione degli obiettivi perseguiti.
Art. 17 ord. penit. (Ambito di operatività) 1. Le disposizioni previste nel capo III del titolo III della presente legge si applicano anche nei confronti degli imputati minorenni sottoposti a custodia cautelare in carcere, con modalità di controllo idonee a salvaguardare le esigenze cautelari riscontrate. In ogni caso, prima della decisione, il giudice di sorveglianza acquisisce il parere vincolante del giudice che ha disposto la custodia cautelare in carcere, sia in ordine all'applicabilità della misura penale di comunità, sia con riguardo alle sue modalità esecutive.	La caratterizzazione in chiave educativa dell'intero sistema di giustizia penale per i minorenni non consente di distinguere lo <i>status</i> giuridico di quanti sono detenuti: sia coloro che sono in attesa di giudizio, sia i minorenni in esecuzione di pena godono dello stesso diritto alla protezione e alla promozione, ad avere opportunità educative in grado di favorire un percorso di crescita e maturazione personale che possa garantire un pieno e proficuo inserimento sociale. Perciò ogni beneficio penitenziario che consente al minorenne di riconquistare più ampi spazi di libertà deve poter essere fruito tanto dagli imputati che dai condannati. Si potrebbe obiettare che l'estensione delle misure penali di comunità anche all'imputato comprometterebbe il principio di specialità che governa la materia cautelare minorile (art. 19 d.P.R. n. 448/1988) e con esso l'art. 13 Cost., in quanto sarebbe un modo surrettizio di introdurre nel sistema altri provvedimenti limitativi della libertà personale, non contemplati dalla legge minorile. L'obiezione può essere superata evidenziando che le misure penali di comunità, in questo caso, sarebbero modalità esecutive differenziate della stessa misura, la custodia cautelare in carcere, come di regola sono "sostitutive" della pena detentiva. Si è consapevoli che la loro adozione, nel caso degli imputati, deve tener conto delle esigenze cautelari che ne hanno giustificato l'applicazione. Per questo le misure possono essere disposte solo con l'impiego di quei dispositivi di controllo idonei a garantire i bisogni cautelari riscontrati nel caso concreto e, comunque, il giudice di sorveglianza, prima della decisione, richiede l'intervento del giudice della cognizione, il quale può condizionare l'adozione della misura di favore attra-

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	verso un parere vincolante che investe tanto l'opportunità "cautelare" dell'adozione che le modalità attraverso le quali la misura <i>extra moenia</i> deve essere eseguita.
Art. 18 ord. penit. (Effetti ed esito positivo delle misure penali di comunità) 1. Nei confronti del condannato ammesso alle misure penali di comunità resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza personale cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo. 2. L'esito positivo delle misure penali di comunità estingue la pena e ogni altro effetto penale; determina, altresì, la cessazione della pericolosità sociale. Con lo stesso provvedimento che dichiara l'estinzione della pena, il tribunale per i minorenni revoca le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo, la cui esecuzione è rimasta sospesa ai sensi del comma 1.	La concessione delle misure penali di comunità fa sì che l'esecuzione delle misure di sicurezza, fondate sul presupposto della pericolosità sociale del condannato, debba essere sospesa perché incompatibile con la prognosi di favore in punto di pericolosità sulla fruibilità del beneficio. La sospensione impedisce altresì che, terminata l'esecuzione della pena in misura penale di comunità e venuta meno la pericolosità del condannato, malgrado non vi sia un provvedimento formale di cessazione, venga data esecuzione alla misura di sicurezza personale (situazione che capita raramente per i minorenni; molto più frequentemente per gli adulti).

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448	
Art. 30 d.P.R. n. 448/1988 (Sanzioni sostitutive)	La scarsa caratterizzazione pedagogica delle sanzioni sostitutive, in particolare della semidetenzione e l'impiego assai limitato che se ne è fatto in questi anni, suggeriscono l'abrogazione dell'articolo 30 d.P.R. n. 448/1988 e una modifica della disciplina processuale minorile che consenta al giudice della cognizione di applicare le misure penali di comunità fin dalla fase dell'udienza preliminare (vedi le modifiche agli artt. 32 e 33 d.P.R. n. 448/1988). Del resto, i contenuti delle sanzioni sostitutive sono pure prescrizioni di alcune delle misure penali di comunità di cui si propone l'introduzione.
Art. 32 d.P.R. n. 448/1988 (Provvedimenti) 2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena non superiore a due anni di reclusione, sostituita con una delle misure penali di comunità previste dal capo III del titolo III della	La tensione ideale del processo penale minorile verso un intervento modellato sulle istanze educative dell'imputato deve fare i conti con la rigidità di un sistema sanzionatorio che, incentrato sulla pena detentiva, mette in discussione ogni approccio pedagogico. Attraverso l'adozione di misure di <i>diversion</i> (in particolare la messa alla prova) il legislatore ha tentato di marginalizzare l'impatto di una risposta sanzionatoria carcero-

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo la relativa disciplina. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.	centrica, ma ciò che davvero servirebbe per dare coerenza al sistema di giustizia penale minorile sarebbe l'introduzione di sanzioni diversificate e dedicate ad un effettivo ed efficace recupero di un soggetto dalla personalità ancora in fase di sviluppo e di strutturazione. Tra i suoi doveri istituzionali, ai sensi dell'art. 9 d.P.R. n. 448/1988, il giudice minorile ha quello di acquisire gli accertamenti sulla personalità che siano, tra le altre cose, funzionali all'adozione delle adeguate misure penali in favore dell'imputato minorenni. Questo sforzo di individualizzazione dell'intervento non può certamente mancare proprio nel momento della scelta della risposta sanzionatoria, la quale deve essere quella più idonea a realizzare, nei confronti del singolo minorenni, quelle finalità educative imposte dalla Costituzione. In attesa di un intervento normativo che riscriva il sistema delle pene, si propone di consentire al giudice della cognizione di applicare (in sostituzione della pena detentiva) le misure penali di comunità che sono dotate di quell'impronta pedagogica che sottotraccia permea l'intero processo penale minorile. Nell'udienza preliminare, l'ambito di applicazione è lo stesso delle attuali sanzioni sostitutive (di cui si propone l'abrogazione – vedi <i>supra</i> , sub art. 30), mentre in dibattimento la sostituzione della pena con la misura di comunità può riguardare qualsiasi entità. Si propone altresì di eliminare la possibilità di adozione della pena pecuniaria, sanzione dai pressoché nulli effetti pedagogici.
Art. 33 d.P.R. n. 448/1988 (Udienza dibattimentale) 5. In caso di condanna, il giudice può applicare, in sostituzione della pena detentiva, una delle misure penali di comunità previste dal capo III del titolo III della legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo la relativa disciplina. 6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche nel caso in cui si proceda ai sensi dell'articolo 25.	Qui non ci sono limiti di pena per la sostituzione della pena detentiva con la misura di comunità, in coerenza con la scelta di consentire l'adozione delle alternative al carcere in ogni tempo e qualunque sia la durata della pena da espiare. La disciplina si applica anche in caso di celebrazione del processo con uno dei riti speciali previsti per i minorenni.

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	
Art. X3 reg. esec. (Durata e modalità della attività riparatorie e di utilità sociale)	Per dare attuazione alla disciplina penitenziaria delle misure penali di comunità sono necessarie alcune norme regolamentari che forniscano al giudice parametri e criteri di giudizio che consentano una applicazione quanto più

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
1. Quando le attività di cui all'articolo 5 del capo III, titolo III della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono disposte come misura penale di comunità autonoma, la durata delle prestazioni da svolgere non può essere inferiore a quattro e superiore a sei ore giornaliere, anche non consecutive. Il giudice determina gli orari e la tipologia delle prestazioni da svolgere compatibilmente con le esigenze, di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del condannato. Determina altresì gli orari nei quali il condannato non può allontanarsi dalla propria abitazione o dal luogo di privata dimora dove ha fissato il domicilio. 2. Negli altri casi, la durata delle prestazioni indicate nel comma 1 non può superare le due ore giornaliere, anche non consecutive. 3. Il contenuto della misura può comprendere la partecipazione ad attività di mediazione, qualora siano ritenute utili per favorire la pacificazione tra il condannato e la persona offesa o danneggiata dal reato, se consenzienti, la riparazione anche parziale del danno materiale o relazionale o anche attività finalizzate alle restituzioni o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice di sorveglianza, a tal fine, si avvale dei centri e delle strutture pubblici o privati di mediazione, individuati dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. L'eventuale esito negativo delle attività di mediazione viene valutato unitamente alle altre attività svolte, ai fini dell'estinzione della pena. 4. Le attività di utilità sociale possono riguardare: a) prestazioni attinenti alla circolazione di mezzi o di persone per reati connessi in violazione delle norme del codice della strada; b) interventi di decoro urbano in luoghi ed edifici pubblici per reati di danneggiamento; c) prestazioni assistenziali e di supporto in favore di anziani e di persone disabili; d) cura di spazi verdi pubblici; e) manutenzione e sistemazione di altri spazi di cui fruisce la collettività; f) ogni attività che abbia valenza sociale, possibilmente connessa con il bene giuridico offeso. 5. Il lavoro di pubblica utilità può consistere nella prestazione di attività non retribuita in favore della comunità da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso scuole, enti o organizzazioni culturali, sportive, di assistenza sociale e di volontariato. La prestazione affidata deve tenere conto delle condizioni psico-fisiche, della maturità, della specifica professionalità ed attitudine lavorativa del condannato.	possibile rispettosa dei principi costituzionali in materia; soprattutto per quelle misure i cui contenuti consentono una vasta gamma di soluzioni esecutive. Rispetto, ad esempio, alla durata, le prestazioni in favore della vittima o della comunità, potendo costituire una misura autonoma, debbono avere una consistenza temporale quanto più possibile uniforme per tutti i condannati e tale da rappresentare un impegno quotidiano costante nel tempo che dia la percezione, tanto al condannato che alla comunità, dello sforzo necessario per una positiva strutturazione della propria personalità e un ritorno ad una regolare vita di relazione; allo stesso tempo, però, nella durata le prestazioni debbono poter consentire la prosecuzione dei processi educativi già in essere riguardanti lo studio, il lavoro, la famiglia e la salute. Diversa l'entità temporale delle prestazioni di utilità sociale quando queste accompagnano prescrizioni proprie di altre misure: qui la durata è molto più breve, poiché si tratta di spazi dedicati a completare quel lavoro di ricucitura del rapporto tra il condannato e la comunità nella quale il percorso di reinserimento deve essere portato a compimento. Qualche indicazione sulla tipologia delle attività di utilità sociale, soprattutto per evidenziare che vi deve essere, fin dove possibile, una connessione diretta tra la prestazione richiesta e il bene giuridico offeso dal comportamento illecito. Per il lavoro di pubblica utilità di cui al comma 5, si è preso spunto dalla disciplina prevista per gli adulti all'interno della messa alla prova.

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. X4 reg. esec. (Criteri per l'applicazione delle misure penali di comunità) 1. Ai fini dell'applicazione delle misure penali di comunità il giudice: a) acquisisce la relazione personologica e sociale svolta dai servizi sociali minorili o, in assenza di questa, gli elementi di osservazione personale e sociale raccolti e ogni altro documento in loro possesso relativo alla posizione del minore; b) acquisisce le informazioni dall'autorità di pubblica sicurezza sull'ambiente familiare e sociale del minore, anche a tutela della persona offesa dal reato; c) acquisisce ogni altra informazione, prova o documento che ritiene necessari. 2. Nel valutare l'applicazione della misura, il giudice tiene conto: a) della condotta dell'imputato durante e dopo lo svolgimento del processo; b) dell'essersi adoperato per eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per aver impedito che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori; c) del permanere di eventuali contatti con ambienti e associazioni criminali; d) dell'essersi reso disponibile allo svolgimento di attività di mediazione con la persona offesa dal reato; e) dell'aver provveduto a risarcire il danno o dell'aver dimostrato disponibilità a svolgere attività in favore della persona offesa dal reato o della comunità.	Stante il favore che la proposta di riforma riserva all'esecuzione penale aperta e tenuto conto che non esistono preclusioni automatiche di sorta per l'accesso alle misure penali di comunità, è indispensabile individuare dei criteri di valutazione sulla base dei quali il giudice di sorveglianza possa effettuare la sua scelta, soprattutto in sede di applicazione provvisoria. La norma individua gli elementi su cui la decisione deve essere assunta, nonché i parametri in base ai quali valutare la meritevolezza di questi benefici e individuare la misura più appropriata al caso concreto.
Art. X5 reg. esec. (Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della permanenza domiciliare) 1. Nell'adozione della permanenza domiciliare il giudice di sorveglianza può prescrivere l'impiego di particolari procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici conformi alle caratteristiche funzionali e operative delle attrezzature di cui le forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. 2. L'impiego degli strumenti tecnici di controllo è subordinato al consenso del minore, espresso con la sottoscrizione del provvedimento che dispone la misura o che ne modifica le prescrizioni. Il mancato consenso impedisce l'adozione o la prosecuzione della permanenza domiciliare. 3. L'impiego degli strumenti tecnici di controllo deve avvenire secondo modalità atte ad impedire la stigmatizzazione e a non arrecare pregiudizio all'inserimento sociale del minore.	Nel progetto di riforma si è scelto di limitare l'applicabilità degli strumenti di controllo a distanza alla sola permanenza domiciliare, tenuto conto della tipologia di attrezzature oggi in dotazione delle forze di polizia (braccialetti o cavigliere elettroniche che segnalano l'allontanamento del soggetto da un luogo determinato in cui si esegue un obbligo di stare). Tuttavia ciò non toglie che, ove si adottassero apparecchiature in grado di monitorare/tracciare costantemente gli spostamenti del condannato (ad esempio modalità di controllo mediante sistemi GPS), queste possano essere impiegate per tutte le misure penali di comunità, ampliandone così il raggio di operatività. Uno dei pericoli maggiori sulla strada del recupero di un condannato minore è quello dell'etichettamento, dello stigma che gli strumenti di controllo potrebbero determinare ove venissero percepiti dalla collettività come il segno della diversità e del pericolo che rappresenta chi vi è sottoposto; il che renderebbe molto più complesso il percorso di accettazione del condannato e la costruzione di una normale vita di relazione. Per questo l'impiego dei particolari mezzi di controllo deve avvenire secondo modalità tali da determinare il minor pregiudizio possibile alle relazioni personali e sociali del condannato.

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. X6 reg. esec. (Determinazione delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata) 1. Per la concessione della liberazione anticipata di cui all'articolo 10 del capo III, del titolo III della legge 26 luglio 1975, n. 354, il giudice tiene conto dell'impegno del minorenni nello svolgimento delle attività di formazione, culturali, ricreative e sportive, della disponibilità a intraprendere possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato o attività in favore della collettività, del mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con gli altri detenuti, con la famiglia e la comunità esterna. 2. La prova della proficua partecipazione all'opera di rieducazione è desunta, altresì, dal particolare impegno e profitto nel lavoro e nei corsi scolastici e di formazione professione, dalla costruttiva partecipazione ad attività ricreative, culturali e sportive, dalle condotte responsabili tenute durante situazioni di turbamento della vita di istituto. 3. Per coloro che fruiscono di una misura penale di comunità, si tiene conto pure del buon andamento della misura e del particolare impegno nello svolgimento delle attività proposte.	Per un'applicazione uniforme delle decurtazioni di pena connesse alla concessione della liberazione anticipata, è necessario indicare i parametri in base ai quali valutare la meritevolezza dell'ordinario sconto di pena di quaranta-cinque (sessanta) giorni (che di fatto viene concesso quando il minorenne dimostra una regolare condotta durante l'esecuzione), nonché l'ulteriore riduzione di quindici/trenta giorni connessa ad una più proficua partecipazione alle attività educative offerte.

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404	
Art. 21 (Liberazione condizionale)	La norma viene abrogata e i contenuti in parte recuperati nella nuova disciplina della liberazione condizionale.

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L. 26 luglio 1975, n. 354	
Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espia- te nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla	L'introduzione di un'apposita norma dedicata alla permanenza domiciliare, porta ad espungere dal testo della misura domestica per adulti quella parte che veniva riservata ai giovani adulti.

PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) ~~persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.~~	

MARIA GRAZIA COPPETTA

INTRODUZIONE DI ALCUNE NORME CONCERNENTI UN ELEMENTO CENTRALE DEL TRATTAMENTO *INTRA MOENIA* RISERVATO AI MINORENNI E AI GIOVANI ADULTI: L'ISTRUZIONE NELLA DUPLICE VESTE DI FORMAZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE

Sotto-criteri:

- n. 3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto
- n. 7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni

PREMESSA

L'esecuzione penitenziaria dei minorenni e dei giovani adulti richiede la predisposizione di un ordinamento *ad hoc*, ma la legge delega sembra propendere, purtroppo, per una disciplina speciale riservata ai minorenni ed estesa ai giovani adulti, individuata nell'ambito dell'attuale ordinamento penitenziario. Al riguardo una proposta accettabile per costruire un microsistema di esecuzione penitenziaria per i minorenni, nel rispetto della delega, potrebbe essere quello di inserire un titolo autonomo, nell'ambito della legge penitenziaria n. 354/1975, diretto a realizzare – seguendo l'impostazione che la stessa legge individua per gli adulti – una disciplina esecutiva minorile rispettosa dei principi costituzionali, organica e coerente. Una proposta così congeniata, peraltro, offre al legislatore, una “buona base” per predisporre un'autonoma legge di esecuzione penale minorile, come è auspicabile possa avvenire.

Poiché va in questa direzione il progetto elaborato da Lina Caraceni, la presente proposta ad esso si collega intendendo articularne una piccola parte, relativa al Capo V dedicato a “le regole e le modalità dell'esecuzione in istituto”. Più precisamente, condivisi l'impostazione del Titolo e tutti i principi direttivi della proposta Caraceni, si ritiene che alcuni aspetti del trattamento *intra moenia* abbisognino di una disciplina *ad hoc*, anche all'interno di un progetto di riforma sintetico come questo imposto dalla delega.

Tenuto conto che tra gli svariati elementi del trattamento di minorenni e giovani adulti detenuti (in esecuzione di pena o in custodia cautelare), da disciplinare sotto il Capo V, preminenza deve essere accordata all'istruzione intesa come educazione scolastica e formazione professionale, la proposta consiste nell'articolazione delle relative attività. Per comodità espositiva, la numerazione degli articoli di cui si propone l'introduzione parte dall'uno, pur essendo inserita all'interno di uno schema che ha adottato la stessa numerazione.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Titolo III Esecuzione della pena detentiva nei confronti di condannati minorenni e giovani adulti Capo V Le regole e le modalità dell'esecuzione in istituto		
Art. 19 comma 2 ord. penit. (Istruzione) ~~Particolare cura è dedicata alla~~	Art. 1 ord. penit. (Istruzione e formazione professionale)	L'istruzione scolastica nella prospettiva educativa del minorenne e del giovane adulto ha un ruolo di speciale rilievo, per la sua capacità di offrire soluzioni di a-

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
~~formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni.~~ Art. 47 comma 11 reg. esec. (Organizzazione del lavoro) ~~11. Negli istituti per minorenni, particolare cura è esplicata nell'organizzazione delle attività lavorative per la formazione professionale.~~	1. L'istruzione scolastica e la formazione professionale dei minorenni e dei giovani adulti detenuti hanno la priorità sul lavoro. Ad essi è garantito il diritto allo studio. 2. Ai minorenni detenuti è assicurato il completamento dell'istruzione obbligatoria. Essi sono tenuti al rispetto dell'obbligo scolastico. 3. L'istruzione di base degli stranieri detenuti, minorenni e giovani adulti, deve comprendere corsi di lingua italiana. 4. Ove possibile, i minorenni e i giovani adulti detenuti sono ammessi a frequentare fuori dall'istituto i corsi di istruzione e di formazione professionale,	dattamento sociale e, quindi, per favorire la loro uscita dal circuito dell'illegalità. Di conseguenza è necessario non solo garantire l'istruzione obbligatoria, ma anche costringere il minorenne che abbia abbandonato prematuramente gli studi a completare la scuola dell'obbligo. Ovviamente la scuola dell'obbligo va intesa come comprensiva del biennio obbligatorio di scuola superiore, istituito con la l. 20 gennaio 1999 n. 9, che ha portato il percorso scolastico obbligatorio fino a 16 anni. Costatata la consistente presenza di stranieri nella popolazione detenuta minorile, un ruolo fondamentale è rivestito dai corsi di lingua italiana, come attualmente è sottolineato da circolari ministeriali (ad es. circ. min. 24-4-1989, m. 3859/5709). Per i minorenni che hanno terminato l'obbligo scolastico e per i giovani adulti la garanzia del diritto allo studio si estrinseca attraverso la predisposizione di incentivi a coltivare l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, compreso quello universitario, in considerazione della valenza educativa/rieducativa dell'istruzione: potente elemento di inclusione sociale. Accanto all'istruzione scolastica va coltivata e incoraggiata la formazione professionale, diretta a fare acquisire al soggetto una qualificazione spendibile sul mercato del lavoro. In particolare la frequenza ai corsi di formazione professionale deve essere incentivata soprattutto nei confronti dei giovani adulti che non intendono proseguire lo studio. L'istruzione scolastica e la formazione professionale costituiscono parte integrante del trattamento individualizzato, per cui la previsione di almeno una delle due attività (quella maggiormente rispondente alle esigenze educative del soggetto) deve essere inserita nel programma individualizzato, ma non deve essere assorbente: deve cioè lasciare spazio alla partecipazione del soggetto ad altre attività culturali, sportive o meramente ludiche organizzate <i>intra</i> ed <i>extra moenia</i>, finalizzate al suo recupero. Importanza fondamentale riveste la possibilità concessa al detenuto di frequentare i corsi scolastici – soprattutto quelli di livello superiore – e di addestramento professionale fuori le mura dell'IPM.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	previe intese con istituzioni, imprese, cooperative associazioni. Si applica l'articolo 2 del presente capo. 5. Corsi della scuola dell'obbligo e corsi di formazione professionale devono essere organizzati, in ogni caso, anche all'interno dell'istituto.	Ciò perché potenzia la realizzazione della finalità rieducativa, intesa come integrazione sociale, e facilita la prosecuzione degli studi intrapresi, sia in caso di ritorno in libertà per fine pena, sia in caso di concessione di una misura di comunità. Anzi il concreto interesse dimostrato dal soggetto in tal senso potrebbe rappresentare un presupposto, o quantomeno un criterio offerto alla magistratura di sorveglianza, per la concessione di una misura di comunità che contempli tra le relative prescrizioni la frequenza del corso scolastico o di formazione professionale. Gli strumenti utilizzabili al fine di realizzare la frequenza dei corsi all'esterno potrebbero essere due: l'uno denominato "Istruzione e formazione professionale all'esterno", istituto appositamente creato (vedi art. seguente) e l'altro "permessi speciali", qualora siano idonei a garantire, nel caso concreto, la sicurezza, ovvero a prevenire la fuga e la reiterazione di reati del soggetto. Inoltre l'esigenza di territorializzazione dell'esecuzione penale di questi soggetti deve subordinare la frequenza a corsi attivati in luoghi non molto distanti dall'IPM a cui essi sono assegnati, ossia a quelli individuati entro i confini della regione ove è allocato l'istituto (che dovrebbe essere la regione di residenza), in modo da evitare il ricorso a trasferimenti dei detenuti studenti, trasferimenti spesso destabilizzanti e di conseguenza causa di abbandono di quegli studi che si intendono favorire. Il favore per la partecipazione dei minorenni e giovani adulti ad attività scolastiche e di addestramento professionale all'esterno del carcere, non esime l'IPM dall'organizzarle anche al suo interno. Nella consapevolezza che non sempre i reclusi traggono beneficio dalla partecipazione ad attività esterne al carcere e soprattutto che talvolta per motivi di sicurezza, viene esclusa la loro ammissione, in tutti gli IPM devono essere organizzati corsi della scuola dell'obbligo, corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana per stranieri e corsi di formazione professionale, questi ultimi ritagliati, per quanto possibile, sulle specifiche esigenze degli ospiti italiani e stranieri di ogni istituto, tenendo però in considerazione anche le richieste del mercato del lavoro.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
		L'organizzazione, i programmi e le metodologie dei corsi di istruzione obbligatoria e di addestramento professionale <i>intra moenia</i> devono riflettere quelli degli omologhi corsi della società libera, in modo che gli studi intrapresi durante la detenzione possano essere portati a termine, senza interruzioni, nel caso di ritorno in libertà. In relazione all'istruzione scolastica, il regolamento di esecuzione dovrebbe fissare moduli didattici flessibili (eseguibili ad es. in 4 o 6 mesi), che facciano acquisire al detenuto crediti formativi, commisurati all'impegno dimostrato dall'interessato, spendibili sia all'interno che all'esterno del carcere, nel caso di mancato conseguimento del "titolo finale". La disciplina dell'istruzione <i>intra moenia</i> avrebbe bisogno di diverse norme di attuazione la cui formulazione, per ragioni facilmente comprensibili, non può che essere rinviata al momento in cui la proposta di legge avrà assunto maggiore completezza.
Art. 48 comma 7 reg. esec. (Lavoro esterno) ~~7. L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario~~	Art. 2 ord. penit. (Istruzione e formazione professionale all'esterno) 1. I minorenni e i giovani adulti detenuti sono ammessi a frequentare corsi di istruzione scolastica e di formazione professionale all'esterno, quando si ritiene che la frequenza esterna faciliti il percorso scolastico e contribuisca al recupero sociale, sempre che non presentino rilevanti profili di pericolosità sociale, desunti da atti e comportamenti concreti. 2. Sull'ammissione ai corsi scolastici e di formazione professionale esterni decide il magi-	La disposizione segue in parte la struttura dell'art. 21 l. 354/1975, in materia di lavoro all'esterno per gli adulti, ma se ne differenzia sotto diversi profili. Innanzitutto, la frequenza all'esterno delle attività di istruzione scolastica e professionale è strutturata come regola e non come un "premio". Infatti unici ostacoli a tale ammissione sono da un lato, l'inserimento in un contesto considerato non adatto a soddisfare le esigenze dell'interessato (quale ad es. l'inserimento in una scuola elementare, ovviamente frequentata da bambini, di un ultraquattordicenne, o in una struttura gestita da operatori con cui il minore in passato ha avuto rapporti conflittuali), dall'altro, l'impossibilità, eventualmente, di neutralizzare il pericolo di fuga e la reiterazione del reato attraverso gli ordinari controlli. La pericolosità sociale, chiaramente, va desunta da atti e comportamenti concreti tenuti dall'interessato durante il processo e nelle fasi successive. Si esclude cioè che tale valutazione possa essere desunta automaticamente dal tipo e dalla gravità del reato. Come per ogni provvedimento incidente sulla libertà personale la decisione è affidata all'organo giurisdizionale: nel ca-

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
~~per motivi di sicurezza, può essere effettuato dal personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ad ogni qualifica.~~	strato di sorveglianza, acquisito il parere dei servizi sociali minorili. Nel caso di imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere, il magistrato di sorveglianza acquisisce anche il parere vincolante del giudice che ha disposto la misura cautelare. 3. Contro il provvedimento che nega l'ammissione alle attività di cui al comma 1 è ammesso reclamo davanti al tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 69 bis della presente legge. 4. L'accompagnamento dei soggetti interessati nei luoghi ove si svolgono i corsi di istruzione scolastica o di formazione professionale, se ritenuto necessario per motivi di sicurezza, è effettuato dal personale civile dell'amministrazione penitenziaria. I controlli degli stessi soggetti, nelle strutture che ospitano i corsi possono essere effettuati, sia attraverso speciali modalità, sia dal personale dell'area pedagogica che ha in carico il minore.	so di specie al magistrato di sorveglianza. Il parere del giudice della cognizione nel caso di applicazione dell'istituto agli imputati è funzionale alla salvaguardia delle esigenze cautelari che hanno determinato l'emissione dell'ordinanza custodiale. La monocraticità dell'organo e la procedura <i>de plano</i> soddisfano le indubbie esigenze di giungere celermente alla decisione. La costruzione dell'istituto in esame nell'ottica del diritto del minorenni, reclama sotto il profilo processuale, l'applicazione delle garanzie della giurisdizione. La scelta quindi di ammetterlo, in prima battuta, alle attività di istruzione e formazione professionale all'esterno, con provvedimento <i>de plano</i>, favorendone così un rapido accesso, ha reso necessario prevedere, nel caso di diniego da parte del giudice monocratico, la possibilità di proporre reclamo davanti al tribunale per i minorenni (in funzione di giudice di sorveglianza): l'apporto dei giudici laici nel collegio si ritiene indispensabile quando oggetto della valutazione sono aspetti più marcatamente psico-pedagogici. Il sistema dei controlli, necessario, può essere assicurato, sia ricorrendo a speciali mezzi tecnici da remoto (vedi bracciale o cavigliera elettronica con sistema GPS), sia affidandolo al personale civile dell'amministrazione penitenziaria, il che evita che questi possano turbare il sereno svolgimento delle attività. L'area pedagogica normalmente si avvale del supporto degli operatori dei servizi minorili. Nulla vieta, pertanto, che gli interventi di controllo siano concertati con i responsabili di detti servizi.

ANTONINO PULVIRENTI

3

MODIFICA ALL'ART. 79 ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 79 ord. penit. (Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza)	Art. 79 ord. penit. (Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza) 1-bis. Nei confronti dei minori degli anni diciotto e di coloro che, avendo commesso il reato quando e- rano minori, al momento della instaurazione del procedimento di cui all'art. 678 c.p.p. o di altro pro- cedimento giurisdizionale previsto dalla presente legge, non hanno ancora compiuto il ventunesimo anno di età, le misure alternative alla detenzione di cui al Titolo I, Capo VI, i permessi premio e il lavo- ro all'esterno sono applicabili in ogni momento.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 79 ord. penit. prevede attualmente che al condannato minorenni si applichino le norme dell'ordinamento penitenziario fino a quando il legislatore non avrà provveduto con apposita legge. Sebbene la norma risalga all'entrata in vigore della riforma penitenziaria, il legislatore italiano non vi ha mai dato attuazione e così essa, da norma destinata ad avere un'efficacia meramente transitoria, è divenuta una norma definitiva. Ma l'applicazione al condannato minorenni delle stesse norme penitenziarie previste per l'adulto si pone in aperto contrasto con il dovere del nostro ordinamento di prevedere per tale soggetto istituti giuridici specificamente rivolti alla sua protezione (art. 31 Cost.). Dovere di protezione che, nello specifico campo della sanzione penale, deve muovere dal presupposto che il condannato minorenni è un soggetto la cui personalità si trova fisiologicamente in fase di formazione, così che gli interventi a carattere specialpreventivo nei suoi confronti non possono essere subordinati al rispetto di limiti e requisiti formali concepiti per soggetti la cui personalità si presume sia già strutturata. Piuttosto, al giudice deve essere data la possibilità di intervenire nei confronti del minorenni in qualsiasi momento, senza che la finalità di recupero del suddetto possa essere vanificata dalla necessità di dover prima espiare un determinato limite di pena in carcere. Una facoltà di intervento che – è bene chiarirlo – non implica che il giudice non possa temperare le, pur prioritarie, esigenze di recupero del minore con quelle retributive e di prevenzione generale; bensì, soltanto che al giudice deve essere sempre riconosciuta la facoltà di effettuare questo temperamento caso per caso, in relazione alle caratteristiche personalistiche del singolo condannato e al contesto di verifica del caso concreto, alla ricerca di quel “momento ideale” nel quale intervenire sul minorenni con le maggiori prospettive di efficacia educativa e di minore “impatto” sul livello di allarme sociale presente nella comunità. Così facendo, del resto l'ordinamento penitenziario non introdurrebbe alcun mutamento di strategia nel contrasto della criminalità minorile, posto che il principio della individualizzazione del trattamento penale del minore, della conseguente assenza di qualsiasi preclusione automatica agli strumenti di definizione del procedimento in chiave specialpreventiva e della priorità dell'obiettivo di recupero del reo rispetto alle altre finalità della pena, costituiscono già da tempo un patrimonio del nostro ordinamento giuridico (il riferimento va al d.P.R. n. 448/1988, al cui interno, com'è noto, sono disciplinati alcuni istituti – irrilevanza del fatto e messa alla prova – la cui applicazione non è soggetta ad alcuna condizione di tipo formale, ma solo al prudente apprezzamento del giudice nella valutazione di alcuni presupposti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

di merito da valutare, per l'appunto, caso per caso). Quindi, la flessibilità applicativa delle misure alternative alla detenzione per il minorenni non farebbe altro che garantire una simmetria funzionale tra due segmenti del procedimento penale – quello della fase cognitiva e quello della fase esecutiva – oggi in aperta contraddizione tra loro. Da ultimo, ma non in ordine di importanza, è doveroso rammentare che l'applicazione delle attuali norme dell'ordinamento penitenziario al condannato minorenne è stata ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, la quale, in una ormai datata sentenza (n. 125/1992), ne ha ravvisato il contrasto con gli artt. 3, 27 e 31 Cost. Sentenza che, tuttavia, non ha potuto avere il suo naturale epilogo in una vera e propria declaratoria di incostituzionalità poiché, così facendo, la Corte avrebbe, suo malgrado, cagionato l'applicazione al condannato minorenne della normativa preesistente alla riforma penitenziaria del 1975, vale a dire di una normativa (r.d.l. n. 1404 del 1934) dai contenuti ancora più distonici rispetto alla finalità di recupero del minore (in quanto priva di tutte quelle misure alternative e di quegli strumenti premiali la cui introduzione si deve proprio alla riforma penitenziaria del 1975). Da qui, la citata “sentenza monito” n. 125 del 1992, che, come detto, pur “affermando” l'incostituzionalità dell'art. 79 ord. penit., non ha potuto “dichiararla” formalmente, essendosi dovuta limitare a intimare al legislatore un intervento organico volto a risolvere il problema. Intervento che, però, ancora oggi non è stato posto in essere. La modifica in oggetto, escludendo l'applicabilità al minorenne dei limiti di pena per essere ammessi alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari, va certamente nella direzione tracciata dalla Corte costituzionale e non ancora attuata dal legislatore. La deroga ai requisiti di pena ordinariamente previsti per essere ammessi alle misure rieducative ha un duplice presupposto: a) la minore età al momento della commissione del reato; b) il mancato compimento del ventesimo anno di età da parte del condannato nel momento in cui viene instaurato, d'ufficio o su iniziativa dello stesso condannato, il procedimento per l'ammissione al beneficio. Si è ritenuto di applicare questo limite di età sul presupposto che la specificità della condizione minorile perde di significato, così da non giustificare più alcun trattamento differenziato, allorché il minore raggiunge una soglia di età nella quale può ragionevolmente presumersi che la sua personalità si sia ormai consolidata al pari di quella di un qualsiasi adulto. In tale ipotesi, la differenziazione, pro reo, del trattamento penitenziario perderebbe il suo fondamento giustificativo (trattare in modo diverso situazioni soggettive non omogenee) e finirebbe per atteggiarsi a intervento di pura clemenza. Si segnala, da ultimo, che la tecnica di formulazione della proposta normativa risponde all'esigenza di evitare future incertezze interpretative sulla sua applicazione. Invero, qualora si fosse fatto esplicito riferimento alle singole disposizioni dell'ordinamento penitenziario che stabiliscono i requisiti di pena per essere ammessi alle misure alternative alla detenzione, ai permessi premio e al lavoro all'esterno, si sarebbe potuto ingenerare il dubbio in ordine alla natura, formale o materiale, del rinvio. Statuendo, invece, che le misure “sono applicabili in ogni momento” (ovviamente, dopo che, intervenuto il giudicato, abbia avuto inizio la fase esecutiva della pena), la norma si rende “impermeabile” ad eventuali novelle delle suddette disposizioni volte a inasprire o semplicemente modificare i citati requisiti di pena.

SEZIONE XV

RISERVA DI CODICE

q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminosi previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;

SEZIONE XVI

DIGNITÀ E RESPONSABILIZZAZIONE

r) previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;

1. MARCELLO BORTOLATO	<i>Da soli in cella: un diritto per gli ergastolani</i>
2. PATRIZIO GONNELLA	<i>Dignità e diritti dei detenuti</i>
3. PAOLO RENON	<i>Efficacia dell'ordinanza che decide il reclamo giurisdizionale</i>

vedi inoltre:

MARCELLO BORTOLATO	<i>sez. IX scheda 1</i>
MARCELLO BORTOLATO	
FABIO GIANFILIPPI	<i>sez. IX scheda 2</i>
MARCELLO BORTOLATO	
FABIO GIANFILIPPI	<i>sez. IX scheda 3</i>

MARCELLO BORTOLATO

1

DA SOLI IN CELLA: UN DIRITTO PER GLI ERGASTOLANI

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 6 ord. penit. (Locali di soggiorno e di pernottamento)	Art. 6 ord. penit. (Locali di soggiorno e di pernottamento) 3-bis. Al condannato alla pena dell'ergastolo è garantita nell'istituto di assegnazione la camera ad un posto a meno che egli richieda di essere collocato in camere a più posti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Fermo restando che di norma ogni detenuto dovrebbe essere alloggiato durante la notte in una camera singola (art. 18.5 Regole penitenziarie europee) e che gli imputati per quanto possibile devono disporre di una camera singola anche di giorno (art. 96 Regole penit., cit.), deve essere stabilito che i condannati alla pena dell'ergastolo siano collocati in una camera di pernottamento a un posto, salvo chiedano espressamente di condividere la permanenza con altri detenuti. In tal caso si rende compatibile la previsione dell'ordinamento penitenziario con l'art. 22 c.p. (che prevede l'isolamento notturno quale modalità esecutiva della pena dell'ergastolo), norma in realtà ritenuta implicitamente abrogata dall'art. 6, comma 2, ord. penit. e che, viceversa, con la proposta modifica, verrebbe 'reinserita' nell'ordinamento penitenziario.

L'affermazione del diritto dell'ergastolano alla cella singola, espressamente limitata alla sola sede di assegnazione (con esclusione dunque delle sedi di mero transito per motivi di giustizia o altro), corrisponde alla finalità – oltre che del necessario adeguamento della normativa italiana alle regole penitenziarie europee – di 'umanizzazione' dell'ergastolo, date le particolari caratteristiche di una pena che comporta un'inevitabile lunga permanenza negli istituti, e si colloca nell'ottica del criterio direttivo (lett. r) volto al rispetto della dignità umana attraverso la tendenziale conformità della vita penitenziaria a quella esterna.

Per le pene temporanee si propone di mantenere la disciplina dell'art. 6 ord. penit. (che consente le 'camere a più posti' con abrogazione implicita degli artt. 23 e 25 c.p.) pur dovendosi ribadire la tendenziale preferenza per l'alloggiamento, quantomeno di notte, in camera a un letto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.

PATRIZIO GONNELLA

DIGNITÀ E DIRITTI DEI DETENUTI

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 1 ord. penit. (Trattamento e rieducazione) Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina.	Art. 1 ord. penit. (Trattamento e rieducazione) La dignità umana è intangibile. Le persone private della libertà sono trattate nel rispetto dei diritti umani. La detenzione assicura opportunità di reinserimento nella società libera alle persone private di libertà alle quali sono garantiti i diritti fondamentali così come previsti dalle norme internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi ordinarie. Il reinserimento avviene prioritariamente attraverso l'accesso alle misure alternative alla detenzione. Il trattamento dei detenuti è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, orientamento sessuale, nazionalità, etnia, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose o qualsiasi altra circostanza. I detenuti e gli internati stranieri, qualora sprovvisti di permesso di soggiorno, sono titolari di un permesso di soggiorno <i>ad hoc</i> per motivi di giustizia. La mancanza di risorse non può essere un motivo per giustificare condizioni di detenzione che violano i diritti umani. La vita in carcere è il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera. Sono incoraggiate la cooperazione con le istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, i servizi sociali esterni e la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria. Il personale penitenziario svolge una missione rilevante di servizio pubblico. Il suo reclutamento deve tenere conto di ciò. La formazione deve essere permanente e avere oggetto anche la normativa internazionale sui diritti umani e la prevenzione della tortura. Al personale penitenziario va assicurata piena gratificazione sociale. La sorveglianza delle persone detenute avviene nel rispetto dei principi della sorveglianza dinamica. A ogni detenuto sono assicurate almeno otto ore fuori dalla camera di pernottamento. Sono organizzate quotidianamente, anche nei giorni festivi, attività fuori dalle camere di pernottamento responsabilizzando i detenuti.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.	Le autorità penitenziarie facilitano il lavoro di controllo e ispezione delle autorità nazionali, regionali e locali indipendenti di garanzia delle persone private della libertà, degli organismi internazionali di prevenzione della tortura; garantiscono il monitoraggio delle condizioni di detenzione e l'accesso negli istituti di pena delle organizzazioni non governative nelle modalità indicate nel regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario. Ogni restrizione della libertà, ulteriore a quella del regime ordinario di cui alla presente legge, è tassativamente prevista dalla legge. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. La relazione nei confronti degli imputati è rigorosamente improntata al pieno rispetto del principio della presunzione di innocenza. Nei confronti dei condannati e degli internati sono previste attività di risocializzazione che tendano, soprattutto attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il programma di attività e di opportunità di reinserimento sociale è attuato guardando ai bisogni della singola persona in rapporto alle specifiche condizioni sociali, culturali, economiche dei soggetti. I diritti civili, politici, economici, sociali, culturali sono assicurati sempre e non sono elementi opzionali. Il mantenimento dell'ordine non può condizionare od ostacolare l'attuazione dei diritti di cui al presente articolo, ma deve qualificarsi come lo strumento finalizzato e subordinato al raggiungimento dell'attuazione predetta, che rappresenta il fine dell'attività degli istituti penitenziari. La regolarità dello svolgimento delle attività organizzate per la comunità penitenziaria è assicurata dagli stessi operatori che gestiscono tali attività. Il personale istituzionalmente delegato al mantenimento dell'ordine e della disciplina si limita alla ricognizione delle situazioni, intervenendo direttamente solo se richiesto o, in genere, nei casi in cui se ne manifesti, comunque, la necessità. Le ragioni di ordine non possono essere adotte per limitare lo svolgimento delle attività, e l'attività di prevenzione di disordini o di eventi critici deve essere legata a indizi documentati, relativi ad effettive situazioni di rischio.
Art. 13 ord. penit. (Individualizzazione del trattamento)	Art. 13 ord. penit. (Individualizzazione del trattamento) <i>Soppresso</i>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 15 ord. penit. (Elementi del trattamento)	Art. 15 ord. penit. (Elementi del trattamento) <i>Soppresso</i>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente articolo riprende da un lato l'elaborazione di Alessandro Margara, confluita nella proposta di legge 6164 della XIV legislatura (primo firmatario on.le Marco Boato), dall'altro l'incipit delle Regole Penitenziarie Europee. Si intende passare da un ordinamento di impronta correzionalista, dove i diritti sono elementi del trattamento, a un sistema penitenziario fondato sulla dignità e i diritti fondamentali. In quest'ottica vanno lette e interpretate tutte le parti di questa norma lunga e articolata. L'ordine interno, il lavoro dello staff penitenziario, l'insieme delle attività sono tutti finalizzati al rispetto dei diritti umani. Sono abrogati gli artt. 13 e 15 che invece rispondono a una logica trattamentale che dequalifica i diritti fondamentali delle persone private della libertà. Queste ultime non vanno trattate o curate ma sostenute, supportate, aiutate.

PAOLO RENON

3

**EFFICACIA DELL'ORDINANZA CHE DECIDE
IL RECLAMO GIURISDIZIONALE**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 35-<i>bis</i> ord. penit. (Reclamo giurisdizionale)	Art. 35-<i>bis</i> ord. penit. (Reclamo giurisdizionale) 9. L'ordinanza pronunciata dal magistrato di sorveglianza che abbia accolto il reclamo presentato ai sensi dell'art. 69, comma 6, lettera <i>b</i>), quando contro di essa non è più ammessa impugnazione, ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento del pregiudizio subito dal detenuto o dall'internato, nel giudizio per il risarcimento promosso nei confronti dell'amministrazione, che sia comparsa o che sia stata posta in condizione di comparire all'udienza di cui al comma 1. 10. Allo stesso modo l'ordinanza pronunciata dal magistrato di sorveglianza che abbia respinto il reclamo presentato ai sensi dell'art. 69, comma 6, lettera <i>b</i>), quando contro di essa non è più ammessa impugnazione, ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della insussistenza del pregiudizio lamentato, nel giudizio per il risarcimento del danno promosso dal detenuto o dall'internato, o nell'interesse dello stesso, nei confronti della amministrazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'opera avviata dal legislatore e volta ad assicurare una effettiva tutela dei diritti dei detenuti e degli internati rispetto ad atti o comportamenti lesivi della amministrazione va completata riconoscendo – conformemente a quanto era stato suggerito dalla Commissione istituita nel 2013 presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia per elaborare una proposta di interventi in tema di ordinamento penitenziario e in particolare di misure alternative alla detenzione – autorità di cosa giudicata, quanto all'accertamento della sussistenza o insussistenza del pregiudizio lamentato, all'ordinanza pronunciata, sulla base di un reclamo presentato ai sensi dell'art. 69 comma 6 lett. *b*, all'esito del procedimento di cui all'art. 35-*bis* nei giudizi (sia quello instaurato avanti allo stesso magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-*ter* sia quello innanzi al giudice civile) promossi al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.

SEZIONE XVII

DETENUTE MADRI

s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età;

1. LAURA CESARIS

Per una più efficace tutela del rapporto genitoriale: la proroga della detenzione domiciliare comune

LAURA CESARIS

1

**PER UNA PIÙ EFFICACE TUTELA DEL RAPPORTO GENITORIALE:
LA PROROGA DELLA DETENZIONE DOMICILIARE COMUNE**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.	Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. Tuttavia, nell'ipotesi di revoca per il compimento del decimo anno di età del figlio, il tribunale di sorveglianza può disporre, su richiesta del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare, la proroga del beneficio o disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno di cui all'articolo 21-bis tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica mira a rimuovere una evidente disparità di trattamento fra la detenuta madre in detenzione domiciliare speciale, che nell'ipotesi di compimento del decimo anno del figlio, può essere ammessa a fruire di altre misure al fine di mantenere il rapporto con il figlio, e la madre ammessa, invece, alla detenzione domiciliare comune, cui tale opportunità non è consentita, stante l'inequivoco tenore della disposizione del comma 7 dell'art. 47-ter. La quale, infatti, prevede una revoca "obbligata".

Il diverso e sfavorevole trattamento riservato alle detenute madri in detenzione domiciliare appare ancor più ingiustificato, ove si consideri altresì che la detenzione domiciliare comune è destinata a donne condannate a pene non superiori a 4 anni di pena (anche residuo di maggior pena), mentre la detenzione domiciliare speciale è rivolta a soggetti condannati a pene medio lunghe o all'ergastolo.

Con la modifica proposta si consente al soggetto interessato di proporre istanza di proroga del beneficio e al tribunale di sorveglianza di disporre la misura meglio rispondente alla finalità di salvaguardia del rapporto genitore-figlio nell'interesse del minore.

SEZIONE XVIII

DONNE

t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;

1. FABIO FIORENTIN

Modifica all'art. 47-quinquies ord. penit.

FABIO FIORENTIN

MODIFICA ALL'ART. 47-QUINQUIES ORD. PENIT.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 47-quinquies ord. penit. (Detenzione domiciliare speciale) 1-bis. ~~Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis,~~ l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. 3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, ~~secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale,~~ precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. ~~Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.~~ 6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.	Art. 47-quinquies ord. penit. (Detenzione domiciliare speciale) 1-bis. l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. 3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, ne fissa le modalità di attuazione, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio e detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. 6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. È altresì revocata se il soggetto è dichiarato decaduto dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato o affidato ad altri. Si applica il disposto degli artt. 51-bis e 51-ter. 7-bis. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47-ter.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica del comma 1-bis risponde all'esigenza di adeguare la disciplina dell'istituto ai principi enunciati dalle direttive di cui alle lett. e), s) e t) della delega penitenziaria e al *dictum* della recente sentenza costituzionale n. 76

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

del 12 aprile 2017, che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui impedisce alle madri condannate per i delitti di cui all'art. 4-bis della medesima legge l'accesso alle modalità di espiazione della pena ivi previste). La modifica introdotta con riferimento al comma 3 intende superare una lettura restrittiva che parifica incongruamente il corredo prescrizionale apponibile alla misura alternativa domiciliare a quello inerente agli arresti domiciliari applicati a titolo cautelare e intende, altresì, operare una razionalizzazione dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni da parte dell'affidato. L'integrazione del comma 6 risponde a esigenze di chiarezza sotto il profilo della operatività del meccanismo di estensione della misura e di sospensione cautelativa in caso di condotte trasgressive dell'ammesso al beneficio e allinea la disposizione alle ipotesi di revoca già contemplate con riferimento all'ipotesi di differimento della pena (art. 147 c.p.). L'introduzione del comma 7-bis, realizza, infine, il coordinamento della norma in esame con l'art. 47-ter, della medesima legge.

SEZIONE XIX

PENE ACCESSORIE

u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;

SEZIONE XX

LIBERTÀ DI CULTO

v) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.

1. PAOLA SPAGNOLO

Libertà di culto

PAOLA SPAGNOLO

1

LIBERTÀ DI CULTO

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 15 ord. penit. (Elementi del trattamento) Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, ~~della religione~~, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.	Art. 15 ord. penit. (Elementi del trattamento) Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, delle attività culturali, ricreative e sportive, agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e, in particolare, con la famiglia, nel pieno rispetto delle esigenze culturali di ogni singolo condannato e internato.
Art. 26 ord. penit. (Religione e pratiche di culto) I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.	Art. 26 ord. penit. (Religione e pratiche di culto) I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa o credo, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Hanno diritto a cambiare la propria religione o credo, come a non praticarne alcuna e sono tutelati da ogni restrizione al riguardo. L'amministrazione ha il dovere di predisporre le azioni e gli strumenti adeguati per rendere effettivo l'esercizio della libertà religiosa. Ogni detenuto e internato ha il diritto al rispetto delle proprie tradizioni culturali e religiose. Negli istituti sono presenti locali idonei per la celebrazione dei riti e lo svolgimento delle pratiche di culto. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano ed è incentivata la presenza dei ministri di culto, dei rappresentanti accreditati o delle guide di culto delle altre confessioni che abbiano stipulato intese o accordi con lo Stato.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 58 reg. esec. (Manifestazioni della libertà religiosa) 1. I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché	Art. 58 reg. esec. (Manifestazioni della libertà religiosa) 1. I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti e alle pratiche di culto della propria confessione

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo. 2. È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa. 6. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei Ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'art. 17, secondo comma, della legge.	religiosa purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo. 2. È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa e di possedere oggetti funzionali all'esercizio del culto. 2-bis. È consentito ai detenuti e agli internati, nei limiti del rispetto delle norme della presente legge, mantenere uno stile di vita conforme alla propria cultura. 6. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti e delle pratiche di culto delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei Ministri di culto e delle guide di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'art. 17, secondo comma, della legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Appare essenziale procedere, come richiesto dalla delega, ad una rivisitazione delle disposizioni in materia di libertà di culto. Al riguardo, in primo luogo, si propone di eliminare la religione dagli elementi del trattamento. Se infatti è indubbio il valore riabilitativo che anche l'esercizio della libertà religiosa può avere all'interno del complessivo trattamento penitenziario, va ribadito, nell'ottica della laicità dello Stato, che la religione non può mai essere intesa in un'ottica di strumentalità rispetto alle finalità dello Stato. I due piani, rieducazione e religione, devono rimanere distinti: la rieducazione è un diritto del condannato in quanto detenuto; la religione è un diritto di libertà che spetta ad ogni detenuto in quanto persona. Il tema della libertà di culto e dei diritti ad essi connessi risulta notevolmente complesso perché evoca i profili ricavabili dall'art. 19 Cost.: libertà di propaganda; libertà di professare la fede; libertà di istruirsi; libertà di praticare il culto. Molteplici sono, poi, le manifestazioni "esteriori" del proprio culto che sono «diretta espressione della religione» (si veda ad es. C. eur., GC, 27.6.2000, Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia, con riferimento all'importanza delle regole alimentari prescritte da un certo credo), e che, in quanto tali, devono essere rispettate e tutelate, fatte salve specifiche e motivate esigenze di sicurezza (si pensi, al riguardo, alla possibilità di indossare abiti che rispettino le tradizioni culturali e religiose, assicurando nel contempo l'identificazione del detenuto). Appare tuttavia complesso disegnare tutti gli aspetti connessi alla libertà religiosa (dagli abiti, ai simboli, agli oggetti, al cibo, alle pratiche sanitarie, ecc.). Onde evitare, almeno della legge di ordinamento penitenziario, un elenco di diritti e facoltà – che rischia inevitabilmente di dimenticare aspetti importanti – si è ritenuto di potersi limitare a ribadire il diritto alla libertà religiosa, comprensivo anche del diritto a non professare alcun credo. Si pone poi a carico dell'amministrazione penitenziaria il dovere di rendere possibile l'esercizio della libertà religiosa predisponendo tutti gli strumenti e le azioni necessarie e adeguate al riguardo. In altri termini, ribadendo che ogni detenuto ed internato ha il diritto al rispetto delle proprie tradizioni culturali e religiose si vuole imporre la predisposizione, da parte dell'amministrazione, di locali culturalmente adeguati (per la

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

preghiera o anche per le cure e l'assistenza sanitaria), nonché lo sviluppo di un atteggiamento più aperto con riferimento, ad esempio, alle tipologie di abbigliamento consentite all'interno della struttura, al possesso di oggetti e simboli espressioni del culto, alla preparazione di regimi alimentari conformi alle esigenze culturali di ogni singolo detenuto.

Si mantiene poi la previsione della presenza del cappellano (che sarebbe opportuno limitare alle sole ipotesi di assistenza spirituale eliminando tutte le residue competenze pseudo-amministrative dello stesso), ma si propone di inserire anche il riferimento alla presenza di ministri di culto o di rappresentanti accreditati delle altre religioni (così includendo gli Imam che sono guide alla preghiera e non ministri di culto, cercando in tal modo di evitare la nomina interna di Imam che possono assumere pericolosi ruoli di leadership all'interno della struttura carceraria, con evidenti rischi di radicalizzazione).

È evidente che ciò presuppone la stipula di intese con le altre confessioni religiose, stipule sicuramente molto complicate con la comunità islamica, ma che vanno incentivate (si v. ad es. la proposta di intesa tra la Repubblica italiana e la comunità islamica italiana). Per il momento si è mantenuto il riferimento ai ministri di culto e alle guide di culto indicate dal ministero degli interni, ma è ovvio che il punto andrà rivisto.

SEZIONE XXI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

86. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

1. MARCO GAMBARDELLA *Disposizioni transitorie*

MARCO GAMBARDELLA

1

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
	Art. XXX (Retroattività della legge più favorevole) In caso di successione di leggi in materia di ordinamento penitenziario, le modifiche favorevoli al reo hanno efficacia retroattiva.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 1, comma 86, delega al Governo l'adozione di specifiche "norme" di carattere transitorio nell'ambito della riforma dell'ordinamento penitenziario.

In presenza di materie in cui vi sia un alto grado di incertezza su quale sia la corretta e reale disciplina intertemporale (come quella dell'ordinamento penitenziario), potrebbe risultare utile l'inserimento di una disposizione transitoria mirante a orientare, in tema di successione di leggi nel tempo, l'interprete nella giusta direzione nella soluzione delle questioni controverse che si pongono nell'applicazione delle nuove scelte legislative.

Invero, le linee direttrici, entro cui si dipana il progetto di risistemazione organica dell'ordinamento penitenziario, sono costituite da interventi legislativi volti, non solo a razionalizzare e a rendere più organico il sottosistema, ma soprattutto a modificare in senso favorevole la sua disciplina.

Ebbene, nelle ipotesi incerte per fugare ogni dubbio sulla piena e immediata operatività delle regole e dei principi intertemporali in materia penale sostanziale e delle connesse garanzie costituzionali e convenzionali, potrebbe essere ad esempio conveniente stabilire in modo esplicito, tramite una disposizione *ad hoc*, che le nuove disposizioni più favorevoli al reo in tema di ordinamento penitenziario si applicano immediatamente, anche in relazione a fatti commessi antecedentemente e pure se sono già definiti con sentenza irrevocabile.

È noto, d'altronde, come per il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali. Pertanto esse – in assenza di una specifica disciplina transitoria – soggiacciono al principio *tempus regit actum*, e non alle regole dettate in materia di successione di leggi penali nel tempo dall'art. 2 c.p. e dall'art. 25, comma 2, Cost.

Ebbene se la natura non sostanziale della norma e il principio del *tempus regit actum* ha giustificato l'applicazione della nuova disciplina meno favorevole in materia di ordinamento penitenziario a fatti che si erano verificati prima dell'entrata in vigore della normativa *in peius*, a maggior ragione (argomento "*a fortiori*") le modifiche legislative *in mitius* devono operare anche nei confronti delle situazioni definite antecedentemente alla loro entrata in vigore.

Non appare necessaria l'espressa formulazione di una disposizione transitoria riguardo alle modifiche sfavorevoli in tema di benefici penitenziari, quando attengano a condannati che abbiano già raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti.

A tal riguardo, ha la Corte costituzionale (sentenza n. 79 del 16 marzo 2007) ha avuto modo di stabilire come, nell'ipotesi di una sopravveniente normativa che escluda dal beneficio una categoria di soggetti, l'applicazione della nuova restrizione a chi aveva maturato le condizioni per godere del beneficio rappresenta una brusca interruzione dell'*iter* rieducativo, alla quale non corrisponde un comportamento colpevole del condannato, con la conseguenza che l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo, al di fuori di una concreta ponderazione dei valori coinvolti.

Chiarisce la stessa Corte in tale pronuncia che la finalità rieducativa della pena, stabilita dall'art. 27 comma 3 Cost., deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria. Quest'ultima deve prevedere modalità e per-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

corsi idonei a realizzare l'emenda e la risocializzazione del condannato, secondo scelte del legislatore, le quali, pur nella loro varietà tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, devono convergere nella valorizzazione di tutti gli sforzi compiuti dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente sancito della rieducazione.

SEZIONE XXII

MISURE DI SICUREZZA

c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e prevedendo comunque la durata massima delle misure di sicurezza personali, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura, e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità della cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità sociale siano venute meno; previsione, in caso di capacità diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;

d) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

1. MARIA LUCIA DI BITONTO *Modifiche relative al procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza*
2. MICHELE PASSIONE *La messa in sicurezza delle misure di sicurezza*

MARIA LUCIA DI BITONTO

**MODIFICHE RELATIVE AL PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE MISURE DI SICUREZZA**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 679 c.p.p. (Misure di sicurezza) ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza n. 135 del 21 maggio 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 666 comma 3, 678 comma 1 e 679 comma 1 c.p.p. nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica.	Art. 679 c.p.p. (Misure di sicurezza) 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 190, 431, 498, 499, 526 c.p.p. e la disciplina delle letture.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nella "revisione della disciplina delle misure di sicurezza", di cui all'art. 1 comma 16 lett. c) della legge delega, è implicitamente ricompreso anche il riferimento alla riforma del procedimento di applicazione delle misure di sicurezza, la cui fisionomia deve replicare i tratti tipici della giurisdizione penale.

Non c'è ragione per escludere il processo di sicurezza dall'applicazione del metodo orale e del contraddittorio nella formazione della prova, in quanto metodo orale e contraddittorio nella formazione della prova risultano indispensabili ai fini dell'accertamento della pericolosità, che costituisce il presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza.

Invero, la misura di sicurezza può essere eseguita immediatamente dopo l'irrevocabilità della sentenza che la applica soltanto quando risulti ordinata con sentenza di assoluzione o di condanna a pena non detentiva. Quando invece l'applicazione della misura di sicurezza viene ordinata con sentenza di condanna, la sua esecuzione presuppone la previa espiazione o estinzione della pena e, quindi, ha luogo dopo il trascorrere di un ampio lasso temporale dalla pronuncia di cognizione. Per questo occorre procedere all'accertamento dell'attuale persistenza della pericolosità sociale della persona destinataria della restrizione. Il magistrato di sorveglianza è il giudice di primo grado per l'accertamento della pericolosità sociale, oltre che l'autorità giudiziaria che sovrintende alla esecuzione della misura di sicurezza; mentre il tribunale di sorveglianza è il giudice di appello avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza, oltre che giudice di appello, quando tale impugnazione riguardi la stessa sentenza di condanna o di assoluzione concernente le disposizioni riguardanti misure di sicurezza.

Ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza, il magistrato di sorveglianza prima, e il tribunale di sorveglianza poi, replicano dinanzi a sé una porzione di cognizione, in tutto equivalente a quella esercitata in esito al giudizio nella pronuncia che lo conclude, poiché tali giudici sono tenuti ad un accertamento relativo non tanto all'esecuzione delle pronunce del giudice di cognizione, quanto piuttosto allo stesso merito del presupposto applicativo della misura di sicurezza.

Insomma, l'accertamento dell'attualità della pericolosità rappresenta l'elemento qualificante del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza che, proprio per questo, si caratterizza per l'assoluta indeterminatezza ed immaterialità del *thema probandum*, in quanto la ricostruzione *in facto* deve vertere sulla pluralità di accadimenti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

e/o condotte che appiano sintomatici della probabile futura commissione di un fatto di reato. I profili di fallibilità della ricostruzione dei fatti del passato – in cui si compendia l'accertamento che sempre prelude all'emissione di una sentenza penale di condanna o di proscioglimento – si amplificano a dismisura quando deve essere compiuta una valutazione di pericolosità, che è per sua natura di tipo prognostico, e quindi rapportata al futuro e difficilmente sindacabile alla stregua di parametri obiettivi. Ancora più complesso, poi, è l'accertamento quando la misura di sicurezza da applicare sia destinata ad un infermo di mente: in questo caso, infatti, la cura e la tutela di quest'ultimo deve coniugarsi con il contenimento della sua pericolosità in un'indagine difficoltosa e articolata, che necessita del contributo conoscitivo proveniente non solo da esperti ma anche da chiunque, in relazione con il condannato, sia in grado di riferirne abitudini, esperienze e stile di vita.

Alle specifiche difficoltà dell'accertamento della pericolosità della persona nei cui confronti deve essere applicata la misura di sicurezza non corrispondono, però, presidi cognitivi rafforzati, in quanto tale procedimento non è assistito dalle regole probatorie tradizionalmente offerte dalla procedura penale.

Al contrario, risulta necessario che l'esercizio della porzione di cognizione attribuita alla magistratura di sorveglianza in sede di applicazione delle misure di sicurezza personali sia assistita da un metodo di assunzione delle prove e da garanzie omogenee a quelli che di regola presidiano l'esercizio della funzione giurisdizionale penale nel giudizio di cognizione. Il metodo orale ed il contraddittorio – che in ambito penale si connota anche come contraddittorio nella formazione della prova – rappresentano il miglior antidoto messo a punto per minimizzare il rischio di errori nel giudizio. Prevedere che in futuro una persona possa commettere reati è meno agevole che accertare se essa ha commesso un reato nel passato e questa insuperabile difficoltà rende necessaria l'adozione dell'epistemologia usata nel procedimento di cognizione – vale a dire l'adozione del metodo orale e del contraddittorio nella formazione della prova – perché, giova ribadirlo, il magistrato di sorveglianza esercita una porzione di cognizione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza.

Guardare, conoscere ed esaminare ogni questione da tutte le possibili prospettive, anche opposte, ed escutere oralmente le fonti di prova da cui il giudice trae le ragioni cognitive della propria decisione sono i due momenti in cui si compendia la giurisdizione penale, per lo più destinati ad essere “fruibili” da un pubblico indifferenziato di comuni cittadini, non solo da chi è coinvolto nelle procedure giudiziarie per ragioni professionali o personali. Lo stesso deve avvenire quando il giudice deve pronunciarsi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza.

Pertanto, anche nel procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza, occorre escutere le fonti di prova davanti al giudice sulla base delle domande formulate dalle parti, conformemente alle regole generali dell'assunzione orale e in contraddittorio della prova. Devono perciò essere assicurate: la regola in forza della quale le conoscenze di cui si avvale il giudice ai fini della decisione sono introdotte dalle parti (art. 190 c.p.p.); la regola secondo cui le parti elaborano la prova dinanzi al giudice attraverso l'escussione orale e in contraddittorio della fonte di prova (artt. 498 e 499, 500 ss. c.p.p.); la regola secondo cui il giudice decide sulla base delle prove assunte oralmente in contraddittorio dinanzi a sé (art. 526 c.p.p.); la regola secondo cui dal fascicolo di cui dispone il giudice sono tendenzialmente esclusi atti d'indagine (art. 431 c.p.p. e disciplina delle letture).

MICHELE PASSIONE

2

LA MESSA IN SICUREZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 148 c.p. (Infermità psichica sopravvenuta al condannato) [1] Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato ~~in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e custodia. Il giudice può disporre che il condannato invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale, o professionale, o di delinquente per tendenza.~~	Art. 148 c.p. (Infermità psichica sopravvenuta al condannato) [1] Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in idonea struttura indicata dal competente Dipartimento di Salute Mentale.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 111 reg. esec. (Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici) 1. Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto dall'articolo 113, nonché delle case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale del ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e pena, ed è assegnato, in particolare, il personale infermieristico necessario con riferimento alla funzione di cura e riabilitazione degli stessi. 2. Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attività nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.	Art. 111 reg. esec. (Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici) 1. <i>Soppresso</i> 2. <i>Soppresso</i>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
3. Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 3) del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale, anche gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale. 4. Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 2 del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale, anche gli imputati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale. 5. Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermità psichica che non comporti, rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza o l'ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici. 6. La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura e custodia informa mensilmente le autorità giudiziarie competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai sensi degli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale. 7. I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente per l'esecuzione della pena possono essere assegnati agli istituti o sezioni per soggetti affetti da infermità o minorazioni psichiche quando le loro condizioni siano incompatibili con la permanenza negli istituti ordinari. Gli stessi, quando le situazioni patologiche risultino superate o migliorate in modo significativo, sono nuovamente assegnati agli istituti ordinari, previo eventuale periodo di prova nei medesimi.	3. <i>Soppresso</i> 4. <i>Soppresso</i> 5. <i>Soppresso</i> 6. <i>Soppresso</i> 7. <i>Soppresso</i>
Art. 112 reg. esec. (Accertamento delle infermità psichiche) [II] L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni.	Art. 112 reg. esec. (Accertamento delle infermità psichiche) [II] L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono disporre che l'accertamento delle condizioni psichiche sia svolto presso idonee strutture indicate dal competente Dipartimento di Salute Mentale. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 49 c.p. (Reato supposto erroneamente e reato impossibile) [IV] Nel caso indicato nel primo capoverso il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.	Art. 49 c.p. (Reato supposto erroneamente e reato impossibile) <i>Soppresso</i>
Art. 115 c.p. (Accordo per commettere un reato. Istigazione) [II] Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza. [IV] Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.	Art. 115 c.p. (Accordo per commettere un reato. Istigazione) <i>Soppresso</i> <i>Soppresso</i>
Art. 202 c.p. (Applicabilità delle misure di sicurezza) [II] La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.	Art. 202 c.p. (Applicabilità delle misure di sicurezza) <i>Soppresso</i>
Art. 211-bis c.p. (Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza) [I] Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.	Art. 211-bis c.p. (Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza) [I] Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146, 147 e 148.
Art. 216 c.p. (Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro) [I] Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro: 1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitudine, della professionalità o della tendenza a delinquere; 3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.	Art. 216 c.p. (Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro) <i>Soppresso</i>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 229 c.p. (Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata) [1] Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata: 1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno; 2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non previsto dalla legge come reato.	Art. 229 c.p. (Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata) <i>Soppresso</i>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le modifiche all'art. 148 c.p. in tema di infermità psichica sopravvenuta al condannato, e agli artt. 111 e 112 del regolamento penitenziario si propongono di equiparare le condizioni di sopravvenuta infermità psichica, oggi sempre più frequenti, anche a fronte delle situazioni detentive patite, a quelle di cui all'art. 146, comma 1, n. 2) c.p., sì da consentire ogni più idoneo intervento presso adeguata struttura, residenziale o territoriale, individuata dal Dipartimento di Salute Mentale, senza prevedere che le persone interessate da tale stato di salute siano viceversa destinate alle REMS. Analogamente, con gli interventi sulle disposizioni regolamentari si propone che anche gli accertamenti sulle predette condizioni di salute debbano compiersi con il coinvolgimento del Dipartimento di Salute Mentale e con medesime modalità. Si prevede altresì l'abrogazione integrale dell'art. 111 reg. esec., sia perché riferentesi, ancora, a OPG e CCC, sia per via delle proposte modifiche dell'art. 148 c.p. Analogamente, se ne prevede la sua abrogazione anche con riferimento alla possibilità che negli istituti sopra citati (oggi REMS) avvenga l'esecuzione di misura di sicurezza provvisoria, stante l'auspicio che, tenendo anche conto degli emendamenti già presentati dall'on. Marazziti, il Governo non eserciti sul punto la delega di cui all'art. 16, lett. d) d.d.l. AC 4368. L'intervento soppressivo sull'art. 216 c.p. (cui deve affiancarsi l'abolizione delle norme richiamate – artt. 212, comma 3, 215, comma 2, n. 1), 223, comma 2, 226, comma 1, 231, comma 2, c.p.) muove dal presupposto che la colonia agricola e la casa di lavoro si siano rivelate totalmente infruttuose rispetto alle finalità sottese, ponendosi al contempo in violazione del principio di territorialità nell'esecuzione delle misure di sicurezza. Di più. Stante la (nota) mancanza di progetti e realtà di lavoro effettivo e remunerato, anche la finalità di reinserimento sociale dei soggetti destinatari di dette misure è totalmente vanificata. Ancora. Attesi i presupposti applicativi, per le misure citate non opera quanto previsto dall'art. 1, comma 1-ter, l. n. 81/2014, a meno di non prevedere che la loro durata massima sia individuabile con riferimento alla pena concernente il reato che ne determina le condizioni (art. 216, n. 1 c.p.) o quella per il nuovo reato commesso (art. 216, n. 2 c.p.). In accordo con quanto previsto dal Tavolo XI degli Stati generali dell'esecuzione penale, tenuto altresì conto del criterio di delega, secondo cui il “doppio binario” deve operare, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., e prevedendo comunque (come sopra indicato) la durata massima delle misure di sicurezza personali, alla casa di lavoro e alla colonia agricola dovrà sostituirsi la misura della libertà vigilata (il cui testo andrà dunque, anch'esso, modificato), variamente modulata a seconda dei bisogni del destinatario, senza previsioni ostative al reinserimento sociale e alla cura, nel rispetto del criterio della territorialità, con eventuale supporto dei Servizi territoriali (<i>lato sensu</i> intesi) in caso di esigenze terapeutiche. Le altre modifiche alle disposizioni del codice penale in tema di misure di sicurezza sono consequenziali a quanto prima previsto, in attuazione del criterio di delega di cui alla lett. c) del comma 16. Quanto alla novella sull'art. 229 c.p., la soppressione della previsione di cui al n. 1) consegue al criterio direttivo di cui al secondo periodo della lett. c), che pur nella previsione del mantenimento del “doppio binario” ne individua il presupposto in caso di commissione di reati espressivi di elevata pericolosità, previo accertamento della condizione; quella al n. 2) consegue a quanto già previsto in relazione all'intervento sulle norme richiamate, concernenti il reato impossibile, l'accordo per commettere un reato e l'istigazione a delinquere, non accolta, secondo il criterio direttivo di cui al primo periodo della lett. c).